UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

XXXVII ciclo

Tesi di Dottorato

Un lavoro come un altro, ma non un lavoro qualsiasi. *Sex work* e dignità umana in una prospettiva di diritto costituzionale comparato

Relatore
Prof. Marco Dani

Dottoranda
Irene Pollini

anno accademico 2024-2025

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

Candidata: Irene Pollini

Un lavoro come un altro, ma non un lavoro qualsiasi. *Sex work* e dignità umana in una prospettiva di diritto costituzionale comparato

Relatore: Prof. Marco Dani

Anno accademico 2024-2025

Indirizzo specialistico in Diritto amministrativo, costituzionale e internazionale

XXXVII ciclo

Esame finale: 25/03/2025

Commissione esaminatrice:
Prof.ssa Alessandra Di Martino
Prof.ssa Sabrina Ragone
Prof.ssa Elettra Stradella

I keep trying to accept the fact
That all my days wear a "for sale" sign.
I'm too poor to save much time for myself,
And I'll do almost anything for money.
I keep trying to accept the fact
That people expect to pay for what they need.
If they try to make you feel bad about your wares,
It's just because they have nothing to barter.

I would rather be a whore
Than be ignorant about that.
Don't let it go too cheap,
My dears.
Money's dirty but your hands stay clean.
You can never hang onto it long enough
To be stained.
You always have to hurry to
Put bread on your table.

It doesn't mean you are a thing,
An object, a doll, a dummy.
It means
You are like Midas,
Because anything you seat on, wear, or step on
Turns to gold.
There is no base metal in you.

Pat Califia
from "Golden Showers"

Ringraziamenti

Questa tesi è il frutto di un meraviglioso percorso di ricerca e crescita durato tre anni, per il quale desidero ringraziare tutte quelle persone che hanno trovato il tempo per condividere le loro idee e le loro diverse prospettive, offrendo un contributo prezioso a questo studio.

Un ringraziamento speciale va al professor Marco Dani, guida fondamentale e insostituibile in questi anni. Con costanza, dedizione e generosità ha saputo sostenermi e ispirarmi lungo tutto il percorso. Gli sono profondamente grata per questo e per la fiducia che ha sempre riposto in me, spronandomi a dare il meglio.

Questi tre anni di dottorato non sarebbero stati gli stessi senza la compagnia di colleghi e amici con cui condividere gioie, sfide e inevitabili momenti di frustrazione. Grazie soprattutto a Filippo, Elena, Elisa, Laura, Marta e Sergio per aver reso questa esperienza ancora più arricchente e speciale.

Un supporto imprescindibile in questo percorso sono state le mie amiche di sempre, il cui affetto è per me un dono inestimabile. Ringrazio di cuore Caterina, Elena, Kiran e Lara, compagne fedeli e presenti sin dai tempi dell'università. Chiara, per la sua costante disponibilità e per la sua dolcezza, insieme a Rosita sono diventate per me una vera casa. Camila, Cecilia, Luca e Mariachiara, che casa lo sono sempre stati. Paola, che ho avuto la gioia di ritrovare dopo anni e che si è rivelata un'amica preziosa. Siete una seconda grande famiglia, e la vostra vicinanza mi ha sostenuto nei momenti più difficili, dandomi forza e conforto.

Desidero infine ringraziare i miei genitori, il cui amore e la cui forza mi hanno guidata e sostenuta in ogni passo di questo cammino.

INDICE

ABSTRACT 1

INTRODUZIONE 3

CAPITOLO I. LE MOLTEPLICI FORME DEL LAVORO SESSUALE: DI CHE COSA PARLIAMO OGGI QUANDO PARLIAMO DI *SEX WORK*? 9

1. Introduzione 9

2. Che "genere" di lavoro 11

3. Tra *outdoor*, *indoor* e *online*: verso una progressiva "de-corporalizzazione" del lavoro sessuale? 15

4. Dal *McSex* alla cd. *girlfriend experience*: comprendere il rapporto tra domanda e offerta 19

5. L'assistenza sessuale: una forma "atipica" di *sex work*? 22

6. Conclusioni 24

CAPITOLO II. IL LAVORO SESSUALE TRA FORMULAZIONI TEORICHE E MODELLI DI REGOLAMENTAZIONE IDEAL-TIPICI 27

1. Introduzione 27

2. Il "male necessario" nel pensiero sociologico classico 28

3. L'introduzione di una prospettiva di genere e il superamento delle interpretazioni proprie del pensiero sociologico classico 33

3.1. La negazione del lavoro sessuale. La prospettiva del femminismo radicale 35

3.2. La prostituzione come risorsa e come lavoro. La prospettiva del femminismo liberale contemporaneo 42

4. Modelli di regolamentazione ideal-tipici 47

4.1. I cd. "modelli classici": proibizionismo, regolamentarismo e abolizionismo 48

4.2. I modelli più recenti: neo-abolizionismo, neo-regolamentarismo e decriminalizzazione 52

5. Conclusioni 57

CAPITOLO III. SULL'INOPPORTUNITÀ DI ATTRIBUIRE VALORE GIURIDICO AL LAVORO SESSUALE: IL MODELLO *DIGNITY-BASED* O UNITARIO 59

1. Introduzione 59

2. Sull'inopportunità di stabilire un confine tra sfruttamento e lavoro sessuale a tutela della dignità umana: le ragioni sottese al modello *dignity-based* o unitario 62

3. La regolamentazione del fenomeno prostitutivo negli ordinamenti riconducibili al modello *dignity-based* o unitario: Italia, Svezia e Francia 65

3.1. L'ordinamento italiano e i limiti all'esercizio della prostituzione: la rilevanza penale delle cd. condotte parallele 65

3.2. L'ordinamento svedese e i limiti all'esercizio della prostituzione: la rilevanza penale dell'acquisto dei servizi sessuali 74

3.3. La mutuazione del modello svedese nell'ordinamento francese 83

4. Conclusioni 89

CAPITOLO IV. IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SESSUALE A GARANZIA DELL'AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE: IL MODELLO *SELF-DETERMINATION BASED* O DIFFERENZIATO 93

1. Introduzione 93

2. Sulla valorizzazione dell'autodeterminazione individuale nella prostituzione: le ragioni sottese al modello *self-determination based* o differenziato 94

3. La regolamentazione del lavoro sessuale negli ordinamenti riconducibili al modello *self-determination based* o differenziato: Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda 96

3.1. Il riconoscimento e la disciplina del lavoro sessuale nei Paesi Bassi: una realtà frammentata 97

3.2. Dal riconoscimento dei diritti dei *sex worker* a un maggiore controllo in nome della loro protezione: le ambivalenze del quadro giuridico tedesco 102

3.3. La recente transizione dal modello unitario al modello *self-determination based* in Belgio 114

3.4. Spunti per un'analisi del modello belga: la riforma neozelandese a tutela dei *sex worker* 118

4. Conclusioni 122

CAPITOLO V. IL MODELLO UNITARIO O *DIGNITY-BASED* AL VAGLIO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE EUROPEA. MANCATE FUGHE IN AVANTI NELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI *SEX WORKER* 125

1. Introduzione 125

2. *Sex work* e giurisprudenza costituzionale europea in una prospettiva comparata di costituzione aperta 127

2.1. Il fenomeno *escort* come elemento di "novità" nel panorama della giurisprudenza costituzionale italiana 129

2.2. Una questione non così isolata: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale europea 133

2.2.1. Il Tribunale costituzionale portoghese sull'esercizio volontario e consapevole della prostituzione 135

2.2.2. Il *Conseil constitutionnel* francese sull'esercizio volontario e consapevole della prostituzione 140

2.3. *(segue)* ...un effettivo salto di qualità? La spinta uniformatrice verso il paradigma paternalistico 142

3. Quale spazio per il "disaccordo ragionevole"? 147

4. Suggestioni giuridiche alternative: l'*Oberste Gerichtshof* austriaco e la Corte Suprema del Canada 150

5. Per un superamento della lettura riduttiva della prostituzione: gli automatismi quale categoria legislativa "sospetta" 157

6. Conclusioni 160

CAPITOLO VI. TENSIONI TRA ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL *SEX WORK* E TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA NEL PANORAMA GIURIDICO INTERNAZIONALE 165

1. Introduzione 165

2. Prime tensioni nell'inquadramento della prostituzione all'interno del sistema delle Nazioni Unite 169

2.1. L'emersione del "mercato globale" della prostituzione nell'ambito delle prime iniziative internazionali contro la tratta delle bianche 170

2.2. I limiti dell'approccio abolizionista della Convenzione di New York 174

2.3. L'integrazione della prospettiva di discriminazione di genere nella CEDAW ... 176

2.4. Questioni (volutamente) lasciate irrisolte: la mancata definizione del termine "sfruttamento della prostituzione altrui" e il Protocollo di Palermo 182

2.5. La convergenza tra gli interventi in materia di HIV/AIDS e lo strategico ampliamento della nozione di lavoratore da parte dell'OIL 185

3. Il quadro giuridico europeo in materia di prostituzione 192

3.1. Il Consiglio d'Europa: quale spazio per la definizione di un approccio comune alla prostituzione? 194

3.1.2. La Corte Edu sull'assenza di un "consenso europeo" in tema di prostituzione volontaria 199

3.2. L'approccio dell'UE alla prostituzione tra divergenze e tensioni con le determinazioni degli Stati membri su questioni moralmente controverse 208

3.2.1. L'esercizio di prostituzione nel contesto della libertà di stabilimento e di servizi: l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE 214

4. Riflessioni sull'opportunità (o meno) di un apporto più incisivo delle organizzazioni multilaterali 219

6. Conclusioni 224

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 227

BIBLIOGRAFIA 236

ABSTRACT

La presente ricerca si propone di analizzare i principali nodi di resistenza che emergono nell'ambito del dibattito sull'opportunità di qualificare la prostituzione volontaria come legittima attività economica. In un contesto che ancora (e soprattutto) oggi vede contrapporsi, all'interno della riflessione femminista e della discussione politico-normativa, la posizione di chi individua nella prestazione sessuale remunerata la forma più evidente dell'oppressione patriarcale e quella di chi rivendica lo slogan *sex work is work*, l'indagine si concentra, in particolare, sulle problematiche connesse alla valutazione giuridica della scelta di prostituirsi e sulle implicazioni giuridico-costituzionali che ne derivano. L'obiettivo è quello di esplorare le sfide connesse alla definizione di un punto di equilibrio nel bilanciamento tra salvaguardia della dignità umana e diritto all'autodeterminazione individuale, offrendo una riflessione critica sulla capacità degli ordinamenti giuridici di fornire risposte adeguate a un fenomeno che risulta tuttora fortemente controverso. La questione se la prostituzione possa o debba essere qualificata come attività economica legittima non rappresenta infatti solo un tema di opportunità politico-legislativa; essa sembra piuttosto configurarsi come un banco di prova per le odierne democrazie costituzionali, il terreno su cui misurare la capacità dei sistemi giuridici di garantire libertà e diritti individuali in contesti caratterizzati da una crescente complessità sociale.

INTRODUZIONE

La prostituzione viene spesso retoricamente definita "la professione più antica del mondo". Questa espressione, sebbene suggestiva, rischia di semplificare l'analisi del fenomeno prostitutivo, presentandolo come una costante nel tempo e nello spazio che, in quanto tale, non necessita di essere contestualizzata e compresa. In realtà, la prostituzione si presenta come un fenomeno tutt'altro che omogeneo. Molteplice rispetto alle finalità perseguite, ai soggetti coinvolti, ai luoghi e ai servizi offerti, il mercato delle prestazioni sessuali a pagamento comprende al suo interno "molte prostituzioni"[1]. Proprio il suo carattere multiforme e le implicazioni etiche ed ideologiche ad essa sottese, la rendono oggetto di diverse rappresentazioni e interpretazioni, tra loro anche radicalmente differenti. Queste sembrano ruotare intorno a uno scomodo interrogativo: può la prostituzione rappresentare una forma di attività lavorativa e, addirittura, di emancipazione o è (e rimane) un simbolo di oppressione e di prevaricazione, anche quando volontariamente e consapevolmente esercitata? La varietà di soluzioni legislative che si registra nel panorama comparatistico in materia suggerisce che la questione non si presta a essere risolta in maniera semplicistica o scontata.

Nell'analisi dei vari modelli di regolamentazione del fenomeno prostitutivo, la ricerca scientifica in ambito giuridico si è finora prevalentemente concentrata sull'impatto che questi modelli possono avere sui fenomeni criminali connessi alle gravi forme di sfruttamento sessuale. In questo contesto, scarso rilievo è stato inevitabilmente dedicato alla prostituzione volontaria e, in particolare, ai principali nodi di resistenza che si delineano nel dibattito sull'opportunità di qualificarla come legittima attività economica. Il tema solleva questioni certamente delicate, ma proprio per questo particolarmente adatte alla natura e alle finalità del diritto costituzionale comparato. In questa prospettiva, la presente ricerca si propone di indagare le problematiche connesse

[1] A questo proposito, è significativo notare come i più recenti studi socio-criminologici intorno al tema della prostituzione abbiano evidenziato che, nell'attuale contesto storico, non si può parlare di prostituzione al singolare, come a indicare un fenomeno unitario, ma piuttosto di "prostituzioni". Al riguardo, si rinvia a I. MERZAGORA, G. TRAVANINI, *Prostituzioni*, in A. CADOPPI, *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014.

alla valutazione giuridica della scelta di prostituirsi e di esaminarne le conseguenti implicazioni giuridico-costituzionali. Si cercherà dunque di comprendere e valutare i diversi modelli di regolamentazione in rapporto alla cornice costituzionale, a quella europea e a quella internazionale.

In vista di tale obiettivo, l'analisi non può prescindere da una preliminare ricostruzione delle plurime forme attraverso le quali la prostituzione professionale può manifestarsi. Avvalendosi della produzione scientifica di area sociologica, il capitolo I offre dunque una ricognizione empirica delle tipologie di *sex work* esistenti. Ci si interrogherà sui profili dei soggetti effettivamente dediti alla prostituzione professionale, sulle ragioni del loro coinvolgimento all'interno di tale settore, nonché sui luoghi e sulle diverse modalità di organizzazione che l'avvento delle nuove tecnologie ha contribuito a diversificare. Ancora, ci si confronterà con la vasta gamma di servizi offerti e il diverso grado di specializzazione a questi connesso, dando conto anche di una forma anomala di prostituzione professionale, ossia l'assistenza sessuale per persone con disabilità. L'obiettivo è quello di contribuire a una comprensione più completa e approfondita del fenomeno sociale della prostituzione, facendo emergere l'esistenza di un mercato fortemente segmentato e in continua evoluzione; aspetto, quest'ultimo, che necessita di essere preso adeguatamente in considerazione, in quanto sembra entrare in tensione con visioni riduttive della prostituzione.

Seguendo una linea ricostruttiva impostata in prospettiva cronologica, il capitolo II ripercorre quindi i significati che dal XIX secolo sono stati attribuiti al fenomeno della prostituzione. In particolare, si approfondirà, come, a partire dagli anni Settanta del XX secolo, le elaborazioni femministe abbiano progressivamente sottratto la prostituzione dall'universo della devianza, ponendo al centro dell'analisi la dimensione delle disuguaglianze economiche e di genere. È infatti nel dibattito femminista sulla possibilità di considerare il lavoro sessuale come una scelta genuinamente libera che si registra un primo nodo di resistenza, il quale può essere efficacemente descritto attraverso la dicotomia consenso/coercizione. Al riguardo, si darà conto di due paradigmi interpretativi opposti. Da un lato, i contributi afferenti al femminismo radicale, che concepiscono la prostituzione come intrinsecamente oppressiva. Dall'altro, la prospettiva del femminismo liberale contemporaneo che la rivendica come emblema della sovversione culturale nei confronti del potere maschile e possibile forma di lavoro.

La ricostruzione di queste prospettive, con i rispettivi contributi e limiti argomentativi, costituisce una premessa necessaria per comprendere come le diverse concezioni del fenomeno prostitutivo si riflettano nei modelli ideal-tipici di disciplina della prostituzione. Facendo riferimento alla tradizionale suddivisione tra modelli "classici" – proibizionismo, regolamentarismo e abolizionismo – e quelli di più recente elaborazione, segnatamente il neo-regolamentarismo, la cd. decriminalizzazione connessa alle politiche sociali di riduzione del danno, nonché il neo-abolizionismo, si metteranno in evidenza anche le criticità di tale distinzione. Invero, la crisi determinata dal mancato raggiungimento degli obiettivi "ideali" dei singoli modelli ha fatto sì che, nel tempo, si siano delineate, per ciascuno di essi, più varianti o soluzioni ibride, rendendo così impreciso qualsiasi sforzo di ripartizione in tal senso.

Alla luce di ciò, la presente ricerca si propone di esaminare le scelte compiute dal legislatore in questo ambito a partire da una distinzione fondamentale tra i diversi modelli. Questa distinzione è legata alla diversa enfasi posta su due principi contrapposti: da un lato, la dignità umana, concepita quale principio che si impone anche a prescindere da atti di volontà del singolo; dall'altro lato, la libertà di autodeterminazione personale. Nel capitolo III e nel capitolo IV verranno dunque esaminati due modelli alternativi, definiti rispettivamente come "unitario", o *dignity-based*, e "differenziato", o *self-determination based*, concepiti alla luce delle esperienze giuridiche esistenti. Il primo si fonda su una presunzione assoluta di vulnerabilità di chiunque si prostituisce e sull'inopportunità di riconoscere un valore giuridico al lavoro sessuale a tutela della dignità umana. Il modello differenziato, invece, privilegia strumenti normativi che consentono una chiara demarcazione tra prostituzione volontaria e sfruttamento sessuale, riconoscendo così l'autodeterminazione individuale anche in direzione del lavoro sessuale.

La struttura dei due capitoli segue un'impostazione speculare. Dopo aver esaminato le ragioni astrattamente riconducibili all'approccio *dignity-based*, il capitolo III si concentra sulle esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia. Questi ordinamenti si propongono di limitare l'esercizio dell'attività prostitutiva, a prescindere dal suo carattere consapevole e volontario, attraverso la previsione di sanzioni, principalmente di natura penale, nei confronti di coloro che traggono beneficio dall'attività prostitutiva altrui, senza però criminalizzare l'esercizio della prostituzione in quanto tale. L'analisi mira a valutare se, e in che misura, questo approccio risulta congruente con l'obiettivo di

eradicare la prostituzione, ritenuta lesiva della dignità della persona, soprattutto alla luce delle difficoltà connesse allo sforzo di disciplinare in modo unitario un fenomeno che, come anticipato, si presenta complesso e particolarmente eterogeneo.

Segue il capitolo IV, che tratta del modello *self-determination based*. Il capitolo presenta le motivazioni che inducono a distinguere tra prostituzione volontaria e sfruttamento sessuale, per poi analizzare le esperienze giuridiche di Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda. In tali ordinamenti si è attribuita validità giuridica al lavoro sessuale, adottando un quadro normativo in cui eventuali limitazioni all'esercizio della prostituzione ambiscono a garantire il rispetto di adeguate condizioni lavorative e igienico-sanitarie, nonché a proteggere i *sex worker* dai pericoli che, secondo massime d'esperienza, sono associati a questo tipo di attività. L'indagine, in questo caso, è effettuata alla luce dei requisiti imposti per l'esercizio della prostituzione, considerati come una variabile fondamentale per valutare l'impatto che tale disciplina può avere sull'effettivo svolgimento dell'attività prostitutiva: a seconda di quanto penetranti siano tali requisiti, essi possono in effetti favorire l'esercizio dell'attività prostitutiva oppure interferire significativamente con la libertà professionale dei *sex worker*, contraddicendo le aspirazioni ideali del modello differenziato.

Dal confronto tra gli ordinamenti che adottano il modello unitario e quelli che seguono il modello differenziato è possibile evincere un secondo nodo di resistenza nel dibattito intorno alla possibilità di riconoscere il lavoro sessuale, che verte sulla questione se, anche assumendo che la decisione di prostituirsi sia frutto di una scelta autonoma, l'attività prostitutiva possa o debba essere limitata al fine di salvaguardare la dignità umana. Non si tratta soltanto di una questione di carattere politico-legislativo. Essa concerne anche la legittimità costituzionale di tali scelte legislative; una valutazione che ha impegnato soprattutto la giurisprudenza costituzionale e che viene affrontata nel capitolo V.

Ad essere esaminate, in particolare, sono le sentenze con cui le corti costituzionali di alcuni Paesi che aderiscono al modello *dignity-based*, segnatamente Italia, Portogallo e Francia, sono state chiamate a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale che emergono dal trattamento uniforme delle diverse realtà che compongono il fenomeno prostitutivo, segnatamente dalla presunzione assoluta di vulnerabilità di chiunque si prostituisca.

Il filo conduttore che consente di legare i percorsi argomentativi delle tre corti è un certo ossequio che i giudici costituzionali riservano alle determinazioni del legislatore in materia di prostituzione: in assenza di incongruità o irragionevolezza manifesta, i legislatori nazionali sembrano poter legittimamente limitare l'esercizio della prostituzione in ragione dell'esigenza di tutelare la dignità umana. Tale impostazione, tuttavia, solleva una riflessione su come, in questo contesto, il valore della dignità umana si presti a fungere perlopiù da *conversational stopper* o argomento *knock-down*, idoneo a screditare in modo aprioristico l'esistenza di un legittimo dibattito intorno alla valutazione normativa della scelta di prostituirsi. Con ciò minando la possibilità, tipica delle costituzioni aperte e pluraliste, di ospitare indirizzi politici alternativi in relazione all'evoluzione sociale del fenomeno prostitutivo.

In un ambito in cui i legislatori sembrano godere di ampia discrezionalità, non si può tuttavia ignorare che, in un quadro come quello europeo, gli ordinamenti costituzionali nazionali si trovano ad operare in un contesto segnato dalla concorrenza di altri ordinamenti giuridici. A partire dal secondo dopoguerra, essi si sono infatti sviluppati all'interno di una cornice di istituzioni multilaterali, il cui obiettivo è quello di rafforzare, integrandole, le rispettive determinazioni normative e caratteristiche istituzionali. Tale influenza può però rappresentare anche un potenziale limite rispetto alle relative deliberazioni democratiche. Questo vale, in particolare, per questioni che implicano conflitti tra valori e principi morali, come nel caso della prostituzione.

Trascurare la dimensione transnazionale del fenomeno prostitutivo risulterebbe pertanto riduttivo. Il capitolo VI intende quindi indagare come il tema della prostituzione volontaria sia stato affrontato all'interno delle principali organizzazioni multilaterali, sia a livello globale che regionale. Ci si interrogherà su quale possa essere, se esiste, il valore aggiunto di un intervento da parte delle istituzioni internazionali volto a orientare il dibattito politico nazionale in merito all'opportunità di limitare l'esercizio della prostituzione a salvaguardia della dignità umana o, al contrario, di riconoscerla come una professione. In questa prospettiva, si intende ragionare sulle circostanze in cui un approccio deferente nei confronti delle determinazioni legislative nazionali possa esprimere un adeguato rispetto dell'ambito di autonomia politica degli Stati in materia di prostituzione, e quando, al contrario, esso implichi il rischio di indebolire i diritti e le aspirazioni individuali sottostanti alla richiesta di riconoscimento del lavoro sessuale.

CAPITOLO I.
LE MOLTEPLICI FORME DEL LAVORO SESSUALE: DI CHE COSA PARLIAMO OGGI QUANDO PARLIAMO DI *SEX WORK*?

1. Introduzione

La prostituzione si presenta come un fenomeno poliedrico e trasversale che assume connotati complessi e sfaccettati. Accanto alle gravi forme di prostituzione forzata, connesse alla tratta di essere umani e allo sfruttamento sessuale, l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento può costituire "una strategia quotidiana di mera sopravvivenza"[2], messa in atto da persone che vivono in una condizione di estrema povertà, oppure una scelta consapevole e razionale[3], motivata dall'assenza, più o meno temporanea, di alternative occupazionali che si reputano migliori, così come dall'interesse per un'attività che si considera più remunerativa rispetto ad altre, nonché da esigenze di sperimentazione nell'affermazione della propria individualità e di ricerca di nuove sensazioni[4]. Vi è poi la peculiare categoria delle c.d. *escort*, inquadrabile nella prostituzione di *élite*: ad essere offerta, in questo caso, è una vasta gamma di servizi che vanno oltre l'aspetto meramente sessuale, come l'accompagnamento o la partecipazione a eventi sociali. In questi casi, a differenza della prostituzione forzata e della prostituzione di sopravvivenza, l'attività sessuale commerciale dei *sex worker* viene inquadrata come

[2] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino, 2018, p. 2.

[3] T. C. CALHOUN, G. WEAVER, *Rational decision-making among male street prostitutes*, in *Deviant Behaviour*, 17, 1996, pp. 209-227.

[4] In questo senso si esprimono provocatoriamente Maitresse Nikita e Thierry Schaffauser: "Non abbiamo papponi. Non abbiamo subito violenza né durante la nostra infanzia, né dopo del resto. Non siamo drogate. Non siamo mai state obbligate a prostituirci. Non abbiamo angosce post-traumatiche. Non siamo infelici. Sì, abbiamo una vita sentimentale. Abbiamo amici e amanti. Siamo impegnate nella lotta contro ogni discriminazione. Svolgiamo un lavoro stigmatizzato. Abbiamo scelto questo mestiere. Vogliamo gli stessi diritti degli altri. Siamo puttane e ne siamo fiere". Si veda M. NIKITA, T. SCHAFFAUSER, *Fiere di essere puttane*, Roma, 2009 [titolo originale "Fières d'être putes", Paris, 2007].

"prostituzione di carriera"[5], proprio per distinguerla da quelle forme di scambio connesse a situazioni di emarginazione sociale o alla dipendenza da sostanze stupefacenti[6].

Senza negare la varietà di condizioni materiali di vita e di situazioni soggettive che sottendono la scelta di prostituirsi dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali, questo capitolo si concentra sulle caratteristiche proprie del fenomeno della prostituzione professionale. Attraverso l'analisi della produzione scientifica di area sociologica e dei rapporti stilati dai principali gruppi di ricerca nel settore[7], ciò che in questa sede si tenta di fornire è una ricognizione empirica delle tipologie di *sex work* esistenti.

Per iniziare, è dunque opportuno interrogarsi sui profili dei soggetti effettivamente dediti alla prostituzione professionale e sulle ragioni del loro coinvolgimento all'interno di tale settore (paragrafo 2). Sebbene l'idealtipo del soggetto che si prostituisce sia tradizionalmente legato alla figura femminile, è importante dare conto anche dell'esistenza di forme di prostituzione "meno visibili", come quella transessuale o maschile, oltre a quella rivolta alle donne. Ciò non significa sottostimare la portata della prostituzione femminile, ma piuttosto confrontarsi con la complessità delle diverse esperienze che rientrano nella realtà del fenomeno prostitutivo. Il carattere poliedrico della prostituzione professionale si riflette anche nei luoghi e nelle diverse modalità di organizzazione, che il progresso tecnologico ha contribuito a diversificare, spostando gran parte dell'industria erotica *online* (paragrafo 3). Ancora, le diverse forme del lavoro sessuale si manifestano nella vasta gamma di servizi offerti e nel diverso grado di specializzazione a questi connesso, riflettendo così l'eterogeneità della domanda di servizi sessuali (paragrafo 4). Anche la realtà della clientela si presenta, dunque, come composita, il che risulta particolarmente interessante, considerato che è proprio il cliente

[5] E. BERNSTEIN, *Temporaneamente tua. Intimità, autenticità e commercio del sesso*, Bologna, 2009 [titolo originale "Temporarly yours. Intimacy,Authenticity and the Commerce of Sex", Chicago, 2007].

[6] Per chi volesse approfondire la dimensione della dipendenza da sostanze stupefacenti all'interno della realtà prostitutiva, non essendo questa oggetto della presente indagine, si rinvia a L. MOLTENI, *La prostituzione dipendente. Biografie a confronto*, in C. CIPOLLA, E. RUSPINI (a cura di), *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano, 2012, pp. 241-261.

[7] Tra i gruppi di ricerca che a livello europeo pubblicano rapporti annuali sulle evoluzioni del settore del *sex work* si possono menzionare TAMPEP (*European Network for the Promotion of Rights and Health among Migrant Sex Workers*), ESWA (*European Sex Workers' Rights Alliance*), GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women)* e *La Strada International*.

il soggetto verso il quale tende a dirigersi l'attenzione delle attuali politiche pubbliche ostative della prostituzione. Infine, nell'analisi delle tipologie e dei servizi connessi al lavoro sessuale, non si può non dare conto di una forma anomala di prostituzione professionale: l'assistenza sessuale per persone con disabilità (paragrafo 5). Pur non rientrando nel classico paradigma *sex worker*-cliente, l'assistenza sessuale prevede infatti il pagamento di un prezzo in cambio di un servizio di tipo sessuale.

L'obiettivo del presente capitolo è quello di contribuire a una più adeguata comprensione del fenomeno sociale della prostituzione, facendo emergere l'esistenza di un mercato fortemente segmentato e diversificato, in costante evoluzione; aspetto, quest'ultimo, che sembra sfidare rappresentazioni riduttive della prostituzione e che non può essere trascurato nella prospettiva di un'analisi critica dei vari approcci giuridici che la regolamentano.

2. Che "genere" di lavoro

Quando ci si accosta al tema della prostituzione, l'idealtipo del soggetto che si prostituisce è spesso legato alla figura femminile[8]. È indubbio che il mercato del sesso a pagamento continua a essere composto prevalentemente da donne che offrono servizi sessuali a uomini[9]. La stessa ricerca sociologica sul *sex work* si è prevalentemente concentrata sulla prostituzione femminile, in particolare su quella esercitata in strada[10], poichè più facile da osservare e da monitorare. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni Novanta del '900, sono andate sviluppandosi ricerche empiriche volte a esplorare altre modalità e diversi aspetti del lavoro sessuale, in controtendenza con l'assunto che l'attività prostitutiva sia una professione esercitata esclusivamente da donne[11]. In tale

[8] C. RINALDI, *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione,* Roma, 2020, p. 7.

[9] G. G. GEYMONAT, G. SELMI, *Introduzione. Ripensare prostituzione e lavoro sessuale: una mappatura critica del campo,* in G. G. GEYMONAT, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, p. 8.

[10] R. WEITZER, *New directions in research on prostitution*, in *Crime, Law & Social Change*, 43, 2005.

[11] G. SELMI, *Prostituzioni: sostantivo femminile plurale,* in *MicroMega*, 6, 2020, p. 2.

contesto, l'attenzione è stata progressivamente rivolta alle forme di lavoro sessuale esercitate sia da persone transessuali sia da uomini, dirette a soddisfare le richieste erotiche tanto di altri uomini, quanto di donne. Si tratta di tipologie che risultano tuttora pesantemente trascurate nell'analisi teorico-sociale del fenomeno prostitutivo e nella definizione di politiche e interventi in materia. Per quanto siano di certo statisticamente inferiori rispetto alla prostituzione "classica", basata sull'incontro tra uomo, cliente, e donna, quale persona che si prostituisce, queste forme di *sex work* risultano tutt'altro che marginali. Secondo i dati forniti da TAMPEP, alcuni paesi dell'Europa occidentale, come Francia, Grecia, Lussemburgo, Belgio e Italia, riportano una percentuale relativamente alta di *sex worker* transessuali[12], tra il 15% e il 25%, mentre per quanto concerne la presenza di *sex work* maschile sul territorio europeo, esso sembra interessare il 7% della popolazione complessiva che esercita la prostituzione[13]. È peraltro possibile riscontrare anche l'esistenza di una prostituzione femminile rivolta a donne clienti[14].

Nell'ambito della prostituzione transessuale, il *sex work* è spesso visto come un'opportunità per generare reddito senza dover affrontare forme di discriminazione che possono verificarsi in altri settori lavorativi. In ragione dello stigma sociale ancora esistente nei confronti delle persone transessuali, il lavoro sessuale offre loro la possibilità di lavorare accanto a soggetti appartenenti alla medesima comunità e fornisce quel senso di protezione e appartenenza difficilmente rinvenibile in altri contesti sociali[15]. Il lavoro sessuale può inoltre contribuire al perseguimento di una realizzazione emotiva e

[12] TAMPEP, *Sex work in Europe. A mapping of the prostitution scene in 25 European countries*, Amsterdam, 2009 (disponibile al seguente URL: https://tampep.eu/wp-content/uploads/2017/11/TAMPEP-2009-European-Mapping-Report.pdf). La maggior parte degli altri paesi europei riferisce invece che i *sex worker* transgender rappresentano al massimo il 5% della popolazione complessiva dei lavoratori sessuali.

[13] Considerato il numero esiguo di progetti specificamente dedicati al *sex work* maschile, questo numero appare però sottodimensionato. In questo senso, C. RINALDI, *op. cit.*.

[14] Si tratta di un settore tuttora scarsamente indagato. Sul tema è però possibile rimandare al lavoro di V. AGNOLETTI, *"Donna per donna". Oltre l'omosessualità, nuove forme di negoziazione sessuale*, in C. CIPOLLA, E. RUSPINI (a cura di), *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano, 2012, pp. 146-164.

[15] GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECTS, *The Needs and Rights of Trans Sex Workers. Briefing Paper*, 9, 2014 (disponibile al seguente URL: https://www.nswp.org/sites/default/files/Trans%20SWs.pdf).

sessuale[16] poiché offre una rete di contatti e di supporto da parte di altre persone transessuali nel processo di affermazione della propria identità di genere. Questo aspetto è confermato da un'indagine condotta dall'organizzazione non governativa *TransGender Europe* (TGUE) sullo stato di salute delle persone transessuali e transgender in alcuni stati europei: secondo i risultati, il 22,6% di queste sembra aver trovato attraverso il lavoro sessuale "l'accettazione della propria identità"[17]. Non sorprende dunque che il percorso della prostituzione professionale sia comparativamente più diffuso tra le persone transessuali rispetto a quanto accada per altri soggetti. Secondo i dati forniti dal *Movimento Identità Trans* (MIT), la percentuale di persone transessuali che riportano di esercitare o di aver esercitato la prostituzione si attesta intorno al 45%[18]. A fronte delle difficoltà che tali soggetti riscontrano nell'inserirsi nel tessuto sociale, si potrebbe supporre che la decisione di prostituirsi sia frutto di un certo grado di sopraffazione[19]. Al riguardo, è tuttavia opportuno osservare che in occasione dell'*European Sex Workers' Rights Alliance Congress*, tenutosi a Bruxelles tra il 10 e il 13 ottobre 2022, i lavoratori e le lavoratrici transessuali intervenuti nel corso della conferenza finale hanno ribadito il carattere volontario e consapevole della loro attività di prostituzione, esprimendo più preoccupazione per la situazione di marginalizzazione delle persone transessuali e per il doppio stigma che, in quanto *sex worker*, si trovano ad affrontare all'interno della società[20].

---

[16] D. KULICK, *Travesti: Sex, Gender, and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes*, Chicago, 1998.

[17] TGUE, *Overdiagnosed but Underserved. Trans Healthcare in Georgia, Poland, Serbia, Spain, and Sweden: Trans Health Survey*, 2017 (disponibile al seguente URL: https://tgeu.org/wp-content/uploads/2017/10/Overdiagnosed_Underserved-TransHealthSurvey.pdf).

[18] AGEFORM. *Indagine sui fabbisogni e le buone pratiche per l'inclusione socio-lavorativa di persone* transessuali, Bologna, 2002. Tale percentuale è stata confermata anche in occasione della conferenza stampa tenutasi a Roma il 3 novembre 2009, su iniziativa dall'Associazione Radicale Certi Diritti e Radicali Italiani, dal titolo "Transessuali e prostitute hanno qualcosa da dire... (e anche i radicali con le loro proposte di riforma)". La registrazione della conferenza stampa è disponibile al seguente URL: https://www.radioradicale.it/scheda/290321/transessuali-e-prostitute-hanno-qualcosa-da-dire-e-anche-i-radicali-con-le-loro.

[19] F. PARISI, *op. cit.*.

[20] Si rinvia alla registrazione video della terza sessione della conferenza finale, disponibile al seguente URL: https://www.youtube.com/watch?v=rpHmPJytoO4).

Come la prostituzione transessuale, anche quella maschile risulta ancora poco studiata empiricamente, soprattutto per quanto concerne il *sex work* maschile rivolto alle donne[21]. Le evidenze fornite dalla letteratura sociologica in relazione al lavoro sessuale maschile[22] suggeriscono che la maggioranza dei *sex worker* uomini risulta soggetta in misura minore a possibili condizionamenti da parte di terzi sfruttatori o ad atti di violenza da parte dei clienti rispetto alle donne[23]. Avendo maggiore controllo sulle proprie condizioni lavorative[24], i *sex worker* uomini risultano coinvolti nell'attività prostitutiva in modo più sporadico e transitorio rispetto alla loro controparte femminile e a quella transessuale[25]. Inoltre, secondo alcuni studi, il lavoro sessuale maschile coinvolge soggetti relativamente giovani, la cui età varia dai 18 ai 40 anni, ed il periodo di attività complessiva ammonta all'incirca a otto anni. Come evidenziano Marco Bacio e Cirus Rinaldi, nel *sex work* maschile spesso le possibilità di guadagno dipendono strettamente dalla capacità del soggetto di mantenere un ruolo attivo nelle prestazioni offerte nel corso della giornata. Con l'avanzare dell'età, si tende dunque ad abbandonare l'esercizio

[21] Il *sex work* maschile per donne risulta tuttora ancorato a stereotipi diffusi che evocano l'immagine di giovani uomini avvenenti, mantenuti da donne benestanti e sole, spesso più anziane, le quali cercherebbero compagnia più che un mero incontro sessuale. Sul modo di operare di tale tipologia di *sex work* si può far riferimento a M. ROSSI, E. RUSPINI, *Uomini per donne: la prostituzione maschile eterosessuale*, in C. CIPOLLA, E. RUSPINI (a cura di), *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano, 2012, pp. 165-184.

[22] K. WALBY, *Touching Encounters. Sex, Work, and Male-for-Male Internet Escorting*, Chicago, 2012. Del tema si sono occupati profusamente anche Marco Bacio e Cirus Rinaldi. Senza pretesa di esaustività, per un approfondimento nel contesto italiano, si rimanda a C. RINALDI, *op. cit.*; M. BACIO, C. RINALDI, *Sex work is (also) a male thing: The long journey towards legitimisation*, in E. REES (a cura di), *The Routledge Companion to Gender, Sexuality and Culture*, London, 2022, pp. 317-329. Per una prospettiva comparata del fenomeno del *sex work* maschile tra Italia e Svezia, si veda degli stessi autori, M. BACIO, C. RINALDI, *Becoming Male Sex Worker, Doing Masculinities. Socio-Sexual Interactions and Gender Production in Men Selling Sex to Men in Italy and Sweden*, in *Italian Journal of Sociology of Education*, 14 (2), 2022; M. BACIO, *Masculinities at work. Male-to-male internet escorting in Italy and Sweden*, Lund, 2023.

[23] In questo senso, C. RINALDI, *Il sex work maschile (omosessuale): rappresentazioni, mondi sociali ed analisi*, in C. CIPOLLA, E. RUSPINI (a cura di), *Prostituzioni visibili e invisibili*, Milano, 2012, pp. 182-215; T. D. LOGAN, *Personal characteristics, sexual behaviors and male sex work: a quantitative approach*, in *American Sociological Review*, 75 (5), 2010, pp. 679-704.

[24] M. WEINBERG ET AL., *Gendered Prostitution in the San Francisco Tenderloin*, in *Archives of Sexual Behavior*, 28, 1999.

[25] R. WEITZER, *op. cit.*.

dell'attività prostitutiva o, in alternativa, ad assumere ruoli passivi e a mettere in atto pratiche che prima si rifiutavano, nonché a inserirsi nel mondo dell'*escorting*[26].

Da un punto di vista teorico, sebbene meno diffuse rispetto alla prostituzione femminile, queste forme di *sex work* sembrano sfidare gran parte delle teorizzazioni femministe[27] che, generalizzando aspetti parziali di un mercato estremamente variegato, finiscono per interpretare la prostituzione come "espressione di relazioni di genere statiche"[28], all'interno delle quali è esclusivamente la dimensione femminile ad essere "mercificata". Dare conto dell'esistenza di una prostituzione transessuale o maschile, nonché di una prostituzione che si rivolge anche alle donne, non significa negare o sottostimare la portata di quella femminile, bensì confrontarsi con le complessità delle diverse esperienze e modalità di "stare nel mercato"[29]. Nell'esplorare il tema del lavoro sessuale non ci si può dunque esimere dal considerare anche queste realtà, certamente meno visibili e quantitativamente meno rilevanti, ma che contribuiscono a ridiscutere i contorni del fenomeno prostitutivo, soprattutto per quanto concerne gli stereotipi di genere.

3. Tra outdoor*,* indoor *e* online*: verso una progressiva "de-corporalizzazione" del lavoro sessuale?*

Il carattere poliedrico della prostituzione professionale si riflette anche nelle diverse modalità di organizzazione. Rispetto ai contesti occupazionali e ai luoghi in cui vengono offerti i servizi sessuali, tre sono le tipologie generalmente individuate in letteratura: l'attività prostitutiva svolta per strada, quella esercitata *indoor* (in un appartamento privato, in luoghi specificatamente adibiti a questo scopo, quali case di tolleranza e *window prostitution*, o in locali che offrono altre attività e servizi, come *nights*

[26] M. BACIO, C. RINALDI, *op. cit.*. Sul tema si rinvia anche a V. MINICHIELLO ET AL., *New Pleasures and Old Dangers: Reinventing Male Sex Work*, in *The Journal of Sex Research*, 50 (3-4), 2013.

[27] Si veda *infra*, capitolo 2, par. 3.1.1.

[28] C. RINALDI, *Il sex work maschile (omosessuale): rappresentazioni, mondi sociali ed analisi*, cit., p. 186.

[29] E. BERNSTEIN, *op. cit.*.

e centri massaggi), e infine l'*escorting*, in cui spesso il primo contatto con il cliente avviene tramite agenzie o piattaforme di intermediazione. Ciò, peraltro, senza che sia possibile determinare aprioristicamente quale forma sia più o meno strategica per la persona che si prostituisce.

La strada come luogo di lavoro espone i *sex worker* a un maggiore rischio di violenze o di ricatti da parte dei clienti ed è solitamente contraddistinta da un limitato potere contrattuale[30]. Si tratta di uno dei primi settori del mercato sessuale ad aver "accolto" persone dedite alla prostituzione, soprattutto migranti, ed è spesso assimilato all'esperienza di soggetti tossicodipendenti e assoggettati al controllo dei cd. magnaccia o protettori[31]. Gli *street worker* risultano pertanto la categoria di lavoratori e lavoratrici sessuali maggiormente stigmatizzata. Nondimeno, talune analisi hanno dato conto del fatto che la prostituzione di strada può anche garantire più autonomia e indipendenza nella gestione del proprio guadagno, nonché nella scelta dell'orario di lavoro, e, per tali ragioni, può essere preferita[32]. Viceversa, la prostituzione al chiuso assicura maggiore riservatezza, tanto al cliente quanto alla persona che si prostituisce, ma presenta costi aggiuntivi rispetto a quella all'aperto. A seconda che i *sex worker* decidano di sobbarcarsi direttamente i costi dell'utilizzo dei locali, affiliandosi in alternativa a soggetti terzi o a strutture organizzative, è possibile distinguere tra ipotesi in cui il servizio sessuale è offerto in forma "imprenditoriale" oppure "affine al lavoro dipendente". La "stratificazione" che ne deriva tiene insieme molteplici figure di lavoratori e lavoratici sessuali che operano *indoor*. Intraprendere il lavoro sessuale in maniera autonoma e indipendente consente di stabilire le proprie condizioni lavorative, di definire i servizi offerti e il relativo costo, nonché di organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro. Lo stesso sembra valere anche per l'attività di *escort*, esercitata per il tramite di un'agenzia di reclutamento. In questo caso, infatti, le agenzie di intermediazione percepiscono un compenso per l'attività di promozione e di negoziazione tra le richieste

[30] G. GAROFALO GEYMONAT, *Vendere e comprare sesso*, Bologna, 2014, p. 54.

[31] Emblematica di questa tendenza è l'analisi fornita da Cecilie Høigård e Liv Finstad in uno dei primi studi femministi etnografici sulla prostituzione di strada. C. HØIGÅRD, L. FINSTAD, *Backstreets: Prostitution, Money, and Love*, State College, 1991.

[32] D. DANNA, *Cattivi costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, in *Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale*, 25, 2002.

dei clienti e la disponibilità delle *escort*, che di regola restano libere di determinare le proprie tariffe[33]. Gli orari di lavoro, certamente non convenzionali, né tantomeno regolari, possono però talvolta rendere queste opzioni difficilmente compatibili con la propria vita privata, soprattutto per coloro che, ad esempio, hanno figli minori a carico[34]. Vi è dunque chi preferisce lavorare nel contesto più strutturato delle case di prostituzione, oppure dei *nightclub*, dove orari, servizi e compenso vengono definiti dalla struttura[35], sebbene debba comunque osservarsi che le condizioni di lavoro variano sensibilmente a seconda che si operi o meno in un contesto in cui l'esercizio nelle case di prostituzione è lecito.

L'esercizio dell'attività di prostituzione all'interno di locali gestiti da terzi può, inoltre, consentire una più chiara demarcazione tra i propri spazi di vita e di lavoro, tra il sé privato e il sé lavorativo[36]. Se per taluni *sex worker* godere di una relativa autonomia in ambito lavorativo costituisce un aspetto cruciale della loro occupazione, gli stessi riferiscono però che dover gestire individualmente i clienti e le loro aspettative emotive può rendere il lavoro sessuale psicologicamente più impegnativo[37]. Al di là delle preferenze dei singoli *sex worker* per l'uno o l'altro contesto lavorativo, le ricerche empiriche rivelano che la percentuale di lavoratici sessuali che operano in case chiuse e *nightclub*, oppure attraverso agenzia, è più elevata rispetto a quella di *sex worker* uomini e transessuali[38]. Questi ultimi, infatti, sembrano più propensi a lavorare autonomamente,

---

[33] J. PITCHER, *Sex work and modes of self-employment in the informal economy: diverse business practices and constraints to effective working*, in *Social Policy and Society*, 14 (1), 2015.

[34] T. SANDERS ET AL., *Prostitution: Sex Work, Policy and Politics*, London, 2009.

[35] Al riguardo, Jane Pitcher osserva che sebbene all'interno delle case di tolleranza ai singoli *sex worker* sia solitamente concessa una certa flessibilità, ad esempio per quanto concerne i servizi che questi forniscono, la stessa risulta comunque limitata dalle regole di gestione della struttura. J. PITCHER, *op. cit.*.

[36] Tale distinzione spesso consiste anche nel ricorrere a strategie lavorative, quali ad esempio l'esigenza dell'utilizzo del preservativo come barriera fisica, ma anche l'adozione di nomi d'arte o di "uniformi", come vengono definite le tenute da lavoro. È proprio l'incapacità di tener distinta la dimensione privata, intima, da quella lavorativa che in alcuni casi ha determinato l'abbandono della professione prostitutiva. Si veda D. DANNA, *op. cit.*.

[37] C. BRUCKERT, C. PARENT, *The in-call sex industry: classed and gendered labour on the margins*, in G. BALFOUR, E. COMACK (a cura di), *Criminalizing women: gender and (in)justice in neo-liberal times*, Halifax, 2006.

[38] T. SANDERS, *Selling sex in the shadow economy*, in *International Journal of Social Economics*, 35 (1), 2008; J. PITCHER, *op. cit.*.

anche in ragione del fatto che le case di prostituzione e le agenzie di intermediazione offrono loro poche opportunità di occupazione.

Il progresso tecnologico ha peraltro contribuito a diversificare ulteriormente le forme di lavoro sessuale, spostando gran parte del mercato erotico *online*. Vi sono infatti siti specializzati, gestiti da agenzie di intermediazione che pubblicizzano il profilo di un numero variabile di *escort*, nonché piattaforme in cui gli stessi *sex worker* possono promuovere la propria attività, specificando le proprie caratteristiche fisiche e il tipo di servizi offerti[39]. La "vetrina virtuale" consente di interagire con potenziali clienti per concordare incontri in luoghi già predisposti, come casa propria o un appartamento adibito a questo scopo (*incall*), oppure definiti con il cliente, a seconda delle sue esigenze (*outcall*), riducendo o eliminando la necessità di esporsi in pubblico[40].

Tra le traiettorie di cambiamento del lavoro sessuale, si è fatta strada l'esplorazione di nuovi settori, in particolare la vendita di servizi erotici *online* via webcam (cd. *camming*). A differenza della pornografia, in questo caso vi è un'interazione diretta con il cliente, mancando però completamente il contatto fisico. Si tratta di un settore relativamente nuovo, affine alla telefonia erotica[41]. Nato come mercato di nicchia circa quindici anni fa, esso ha subito una rapida evoluzione, accentuata anche dallo scoppio della pandemia di covid-19 e dalle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del virus. Tali restrizioni hanno inciso profondamente sulla possibilità di esercitare il lavoro sessuale e, in questo modo, il *camming* è giunto ad affiancare, pur non

[39] Per un'analisi di alcuni dei principali siti che pubblicizzano servizi di prostituzione, tra Stati Uniti, Europa e Australia, si veda il lavoro di T. CASTLE, J. LEE, *Ordering sex in cyberspace: a content analysis of escort websites*, in *International Journal of Cultural Studies*, 11, 2008.

[40] Sempre in occasione dell'*European Sex Workers' Rights Alliance Congress*, nel corso di una conversazione informale con alcune lavoratici e alcuni lavoratori sessuali, è emerso che, nei casi in cui il *sex worker* riesca ad attirare e a costruirsi una clientela elitaria, lo stesso tende a non pubblicare foto integrali di sé, e soprattutto del proprio volto, venendo queste inviate solo a fronte di un primo pagamento da parte del cliente. Ciò sembra però valere principalmente per s*ex worker* di sesso femminile e maschile, meno per i lavoratori e le lavoratici transessuali.

[41] In ragione della diffusione e della disponibilità di internet, il servizio di telefonia erotica risulta ad oggi in larga parte tramontato. Per un'analisi approfondita su questo tipo di prestazioni si rinvia a G. SELMI, *L'assente presenza. I servizi di telefonia erotica tra rappresentazioni e pratiche del corpo*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 3, 2013.

sostituendole, le tipologie "più tradizionali" di prostituzione professionale. Anche in ragione della maggiore autonomia e della flessibilità insite in tale attività, il *camming* risulta accessibile a persone che altrimenti, per diverse ragioni, siano queste professionali, personali o fisiche, non eserciterebbero la prostituzione. Offrire servizi erotici via webcam può dunque rappresentare una fonte di reddito relativamente stabile, consentendo al singolo o alla singola performer di operare nella propria abitazione, in un ambiente più sicuro e senza costi ulteriori. Anche per questo motivo, stando ai risultati dell'analisi condotta da Angela Jones, il *camming* sembra essere sempre più diffuso tra gli studenti universitari[42].

Se il progresso tecnologico ha indubbiamente fornito un nuovo canale di accesso al *sex work*, il proliferare di siti e piattaforme che offrono servizi sessuali a pagamento ha contribuito a diversificare "i luoghi" della prostituzione. Questo aspetto merita di essere preso debitamente in considerazione quando si riflette sui possibili modelli di disciplina del fenomeno prostitutivo. Invero, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo dell'analisi, l'estrema mobilità che si accompagna al *sex work* sembrerebbe, ad esempio, ostacolare l'efficacia degli sforzi volti a disciplinare la prostituzione attraverso modelli di regolamentazione particolarmente rigidi[43].

4. Dal McSex *alla cd.* girlfriend experience*: comprendere il rapporto tra domanda e offerta*

La moltiplicazione delle forme e delle modalità di esercizio della prostituzione professionale lascia trasparire una parallela proliferazione e diversificazione della

[42] A. JONES, *Camming: Money, Power, and Pleasure in the Sex Work Industry*, New York, 2020, p. 94. Sempre di Angela Jones si veda *Webcamming: The Expansion of Sex Work Online*, in R. WEITZER (a cura di) *Sex For Sale: prostitution, pornography, and erotic dancing*, New York, 2023.

[43] S. JEFFREYS, *"Brothels without Walls": the Escort Sector as a Problem for the Legalization of Prostitution*, in *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 17 (2), 2010. Sui modelli di regolamentazione ideal-tipici, e nello specifico su quello basato sulla legalizzazione della prostituzione al chiuso tramite la regolamentazione delle cd. case chiuse, si veda *infra*, capitolo 2, par. 4.1.

domanda di prestazioni sessuali a pagamento[44]. Molte sono le dimensioni relazionali che vengono a determinarsi tra clienti e *sex worker*: da quello che viene definito *McSex*[45], ossia l'atto sessuale consumato rapidamente, che spesso privilegia la strada come luogo di incontro, alla più complessiva esperienza erotica che può includere un'ambientazione specifica, precise richieste e una spiccata abilità performativa.

Mentre la prostituzione esercitata in strada è frequentemente sinonimo di occasionalità e rapidità degli incontri, quella praticata *indoor* favorisce una certa continuità nella relazione tra chi offre e chi acquista servizi sessuali. Lo spostamento del lavoro sessuale, dalla strada ai luoghi "altri" dell'*escorting*, implica inoltre trasformazioni che coinvolgono non solo il contesto in cui si svolge l'incontro, ma anche la qualità dello stesso. I servizi sessuali *indoor*, in particolare quelli forniti da *sex worker* indipendenti, possono spesso implicare quella che Elizabeth Bernstein non esita a definire "autenticità vincolata"[46]: un'esperienza intima genuina, ma delimitata dalla natura chiara e circoscritta dell'incontro. L'unicità e il coinvolgimento dell'appuntamento sono aspetti che vengono spesso enfatizzati nelle recensioni pubblicate dai clienti sulle pagine di annunci *online* dei *sex worker*[47]. Sebbene non tutti i commenti esprimano interesse per i risvolti emozionali e la possibilità di una connessione intima, l'analisi condotta da Keith Sharp e Sarah Earle sul sito di recensioni britannico *Punternet* sembra confermare come, all'interno dei confini definiti dal rapporto a pagamento, i clienti tendano a richiedere la riproposizione di rituali che appartengono all'ideale del corteggiamento e dell'amore romantico[48]. In questo senso, Teela Sanders ha coniato il termine "copioni sessuali"[49].

---

[44] G. SERUGHETTI, *Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo,* Roma, 2019, p. 44.

[45] F. PARISI, *op. cit*., p. 17. Si veda anche M. HILKENS, *McSex. Die Pornofizierung der Gesellschaft*, Berlin, 2010.

[46] E. BERNSTEIN, *op. cit.*, p. 124.

[47] Si veda, al riguardo, l'interessante analisi di Francesco Parisi di alcune recensioni reperite sulla rete, in particolare sul sito *www.escortadvisor.com*, la piattaforma per lo scambio di servizi sessuali a pagamento più diffusa al momento in Italia. Le recensioni negative si riferiscono soprattutto alla "freddezza" e alla "sbrigatività" mostrate dal/dalla *sex worker* durante il rapporto. F. PARISI, *op. cit*., p. 14.

[48] K. SHARP, S. EARLE, *Sex in Cyberspace. Men Who Pay For Sex,* London, 2007.

[49] T. SANDERS, *Male sexual scripts: intimacy, sexuality and pleasure in the purchase of commercial sex*, in *Sociology*, 42 (1), 2008.

Con tale concetto l'autrice si riferisce a dei *pattern*, dei modelli predefiniti di interazione sessuale, che vengono riprodotti durante gli incontri tra lavoratori e lavoratici sessuali e i loro clienti. Secondo Sanders, la riproposizione di questi copioni riflette un adattamento dell'industria del sesso commerciale alle aspettative e alle richieste dei clienti. La prostituzione non si limita quindi ad attuare fantasie sessuali, ma coinvolge anche i bisogni emotivi da parte del cliente. Indicativo di ciò è il fatto che uno dei servizi più ricercati fra le esperienze di prostituzione è la cd. *girlfriend experience* (o *boyfriend experience* nel caso di lavoratori uomini). L'incontro, in questo caso, può procedere "in maniera molto più simile a un appuntamento non a pagamento tra due amanti"[50], rivelando la ricerca da parte del cliente non di un mero sfogo sessuale, bensì di una certa complicità emozionale e di una dimensione intima e continuativa. Ad essere offerta, dunque, è una maggiore intimità[51] e l'illusione di un legame reale e reciproco. Di recente, alcuni annunci hanno peraltro iniziato a sponsorizzare un nuovo servizio, la cd. *honeymoon experience*. Si tratta di incontri che possono comprendere viaggi e trasferte di più giorni e nei quali si tenta di "replicare la passione e l'intensità dei rapporti amorosi vissuti durante una luna di miele"[52].

A ben vedere, dunque, anche la realtà della clientela si presenta come composita. I diversi modelli di relazione tra cliente e *sex worker* riflettono l'eterogeneità della domanda di servizi sessuali. Chi paga per servizi sessuali può farlo sporadicamente o lungo l'intero arco della propria vita, può cercare incontri sempre nuovi oppure stabilire una relazione abituale e familiare con lo stesso lavoratore o la stessa lavoratrice sessuale. Ancora, si può preferire un rapporto rapido e impersonale oppure un incontro che simuli un'intesa romantica. In quest'ottica, come sostiene Giorgia Serughetti, qualunque tentativo di rappresentare la "popolazione dei clienti" attraverso un'immagine unitaria sembra destinato ad essere invalidato dalle molteplici pratiche messe in atto nel mercato di servizi sessuali e dalla complessità di significati che il ricorso alla prostituzione

[50] E. BERNSTEIN, *op. cit.*, p. 149.

[51] Emblematica di questa "intimità" è la pratica del bacio sulla bocca, convenzionalmente negato nella prostituzione occasionale, fondata sul distanziamento emotivo.

[52] Così la descrizione di tale servizio in un annuncio pubblicato sul sito di *Society Service*, un'agenzia di *escort*, operante nei Paesi Bassi: "It refers to a booking that is comparable to the intensity and the passion of the lovemaking while on one's honeymoon".

assume[53]. Questa considerazione non va trascurata, poiché, come si avrà modo di approfondire più avanti, è proprio il cliente il soggetto verso il quale le attuali politiche pubbliche ostative del fenomeno della prostituzione tendono a dirigere la propria attenzione.

5. L'assistenza sessuale: una forma "atipica" di sex work*?*

Nell'analisi delle diverse forme e dei diversi servizi connessi al lavoro sessuale, emerge una forma "anomala"[54] di prostituzione professionale, segnatamente l'assistenza sessuale per persone con disabilità. Come noto, infatti, le persone con disabilità o con ridotta autosufficienza incontrano numerosi ostacoli qualora desiderino esplorare la propria sfera sessuale. In questo caso, vi è dunque un operatore, uomo o donna, specificamente formato, che assiste attivamente persone con disabilità fisico-motoria e/o psico-cognitiva, aiutandole a vivere un'esperienza erotica e sessuale. Nonostante non rientri nel classico paradigma *sex worker*-cliente, l'assistenza sessuale prevede pur sempre il pagamento di un prezzo in cambio di un servizio di tipo sessuale. Gli incontri tra professionista e persona assistita si orientano infatti lungo un *continuum* che va dal semplice massaggio al contatto fisico diretto, dal fornire suggerimenti riguardo alle pratiche autoerotiche fino a stimolare e sperimentare il piacere sessuale dell'esperienza orgasmica. Con il consenso della persona interessata, alcuni operatori possono proporre anche esperienze sessuali di tipo coitale o orale[55].

Come afferma lo stesso Antonio Centeno, filosofo e attivista spagnolo per i diritti delle persone con disabilità, poiché l'assistenza sessuale consiste nel pagare qualcuno per ricevere sostegno nella sfera erotica, essa sembra collocarsi a metà via tra l'assistenza personale e il *sex work*[56]. In ragione di ciò, si discute se, per la sua meritevolezza sociale

---

[53] G. SERUGHETTI, *op. cit.*, p. 310.

[54] Così F. PARISI, *op. cit.*, p. 20.

[55] M. ULIVIERI, *LoveAbility. L'assistenza sessuale per le persone con disabilità*, Trento, 2015.

[56] A. CENTENO, *Asistencia sexual para personas con diversidad funcional*, in *Derechos Humanos*, 2014: http://derechoshumanosya.org/asistencia-sexual-para-personas-con-diversidad-funcional/.

di tipo solidaristico, questa pratica debba più opportunamente formare oggetto di una regolamentazione specifica, trovando riconoscimento giuridico anche in quegli ordinamenti che non qualificano la prostituzione volontaria in termini di lavoro sessuale. Nel ricostruire il dibattito teorico contemporaneo intorno al tema dell'assistenza sessuale, Carla Maria Reale[57] dà conto di come, da un lato, si registri una posizione che distingue l'assistenza sessuale dal generale fenomeno della prostituzione, in considerazione del fatto che, nei paesi in cui tale pratica risulta consolidata, essa consiste in un servizio offerto da persone specificamente formate sui bisogni di soggetti con disabilità fisiche o mentali e accessibile ad un prezzo fisso e moderato, per garantire il rispetto e assicurare la protezione e la sicurezza morale e fisica degli utenti e degli assistenti sessuali. Tale importo non costituisce una retribuzione, bensì un pagamento forfettario volto a fissare i limiti della relazione. Come specificato dal *Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique*[58], ciò non implica necessariamente l'esclusione dei *sex worker* da questo tipo di servizio, purché gli stessi accettino di conformarsi ai requisiti richiesti. Dall'altro lato, vi è una posizione che invece non rileva differenze sostanziali tra le due pratiche, inquadrando l'assistenza sessuale all'interno del più ampio fenomeno della prostituzione. Il *Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé* francese, nel suo documento del 2012 concernente la vita sessuale e affettiva delle persone con disabilità, conclude nel senso che "la difficile questione della strumentalizzazione, anche se consensuale, remunerata o compassionevole, del corpo di una persona non può essere ignorata per la mera soddisfazione personale di un'altra"[59].

Al di là degli sforzi teorici tesi a elaborare una definizione più circoscritta di assistenza sessuale rispetto al più ampio fenomeno della prostituzione, ciò che in questa sede preme osservare è il fatto che, a livello normativo, anche negli ordinamenti in cui

---

[57] C. M. REALE, *(In)visibile bodies: disability, sexuality and fundamental rights*, Trento, 2022.

[58] COMITE CONSULTATIF DE BIOETHIQUE DE BELGIQUE, *Avis nº 74 du 13 novembre 2017 relatif à l'assistance sexuelle aux personnes handicapées*: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_74_ass_sexuelle_aux_ph.pdf.

[59] COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, *AVIS N°118 Vie affective et sexuelle des personnes handicapées Question de l'assistance sexuelle*: https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis_ndeg118.pdf.

l'assistenza sessuale costituisce un servizio stabilmente erogato[60], non esiste una regolamentazione specifica in materia. Dal punto di vista legislativo, dunque, l'assistenza sessuale è qualificata come attività di prostituzione e risente della relativa disciplina[61]. Conseguentemente, in sistemi giuridici di tipo abolizionista o neo-abolizionista[62], che non attribuiscono valore giuridico al lavoro sessuale, gli attori sociali che sostengono e offrono servizi di assistenza sessuale alle persone disabili cercano di ritagliarsi un ambito di operatività che non integri fattispecie penalmente rilevanti. In Italia, ad esempio, per evitare di integrare fattispecie incriminatrici connesse al favoreggiamento o al reclutamento della prostituzione, l'assistenza sessuale proposta dal Comitato Promotore per l'Assistenza *Sessuale LoveGiver* non include esperienze sessuali di tipo coitale o orale. Viceversa, la presenza di un servizio di assistenza sessuale regolarmente erogato è strettamente connessa all'adozione di politiche di tipo neo-regolamentarista e di depenalizzazione della prostituzione[63] e al riconoscimento della prostituzione in termini di *sex work*.

6. Conclusioni

In questo primo capitolo si è cercato di fornire una mappatura empirica delle tipologie di *sex work* esistenti, indagando le plurime forme attraverso le quali la prostituzione professionale si può manifestare. Attraverso l'analisi del fenomeno empirico della prostituzione, si è cercato di comprendere chi siano i soggetti effettivamente dediti al lavoro sessuale, quali siano le ragioni che li hanno spinti a prostituirsi e quali siano le finalità da loro perseguite, nonché i luoghi e le modalità di esercizio dell'attività prostitutiva e il tipo di servizi offerti.

[60] Tra questi Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svizzera.

[61] Per uno studio comparato del rapporto tra disciplina della prostituzione e riconoscimento giuridico dell'assistenza sessuale, si veda C. M. REALE, *op. cit.*.

[62] Per un'analisi di questo tipo di modelli si veda *infra*, capitolo 2, par. 4.1.

[63] Per un'analisi di questo tipo di modelli si veda *infra*, capitolo 2, par. 4.2.

Ne è emerso un settore fortemente segmentato, caratterizzato da molteplici realtà ed esperienze meno visibili, le quali contribuiscono a ridiscutere i contorni del fenomeno prostitutivo. Invero, se nell'analisi teorico-sociale della prostituzione, l'idealtipo della persona che si prostituisce è spesso legato alla figura femminile, si è dato conto anche dell'esistenza di una prostituzione transessuale e maschile, nonché di una prostituzione rivolta a una clientela femminile, quali forme di *sex work* che risultano tuttora pesantemente trascurate. Gli stessi contesti occupazionali in cui vengono offerti i servizi sessuali variano sensibilmente: dall'attività esercitata per strada, a quella *indoor*, fino ai servizi di *escorting*. Ciò, peraltro, senza che sia possibile determinare aprioristicamente quale forma sia più o meno strategica per la persona che si prostituisce. Tra le traiettorie di cambiamento del lavoro sessuale, si sono considerati anche nuovi settori, quali il *camming*, che hanno contribuito a diversificare ulteriormente i luoghi e le modalità di esercizio della prostituzione professionale.

La moltiplicazione delle forme e delle modalità di esercizio della prostituzione professionale lascia trasparire anche una parallela proliferazione e diversificazione della domanda di prestazioni sessuali a pagamento. Al riguardo, si è osservato come qualunque tentativo di qualunque tentativo di concepire la popolazione dei clienti come unitaria sembra destinato ad essere invalidato dalle plurime dimensioni relazionali che vengono a determinarsi tra clienti e *sex worker*, nonché dalla complessità di significati che il ricorso alla prostituzione assume. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, considerato che è proprio il cliente la figura verso la quale le attuali politiche pubbliche ostative della prostituzione tendono a dirigere la propria attenzione.

Infine, nell'analisi delle diverse forme e dei diversi servizi connessi al lavoro sessuale, si è dato conto di una forma anomala di prostituzione professionale, segnatamente l'assistenza sessuale per persone con disabilità. Sebbene non rientri nel classico paradigma *sex worker*-cliente, l'assistenza sessuale prevede infatti il pagamento di un prezzo in cambio di un servizio di tipo sessuale. Al di là del dibattito teorico intorno alla possibilità e all'opportunità di elaborare una definizione più circoscritta rispetto al più ampio fenomeno della prostituzione, ciò che in questa sede si è voluto enfatizzare è che a livello normativo l'assistenza sessuale è qualificata come attività di prostituzione, risentendo dunque della relativa disciplina.

Si tratta, dunque, di un mercato in costante evoluzione, in cui coesistono esperienze molto diverse tra loro, che, oltre a sfidare rappresentazioni riduttive della prostituzione in sé, si rivela centrale nella valutazione dell'incidenza che i diversi approcci alla prostituzione hanno sulla concreta disciplina approntata in materia.

CAPITOLO II.
IL LAVORO SESSUALE TRA FORMULAZIONI TEORICHE E MODELLI DI REGOLAMENTAZIONE IDEAL-TIPICI

1. Introduzione

Come osservato, la prostituzione è un fenomeno tutt'altro che omogeneo. Proprio il suo carattere multiforme e le implicazioni etiche e ideologiche ad essa sottese l'hanno resa oggetto di diverse rappresentazioni e interpretazioni, in particolare nell'ambito delle scienze sociali e del pensiero femminista.

Seguendo una linea ricostruttiva impostata in prospettiva cronologica, il presente capitolo tenta di fornire una sintesi dei principali apporti teorici delle scienze sociali per ripercorrere i significati che, a partire dal XIX secolo, sono stati attribuiti al fenomeno della prostituzione. Se le prime trattazioni di ordine sociologico hanno definito la prostituzione come una forma di devianza, sia individuale che sociale (paragrafo 2), è a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, soprattutto in ragione della riflessione femminista, che l'analisi del fenomeno prostitutivo ha richiamato l'attenzione sulla dimensione delle disuguaglianze economiche e di genere (paragrafo 3). Al riguardo, è possibile dare conto di due paradigmi interpretativi opposti. Nel contesto delle teorie che derivano dal femminismo radicale statunitense, la prostituzione è considerata come ineluttabilmente oppressiva, in quanto massima espressione della subordinazione femminile. Questa riflessione ruota intorno alla questione dell'autodeterminazione della donna, che può essere raggiunta solo attraverso il rifiuto di ruoli degradanti, e alla convinzione che la contrattualizzazione del corpo umano costituisca un'inaccettabile operazione di mercificazione della persona. Di conseguenza, si sostiene l'inopportunità per l'ordinamento di regolare la messa sul mercato del corpo affinché questo sia "utilizzato" per soddisfare richieste di servizi sessuali a pagamento. Diametralmente opposta è la prospettiva delle teorie che si rifanno al femminismo libertario, o

individualista[64]. Quest'ultime ripudiano interventi paternalistici in nome della felicità o dell'integrità fisica e morale della persona e rivendicano il *sex work* quale legittima forma di lavoro, in quanto esito di una scelta volontaria e consapevole.

Queste visioni, diverse e spesso in contrasto tra loro, costituiscono una premessa necessaria per comprendere come le concezioni che nel tempo sono state attribuite al fenomeno prostitutivo, unitamente ai molteplici fattori socio-economici, politici, morali e sanitari, da cui risultano storicamente influenzate, trovino riscontro nella varietà di approcci legislativi in materia di prostituzione (paragrafo 4). Per quanto concerne la disciplina giuridica della prostituzione volontaria, a seconda dell'ordinamento e del periodo storico è possibile riscontrare una marcata difformità di tendenze. Nel procedere a tale ricostruzione, si farà riferimento alla tradizionale suddivisione in modelli ideal-tipici di regolamentazione: da quelli che, secondo l'impostazione tradizionale, sono comunemente definiti come modelli "classici", ovvero il proibizionismo, il regolamentarismo e l'abolizionismo, a quelli di più recente elaborazione, segnatamente il neo-regolamentarismo, la cd. decriminalizzazione connessa alle politiche sociali di riduzione del danno, nonché il neo-abolizionismo. È tuttavia importante anticipare che, sebbene tale suddivisione agevoli un primo orientamento tra i plurimi approcci legislativi alla prostituzione, la crisi determinata dal mancato raggiungimento degli obiettivi "ideali" dei singoli modelli ha fatto sì che, col tempo, nelle esperienze giuridiche dei singoli ordinamenti, si siano delineate più varianti o soluzioni ibride.

2. Il "male necessario" nel pensiero sociologico classico

La prostituzione viene retoricamente definita "la professione più antica del mondo"[65]. Questa espressione, quantunque suggestiva, rischia di semplificare l'analisi del fenomeno prostitutivo, presentandolo come una costante nel tempo e nello spazio che,

[64] W. MCELROY, *Individualist feminism of the nineteenth century: collected writings and biographical profiles,* Jefferson, 2001.

[65] L'origine di tale idea viene fatta risalire a una raccolta di novelle pubblicata da Rudyard Kipling nel 1889 e intitolata *In Black and White*. Si veda R. KIPLING, *In Black and White*, New York, 1889.

in quanto tale, non necessita di essere contestualizzata e compresa. In realtà, come osserva Jane Scoular, il "problema" della prostituzione, per come viene percepito oggi, è frutto di un'elaborazione scientifica relativamente recente[66]. Infatti, solo verso la fine del XIX secolo la prostituzione è diventata oggetto di studio da parte delle scienze sociali. Tali studi, certamente non scevri da una prospettiva moralista, hanno tentato di comprendere e definire la prostituzione quale fenomeno sociale, attraverso l'applicazione di alcune metodologie emergenti, come l'antropologia sociale, l'indagine empirica, la frenologia e la fisiognomica.

Nel contesto del pensiero sociologico classico, gli apporti teorici più significativi riguardanti la prostituzione fanno riferimento a una concezione tradizionale dei ruoli di genere, contribuendo a connotare il meretricio in senso negativo[67]. Uno degli assunti di fondo di tale corrente di pensiero è che le donne debbano essere prioritariamente dedite alla riproduzione e alla cura dell'ambiente familiare: se la loro rispettabilità e il loro onore risiedono nell'espletamento di questo ruolo, coloro che non si conformano a questo modello sono dunque da considerarsi devianti. Ciò vale, in particolare, per la persona che si prostituisce, il cui contributo alla vita sociale risulta accettabile tutt'al più come "male necessario"[68], utile a soddisfare gli impulsi poligamici asseritamente insiti nella natura maschile.

---

[66] J. SCOULAR, *The Subject of Prostitution. Sex Work, Law and Social Theory*, Abingdon, 2015, p. 25.

[67] Per una classificazione delle visioni della prostituzione nelle scienze sociali si veda S. BECUCCI, E. GAROSI, *Corpi globali. La prostituzione in Italia*, Firenze, 2008. I due autori hanno impiegato le quattro dimensioni proposte da Daniela Danna nella definizione del fenomeno prostitutivo (D. DANNA, *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso*, Trieste, 2004), che includono il concetto di danno sociale, danno individuale, risorsa e lavoro. Rifacendosi a queste quattro visioni, Stefano Becucci e Eleonora Garosi giungono a classificare i diversi apporti teorici elaborati nel campo delle scienze sociali, identificando quattro tipi di interpretazione della prostituzione: le teorie classiche, radicali, dell'attore razionale ed emancipazioniste. Relativamente ai primi due gruppi viene riscontrata una visione negativa del fenomeno prostitutivo, mentre per i secondi due una visione positiva.

[68] Come si approfondirà a breve, è il sociologo statunitense Kingley Davis, secondo una concezione funzionalistica, a esplicitare la prostituzione in termini di "male necessario". Si veda K. DAVIS, *Prostitution*, in R. K. MERTON, R. A. NISBET (a cura di), *Contemporary social problems*, Harcourt, 1961 (versione aggiornata di K. DAVIS, *The sociology of prostitution*, in *American Sociological Review*, 2, 1937, pp. 744-755).

Emblematica in questo senso è la costruzione teorica lombrosiana e positivista. Nel saggio *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*[69], del 1893, Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero identificano nella categoria della cd. "prostituta-nata" un'anomalia comportamentale rispetto al contesto sociale e morale in cui la regolarità della condotta femminile è legata al matrimonio e alla maternità. Secondo i due studiosi, lo scostamento rispetto a questo modello sarebbe da ricondurre a un insieme di attributi fisici e psicologici di natura patologica. La prostituta-nata costituisce, dunque, l'equivalente femminile del "delinquente-nato", sebbene il ruolo sociale della prima possa avere risvolti positivi, garantendo uno sfogo alla sessualità maschile.

Tra i classici del pensiero sociologico è però Georg Simmel a offrire una prima riflessione più articolata sul fenomeno della prostituzione. Pur prendendo le distanze dal determinismo biologico di matrice lombrosiana, e progressivamente abbandonando l'essenzialismo congenito all'interpretazione che configura la prostituzione come un attributo deviante dell'identità femminile, il sociologo tedesco conferma l'idea di anormalità di tale fenomeno rispetto al ruolo attribuito alla donna all'interno della società. In *Philosophie des Geldes*, la sua analisi si fonda infatti sulla naturale diversità tra uomini e donne nell'esperienza della sessualità[70]: mentre la dimensione erotica maschile dipende "da quello che *l'uomo fa*"[71], per la donna essa implica il suo intero *modo di essere*. L'aspetto intrinsecamente degradante della prostituzione risiede proprio nel fatto che ciò che la donna ha "di più intimo e personale"[72] viene offerto in cambio di denaro, entità di natura impersonale, in una transazione segnata dall'incommensurabilità tra i due valori in gioco. Ciò produrrebbe il "più profondo avvilimento della personalità della donna"[73], mentre l'uomo parteciperebbe a questa "degradazione morale" in misura inferiore, impegnando solo una piccola parte della propria personalità e senza mettere in discussione la fedeltà coniugale, almeno in ciò che è di più intimo ed essenziale[74]. Anzi,

---

[69] C. LOMBROSO, G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, 1893.

[70] G. SIMMEL, *Filosofia del denaro*, Torino, 1984 [titolo originale "Philosophie des Geldes", Leipzig, 1900].

[71] C. RINALDI, *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione*, cit., p. 87.

[72] G. SIMMEL, *op. cit.*, p. 537.

[73] *Ivi*, p. 539.

[74] Per un approfondimento dell'analisi simmeliana sul "femminile", in particolare sul ruolo della donna all'interno della famiglia, sulla differenza sessuale e sull'erotismo, si vedano i numerosi scritti raccolti in

come sostiene il teorico funzionalista Kingley Davis, l'esistenza stessa della prostituzione garantirebbe la stabilità del matrimonio[75]: coerentemente con la concezione funzionalistica della struttura sociale, la quale si fonda sulla considerazione che la società sia costituita da attori diversi, che reciprocamente contribuiscono al suo funzionamento generale[76], la prostituzione consentirebbe all'uomo di appagare i propri appetiti naturali e istintivi, senza tuttavia mettere in crisi l'unità coniugale e familiare, quale unità minima funzionale all'ordine sociale.

Se un siffatto quadro concettuale finisce per imporre una realtà statica, oltre che discriminatoria, in cui la donna trova la propria collocazione sociale o nel ruolo legittimo di moglie o in quello di prostituta[77], è nel corso dei primi tre decenni del XX secolo che si assiste a un graduale cambio di prospettiva nell'analisi del fenomeno. A partire dagli studi della devianza e della sessualità sviluppati dalla Scuola di Chicago[78], la prostituzione viene interpretata alla stregua di altri comportamenti devianti, e dunque quale prodotto sociale radicato in precisi contesti urbani e sub-culturali, come tale non

---

G. SIMMEL, *Filosofia e sociologia dei sessi*, Napoli, 2004 [titolo originale "Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter, Frankfurt, 1985].

[75] K. DAVIS, *op. cit.*. Nello stesso senso, Albert K. Cohen, il quale afferma che la prostituzione adempie alla funzione di "valvola di scarico senza che l'istituzione familiare ne sia minacciata": A. K. COHEN, *Ragazzi delinquenti - una penetrante analisi sociologica della cultura della gang*, Milano, 1963 [titolo originale "Delinquent boys: the culture of the gang", Glencoe, 1955].

[76] Émile Durkheim è tra i primi a utilizzare questo quadro concettuale per lo studio della società. Diversamente da Davis, però, Durkheim considera la prostituzione, così come ogni forma di rapporto al di fuori del matrimonio, una minaccia per l'ordine sociale, fondato sul legame coniugale. Si veda È. DURKHEIM, *Il processo di nuclearizzazione della famiglia occidentale*, in F. M. LO VERDE, M. PIRRONE (a cura di), *Letture di sociologia della famiglia*, Roma, 2003.

[77] C. RINALDI, *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione*, cit., p. 95.

[78] Il termine si riferisce alla scuola di pensiero accademico sviluppatasi nel corso degli anni Venti del XX secolo all'interno del dipartimento di Sociologia e Antropologia culturale dell'Università di Chicago. La Scuola dell'ecologia sociale urbana, meglio nota come Scuola di Chicago, ha raccolto studiosi che, facendo della città un laboratorio sociale, hanno sviluppato una serie di riflessioni teoriche su realtà e dinamiche sociali fino ad allora marginalizzate, nel tentativo di "liberare" i comportamenti individuali e collettivi dall'idea di un puro condizionamento biologico. Per un approfondimento si vedano anche R. RAUTY, *Società e metropoli. La Scuola sociologica di Chicago*, Roma, 1995; V. C. HEAP, *The city as a sexual laboratory: the queer heritage of the Chicago School*, in *Qualitative Sociology*, 26 (4), 2003.

riconducibile esclusivamente a caratteristiche intrinseche dell'individuo[79]. All'attenzione per quei contesti sociali che favorirebbero l'insorgere di condotte devianti, le teorie del controllo sociale[80] hanno successivamente affiancato la ricerca di altri elementi, tra cui l'assenza di legami intimi con adulti significativi[81], l'interruzione prematura di percorsi scolastici[82] e il tipo di esperienze sessuali vissute in adolescenza[83], ipotizzando che un generale malfunzionamento dei meccanismi primari di socializzazione costituisca un fattore determinante del fenomeno prostitutivo. Quest'ultima prospettiva ha avuto certamente il pregio di concentrare l'attenzione sui fattori socio-culturali che inducono alla prostituzione, sebbene l'inquadramento del fenomeno prostitutivo nello studio dei comportamenti devianti faccia trasparire una concezione ancora fortemente influenzata da un'idea di eccezionalità rispetto al ruolo sociale assegnato alla figura femminile[84]. Difatti, a partire dagli anni Settanta del XX secolo, la riflessione femminista ha contestato

[79] G. SELMI, *Sex work. Il farsi lavoro della sessualità*, Bologna, 2016.

[80] La teoria del controllo sociale può essere definita come "l'inverso della teoria della genesi delle tendenze al comportamento deviante". Così K. S. ERWIN, voce *Controllo sociale*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1992. Tale approccio si focalizza sull'analisi dei meccanismi presenti nel sistema sociale che tendono a neutralizzare le tendenze devianti, contribuendo ad assicurare un comportamento conforme da parte dei consociati. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a T. PARSONS, *Il sistema sociale*, Milano, 1965 [titolo originale "The Social Sytem", Glacoe, 1951].

[81] J. TOBY, *The Differential Impact of Family Disorganization*, in *American Sociological Review*, 22, 1957.

[82] D. S. ELLIOT, *Delinquency, School Attendance and Drop-Out*, in *Social Problems*, 1966, 13.

[83] J. HOPKINS, *Sexual Behavior in Adolescence*, in *Journal of Social Issues*, 1977, 33; J. JAMES, J. MEYERDING, *Early Sexual Experience and Prostitution*, in *American Journal of Psychiatry*, 1978, 134.

[84] Indicativo in questo senso è quanto sostenuto da William Isaac Thomas, a capo della Scuola di Chicago fino al 1918. Nel suo saggio dal titolo *La ragazza disadattata. Un'analisi del comportamento deviante*, edito per la prima volta nel 1923, il sociologo statunitense sostiene che le ragazze devianti sono "unadjusted", amorali, e che usino il sesso come "capitale" per soddisfare il proprio desiderio di riconoscimento e di sicurezza. Sul punto si rimanda a W. I. THOMAS, *Sesso e società. Studi sulla psicologia sociale del sesso*, Milano, 1946 [titolo originale "Sex and society. Studies in the social psychology of sex", Chicago, 1907; W. I. THOMAS, *La ragazza disadattata. Un'analisi del comportamento deviante*, Lecce, 2012 [titolo originale "The Unadjusted Girl", New York, 1923]. Per una critica all'impostazione metodologica della Scuola di Chicago, per non aver effettuato un'analisi della condizione femminile nella società, si veda C. SMART, *Donne, crimine e criminologia*, Roma, 1981 [titolo originale "Women, Crime and Criminology. A Feminist Critinque", London, 1977].

tale visione, incentrando la propria analisi sulla dimensione delle disuguaglianze di genere.

3. L'introduzione di una prospettiva di genere e il superamento delle interpretazioni proprie del pensiero sociologico classico

L'introduzione di una prospettiva di genere[85] nell'analisi del fenomeno della prostituzione, e il conseguente superamento delle teorie afferenti al pensiero sociologico classico, avviene tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta del Novecento, all'interno del composito universo del pensiero femminista, in relazione al più ampio dibattito sul ruolo che la sessualità può avere nel processo di emancipazione della donna. Tale dibattito, particolarmente vivo sia in Europa sia negli Stati Uniti, deve certamente molto alla prima ondata del femminismo[86], che già tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo aveva lottato

[85] Il concetto di "genere" entra nel discorso scientifico e accademico delle scienze umane intorno alla prima metà degli anni Settanta del 1900. Se fino a quel momento il genere era riferito solamente alle parole declinate al maschile e al femminile, le analisi femministe hanno contribuito a traslare tale nozione, attribuendole una connotazione critica nei confronti delle relazioni tra donne e uomini. Uno dei primi contributi teorici è riferibile all'antropologa Gayle Rubin, la quale con l'espressione "sex gender system" (sistema di generi) ha indicato quell'insieme di "processi, adattamenti, modalità di comportamento e di rapporti, con i quali ogni società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell'attività umana e organizza la divisione dei compiti tra uomini e donne, differenziandoli l'uno dall'altro: creando, appunto, il genere". Per la citazione si rinvia a G. RUBIN, *The traffic in Women: Notes on the «Political Economy» of Sex,* in E. LEWING (a cura di), *Feminist Anthropology. A reader,* Malden, 2006 (traduzione contenuta in S. PICCONE, C. SARACENO, *Genere. La costruzione del femminile e del maschile,* Bologna, 1996). L'appartenenza al genere si configura, quindi, come l'interiorizzazione di modelli culturalmente condizionati dalle rappresentazioni sociali del maschile e del femminile, le quali producono e perpetuano le disuguaglianze tra i sessi. Per un approfondimento sul tema si veda A. CAVAVERO, *Prefazione all'edizione italiana,* in J. BUTLER, *Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso*, Milano, 1996.

[86] La storiografia si serve della suddivisione in ondate per descrivere l'evoluzione del movimento femminista, a seconda delle rispettive rivendicazioni. Alla metafora della "prima ondata" ha fatto ricorso per la prima volta la giornalista Martha Weinman Lear, nel 1968, in un articolo pubblicato sul quotidiano statunitense *The New York Times*, dal titolo "The Second Feminist Wave" (tradotto *La seconda ondata femminista*). Questa suddivisione è stata utilizzata per distinguere diversi periodi del movimento

per rimuovere le barriere sociali e giuridiche che precludevano alle donne la possibilità di partecipare alla vita pubblica ed economica. In un contesto in cui però l'acquisizione dei diritti politici e civili non aveva prodotto l'auspicata radicale trasformazione della società, il nuovo movimento di liberazione della donna propone di andare "alle radici" del predominio maschile, indagando e sfidando le dinamiche di potere che si fondano su

femminista, ognuno con obiettivi specifici. Lear collega la prima ondata del femminismo al movimento suffragista sorto intorno alla fine del XIX secolo in Gran Bretagna e incentrato sulla rivendicazione di un'uguaglianza giuridica, civile e politica tra uomini e donne. Tuttavia, figure come Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, attive nel XVIII secolo, sono considerate precursori della filosofia femminista. Nel 1791, Olympe de Gouges redasse la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, un documento che si ispirava alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, in cui criticava la Rivoluzione francese per aver trascurato le donne nel suo progetto di libertà e uguaglianza. De Gouges rivendicava la piena uguaglianza giuridica, politica e sociale delle donne rispetto agli uomini, affermando che "la donna nasce libera e mantiene parità di diritti con l'uomo". L'anno successivo, Mary Wollstonecraft pubblicò *A Vindication of the Rights of Woman*; opera considerata il manifesto fondativo del femminismo europeo. Mentre il femminismo dell'uguaglianza viene tradizionalmente ricondotto il femminismo classico liberale, la seconda ondata si riferisce alla "nuova" stagione del movimento femminista, sviluppatasi a partire dalle contestazioni progressiste nate intorno alla fine degli anni Sessanta del XX secolo. Il femminismo della seconda ondata si identifica in Europa con il femminismo della differenza e negli Stati Uniti con il femminismo culturale. Ad essi, inoltre, è tradizionalmente affiancato il femminismo radicale, o della dominanza, che contesta a entrambi i filoni di pensiero il fatto di limitarsi a denunciare la costruzione epistemica dell'inferiorità femminile insita al regime patriarcale attraverso l'affermazione della "differenza sessuale", senza tuttavia sovvertire il dominio maschile. Il termine terza ondata si riferisce invece alle diverse correnti afferenti al cd. femminismo intersezionale, sviluppatesi a partire dalla *queer theory* e dagli studi post-coloniali che criticano aspramente il razzismo del movimento femminista, considerato eccessivamente occidentale, bianco e borghese. Il concetto di intersezionalità, proposto dalla sociologa statunitense Patricia Hill Collins, e perfezionato da un punto di vista giuridico da Kimberlé Crenshaw, parte dunque dal presupposto che esistano più livelli di oppressione che riguardano genere, orientamento sessuale, razza, classe sociale e normoabilità e si diffonde nelle scienze umane per definire l'interdipendenza dei diversi tipi di dominio. Per una ricostruzione più dettagliata si veda F. ROCHEFORT, F*emminismi. Uno sguardo globale*, Roma-Bari, 2020 [titolo originale "Histoire mondiale des féminismes", Paris, 2018]. Si discute inoltre circa la possibilità di parlare di una "quarta ondata" con riferimento alle campagne globali, quali *MeToo* e *Ni una di menos*, e all'uso massiccio dei *social networks* come strumento di mobilitazione. Al riguardo, si rinvia a L. NICHOLSON, *Feminism in "Waves": Useful Metaphor or Not?*, in C. R. MCCANN, S. K. KIM (a cura di), *Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives*, New York, 2013; A. CURCIO, *Introduzione ai femminismi. Genere, classe, razza e riproduzione: dal marxismo al queer*, Roma, 2020.

una supremazia assoluta da parte degli uomini nel campo della sessualità e della riproduzione[87]. La sfera della sessualità, dunque, si è posta al centro della riflessione femminista, dando origine a una serie di battaglie ideologiche, conosciute come *feminist sex wars*[88].

Nella letteratura di settore è possibile distinguere, da una parte, le cd. *radical feminists*[89], che considerano la sessualità come un terreno pericoloso, costantemente a rischio di consolidare l'oppressione femminile, in particolare per quanto concerne la prostituzione e la pornografia. Dall'altra parte, le femministe cd. *sex positive*[90], che individuano nella sessualità "liberata" dalla mera funzione riproduttiva[91] un potenziale sovversivo del modello patriarcale. Queste due prospettive, tra loro difficilmente conciliabili, sembrano ruotare intorno a uno scomodo interrogativo: può la prostituzione rappresentare una forma di emancipazione o è (e rimane) un simbolo di oppressione e di prevaricazione?

3.1. La negazione del lavoro sessuale. La prospettiva del femminismo radicale

[87] Per un approfondimento sull'argomento si rinvia a A. CAVAVERO, F. RESTAINO, *Le filosofie femministe*, Milano, 2022.

[88] K. ABRAMS, *Sex Wars Redux: Agency and Coercion in Feminist Legal Theory*, in *Columbia Law Review*, 95 (2), 1995.

[89] Si tratta perlopiù di femministe appartenenti al gruppo attivista *Women Against Pornography* (WAP), costituito a New York nel 1978. Tra le opere più rilevanti si possono menzionare A. DWORKIN, *Woman Hating: A Radical Look at Sexuality*, New York, 1974; R. MORGAN, *Going too far. The personal chronicle of a feminist,* New York, 1997; A. DWORKIN, *Pornography: Men Possessing Women*, New York, 1981; C. A., MACKINNON, *Only Words*, Harvard, 1996.

[90] Figure di spicco di tale schieramento sono Alice Echols, Patrick Califia, Carole Vance e Gayle Rubin, che si definiscono indistintamente anche come "pro-sex feminists", "sex-radical feminists" o "sexually liberal feminists". Una raccolta completa degli approcci femministi *sex-positive* è offerta da T. TAORMINO ET AL., *The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure*, New York, 2013.

[91] In questo senso, S. FIRESTONE, *La dialettica dei sessi*, Firenze, 1971 [titolo originale "The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution", New York, 1970].

I contributi afferenti al primo filone interpretativo, per quanto tra loro diversi, risultano accomunati da una rappresentazione negativa della prostituzione, considerata il simbolo per eccellenza dell'oggettificazione della persona. La constatazione della mercificazione insita nell'esercizio della prostituzione implica che la stessa non possa costituire una legittima attività lavorativa. Di qui, la condanna di qualsiasi forma di commercio sessuale in quanto non già prodotto di una libera scelta, ma piuttosto "fondamento della subordinazione delle donne e base a partire dalla quale si rafforza e si consolida la discriminazione nei loro confronti"[92].

Questa prospettiva va inquadrata all'interno di un'analisi di tutte le relazioni eterosessuali, a partire dal matrimonio, come processi che istituzionalizzano, a diversi livelli, l'asservimento femminile al potere e al desiderio maschile[93]. Una delle esponenti più significative di questa prospettiva, nonché una delle voci più incisive nel panorama del pensiero giusfemminista, è indubbiamente Catherine MacKinnon. Per la filosofa del diritto, avvocata e attivista statunitense, la disuguaglianza di genere affonda le proprie radici nello sfruttamento della sessualità femminile[94]. MacKinnon esprime chiaramente questa visione quando afferma che "la sessualità per il femminismo, come il lavoro per il marxismo, è socialmente determinata e, allo stesso tempo, determinante. Come la classe dei lavoratori è definita dall'espropriazione organizzata del lavoro di alcuni a vantaggio di altri, allo stesso modo il sesso femminile è determinato dall'espropriazione organizzata della sessualità di alcuni per il vantaggio di altri"[95]. MacKinnon traspone all'interno della relazione uomo-donna l'analisi marxiana del conflitto tra capitale e lavoro, in quanto, a suo avviso, la sessualità struttura la società in due generi e tra essi distribuisce il potere e

[92] Così si esprime Kathleen Barry, fondatrice dell'organizzazione *Coalition Against Trafficking in Women* (CATW). Si veda K. BARRY, *The Prostitution of Sexuality*, New York, 1995, p. 11.

[93] A ben vedere, già Simone de Beauvoir, nel 1949, provocatoriamente scriveva che, dal punto di vista economico, la condizione della prostituta sarebbe analoga a quella della donna sposata. In questo senso, "per tutte e due l'atto sessuale è un servizio". Si veda S. BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, Milano, 1961 [titolo originale "Le Deuxième Sexe", Paris, 1949], pp. 546-549.

[94] C. A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge MA, 1989.

[95] C. A. MACKINNON, *Le donne sono umane?*, Bari, 2012, p. 10. Si tratta di un'antologia di testi, frutto di una selezione di scritti precedentemente pubblicati in due diversi volumi: C. A. MACKINNON, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge MA, 1987 e C. A. MACKINNON, *Are Women Human? And Other International Dialogue*, Cambridge MA, 2006.

la possibilità di uno, quello maschile, di dominare sull'altro, quello femminile. Per MacKinnon, dunque, se il desiderio sessuale maschile assume "forme violente e reificanti"[96], ciò non ha nulla a che vedere con l'urgenza di presunti istinti naturali: non vi è nulla di intrinsecamente naturale nella configurazione gerarchica e di potere delle relazioni di genere, così come non vi è nulla di naturale nel genere stesso. Il genere, infatti, è dalla stessa considerato una questione di potere, specificatamente una questione di supremazia maschile e di sottomissione femminile. In questa prospettiva, qualsiasi tipologia di sessualità a pagamento, rinforzando la dicotomia tra uomini, come soggetti del desiderio, e donne, che possono solo esserne oggetto, contribuisce a mantenere il genere femminile in una posizione di subordinazione. Di conseguenza, per sovvertire il sistema d'oppressione patriarcale, risulta essenziale abolire la prostituzione, così come tutte le altre forme di oggettificazione del corpo femminile, quali ad esempio la pornografia. Al riguardo, va rammentato che la stessa MacKinnon è stata autrice e promotrice, insieme a Andrea Dworkin, dell'*Antipornography Civil Rights Ordinance*[97], con la quale si proponeva di vietare la produzione e diffusione di materiale pornografico e offrire a coloro che ritenessero di aver subito un'aggressione o un attacco fisico, in qualche modo connessi alla pornografia, di agire contro gli stessi produttori, venditori e distributori di materiale pornografico[98].

---

[96] Così è riportato in B. CASALINI, *Spunti per una lettura critica di* Le donne sono umane? *di Catharine Mackinnon*, in *Jura Gentium*, 10 (1), 2013, p. 100.

[97] Si veda *Appendix D: The Model Ordinance*, riportata in A. DWORKIN, C. A. MACKINNON, *Pornography and Civil Rights: A New Day for Women's Equality*, Minneapolis 1988, p. 138. Presentata per la prima volta nel 1983 presso il Consiglio comunale della città di Minneapolis, l'ordinanza fu approvata ma, nel gennaio del 1984, il sindaco Donald Fraser vi pose il proprio veto. Nello stesso anno, il sindaco della città di Indianapolis, William Hudnut III, firmò un'ordinanza ispirata a quella redatta da MacKinnon e Dworkin. Tuttavia, l'ordinanza di Indianapolis fu dichiarata incostituzionale dalla Corte d'appello federale del VII Circuito nel 1986. Per una ricostruzione critica e dettagliata dell'ordinanza di Minneapolis, si rinvia a P. BRIEST, A. VANDENBERG, *Politics, Feminism, and the Constitution: The Anti-Pornographic Movement in Minneapolis*, in *Stanford Law Review*, 39 (3), 1987.

[98] A tal fine, la pornografia era definita come "quel materiale che rappresenta la subordinazione grafica sessualmente esplicita della donna attraverso immagini e/o parole e che include anche almeno uno dei seguenti elementi: i) la rappresentazione disumanizzata della donna come oggetto sessuale, cosa o merce; ii) la rappresentazione della donna come oggetto sessuale che trae piacere dall'umiliazione o dal dolore; iii) la rappresentazione della donna come oggetto sessuale che prova piacere nello stupro, nell'incesto o in

Il fondamento legislativo di tale proposta è da rinvenire nella critica mossa da MacKinnon all'inquadramento della pornografia nella categoria concettuale e costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e, come tale, protetta "dall'assolutismo del Primo emendamento"[99] della Costituzione americana. La prospettiva di MacKinnon suggerisce infatti che il materiale pornografico sia prodotto per soddisfare i gusti maschili, i quali, a loro volta, risultano inclini alla violenza, all'abuso e alla prevaricazione delle donne. Secondo questa linea di ragionamento, MacKinnon è giunta ad affermare che la pornografia non concerne la libertà di espressione o di manifestazione del pensiero, ma ricade piuttosto nell'ambito del Quattordicesimo Emendamento, che sancisce il principio di uguaglianza, in quanto integrerebbe un comportamento discriminatorio[100]. Questo perché "non di parole si tratta, ma di azioni di potere attraverso parole"; azioni di potere che, oltre a ledere le donne singolarmente coinvolte nell'industria pornografica, hanno ripercussioni sociali più ampie, contribuendo a perpetuare una certa immagine di subordinazione femminile. In questo modo, il femminismo radicale di MacKinnon ha messo in campo un'argomentazione destinata ad avere ampia diffusione all'interno del discorso sul fenomeno prostitutivo: la prostituzione, così come la pornografia, alimenterebbe l'idea che l'uomo possa avere accesso al corpo femminile, contribuendo non solo a degradare la condizione delle singole donne che la esercitano, ma legittimando al contempo la violenza maschile nei confronti di tutte le donne.

altre aggressioni sessuali; iv) la rappresentazione della donna come oggetto sessuale legato, tagliato, mutilato o ferito fisicamente; v) la rappresentazione della donna in posizioni di sottomissione sessuale o di servilismo; vi) la rappresentazione di parti del corpo della donna - incluse, ma non solo, la vagina, il seno o le natiche - in modo tale che le donne siano ridotte a quelle parti; vii) la rappresentazione della donna mentre viene penetrata da oggetti o animali; ix) l la rappresentazione della donna in scenari di degradazione, umiliazione, lesioni, torture, oppure sporca o inferiore, sanguinante o ferita in un contesto che rende questi scenari sessuali.

[99] La citazione è tratta da un discorso tenuto da MacKinnon il 23 febbraio 1983, in occasione del *Morality Colloquium* all'Università del Minnesota. La traduzione in italiano è reperibile in C. A. MACKINNON, *Le donne sono umane?*, cit., pp. 43-63.

[100] Più approfonditamente sul tema E. PODDIGHE, *Comunicazione e dignità della donna. Uno studio di genere*, Roma, 2018, pp. 49-74.

Anche altre pensatrici, come Susan Brownmiller e Debra Satz, affermano che il problema della prostituzione risiede perlopiù nella sua capacità di modellare e influenzare sia la percezione degli uomini verso le donne, sia la percezione che le donne hanno di sé. In questo senso, Brownmiller sostiene che "fino al giorno in cui la prostituzione non sarà totalmente eliminata (…), la falsa percezione dell'accesso sessuale come una propaggine del potere e del privilegio maschile continuerà ad alimentare la mentalità stupratoria"[101]. Similmente, per Debra Satz, la prostituzione finisce per rappresentare le donne come "servitrici sessuali degli uomini"[102] e per riproporre, rafforzandolo, il loro stato di inferiorità all'interno della società.

Tanto osservato, appare inevitabile domandarsi quali siano le ragioni che rendono la prostituzione l'emblema del modello di prevaricazione patriarcale rispetto ad altri contesti sociali. Una traiettoria di analisi femminista si concentra sulla dimensione "eccezionale" che il valore della sessualità ricopre nella costruzione dell'identità delle donne. Accanto ad autrici come Kate Millet[103] e Sheila Jeffreys[104], che giungono a equiparare il rapporto sessuale a pagamento alla violenza sessuale, ritenendo impensabile che una donna possa acconsentirvi, se non costretta, altre, quali Carol Pateman[105] e Laurie Shrage[106], sostengono che la vendita di servizi sessuali alienerebbe le donne dal loro io più profondo. In quest'ottica, proprio perché non è possibile scindere la vendita di servizi sessuali dagli altri aspetti della propria individualità, il rapporto di prostituzione non risulta paragonabile a qualunque altra forma di lavoro esercitato dalle donne. Secondo Paterman, "quando il sesso diventa una merce nel mercato capitalista, lo diventano necessariamente anche i corpi e i sé"[107]. L'Autrice afferma di respingere

---

[101] S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, 1976, [titolo originale "Against Our Will: Men, Women, and Rape", New York, 1975], p. 392.

[102] D. SATZ, *Markets in Women's Sexual Labor*, in *Ethics*, 106 (1), 1995, p. 78; D. SATZ, *Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets*, New York, 2010.

[103] K. MILLET, *Prostituzione. Quartetto per voci femminili*, Torino, 1975 [titolo originale "The Prostitution Papers. A Candid Dialogue", New York, 1973].

[104] S. JEFFREYS, *The idea of prostitution*, Melbourne, 1998, pp. 242-274.

[105] C. PATEMAN, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Bergamo, 2015 [titolo originale "The sexual contract", Standford, 1988].

[106] L. SHRAGE, *Should Feminists Oppose Prostitution?*, in *Ethics*, 99 (2), 1989.

[107] C. PATEMAN, *Defending Prostitution: Charges Against Ericsson*, in *Ethics*, 93 (3), 1983, p. 561.

"l'individualismo strutturale" implicito in "tutti i discorsi che promuovono le libere relazioni contrattuali tra i sessi"[108], partendo dal presupposto che la prostituzione, fondata sulla compravendita del corpo e della sessualità femminile, contribuisce a perpetrare e rafforzare le disuguaglianze di genere e il dominio maschile nella sfera sessuale e sociale.

Accanto a questa analisi, che considera la prostituzione intrinsecamente degradante, alcuni contributi femministi di ispirazione marxista e materialista[109] propongono una lettura del fenomeno prostitutivo come frutto dell'oppressione derivante dalle condizioni sociali e materiali in cui le donne si trovano collocate e non unicamente come una manifestazione dei rapporti di potere fra i generi[110]. Autrici, quali Julia O'Connell Davidson, hanno fortemente criticato quelle posizioni che "riducono"[111] la prostituzione a una semplice manifestazione di violenza di genere nei confronti delle donne: sono perlopiù le condizioni strutturali, come povertà, basso livello di istruzione, disoccupazione o appartenenza ad una minoranza etnica, che, sommandosi alla disuguaglianza di genere, rendono la prostituzione un'istituzione classista, che in quanto tale deve essere estirpata. Tale prospettiva riprende la rappresentazione dell'attività prostitutiva fornita dagli studi marxiani classici, in cui la condizione di chi si prostituisce è equiparata allo sfruttamento insito nel mondo del lavoro salariato. Per Karl Marx, infatti, la prostituzione era "soltanto un'espressione *particolare* della prostituzione *generale* dell'operaio"[112]. Anche secondo l'analisi di Friedrich Engels, la prostituzione rifletteva la condizione femminile all'interno dei rapporti capitalistici, per cui "la donna è, nei

[108] *Ibidem*.

[109] L'aggettivo "materialista" è stato introdotto per la prima volta da Christine Delphy per definire la teoria femminista che stava sviluppando. Attingendo al serbatoio concettuale marxiano, tale termine viene impiegato in quanto rinvia alla teoria storica dei metodi di produzione. Applicando tale approccio all'ordine sessuale, pensato come specifico modo di produzione economico e ideologico, donne e uomini vengono concepiti come due classi antagoniste, marxianamente costituite dal rapporto sociale che le lega. Si veda C. DELPHY, *L'ennemi principal (Tome 1): économie politique du patriarcat*, Paris, 1998.

[110] G. SELMI, *Sex work. Il farsi lavoro della sessualità*, cit..

[111] J. O'CONNELL DAVIDSON, *La prostituzione. Sesso, soldi e potere*, Bari, 2001 [titolo originale "Prostitution, Power, and Freedom", Ann Arbor, 1998].

[112] K. MARX, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, 2004, p. 112, sub nota 1.

confronti dell'uomo, come il proletario nei confronti del borghese"[113]. In questo senso, O'Connell Davidson considera la prostituzione una conseguenza della sua collocazione entro determinati rapporti sociali ed economici di sfruttamento. Se la prostituzione è concepita come un'istituzione che consente agli uomini di assicurarsi "certi poteri di dominio sessuale"[114] su una donna, per O'Connell Davidson, solamente condizioni sociali, politiche ed economiche specifiche potrebbero indurre la stessa a cedere ad un cliente la possibilità di esercitare siffatto potere, ancorché temporaneo, sul proprio corpo.

La posizione sostenuta dalle argomentazioni riconducibili a questa corrente del pensiero femminista è che non possa esistere alcuna forma di volontarietà e di consenso da parte delle donne coinvolte nell'attività prostitutiva. Coloro che aderiscono a questa visione contestano al femminismo *pro-sex work* di stampo liberale di essere influenzato da una "falsa coscienza", ritenendo che i rapporti di genere e le dinamiche socio-economiche sottraggano alle donne che si prostituiscono la capacità di esercitare una vera e propria scelta. Alla luce dell'interconnessione tra sessualità e identità femminile, il livello di violazione subito dalla persona che si prostituisce sembra, dunque, rendere impossibile esercitare una qualsiasi forma di autodeterminazione. Il consenso viene interpretato come una strategia retorica elaborata dal sistema patriarcale e dall'ideologia capitalista per giustificare il perpetuarsi delle disuguaglianze.

Queste argomentazioni hanno certamente avuto il merito di sottrarre la prostituzione da una lettura incentrata sulla devianza femminile, introducendo una prospettiva che guarda al commercio sessuale anche come effetto di profonde disuguaglianze strutturali di genere. Nondimeno, le stesse sembrano fondarsi su un assunto teorico controverso, che concepisce "donne" e "uomini" come categorie essenziali, omogenee al loro interno, trascurando l'esistenza di molteplici variabili che contribuiscono ad articolare l'ampia costellazione di esperienze all'interno degli scambi di servizi sessuali per denaro. Tale orientamento rischia di ridurre sia la figura della persona che si prostituisce, quale vittima impotente, sia quella del cliente, quale soggetto violento che cerca una prevaricazione sessuale nel rapporto con la prima, e di non tenere conto delle diverse realtà che concorrono a definire la prostituzione. Inoltre, una simile

[113] F. ENGELS, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato*, in F. M. LO VERDE, M. PIRRONE (a cura di), *Letture di sociologia della famiglia*, Roma, 2003, pp. 31-54.

[114] J. O'CONNELL DAVIDSON, *op. cit.*, p. 14.

ricostruzione finisce per posizionare il fenomeno prostitutivo all'interno di una "cornice eteronormativa"[115] che riduce la sessualità femminile a un'espressione di subordinazione e l'immagine della persona che si prostituisce come eterna vittima del desiderio erotico maschile, senza peraltro dare conto né della presenza del *sex work* maschile o di quello esercitato dalle persone transessuali, né della possibilità che siano le stesse donne a ricoprire il ruolo di clienti[116].

3.2. La prostituzione come risorsa e come lavoro. La prospettiva del femminismo liberale contemporaneo

I contributi appartenenti al secondo filone interpretativo sono ascrivibili al femminismo libertario, definito anche "individualista"[117], per il fatto di privilegiare la dimensione della libertà di scelta, a cui viene ricondotta anche la libera disponibilità del proprio corpo. Pur condividendo con alcune voci del femminismo radicale l'analisi di fondo che inserisce la prostituzione in un sistema di diseguaglianze economiche e di genere, essi rifiutano la retorica della vittimizzazione di tutte le persone che si prostituiscono, quali soggetti mancanti di autodeterminazione. In questo senso, la

---

[115] C. RINALDI, *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione*, cit., p. 113. Nella prospettiva degli studi di ispirazione *queer* l'eteronormatività indica l'esistenza di un paradigma eterosessuale che variamente informa l'intero ordine sociale esistente. La sua pervasività sarebbe l'esito di un processo di istituzionalizzazione dell'eterosessualità, elevata a unico orientamento sessuale "normale", ossia socialmente accettabile, e alla presunta necessaria complementarità tra uomo e donna. Per un approfondimento sul tema si rinvia a F. MASTROMARTINO, *Contro l'eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico,* in G. BENARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017.

[116] R. C. BERG ET AL., *Women Who Trade Sexual Services from Men: A Systematic Mapping Review*, in *The Journal of Sex Research*, 57 (1), 2020, pp. 104-118.

[117] Si fa in questo senso riferimento alla terminologia utilizzata da Chantal Thomas in J. E. HALLEY ET AL., *From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism*, in *Harvard Journal of Law & Gender*, 29 (2), 2006, p. 335, e ripresa da M. R. MARELLA, *Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. Considerazioni in tema di sesso, mercato e autonomia privata*, in *Pólemos*, 2, 2008.

prospettiva femminista liberale contemporanea accusa il femminismo radicale di riproporre la sacralizzazione della sessualità femminile, tipica degli ordini morali più tradizionali, per farne il presupposto dell'uguaglianza di genere, nonché presidio della dignità della donna[118]. Opponendosi a questa visione e all'idea della persona che si prostituisce come vittima impotente e passiva, la prospettiva liberale contemporanea enfatizza le molteplici forme che il mercato del sesso può assumere e promuove un approccio che individua nella prostituzione un'occupazione legittima, frutto di una scelta personale[119].

Se la riflessione elaborata all'interno di questo filone di studi ha dunque alla base l'assunzione della legittimità della scelta della prostituzione, si rinvengono però differenze di pensiero in relazione all'analisi delle condizioni in cui la scelta tra alternative disponibili può effettivamente avvenire. Un primo indirizzo interpreta la prostituzione come una risorsa verso una maggiore libertà sessuale e autonomia a favore delle donne, indipendentemente dalla considerazione di possibilità occupazionali alternative. Questa posizione è sostenuta in particolare da quelle militanti, come Wendy Chapkis, che hanno fatto dell'esercizio della prostituzione "un luogo di ingegnosa resistenza e sovversione culturale"[120] nei confronti del potere maschile. Nello stesso senso, Eva Pendleton ritiene che utilizzare la propria sessualità come uno strumento economico costituisca un mezzo idoneo a rovesciare "i termini in cui gli uomini sentono di avere diritto a un accesso illimitato ai corpi delle donne"[121]. In generale, queste argomentazioni sembrano richiamare il pensiero di Martha Albertson Fineman, Autrice che individua una specularità tra il trattamento giuridico del lavoro domestico e riproduttivo e il regime giuridico del sesso a pagamento[122]. Secondo Fineman, infatti, il potere di negoziazione delle donne finisce per essere frustrato proprio in quegli ambiti

---

[118] R. KAPUR, *'Faith' and the 'good' liberal. The construction of female sexual subjectivity in anti-trafficking legal discourse*, in V. MUNRO, C. STYCHIN (a cura di), *Sexuality and the Law*, London, 2007, pp. 233-269.

[119] G. PHETERSON, *A Vindication of the Rights of Whores*, Seattle, 1987.

[120] W. CHAPKIS, *Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labor*, New York, 1997, p. 29.

[121] E. PENDLETON, *Love for Sale: Queering Heterosexuality*, in J. NAGLE (a cura di), *Whores and other feminists*, London, 1997, pp. 73-82.

[122] M. ALBERTSON FINEMAN, *Contract, Marriage and Background Rules*, in B. BIX (a cura di), *Analysing Law: New Essays in Legal Theory*, Oxford, 1998, pp. 183 e ss.

caratterizzati da "una sorta di monopolio naturale al femminile"[123], in cui potrebbe giocare un ruolo cruciale nella determinazione delle relazioni tra sessi, ossia la riproduzione e il desiderio sessuale. Tali ambiti, non a caso, sono sottratti alla libera iniziativa di mercato. In questo senso, il regime di inalienabilità presente in questi settori sarebbe indicativo di una scelta distributiva compiuta dal patriarcato per controllare e dominare il corpo e la sessualità femminile.

Per un altro indirizzo, invece, la prostituzione è più semplicemente una scelta economico-razionale, che può contribuire a migliorare sensibilmente la propria condizione economica e sociale[124]. Si tratta di un'elaborazione che proviene in gran parte dall'azione collettiva dei *sex worker* che, a livello nazionale e transnazionale[125], si sono organizzati in movimenti e sindacati per il riconoscimento dei propri diritti. Con la stessa espressione "sex worker"[126], attiviste come Carol Leigh, rappresentante di una delle prime organizzazioni di lavoratrici e lavoratori sessuali[127], hanno inteso riscrivere il rapporto donna-prostituta, inquadrando il fenomeno prostitutivo all'interno di un contesto lavorativo. Prendendo spunto dall'opera della linguista Robin Tolmach Lakoff[128], Leigh ha deciso di servirsi delle parole come strumento di attivismo linguistico. Chiamare la prostituzione con il termine *sex work* costituisce dunque una presa di coscienza politica da parte delle persone che si prostituiscono. Secondo questa prospettiva, ad essere offerto

---

[123] M. R. MARELLA, *op. cit.*, p. 9.

[124] Come afferma Giorgia Serughetti, a ciò può peraltro aggiungersi un'esperienza di minore assoggettamento al controllo maschile. Si veda G. SERUGHETTI, *op. cit.*, p. 57. Una testimonianza in tal senso è costituita dalle numerose interviste raccolte da Carla Corso e Sandra Landi, in cui persone che esercitavano la prostituzione hanno raccontato le rispettive esperienze con i propri clienti. Al riguardo, si rinvia a C. CORSO, S. LANDI, *Quanto vuoi? Clienti e prostitute si raccontano*, Firenze, 1998.

[125] Per una rapida panoramica di alcune di queste organizzazioni: https://www.eswalliance.org/eswa_members.

[126] C. LEIGH, *Inventing Sex Work*, in J. NAGLE (a cura di), *Whores and other feminists*, London, 1997, pp. 225-231.

[127] L'organizzazione COYOTE (*Call Off Your Old Tired Ethics*) è stata fondata nel 1973 da Margo St. James per contrastare la criminalizzazione e la stigmatizzazione della prostituzione a San Francisco ed è tuttora attiva.

[128] R. TOLMACH LAKOFF, *Language and Women's Place*, New York, 1975 (per una versione aggiornata si veda della stessa autrice *Language and Women's Place. Text and commentaries. Revised and expanded version*, in New York, 2004).

non è il proprio corpo o la propria intimità, bensì un servizio[129], e la sessualità non va considerata come sua caratteristica esclusiva.

All'interno della cornice interpretativa del *sex work* come lavoro di servizio si è sviluppata un'interpretazione specifica che ha posto l'enfasi sulla dimensione emozionale della prostituzione, oltre a quella strettamente corporea, riconducendola alla categoria del lavoro emozionale elaborata dalla sociologa statunitense Arlie Russel Hochschild[130]. Invero, in molti lavori di servizio sarebbe richiesto a chi lavora di mettere in atto una prestazione emotiva per il cliente. Il lavoro emozionale si manifesterebbe come la capacità di coloro che prestano il servizio a mantenere separato il sé dalla performance lavorativa che stanno eseguendo. In tale contesto, Hochschild prende le distanze dall'idea delle emozioni e dei sentimenti come espressione di un sé profondo, definendoli piuttosto come un prodotto delle interazioni, come un oggetto, "prezioso in alcune occupazioni, ma pur sempre un oggetto"[131]. Nel lavoro sessuale, così come anche nei lavori di cura e di assistenza, la professionalità si manifesterebbe dunque nell'abilità di percepire i bisogni emotivi del cliente e di eseguire una performance che li soddisfi. Non a caso, la stessa Bernstein parla di "autenticità vincolata" per definire l'interazione sessuale apparentemente autentica che i *sex worker* sono in grado di offrire ai propri e alle proprie clienti, costruita *ad hoc* come strategia di gestione del lavoro[132]. Secondo questa prospettiva, il lavoro sessuale non consiste solo nella vendita di atti sessuali in sé e per sé, ma in un servizio che deve rientrare in una cornice emozionale precisa per soddisfare i desideri e le aspettative emotive del cliente. La "mercificazione" delle emozioni e dei sentimenti, generalmente considerata il lato più controverso e degradante del lavoro sessuale negli approcci che non riconoscono la sua legittimità, si configura invece come una competenza specifica essenziale per i *sex worker* affinché il servizio risulti appagante. Tale prospettiva enfatizza peraltro come il carattere degradante della prostituzione non sia connaturato all'attività di per sé, ma si manifesti piuttosto come il prodotto delle

[129] In questo senso, Maîtresse Nikita, Thierry Schaffauser affermano: "Noi rivendichiamo il nostro ruolo di attrici, come in una qualsiasi attività di servizio e quindi di relazione. Non vendiamo stupidamente il nostro corpo, noi proponiamo servizi sessuali". M. NIKITA, T. SCHAFFAUSER, *op. cit.*, p. 31.

[130] A. R. HOCHSCHILD, *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, Berkley-London, 1983.

[131] *Ivi*, p. 35.

[132] *Supra*, capitolo 1, par. 4.

condizioni in cui essa viene esercitata[133]. Ad essere rivendicata, dunque, non è tanto la liberazione *dalla* prostituzione, ma la liberazione *della* prostituzione dai relativi divieti e vincoli che, ostacolandone l'esercizio, costringono chi la esercita ad operare in condizioni di marginalità e isolamento[134].

Nella costruzione della figura della persona che si prostituisce e di quella che acquista servizi sessuali, le posizioni afferenti alla prospettiva femminista liberale contemporanea hanno certamente il pregio di riconoscere la possibilità che non tutto il lavoro sessuale sia dannoso, coercitivo e contrario al volere di coloro che lo praticano. Il fatto che le prestazioni sessuali siano offerte in cambio di denaro non trasforma di per sé la transazione in un rapporto di diseguaglianza e di potere di chi compra su chi vende. Nondimeno, raffigurare la persona che si prostituisce come l'emblema della sovversione culturale nei confronti del potere maschile sconta il limite di caratterizzare un gruppo ristretto di persone[135], talvolta privilegiate e con maggiore visibilità pubblica rispetto alla maggioranza di quelle coinvolte nel settore prostitutivo. Questo aspetto emerge chiaramente nelle riflessioni di Natalie West e Tina Horn, secondo cui "l'attuale discorso sulla prostituzione costringe le persone che lavorano nell'industria del sesso a identificarsi o come vittime passive della schiavitù sessuale o come lavoratrici del sesso felici ed emancipate" [136]. Rimane inoltre critica, quantomeno in parte, la questione dell'auto-riconoscimento come *sex worker*, che i soggetti economicamente e socialmente più svantaggiati, nonché coloro che praticano la prostituzione solo saltuariamente faticano a sostenere a causa dello stigma associato a tale attività. Quest'ultimo aspetto rende particolarmente problematica la mobilitazione collettiva[137]. Al contempo, anche la ricostruzione del cliente, come colui che, lungi dall'assicurarsi il "dominio temporaneo" sul corpo della persona che si prostituisce, "subisce" il potere che quest'ultima esercita, finisce per riprodurre uno schema fisso di relazioni, limitando l'analisi all'interrogativo

---

[133] K. KEMPADOO, J. DOEZEMA, *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*, New York, 1998.

[134] V. PAZÈ, *Libertà in vendita. Il corpo fra scelta e mercato*, Torino, 2023, p. 61.

[135] S. BECUCCI, E. GAROSI, *op. cit.*.

[136] N. WEST, T. HORN, *We too: essays on sex work and survival*, New York, 2021.

[137] C. RINALDI, *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione*, cit..

"chi ha il potere su chi?"[138], con il rischio di non intercettare a pieno la complessità degli equilibri che, come visto, entrano in gioco nella relazione prostitutiva. Ad emergere, dunque, è la necessità di "smantellare l'imperativo di ridurre le persone nella prostituzione a un'unica modalità di esistenza"[139].

4. Modelli di regolamentazione ideal-tipici

Delle due prospettive appena discusse, quella del femminismo radicale tende a rappresentare la realtà prostitutiva in modo unidimensionale, individuando nello sfruttamento il paradigma attraverso il quale leggere la prostituzione. Al contrario, i contributi riconducibili al femminismo liberale contemporaneo riconoscono nella prostituzione volontaria una possibile forma di emancipazione.

Entrambe le dimensioni sono certamente presenti all'interno del settore prostitutivo. Tuttavia, l'eterogeneità che caratterizza il mercato di servizi sessuali a pagamento sembra rendere inopportuno circoscrivere la prostituzione esclusivamente all'uno o all'altro paradigma. Il grado di degradazione associato al lavoro sessuale sembra peraltro dipendere anche dalle condizioni in cui la stessa prostituzione è esercitata e, quindi, dalle norme che la disciplinano. Al riguardo, la pluralità di significati attributi alla prostituzione si riflette nella grandissima varietà di approcci normativi adottati dai singoli ordinamenti in materia. Se vi è convergenza nel reprimere le gravi forme di prostituzione minorile e forzata, spesso connesse alla tratta di essere umani per sfruttamento sessuale,

[138] Emblematico di questa retorica è quanto affermato da Carla Corso, fondatrice insieme a Pia Covre nel 1982 del Comitato italiano per i diritti civili delle prostitute: "Credo che fare la prostituta non significhi solo vendere la vagina: sarebbe troppo semplice e anche troppo facile. Ogni prostituta, dietro a questo suo mestiere, ha tutta una serie di piaceri e di curiosità. Quando io e Pia, per esempio, parliamo del piacere della prostituzione facciamo scandalo, perché questo è un concetto che la gente rifiuta, non vuole vedere piacere, preferisce vederci come delle disgraziate, emarginate e disperate. Secondo me, invece, uno dei piaceri è proprio (...) il senso del rischio: io per esempio l'ho fortissimo, mi dà eccitazione, è il piacere della trasgressione, del potere, perché all'interno di questo lavoro c'è un potere, rispetto alle persone, di cui non si ha idea", in C. CORSO, S. LANDI, *Ritratto a tinte forti*, Firenze, 1991, p. 157.

[139] N. WEST, T. HORN, *op. cit.*

per quanto concerne il trattamento giuridico della prostituzione volontaria si registra una profonda difformità di tendenze[140].

L'analisi comparata delle soluzioni legislative attuate all'interno degli ordinamenti contemporanei ha indotto la dottrina ad elaborare una classificazione basata sull'individuazione di modelli ideal-tipici di disciplina della prostituzione. Nel procedere alla ricostruzione delle principali politiche di regolamentazione della prostituzione, si seguirà l'impostazione tradizionale che distingue tra modelli comunemente definiti come "classici", ovvero il proibizionismo, il regolamentarismo e l'abolizionismo, e modelli di più recente elaborazione, segnatamente il neo-regolamentarismo, accanto alla decriminalizzazione e al neo-abolizionismo[141]. Ciascuno di questi modelli risulta connotato da specifiche visioni del fenomeno prostitutivo che inevitabilmente finiscono per rispecchiarsi negli obiettivi che guidano le rispettive risposte ordinamentali in materia.

Mentre la differenziazione delle risposte legislative riconducibili ai cd. "modelli classici" non impedisce di registrare una tendenziale omogeneità a livello di principi ispiratori[142], l'affermazione negli ultimi decenni di nuovi modelli di regolamentazione riflette l'emergere di paradigmi interpretativi del fenomeno prostitutivo, tra loro anche profondamente diversi, contribuendo ad arricchire il panorama comparatistico.

4.1. I cd. "modelli classici": proibizionismo, regolamentarismo e abolizionismo

[140] F. PARISI, *op. cit.*, p. 22.

[141] Una parte minoritaria della dottrina ricorre a un triplice schema di categorizzazione, basato sulla distinzione tra "criminalizzazione" (talvolta ulteriormente suddivisa in "criminalizzazione del cliente" e "criminalizzazione del lavoratore sessuale", "legalizzazione" e "depenalizzazione". Tra gli autori che ricorrono a tale suddivisione si veda E. BERNSTEIN, *op. cit*; S. DEWEY, P. KELLY, *Policing Pleasure: Sex Work, Policy and the State in Global Perspective*, New York, 2011; R. WEITZER, *Criminalization, Decriminalization, and Legalization*, in R. WEITZER (a cura di) *Sex For Sale: prostitution, pornography, and erotic dancing*, New York, 2023.

[142] P. PASSAGLIA, *Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, in *Consulta Online*, III, 2019.

Come accennato, nell'analisi dei principali modelli storici di disciplina del fenomeno della prostituzione si opera tradizionalmente una tripartizione tra proibizionismo, regolamentarismo e abolizionismo. Questi tre approcci, definiti "modelli classici"[143], si rifanno a una visione negativa della prostituzione, benché le rispettive scelte per la gestione concreta del fenomeno varino sensibilmente.

Il proibizionismo, sistema diffuso in Europa tra il XVII e il XVIII secolo, e che ancora oggi caratterizza gran parte dei territori dell'ex-Unione Sovietica, alcuni paesi balcanici[144], e larga parte degli Stati Uniti[145], si basa originariamente su un giudizio di immoralità della prostituzione, oltre che di pericolo per la salute e per l'ordine pubblico. La riprovazione morale della prostituzione si traduce nel perseguimento penale di tutti i soggetti del mercimonio sessuale[146], e dunque anche della parte venditrice, considerata,

[143] Così D. DANNA, *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso*, cit., p. 5.

[144] Segnatamente Russia, Albania, Croazia, Montenegro e Serbia.

[145] Un'eccezione rilevante nel panorama statunitense è rappresentata dal Nevada, l'unico stato ad aver legalizzato l'esercizio della prostituzione. Nel 1971 è stata infatti introdotta una forma di autorizzazione locale all'apertura di case chiuse in contee con popolazione inferiore ai 700.000 abitanti (NRS 244.345 – *Dancing halls, escort services, entertainment by referral services and gambling games or devices; limitation on licensing of houses of prostitution*). Poiché la disciplina è stata demandata a livello locale, è possibile riscontrare notevoli differenze nella regolamentazione attuata dalle singole contee. Nelle contee di Mineral e Churchill, ad esempio, è previsto un esplicito divieto di reclutamento di *sex workers* di sesso maschile, laddove tale restrizione non è contemplata nelle altre contee. Ad ogni modo, le regolamentazioni locali sembrano rispondere perlopiù a una logica di tutela della morale, della salute e della sicurezza pubblica. Le case chiuse, infatti, non possono essere situate sulle strade principali o a una distanza inferiore di 400 iarde rispetto a edifici scolastici e luoghi di culto. È inoltre vietata la loro pubblicità in aree pubbliche. I e le *sex worker* sono obbligati a sottoporsi ad esami medici a cadenza mensile o settimanale, mentre gli stessi proprietari hanno l'obbligo di pubblicizzare informazioni relative alla tutela della salute e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Per garantire l'adempimento di tale obbligo, lo Stato del Nevada ha introdotto una legge, in base alla quale gli stessi gestori possono essere ritenuti civilmente responsabili nel caso in cui un cliente contragga il virus dell'HIV da parte di un/una *sex worker* che era già risultato positivo al test (Nev. Rev. Stat. 41.1397, 2003). Per una ricostruzione più dettagliata dello storico approccio proibizionista degli Stati Uniti, a partire dallo *Standard Vice Repression Law* del 1919, si rinvia a C. R. MILLER, N. HALTIWANGER, *Prostitution and the legalization decriminalization debate,* in *Georgetown Journal of Gender and Law*, 5, 2004.

[146] Come osserva Paolo Passaglia, negli ordinamenti contemporanei risulta peraltro difficile dar conto dell'esistenza di un unico sistema proibizionista. Per quanto concerne le sue concrete declinazioni, vi sono

insieme al cliente, responsabile per il diffondersi del fenomeno prostitutivo. La persistenza e l'ampiezza del fenomeno, nonché l'elevato grado di pericolo che l'illegalità della prostituzione rappresenta per la sicurezza e la salute delle persone che esercitano questa attività[147] rendono però ad oggi evidenti le difficoltà dell'impianto proibizionista nel perseguimento dei propri obiettivi[148]. Storicamente, infatti, in molti stati europei e nelle rispettive colonie, al proibizionismo è succeduto il regolamentarismo ottocentesco.

Invero, preso atto dell'inefficacia delle soluzioni proibizioniste nell'obiettivo di "estirpare" la prostituzione, è su iniziativa di Napoleone Bonaparte che, intorno agli inizi del 1800, furono introdotte le cd. *maisons closes*, ovvero le case chiuse a gestione pubblica. Tale soluzione si fonda sulla concezione della prostituzione come "male necessario", da controllare e confinare entro luoghi deputati. Nata dalla necessità di contenere il pericolo di diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili[149], da un lato, e dall'esigenza di tutelare la moralità pubblica, dall'altro, l'innovazione delle case chiuse è quella che ha avuto maggior successo sul territorio europeo, divenendo il prototipo del

---

sistemi giuridici, come gli Stati Uniti, in cui ad essere puniti sono tanto l'offerta quanto l'acquisto di servizi sessuali. Altri, ad esempio la Russia, prevedono la punibilità della parte venditrice, mentre subordinano la rilevanza penale dell'acquisto di servizi sessuali all'eventuale minore età della persona che si prostituisce o alla consapevolezza di una condizione di coercizione nell'esercizio dell'attività di prostituzione. Si veda, al riguardo, P. PASSAGLIA, *op. cit.*, p. 774.

[147] Secondo recenti statistiche si stima che negli Stati Uniti il tasso di mortalità per le persone che esercitano la prostituzione è pari a 204 su 100.000, mentre la frequenza con cui queste subiscono aggressioni non letali è, di media, pari a una volta al mese. Il pericolo di essere arrestate induce le persone dedite alla prostituzione a non sporgere denuncia alle autorità competenti e ciò le pone in una condizione di maggiore vulnerabilità. Sul punto si rinvia a quanto riportato da S. PASETTO, *Stati Uniti*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *Cenni sull'inquadramento giuridico della prostituzione*, in *Servizi Studi Corte Costituzionale*, febbraio 2019, reperibile al seguente URL: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Comp_248_Internet.pdf.

[148] Come sottolinea Daniela Danna, è difficile reperire contributi teorici a favore di tale approccio. D. DANNA, *Cattivi costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, cit.. Per un approfondimento delle principali critiche mosse al modello proibizionista da parte della dottrina americana si rinvia a A. L. JACKSON, *The History of Prostitution Reform in the United States*, Knoxville, 2004; J. MEZEI, *Sex and taxes. Prostitution as a legal business*, in *Illinois Business Law Journal*, 21, 2013; D. ALTEMIMEI, *Prostitution and the right to privacy: A comparative analysis of current law in the United States and Canada*, in *University of Illinois Law Review*, 2, 2013.

[149] L. OUVRARD, *La prostitution. Analyse juridique et choix de politique criminelle*, Paris, 2000.

regolamentarismo classico[150]. Tuttavia, altri ordinamenti hanno conosciuto alcune sue varianti. Nel Regno Unito, ad esempio, il sistema regolamentarista si è tradotto non tanto nell'istituzione di case chiuse, bensì in una serie di regolamenti, i cd. *Contagious Diseases Acts*[151], adottati tra il 1864 e il 1869, che prevedevano la registrazione obbligatoria presso i locali servizi di polizia di coloro che si prostituivano e la loro sottoposizione a controlli sanitari obbligatori, nonché ad arresti e a ospedalizzazioni coatte, qualora sospettati di essere affetti da malattie sessualmente trasmissibili[152]. Pur riconoscendo una parvenza di legittimità all'attività delle persone che esercitano il meretricio, il sistema regolamentarista classico non si proponeva di proteggerle, contribuendo invece a un loro maggiore isolamento[153]. Emblematico, in questo senso, è quanto affermato da Alexandre Jean-Baptiste Parent Duchatelet nella sua opera *De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la moral et de l'administration*, del 1836. Secondo il medico francese, infatti, le meretrici rappresentavano un mezzo di trasmissione della sifilide. Di qui, la necessità di sottoporle a sorveglianza e ghettizzazione. D'altro canto, sempre secondo Duchatelet, si trattava di una classe "segregata" e moralmente inferiore.

La disparità di trattamento insita nella scelta politica di prevedere controlli sanitari solamente nei confronti di chi si prostituiva riflette un'interpretazione della prostituzione quale fenomeno immorale, la cui presenza all'interno della società, per quanto deprecabile, risulta però funzionale a consentire agli uomini di appagare i propri istinti naturali, senza mettere in crisi la stabilità coniugale e familiare. A partire dalla seconda metà del XX secolo, il modello regolamentarista classico è entrato progressivamente in crisi, sotto la pressione del cd. movimento abolizionista. Quest'ultimo si è sviluppato nel Regno Unito, a partire dalla contestazione mossa da Josephine Butler e dalla *Ladies*

[150] Nell'ordinamento italiano, ad esempio, le case chiuse sono state dapprima istituite nel solo Regno di Sardegna, con il Regolamento Cavour del 1860, e in seguito estese a tutte le regioni del nascente Regno d'Italia, fino alla loro abolizione ad opera della legge del 20 febbraio 1958, n. 75, meglio conosciuta come legge Merlin. Si veda *infra*, capitolo 3.

[151] Per un'analisi e una contestualizzazione storica di tali regolamenti nella società britannica dell'epoca vittoriana si rinvia a J. R. WALKOWITZ, *Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and the State*, Cambridge, 1982.

[152] G. GAROFALO GEYMONAT, *op. cit.*.

[153] F. PARISI, *op. cit.*, p. 26.

National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts[154] contro il carattere vessatorio delle leggi regolamentariste e l'incoerente doppio standard morale e sessuale fra generi nella società[155]. Il postulato di partenza dell'approccio abolizionista è l'idea che la prostituzione rappresenti un'attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano: queste ultime, infatti, in presenza di condizioni economiche e sociali più favorevoli, non opterebbero per una simile scelta di vita. Ciò spiega l'esigenza di eliminare nel lungo termine, attraverso misure di riforma sociale, la prostituzione, sottraendola allo sfruttamento e al controllo altrui, senza criminalizzare coloro che si prostituiscono, in quanto fondamentalmente "vittime del sistema sociale". La prospettiva abolizionista ridefinisce radicalmente il ruolo del legislatore nei confronti del fenomeno prostitutivo. Il suo intervento non si limita più alla lotta contro la mercificazione della sessualità, o al controllo della stessa, ma si concentra piuttosto sulla tutela di coloro che, in ragione di condizionamenti personali, economici e sociali, si presume non siano in grado di prestare validamente il proprio consenso all'attività di prostituzione. Ne consegue che ad essere punita non debba essere la prostituzione in sé, ma le condotte poste in essere da terzi, quali il lenocinio, lo sfruttamento, l'adescamento o anche solo il favoreggiamento di quest'ultima.

4.2. I modelli più recenti: neo-abolizionismo, neo-regolamentarismo e decriminalizzazione

Il successo dell'approccio abolizionista si riflette nel graduale smantellamento del sistema regolamentarista, avviato nel Regno Unito nel 1885 con l'abolizione dei *Contagious Diseases Acts* e proseguito con la chiusura delle case di tolleranza, già intorno ai primi anni del Novecento nei paesi dell'Europa del Nord[156], e progressivamente, in

[154] Organizzazione fondata nel 1864 dalla stessa Josephine Butler che riuniva donne provenienti da diverse classi sociali, le quali si opponevano alla regolamentazione statale della prostituzione.

[155] G. GAROFALO GEYMONAT, *op. cit.*.

[156] Danimarca (1901), Finlandia (1907), Paesi Bassi (1911), Svezia (1918), Germania (1927).

seguito alla Seconda Guerra Mondiale, anche nell'Europa del sud[157]. Anche sul piano internazionale i principi abolizionisti hanno fortemente ispirato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta degli esseri umani e sullo sfruttamento della prostituzione del 1949. Animata dall'idea che la lotta contro il traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale possa essere perseguita efficacemente solo intervenendo nel campo delle politiche in materia di prostituzione, essa ha impegnato gli Stati firmatari ad abolire il sistema di regolamentazione della prostituzione basato sulle case chiuse e a impedire a soggetti terzi di agevolare o di trarre comunque guadagno dalla prostituzione altrui[158].

Le aspirazioni ideali del modello abolizionista classico sono state però soggette a numerose osservazioni critiche. Da un lato vi è chi contesta al sistema abolizionista il fatto di contribuire a relegare coloro che si prostituiscono in una condizione di vulnerabilità sociale ed enfatizza l'esigenza di dare visibilità al fenomeno della prostituzione volontaria, riconoscendola come attività lavorativa. Dall'altro lato, vi è chi ritiene che tale approccio normativo non protegga sufficientemente il soggetto debole da colui che, anche attraverso la richiesta di servizi sessuali, ne alimenta lo sfruttamento, ossia la persona del cliente. Alla luce di questi due opposti fronti di contestazione, tra la fine del XX secolo ed i primi anni del XXI, sono andate sviluppandosi soluzioni normative alternative. Sono così emersi tre nuovi modelli di disciplina della prostituzione che, nonostante sembrino "ricadere in una definizione allargata dei propri precedenti storici"[159], riflettono una visione della prostituzione e un approccio alla stessa ben diversi.

A differenza del regolamentarismo classico, il modello neo-regolamentarista tenta di bilanciare le esigenze collettive, di salute e ordine pubblico, con una maggiore attenzione alla dimensione dell'autodeterminazione individuale dei/delle *sex worker*. Legittimando la scelta di fare della prostituzione un'attività professionale, il sistema neo-regolamentarista mira a disciplinare il suo esercizio attraverso disposizioni *ad hoc*, il cui scopo non è però quello di limitare e controllare ciò che, secondo l'impostazione

[157] Francia (1946), Belgio (1948), Spagna (1956), Italia (1958), Portogallo (1963).

[158] *Infra*, capitolo 6.

[159] D. DANNA, *Cattivi costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, cit., p. 31.

regolamentarista classica, rappresentava una "piaga sociale"[160]. Questo nuovo approccio si ispira infatti all'obiettivo di stabilire regole non discriminatorie all'esercizio dell'attività prostitutiva, garantendo alla persona che si prostituisce i diritti e gli obblighi propri di qualunque occupazione lavorativa, sia essa svolta in forma autonoma o dipendente. In questo quadro, eventuali requisiti connessi alla registrazione dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali, all'ottenimento di licenze per l'apertura di case di tolleranza e alla suddivisione in zone e fasce orarie in cui la pratica della prostituzione è ammessa o vietata (cd. zonizzazione) possono essere più o meno penetranti, a seconda di quanto concretamente previsto in ciascun ordinamento. Tuttavia, è proprio l'entità di tali requisiti a costituire la "variabile fondamentale"[161] per cogliere le diverse declinazioni del modello neo-regolamentarista. Se tale sistema può infatti agevolare l'esercizio della prostituzione, tutelando i *sex worker* dai pericoli che, secondo massime d'esperienza, sono connessi ad attività di questo tipo[162], l'intensificarsi dei vincoli a cui la pratica della prostituzione può essere assoggettata rischia al contempo di irrigidire la regolamentazione in materia, al punto da collocarla "in una zona grigia tra il modello regolamentarista storico e quello di ultima generazione"[163].

---

[160] *Ivi*, p. 27.

[161] P. PASSAGLIA, *Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, cit., p. 775.

[162] Un esempio, in questi termini, è offerto dai Paesi Bassi, tra i primi ad aver aderito a una regolamentazione di tipo neo-regolamentarista, sottoponendo l'esercizio della prostituzione all'interno di case di tolleranza a un sistema di regolamentazione comunale, basato sul rilascio di autorizzazioni e licenze. A livello nazionale, la legislazione si limita a definire i principi fondativi di tale sistema, segnatamente il compimento della maggiore età come condizione per poter svolgere legalmente l'attività prostitutiva e l'offerta di servizi di prevenzione e cura di malattie sessualmente trasmissibili, fruibili su base volontaria. Per un rapido, ma completo, inquadramento della prostituzione nell'ordinamento olandese in materia di prostituzione si veda J. A. E. VERVAELE, *La prostituzione nell'ordinamento (penale) olandese: una depenalizzazione repressiva?,* in A. CADOPPI (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014.

[163] Un esempio eloquente, in questo senso, è rappresentato da paesi come la Lettonia e l'Ungheria, dove l'adescamento dei clienti da parte della persona che si prostituisce è vietato, anche in forma passiva. Inoltre, prostituirsi fuori dalle zone designate all'esercizio della prostituzione può comportare l'arresto. SWAN, *Sex Work Legal Frameworks in Central-Eastern Europe and Central Asia (CEECA). Briefing Paper*, 2019: https://www.nswp.org/sites/default/files/swlegalframeeng_swan_-_2019_0.pdf.

Un approccio parzialmente diverso rispetto all'impianto neo-regolamentarista è quello improntato alla cd. decriminalizzazione della prostituzione[164]. Introdotto per la prima volta nel 1995 nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, con l'approvazione del *Disorderly Houses Amendment Act*[165], tale sistema è stato successivamente attuato in Nuova Zelanda nel 2003, con il *Prostitution Reform Act*. Anche in questo caso la prostituzione è concepita come un'attività lavorativa. Diversamente dall'impostazione neo-regolamentarista, però, l'approccio ispirato alla decriminalizzazione della prostituzione volontaria non prevede particolari oneri o requisiti per l'esercizio della stessa, potendo questa essere esercitata sia in strada sia *indoor*. L'ottenimento di un'autorizzazione è richiesto solo per l'esercizio in forma associata da parte di più persone e per chi intende aprire una casa di prostituzione e avere alle proprie dipendenze più *sex worker*. Muovendo dalla considerazione che l'offerta di servizi sessuali a pagamento può avere una dimensione flessibile e meramente temporanea, questo impianto normativo cerca di intercettare le plurime forme che concorrono a definire il fenomeno prostitutivo, con l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

Fatta eccezione per il percorso di decriminalizzazione della prostituzione intrapreso dal Belgio[166], deve comunque osservarsi che tale modello non ha conosciuto una significativa circolazione, costituendo anzi una sorta di eccezione[167] nel panorama comparatistico europeo. A riscuotere crescente successo è invece il cd. modello neo-abolizionista, conosciuto anche "modello nordico"[168], a favore del quale si è espresso

---

[164] Alcuni autori parlano di "liberalizzazione". Si veda, in questo senso, P. PASSAGLIA, *Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, cit..

[165] Per un approfondimento sull'evoluzione normativa del Nuovo Galles del Sud in materia di prostituzione si vedano V. MULLEN, *Prostitution in New South Wales: law reform issues. NSW Parliamentary Library Briefing Paper No 27/95*; S. SMITH, *The Regulation of Prostitution: A Review of Recent Developments. NSW Parliamentary Library Briefing Paper No 21/1999*, entrambi reperibili al seguente URL: http://www.parliament.nsw.gov.au/gi/library/publicn.html.

[166] La legge è entrata in vigore il 1° giugno 2022. V. www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2022032101&table_name=loi. Sul punto ci si soffermerà in modo esaustivo nel capitolo 4.

[167] P. PASSAGLIA, *Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, cit., p. 777.

[168] Tale espressione è dovuta al fatto che tale strategia legislativa è stata inizialmente adottata dai paesi scandinavi, segnatamente Svezia, Finlandia, Islanda e Norvegia. Più di recente, però, a siffatto modello

anche il Parlamento europeo, con la *Risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere*. Questo approccio si caratterizza per incriminare il semplice acquisto di servizi sessuali, a prescindere dal carattere forzato o meno dell'attività prostitutiva, nel convincimento che il cliente, con la propria condotta, contribuisca a perpetrare situazioni di vulnerabilità e sfruttamento. Nella sua formulazione più ricorrente, introdotta nel 1998 con la legge svedese, c.d. *Kvinnofrid/Sexköpslagen*, si è scelto di punire il cliente *tout court*. Questa impostazione fa propri quegli argomenti del femminismo radicale tesi a contrastare l'affermarsi di una considerazione della prostituzione come lavoro, fondandosi sulla presunzione che essa non sia mai frutto di una scelta veramente libera e sull'esigenza di proteggere la dignità umana, che si ritiene lesa dalla mercificazione del corpo della donna. Nella sua versione più temperata (cd. "neo-abolizionismo condizionato")[169], invece, il consumatore di servizi sessuali è punito soltanto qualora lo stesso li ottenga da una persona costretta a prostituirsi. In quest'ultimo caso, peraltro, a formulazioni normative che richiedono la consapevolezza da parte del cliente circa lo stato di sfruttamento in cui la vittima versa, se ne alternano altre che, ai fini della punibilità, considerano sufficiente la circostanza oggettiva della coercizione, a prescindere dal fatto che il cliente ne sia o meno consapevole[170].

normativo si sono conformati anche altri ordinamenti, quali Irlanda del Nord (2014), Francia (2016) e Irlanda (2017), nonché, fuori dal panorama europeo, Canada (2014). Si veda F. PARISI, *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione*, in *Legislazione Penale*, dicembre, 2019.

[169] Tale opzione, ad esempio, è oggetto della *Proposta di modifica della direttiva europea 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*. In merito a tale proposta si ritornerà *infra*, nel corso del capitolo II.

[170] A tale formulazione normativa è approdato, ad esempio, il Regno Unito nel 2009, con l'adozione del *Policing and Crime Act*. Tale riforma ha introdotto nel *Sexual Offences Act* del 2003 il nuovo articolo 53A, rubricato "paying for sexual services of a prostitute subjected to force", che qualifica come reato l'acquisto di servizi sessuali da persona soggetta a costrizione.

5. Conclusioni

In questo capitolo si sono ricostruiti i molteplici significati che nel contesto della riflessione sociologica sono stati attribuiti al fenomeno della prostituzione, per poi analizzare i principali modelli di regolamentazione adottati nei diversi ordinamenti giuridici.

Il carattere poliedrico della prostituzione, e le implicazioni etiche e ideologiche ad essa sottese, l'hanno resa oggetto di diverse rappresentazioni e interpretazioni nell'ambito delle scienze sociali e del pensiero femminista. Al riguardo, si è dato conto di come, nel pensiero sociologico classico del XIX secolo, ad emergere è una visione della prostituzione fortemente influenzata da una concezione tradizionale dei ruoli di genere che contribuisce a connotare il meretricio in senso negativo. In quest'ottica, la "naturale" diversità tra uomini e donne nei rispettivi bisogni e comportamenti sessuali e nei ruoli sociali è servita quale giustificazione politico-culturale per l'esistenza della prostituzione stessa. A partire dagli anni Settanta del XX secolo, la riflessione femminista ha tuttavia sottratto la prostituzione dall'universo della devianza, ponendo al centro dell'analisi la dimensione delle disuguaglianze economiche e di genere. Si sono illustrati due opposti paradigmi interpretativi, con i rispettivi apporti e limiti argomentativi. Da un lato, i contributi afferenti alle teorie del femminismo radicale che condividono l'idea che la prostituzione sia intrinsecamente oppressiva e, conseguentemente, che non possa esistere alcuna forma di autentico consenso da parte delle persone che la esercitano, venendo questo interpretato come una strategia retorica elaborata dal sistema patriarcale e dall'ideologia capitalista per giustificare il perpetuarsi delle disuguaglianze. Dall'altro lato, la prospettiva del femminismo liberale contemporaneo che riconosce la possibilità che non tutta l'attività prostitutiva sia coercitiva e contraria al volere di coloro che la praticano, individuando nella stessa l'emblema della sovversione culturale nei confronti del potere maschile oppure una possibile forma di lavoro.

Oltre ai diversi significati attribuiti alla prostituzione, si è evidenziato come il grado di degradazione associato al lavoro sessuale dipenda anche dalle condizioni in cui la stessa prostituzione è esercitata e, dunque, dalle norme che la disciplinano. Seguendo la suddivisione tradizionale tra approcci classici e approcci di più recente elaborazione,

si è quindi proceduto ad esaminare l'evoluzione dei principali modelli di *policy* adottati in relazione alla prostituzione, anche alla luce dei significati attribuiti a quest'ultima.

A livello di principi ispiratori, si è riscontrata una tendenziale omogeneità tra i cd. "modelli classici" di regolamentazione della prostituzione, segnatamente proibizionismo e regolamentarismo. Benché le rispettive scelte per la gestione concreta del fenomeno varino sensibilmente tra di loro, questi modelli aderiscono infatti a una visione negativa del fenomeno prostitutivo. La prospettiva abolizionista ha tuttavia radicalmente ridefinito il ruolo del legislatore nei confronti della prostituzione, non limitandosi più alla mera repressione della "commercio sessuale" o al suo controllo, ma focalizzandosi sulla tutela delle persone che esercitano la prostituzione, la cui capacità di esprimere un valido consenso si ritiene essere compromessa dai molteplici condizionamenti personali, economici e sociali. L'emersione di paradigmi interpretativi nuovi, tra loro anche profondamente diversi, ha successivamente alimentato il dibattito politico e giuridico intorno al tema del lavoro sessuale, contribuendo all'affermarsi di strategie legislative alternative, quali neo-regolamentarismo, decriminalizzazione e neo-abolizionismo, e arricchendo così il panorama comparativo.

Pur offrendo il capitolo un primo quadro utile per comprendere e orientarsi tra la varietà di approcci legislativi alla prostituzione, è importante notare che la difficoltà di proporre una classificazione in grado di coniugare il dato formale, a cui solitamente ci si riferisce, e la reale portata delle discipline approntate, rischia di rendere impreciso qualunque tentativo di categorizzazione in tal senso. Questo è un aspetto che deve essere opportunamente preso in considerazione mentre ci si accinge a esaminare più nel dettaglio le risposte normative concrete al fenomeno prostitutivo.

CAPITOLO III.
SULL'INOPPORTUNITÀ DI ATTRIBUIRE VALORE GIURIDICO AL LAVORO SESSUALE: IL MODELLO *DIGNITY-BASED* O UNITARIO

1. Introduzione

Dal quadro fin qui tratteggiato emerge che nel dibattito contemporaneo circa l'opportunità di qualificare il lavoro sessuale come una legittima attività economica si registra un primo nodo di resistenza, rappresentato dalla dicotomia consenso-coercizione. Invero, come si ha avuto modo di approfondire nel capitolo precedente[171], all'interno della riflessione femminista ci si interroga sulla possibilità di considerare la prostituzione come il frutto di una scelta genuinamente libera. Al riguardo, le elaborazioni femministe spaziano dal concepire la prostituzione come emblema del modello di prevaricazione patriarcale al rivendicarla come legittima forma di emancipazione e mezzo di sovversione culturale.

Si è inoltre osservato come tali correnti interpretative trovino riscontro nella varietà di approcci legislativi in materia di prostituzione, facendo riferimento alla tradizionale suddivisione dei modelli ideal-tipici di regolamentazione[172]. Benché tale suddivisione offra un primo quadro utile per orientarsi tra i molteplici approcci normativi, costituendo un punto di partenza fondamentale per comprendere l'evoluzione e le caratteristiche principali degli stessi, si è rilevata una certa discrepanza tra i tradizionali modelli di disciplina della prostituzione e le normative concretamente adottate nei singoli ordinamenti[173]. Queste ultime si rivelano, infatti, diversificate, e, come osservato, la crisi

[171] Al riguardo si rinvia *supra,* capitolo 2, paragrafo 3.

[172] Si veda *supra,* capitolo 2, paragrafo 4.

[173] Al riguardo, vi è infatti chi propone una suddivisione in sistemi "repressivi", "restrittivi" e "integrativi", al fine di valutare e confrontare le singole politiche in materia di prostituzione, anche qualora presentino elementi contraddittori o incoerenti rispetto ai modelli ideal-tipici di appartenenza. Si veda P. ÖSTERGREN,

determinata dal mancato raggiungimento degli obiettivi "ideali" dei singoli modelli ha fatto sì che nel tempo si siano sviluppate, per ciascuno di essi, più varianti o soluzioni ibride.

Un'analisi più attenta rivela però una distinzione fondamentale tra i differenti sistemi di regolamentazione della prostituzione. Tale distinzione è legata alla diversa enfasi posta su due principi contrapposti: da un lato, la dignità umana, o meglio una concezione della dignità quale principio che si impone anche a prescindere dal consenso del singolo; dall'altro lato, la libertà di autodeterminazione personale. La regolamentazione del fenomeno prostitutivo di certo evoca altri principi ed interessi, quali la tutela della salute individuale e collettiva, così come la salvaguardia dell'ordine pubblico. Se poi si prendono in considerazione altri fenomeni, comunemente correlati all'esercizio della prostituzione, entrano in gioco ulteriori esigenze, quali la lotta all'immigrazione irregolare, oltre che alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. Tuttavia, nell'analisi delle diverse politiche legislative, tali questioni sembrano rivestire un'importanza secondaria. Invero, è dalla scelta che si compie circa il punto di equilibrio nel bilanciamento tra dignità e libertà di autodeterminazione che sembra potersi evincere la "matrice ideologica della regolamentazione della prostituzione"[174]. Una volta effettuata questa scelta fondamentale, le soluzioni relative agli altri principi ed interessi risultano, almeno in larga misura, consequenziali.

In tale suddivisione si riflette un secondo nodo di resistenza che emerge nel dibattito intorno al lavoro sessuale: assumendo che la decisione di prostituirsi sia frutto di una scelta autonoma, sorge la questione se l'attività prostitutiva possa o debba essere limitata dall'esigenza di salvaguardare la dignità umana. Qui convergono due piani di riflessione distinti. Il primo è relativo alla legittimità costituzionale delle scelte legislative che si impongono sull'autodeterminazione personale, in riferimento a decisioni individuali che sembrano però includere una sorta di "dimensione collettiva"[175], destinata a prevalere; valutazione, questa, che impegna soprattutto la giurisprudenza costituzionale

From Zero-Tolerance to Full Integration: Rethinking Prostitution Policies, in Z. DAWY ET AL. (a cura di), *The SAGE Handbook of Global Sexualities*, London, 2020, pp. 569-599.

[174] P. PASSAGLIA, *Cenni sull'inquadramento giuridico della prostituzione*, cit., p. 7.

[175] C. PICIOCCHI, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, 2013, Padova, p. 170.

e che verrà affrontata più dettagliatamente nel quinto capitolo. Il secondo piano di riflessione concerne invece la *ratio* e la coerenza dei diversi approcci alla prostituzione in relazione alle finalità perseguite, ed è oggetto di analisi di questo capitolo e di quello che segue.

Al fine di comprendere e valutare le scelte compiute dal legislatore rispetto alla regolamentazione del fenomeno prostitutivo, si propone dunque l'analisi di due modelli alternativi, che possono essere definiti rispettivamente come *dignity-based* o "unitario" e *self-determination based* o "differenziato", concepiti a partire delle esperienze giuridiche esistenti. Il primo si fonda su una presunzione assoluta di vulnerabilità di chiunque si prostituisca: partendo dall'assunto che l'elevato rischio che la prostituzione si traduca in sfruttamento e, quindi, in una menomazione della dignità umana, non consente di riconoscere il lavoro sessuale. Il modello differenziato, invece, valorizzando l'autodeterminazione individuale, si apre al riconoscimento e alla disciplina del lavoro sessuale e predispone strumenti normativi idonei a distinguere tra prostituzione volontaria e sfruttamento sessuale.

Dopo aver esaminato le ragioni astrattamente riconducibili all'approccio *dignity-based* o unitario alla prostituzione (paragrafo 2), l'analisi si sofferma sulle esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia (paragrafo 3). Partendo infatti dall'assunto che, indipendentemente dal suo carattere consapevole e volontario, la prostituzione è connotata da disuguaglianze strutturali che giustificano una presunzione di vulnerabilità delle persone che si prostituiscono, questi ordinamenti si caratterizzano per limitare l'esercizio dell'attività prostitutiva mediante la previsione di sanzioni, tendenzialmente di natura penale, per tutti coloro che traggono, in qualunque modo, profitto dall'attività prostitutiva altrui, senza tuttavia criminalizzare l'esercizio della prostituzione in quanto tale. L'obiettivo è quello di valutare se, e in che misura, tale approccio sia coerente con l'intento di eradicare comportamenti che si ritengono lesivi della dignità della persona che si prostituisce, tenendo conto anche delle difficoltà connesse al tentativo di disciplinare in modo unitario un fenomeno che si presenta complesso e particolarmente eterogeneo.

2. Sull'inopportunità di stabilire un confine tra sfruttamento e lavoro sessuale a tutela della dignità umana: le ragioni sottese al modello dignity-based *o unitario*

Come accennato, il modello *dignity-based* o unitario muove dalla premessa che l'elevato e inaccettabile rischio di sfruttamento sessuale, intrinseco alla prostituzione, non consente di riconoscere il lavoro sessuale, tollerandone l'esercizio ma sottoponendolo a un regime volto a scoraggiarne la pratica.

Tale approccio si fonda sull'attuazione di una tutela uniforme e oggettiva nei confronti di chi si prostituisce, la cui *ratio* può principalmente essere ricondotta a due ordini di ragioni. Il primo fa riferimento al rapporto tra l'individuo e il contesto sociale circostante[176]. In talune situazioni si presuppone infatti che il singolo non sia di per sé in grado di scegliere liberamente, in quanto "schiacciato" dal contesto in cui si trova. La situazione rivela analogie con quanto accade nel caso della controversa questione concernente l'opportunità di vietare il *burqa* e il *niqab*[177]. In linea con questa prospettiva, si collocano gli argomenti esaminati in precedenza nell'ambito della critica mossa dal femminismo radicale alla posizione *pro-sex work* di stampo liberale[178]. In questo senso, le dinamiche socio-economiche e di subordinazione di genere sarebbero idonee a sottrarre alle persone che si prostituiscono la capacità di esercitare una vera e propria scelta. La tutela approntata dall'ordinamento nei loro confronti è, dunque, destinata a prevalere sulle

[176] Lo spunto di riflessione, in tal senso, è tratto da C. PICIOCCHI, *op. cit.*, pp. 168-169.

[177] Sia il *burqa* sia il *niqab* comportano la copertura integrale del volto oltre che del corpo della donna. L'unica differenza intercorrente fra i due è che il *burqa*, indumento usato principalmente in Afghanistan, cela anche gli occhi che vengono nascosti dietro una retina, mentre il *niqab*, proprio della penisola arabica, li lascia visibili. Il primo Paese europeo, in ordine temporale, a discutere di una proposta di legge volta a vietare indumenti come *burqa* e *niqab* nei luoghi pubblici è stato il Belgio, il 29 aprile del 2010, anche se la legge è stata definitivamente approvata solo il 23 luglio 2011. Con la legge n. 2010-1192 dell'11 ottobre 2010 (*Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*) anche la Francia ha disposto il divieto di indossare in luoghi pubblici indumenti che celano il volto, prevedendo una multa di 150 euro a carico delle donne che continueranno a indossare il velo integrale, nonché in alternativa, o in aggiunta, secondo i casi, l'obbligo di seguire corsi di educazione civica. Per una breve, ma coincisa, analisi comparatistica sul tema si rinvia a M. L. QUATTROCCHI, *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 27 febbraio 2011. Si veda anche S. MANCINI, *Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil controversy, false projection and cultural racism*, in *I•CON*, 10 (2), 2012.

[178] Si veda *supra*, capitolo 2, paragrafo 3.1.

relative scelte individuali in base all'assunto che le stesse non sarebbero espressione di una genuina autonomia, ma derivino da una falsa coscienza di sé. A ben vedere, in questa prospettiva, la libertà individuale non "paga un prezzo"[179], in quanto si presuppone che l'individuo sia troppo condizionato da fattori esterni per potersi autodeterminare.

Il secondo ordine di ragioni concerne, invece, il rapporto tra il singolo e il gruppo o la categoria di appartenenza[180]. In questi casi la tutela si incentra prioritariamente sulla dignità del gruppo svantaggiato, a scapito del singolo, in considerazione del fatto che le scelte individuali di quest'ultimo potrebbero contribuire a una maggiore vulnerabilità e stigmatizzazione della categoria di appartenenza. Emblematico, in questo senso, è il famoso caso del cd. "lancio del nano", una competizione in cui persone di bassa statura a causa di nanismo, adeguatamente protette, vengono lanciate da un concorrente il più lontano possibile su dei materassi. In alcuni Paesi, come la Francia, questa pratica è stata vietata, a prescindere dalle rivendicazioni di coloro che la consideravano una professione legittima e gratificante. Tale divieto si fonda sul presupposto che il comportamento della persona affetta da nanismo che acconsente a farsi lanciare a mo' di "proiettile umano" verso muri o materassi ricoperti di velcro finirebbe per ripercuotersi negativamente sulla posizione di tutti coloro che sono affetti da nanismo[181]. Lo stesso vale per il caso della persona affetta da AIDS in stato terminale che abbia acconsentito a farsi fotografare sul letto di morte per denunciare l'isolamento e la discriminazione che le persone in questa condizione sono costrette a sopportare, come parte di una campagna pubblicitaria promossa dal gruppo *Benetton*; campagna che è stata però ritenuta lesiva della dignità

---

[179] C. PICIOCCHI, *op. cit.*, 169.

[180] *Ibidem*.

[181] Si vedano le pronunce del *Conseil d'État* del 27 ottobre 1995, n. 136727 e n. 143578, in cui si è confermata la legittimità del divieto di tali spettacoli nelle città di Aix-en-Povence e Morsang sur Orge, in quanto ritenuti contrari al rispetto della dignità della persona umana. La legittimità di tale divieto è stata confermata anche Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Sul punto, *Wackenheim v. France*, communication n. 854/1999, in *Selected Decisions of The Human Rights Committee Under the Optional Protocol*, July 2002-July 2005, vol. 8, 2007. A commento della vicenda, si rinvia a G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 48 (6), 2002; C. GIRARD, S HENNETTE-VAUCHEZ, *La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation*, Paris, 2005, pp. 54 ss.; V. PACILLO, *«Rovescio della dignità» e dignità del diritto*, in *Ragion pratica*, 1, 2012.

delle persone sieropositive all'HIV per il messaggio di stigmatizzazione che essa veicolava a loro danno, con conseguente ritiro dei manifesti pubblicitari[182]. È in quest'ottica che, indipendentemente dal fatto che la decisione di prostituirsi sia frutto di una scelta autonoma, si ritiene che l'esercizio della prostituzione debba essere opportunamente limitato, trattandosi di un'attività che degrada non solo la condizione delle donne che la esercitano, ma anche quella di tutte le altre donne, rinforzando stereotipi culturali di genere che contribuiscono a perpetuare il loro stato di subordinazione rispetto al potere maschile. Anche qualora si riferisca a forme "meno comuni" di prostituzione, come quella maschile o transessuale, tale approccio sarebbe comunque volto a tutelare una persona rispetto a una dinamica sociale di subordinazione e di potere[183]. Se è vero che il concetto di dignità umana può avere una forte carica emancipatoria, operando in termini rivendicativi[184], tale prospettiva valorizza invece una concezione della dignità che, in ragione della sua portata superindividuale[185], può assurgere a fonte di obblighi in capo al singolo, limitando i confini della sua autonomia personale e imponendogli di astenersi da quei comportamenti che possono considerarsi lesivi della dignità dell'essere umano in quanto tale.

Se un tale approccio si fonda, dunque, sull'inopportunità di conferire valore giuridico alla scelta di prostituirsi, e conseguentemente al lavoro sessuale in sé, si rende necessario valutare l'incidenza che la "matrice ideologica" sottesa a questo modello di regolamentazione della prostituzione ha sulla concreta disciplina approntata in materia. A tal fine, ci si propone di esaminare le esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia. In tali ordinamenti, infatti, partendo dall'assunto che la prostituzione sia inevitabilmente connotata da disuguaglianze strutturali che giustificano una presunzione di vulnerabilità delle persone che si prostituiscono, la tutela attuata nei loro confronti si realizza in modo uniforme e oggettivo, mediante la previsione di sanzioni, tendenzialmente di natura

---

[182] *Cour d'appel Paris (1ère chambre, section A), 28 mai 1996 95/12571 Sté Benetton Group Spa c/ Association Aides fédération nationale*. In commento alla sentenza si veda B. EDELMAN, *Morts à crédit*, in *Recueil Dalloz 2009*, p. 2019.

[183] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, cit., p. 68.

[184] G. RESTA, *op. cit.*.

[185] A. SOMEK, *The Cosmopolitan Constitution*, Oxford, 2014, p. 135. In chiave particolarmente critica, S. HENNETTE-VAUCHEZ, *A human dignitas? Remnants of the ancient legal concept in contemporary dignity jurisprudence*, in *International Journal of Constitutional Law*, 9 (1), January 2011.

penale, per tutti coloro che traggono, in qualunque modo, beneficio dalla prostituzione altrui, senza però criminalizzare l'esercizio della prostituzione in quanto tale.

3. La regolamentazione del fenomeno prostitutivo negli ordinamenti riconducibili al modello dignity-based *o unitario: Italia, Svezia e Francia*

Ferma restando la non punibilità della prostituzione in sé, e indipendentemente dal carattere consapevole e volontario di quest'ultima, le esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia si caratterizzano per limitare l'esercizio dell'attività prostitutiva tramite l'incriminazione di tutte le condotte ad essa *lato sensu* collegate, e cioè tutte quelle attività collaterali realizzate da soggetti terzi che inducano, agevolino o traggano profitto dall'esercizio della prostituzione, così come l'atto stesso di acquistare prestazioni sessuali a pagamento. In questa prospettiva, lo strumento del diritto penale sembra dunque rappresentare il dispositivo efficace per eradicare sia quei comportamenti che si ritengono direttamente lesivi della dignità della persona che si prostituisce, sia la prostituzione quale fenomeno in sé.

Attraverso un'indagine più approfondita dei contesti giuridici di Italia, Svezia e Francia, si intende ora valutare la coerenza delle limitazioni imposte all'esercizio della prostituzione in relazione ai presupposti ne giustificano l'adozione.

3.1. L'ordinamento italiano e i limiti all'esercizio della prostituzione: la rilevanza penale delle cd. condotte parallele

L'attuale disciplina della prostituzione in Italia è quasi interamente dettata dalla legge del 20 febbraio 1958, n. 75, recante il titolo *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione*, meglio nota come legge Merlin, dal nome della senatrice Angelina Merlin che ne fu la promotrice.

Storicamente, la riforma proposta da Merlin muove da una severa censura del sistema di case di tolleranza a gestione statale risalente al periodo fascista [186], considerato lesivo dei diritti civili e delle libertà delle persone che vi erano impiegate[187]. Queste ultime erano nei fatti private della possibilità di muoversi e di lavorare liberamente sul territorio nazionale, in quanto soggette a obblighi di registrazione presso i locali servizi di polizia, nonché a controlli sanitari obbligatori e, in caso di rifiuto, venivano automaticamente sospettate di essere affette da malattie sessualmente trasmissibili e dunque sottoposte a ospedalizzazioni coatte.

È stata proprio la compressione dei diritti con cui era praticata la prostituzione all'interno delle case chiuse ad indurre il Parlamento italiano, dopo un *iter* legislativo durato quasi dieci anni[188], ad abrogare ogni norma che ne regolamentava l'esercizio.

---

[186] Tale sistema era regolato dagli artt. 190 ss. del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773. In un tale contesto esistevano fattispecie incriminatrici contro la prostituzione forzata (art. 533 c.p., rubricato *Costrizione alla prostituzione*), mentre condotte quali l'istigazione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione costituivano reato solo a determinate condizioni. Il Codice Rocco contemplava i reati in materia di prostituzione all'interno del Titolo IX, *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*, e in particolare del capo II, *Delle offese al pudore e all'onore sessuale*. Le condotte di istigazione e di favoreggiamento della prostituzione erano punite ai sensi dell'art. 531 c.p., nel caso di minori o di persone incapaci, e dell'art. 532 c.p., se la persona coinvolta era una discendente, la moglie o una sorella. Inoltre, l'art. 534 c.p. puniva la fattispecie a carattere più generale di "sfruttamento di prostitute", ossia la condotta di chi "si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione". Tuttavia, poiché la norma si riferiva a colui che "si fa mantenere" dall'attività di prostituzione, si sviluppò un'interpretazione piuttosto restrittiva nella giurisprudenza dell'epoca: si richiedeva, cioè, di accertare che il vantaggio economico si traducesse in un sistema di vita parassitario, abituale e continuativo. Sulla giurisprudenza in materia fino al periodo precedente alla riforma Merlin, si veda S. BORGESE, *Il codice penale italiano commentato articolo per articolo coi richiami alla più recente giurisprudenza*, Milano, 1953, pp. 650 ss..

[187] Per una comprensione più approfondita delle condizioni in cui operavano le donne che si prostituivano all'interno delle case di tolleranza, si rinvia a L. MERLIN, C. BARBERIS (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, Milano-Roma, 1955; M. DA PRA POCCHIESA, *Cara Senatrice Merlin. Lettere dalle case chiuse*, Torino, 2008. Si tratta di una raccolta di lettere inviate alla senatrice Merlin direttamente dalle donne che lavoravano all'interno delle case chiuse. Le lettere facevano parte di una rubrica curata dal giornale socialista *Avanti*, a cui la stessa senatrice partecipava.

[188] Per una ricostruzione critica del dibattito parlamentare che accompagnò la proposta della legge Merlin, fino alla sua approvazione, T. PITCH, *La sessualità, le norme, lo Stato. Il dibattito sulla legge Merlin*, in

Come emerge dal tenore dell'intervento del 24 gennaio 1958 alla Camera dei Deputati dell'allora deputato Renato Tozzi Condivi[189], il sistema fondato sulle case di tolleranza si poneva in contrasto non solo con gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, in relazione al principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ma anche con l'art. 32, comma 2, che sancisce che gli interventi sanitari imposti dalla legge non possano violare i limiti derivanti dal rispetto della persona umana, e l'art. 41, comma 2, per cui l'esercizio dell'attività economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana. In questo senso, si affermava che: "(…) la prostituzione regolamentata ammette la degradazione della libertà personale (…), ammette che si possa vendere l'uso del corpo di altra persona da parte del tenutario di una casa di prostituzione, il quale ha dei diritti su quel corpo e ha una percentuale su quel commercio. Tutto questo è incompatibile con la dignità dell'uomo e del cittadino"[190].

Il paradigma vittimistico e la conseguente mancanza di scelta in capo alla persona che si prostituisce sono centrali per comprendere la *ratio* della legge Merlin. Quest'ultima, infatti, muove dall'idea che la prostituzione rappresenti un'attività lesiva della dignità delle persone che la esercitano: nessuno, in presenza di condizioni economiche e sociali più favorevoli, opererebbe mai una simile scelta di vita. Secondo questa prospettiva, ciò evidenzia una condizione di vulnerabilità che giustifica l'esigenza di eliminare, nel lungo termine, la prostituzione, sottraendola al controllo statale e allo sfruttamento altrui, senza però criminalizzare coloro che si prostituiscono, in quanto fondamentalmente "vittime del sistema sociale". Nel perseguire l'obiettivo di porre un limite invalicabile alle ingerenze della logica del profitto sulla persona umana, accanto al divieto di esercizio delle case di prostituzione[191], la legge Merlin ha reso penalmente rilevanti tutti i comportamenti collaterali alla prostituzione, le cd. "condotte parallele", ossia quelle attività realizzate da soggetti terzi, collegate, e sovente necessarie,

Rivista della storia delle donne, 17 (2), 1986; L. AZARA, *L'uso "politico" del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Roma, 2017.

[189] Relazione alla Camera dell'On. Tozzi Condivi, in G. GIUSTAPANE, *Casa di prostituzione e lenocinio (Disposizioni penali della legge Merlin). Esposizione critica, rassegna di dottrina e giurisprudenza*, Lecce, 1959, p. 452.

[190] *Ibidem*.

[191] Legge 20 febbraio 1958, n. 75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*, GU Serie Generale n. 55 del 04-03-1958, art. 1.

all'esercizio della prostituzione. Ciò indipendentemente dal carattere consapevole e volontario di quest'ultima. L'art. 3 contempla, infatti, al suo interno plurime condotte criminose, accomunate dall'entità della pena[192], ma molto diverse sul piano del disvalore del comportamento. Tra queste rientrano, e sono poste sullo stesso piano, non solo le condotte relative all'apertura o alla gestione di case chiuse, la locazione di locali destinati a tale scopo, la tolleranza abituale dell'esercizio della prostituzione[193], l'induzione e il lenocinio[194], ma anche il reclutamento e l'agevolazione della prostituzione ai fini di reclutamento[195], nonché il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione[196]. Lo spettro di comportamenti suscettibili di essere inclusi nel campo di applicazione della normativa penale è, dunque, alquanto policromo. Sebbene, sotto il profilo teorico, l'intento di questo approccio normativo sia quello di non far ricadere gli effetti stigmatizzanti delle norme che limitano la prostituzione sulla persona che si prostituisce, considerata il soggetto debole del mercimonio, ne consegue che, pur essendo la prostituzione formalmente consentita, la repressione sul fronte penale di tutte le attività ad essa correlate ne scoraggi l'esercizio. Tale approccio è in linea con l'assunto che la compravendita di prestazioni sessuali, non configurando una qualsiasi transazione commerciale, non possa essere disciplinata alla stregua di ogni altra attività economica: il "servizio" in questione, così come il contesto in cui la prestazione si svolge, inevitabilmente generano una condizione di soggezione che, in questa prospettiva, legittima la previsione di una sanzione penale nei confronti di coloro che da tale attività traggono, direttamente o indirettamente, vantaggi economici e personali e che, dunque, hanno tutto l'interesse a che tale mercato prosperi[197]. Il rischio, tuttavia, è che ciò finisca per spingere la persona dedita alla prostituzione in una condizione di isolamento non solo professionale, ma anche esistenziale, senza alcuna intermediazione o contatto, e che si

[192] Si prevede, infatti, la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 258 a euro 10.329.

[193] *Ivi*, art. 3, nn. 1-3.

[194] *Ivi*, art. 3, n. 5.

[195] *Ivi*, art. 3, n. 4.

[196] *Ivi*, art. 3, n. 8.

[197] In questo senso si veda S. NICCOLAI, *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in D. DANNA ET AL. (a cura di), *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, 2019, 70 ss.

crei attorno ad essa quello che taluni definiscono "un alone emarginante di implicita disapprovazione paternalistica"[198].

Tale condizione sembra sottendere un certo disvalore sociale attribuito alla pratica prostitutiva; disvalore che si manifesta sul piano del diritto civile, concretizzandosi nella nullità del contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento per illiceità della causa, in quanto contraria al buon costume. Se, in conformità con l'art. 2035 del codice civile, il meccanismo della cd. *soluti retentio* legittima la facoltà per la persona che si prostituisce di trattenere quanto ricevuto dal cliente, l'irrilevanza giuridica del patto si ripercuote però sulla possibilità di recuperare in via giudiziale quanto da questi dovuto. Infatti, non essendo il credito esigibile, l'inadempimento da parte del cliente e il vantaggio economico che questi ne ottiene avvalendosi della prestazione sessuale, non possono essere qualificati come ingiusti. L'omesso pagamento non assume rilevanza sul piano giuridico, rappresentando piuttosto, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, un "arricchimento insuscettibile di ledere la sfera giuridica della donna"[199]. Al di là della considerazione che tali situazioni non risultano così frequenti nella prassi, in quanto, generalmente, chi si prostituisce si "cautela" richiedendo il pagamento anticipato, resta il fatto che tale sistema non sembra essere effettivamente approntato per tutelare un individuo considerato vulnerabile.

La "visibilità giuridica"[200] dei proventi derivanti dalla prostituzione sembra peraltro mutare una volta che questi passino al vaglio della normativa fiscale. A fronte di un orientamento ondivago di diverse Commissioni Tributarie circa la tassabilità dell'attività di prostituzione[201], nel 2011 è infatti intervenuta una sentenza con cui la

---

[198] F. GIUNTA, *Le prostituzioni: tra fatto e diritto,* in A. CADOPPI (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014, p. 306. Dello stesso parere T. PADOVANI, *Disciplina penale della prostituzione*, Pisa, 2015.

[199] Così, con un discutibile utilizzo indiscriminato del termine "donna" nel contesto della prostituzione, Cass. pen., sez. II, sentenza del 17 gennaio 2001, n. 9348.

[200] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio,* cit., p. 149.

[201] Fino ai primi anni Duemila, a prevalere era stato l'orientamento dettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, secondo il quale "il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito di lavoro autonomo o dipendente (…), con la conseguenza che i proventi di tale attività non possono essere ripresi a tassazione" (sentenza 22 dicembre 2005, n. 272). Successivamente, però, tale orientamento è mutato. Sempre più Commissioni tributarie hanno accolto l'orientamento opposto, espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Reggio Emilia, per cui "le entrate finanziarie originate

Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che "non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi [da attività di prostituzione] debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che, pur essendo un'attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita"[202]. A distanza di pochi mesi, un'altra pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito tale posizione, affermando che l'attività di prostituzione è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto (IVA) quando autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità[203]. Che la prostituzione possa essere svolta come lavoro autonomo non significa però che essa sia riconosciuta come attività lavorativa a tutti gli effetti[204]. Per aprire una partita IVA, coloro che esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo continuativo devono infatti selezionare un codice ATECO che corrisponde all'attività svolta. Tuttavia, per i *sex worker* non è possibile definire in modo preciso l'attività svolta poiché non esiste un codice specifico nella tabella ATECO. Pertanto, costoro fanno generalmente riferimento al codice ATECO 96.09.09, relativo a "altre attività di servizi per la persona non classificate altrove", a cui però sono ricondotte attività ben diverse da quella prostitutiva[205].

---

dall'esercizio del meretricio, svolto quale professione abituale ancorché non esclusiva, in presenza dei caratteri della prevalenza del lavoro personale del prestatore d'opera, dell'assenza del vincolo di subordinazione, della libera pattuizione del compenso e dell'assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all'esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima, rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo" (sentenza 11 giugno 2009, n. 131).

[202] Cass. civ., sez. trib., sentenza del 1° ottobre 2010, n. 20528.

[203] Cass. civ., sez. trib, sentenza del 13 maggio 2011, n. 10578. Piu recentemente, in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), si è precisato che "i proventi dell'attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica, peraltro, di per sé priva di profili di illiceità, a differenza del suo sfruttamento o favoreggiamento, i cui introiti, derivando da un reato, prima ancora che imponibili, sono confiscabili" (così Cass. civ., sez. trib., sentenza del 27 luglio 2016, n. 15596).

[204] I. CROWHURST, *Taxation without representation: la tassazione della prostituzione in Italia*, in G. G. GEYMONAT, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, pp. 49-64.

[205] Segnatamente l'attività di astrologi e spiritisti, i servizi di ricerca genealogica, i servizi di lustrascarpe, gli addetti al parcheggio di automobili, la gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave

Deve inoltre osservarsi che il contesto dei servizi sessuali a pagamento è ben diverso rispetto ad altre tipologie di servizi considerati non stigmatizzati, come invece è la prostituzione. Si tratta di un aspetto che non va sottovalutato, poiché ottenere la documentazione necessaria per mantenere una contabilità adeguata, da includere nelle dichiarazioni fiscali per i lavoratori autonomi, non risulta sempre facilmente praticabile. Esemplificativamente, chiedere a un cliente di fornire i propri dati personali ai fini di una ricevuta sembra essere poco realistico in un ambito lavorativo in cui la riservatezza e la *privacy* sono prioritari. Per questo motivo, in paesi che non aderiscono al modello *dignity-based*, come Svizzera e Germania, sono stati adottati sistemi specifici per il pagamento delle tasse da parte dei *sex worker*. In Svizzera, dove la regolamentazione della prostituzione rientra primariamente nelle competenze dei Cantoni, nel Canton Ginevra si è istituito un sistema di pagamento delle tasse speciale per i *sex worker*, basato unicamente sulle spese lavorative, mentre in Germania è previsto il pagamento di una cifra forfettaria giornaliera, il cui ammontare è lasciato alla discrezionalità dei singoli *Länder*[206]. Se questo è uno dei primi segnali di possibile cortocircuito di tale approccio, è interessante notare che, parallelamente, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza del Consiglio di Stato[207] non considera l'esercizio della prostituzione una fonte di guadagno lecita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 186, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (TUI), che prevede, quale requisito per il soggiorno nel territorio italiano, che lo straniero proveniente da un Paese Terzo dimostri di avere la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza.

---

funzionanti a moneta), l'assistenza bagnanti (bagnini) e i servizi domestici svolti da lavoratori autonomi. Si veda quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nella classificazione ATECO 2007 (aggiornata al 2022): https://www.istat.it/it/archivio/17888#codesearch.

[206] Si veda *infra*, nel prossimo capitolo.

[207] Cons. Stato, sez. VI, decisione del 10 maggio 2007, n. 2231; Cons. Stato, sez. VI, decisione del 20 luglio 2006, n. 4599. Piuttosto isolate sono invece le decisioni di segno contrario, limitatamente ai casi in cui l'accertamento dell'esercizio della prostituzione riguardi un singolo episodio e non invece un'abituale attività lavorativa. In questo senso, "l'accertamento di una singola occasione dello svolgimento dell'attività di meretricio non dimostra l'abitualità della prestazione e dunque non è sufficiente ad escludere il possesso di una regolare attività lavorativa" (Cons. Stato, sez. IV, decisione del 27 luglio 2007, n. 4146).

In linea con una concezione paternalistica della persona che si prostituisce, quale soggetto "vulnerabile" da proteggere a prescindere dalla propria volontà, si ritiene che l'attività di prostituzione non debba essere né incentivata, né aiutata e nemmeno considerata una legittima fonte di guadagno per soggetti terzi. Nel tentativo di ridurre al massimo gli spazi entro i quali la prostituzione può essere praticata, con l'obiettivo e l'auspicio di porvi fine, l'approccio adottato nell'ordinamento italiano sembra tuttavia trascurare la questione della tutela dei soggetti che svolgono tale attività. In Italia non sono infatti previste specifiche misure sociali e finanziarie volte ad assistere e a favorire l'uscita dalla prostituzione (cd. "programmi di uscita dalla prostituzione" o "programmi di uscita"), essendo rimaste inattuate le disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge Merlin. Queste ultime prevederebbero lo stanziamento di un fondo per la realizzazione di speciali istituti di patronato per la tutela, l'assistenza e la rieducazione delle donne che uscivano dalle case di prostituzione[208]. Fa eccezione la sola ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ai sensi dell'art. 18 TUI, a tutela della persona straniera vittima di tratta, nella prospettiva che, una volta ottenuto, ciò consentirà alla stessa di beneficiare di un sistema di protezione sociale teso a consentirne l'uscita dalla prostituzione[209].

Un sistema di questo tipo, che si limita alla "mera tolleranza" della persona che si prostituisce, rischia dunque di indebolire proprio la posizione di chi, secondo tale prospettiva, sembra necessitare di protezione, agevolandone lo sfruttamento. Anche per tali ragioni, negli ultimi anni sembra essersi fatta sempre più pressante l'esigenza di "superare" l'approccio fatto proprio dalla legge Merlin. Accanto ai numerosi giudizi di costituzionalità a cui la legge è stata sottoposta, e dai quali, peraltro, è sempre uscita indenne[210], nel corso delle varie legislature sono state avanzate plurime proposte

[208] Legge n. 75/1958, *op. cit.*, artt. 8-11.

[209] Sulla questione delicata dell'adesione ai programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 TUI, e in particolare su come tali programmi siano spesso vissuti dalle vittime come momenti di isolamento e di privazione della propria autonomia, che in quanto tali rimarcano posizioni di subalternità, si veda L. PALUMBO, S. ROMANO, *Evoluzione e limiti del sistema anti-tratta italiano e le connessioni con il sistema della protezione internazionale*, in G. G. GEYMONAT, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, pp. 65-84.

[210] Corte. cost., *ex multis*, 252/1962; 44/1964; 119/1973; 266/1974; 250/1982; 82/1984; 281/1985. Il tema è oggetto di analisi *infra*, nel quinto capitolo.

legislative di modifica[211], senza che ciò abbia tuttavia prodotto cambiamenti di rilievo sul piano legislativo nazionale. Tra i disegni di legge presentati durante la XVIIII legislatura, il più recente è il n. 2537 del 21 febbraio 2022, *Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione*[212]. Presentato su iniziativa della senatrice Alessandra Maiorino, questo disegno di legge è stato elaborato in seguito di un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul fenomeno della prostituzione. Già dalle audizioni tenute nell'ambito di tale indagine conoscitiva è emersa la volontà di confermare un approccio vittimistico nei confronti della prostituzione[213]. Questo orientamento ha successivamente

[211] Secondo quanto riportato da Giorgia Serughetti, nelle Legislature che si sono avvicendate dal 1979 (inizio della VIII Legislatura) a luglio 2022 (quando si avvia alla conclusione la XVIII Legislatura) sono stati presentati, nei due rami del Parlamento, 171 disegni di legge in materia di prostituzione. Tra il 2013 e il 2018 (XVII Legislatura) ne sono stati presentati venti, mentre sette tra il 2018 e il 2023 (XVIII Legislatura). Al riguardo, G. SERUGHETTI, *Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia*, in G. G. GEYMONAT, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, pp. 25-48.

[212] Il testo del disegno di legge è disponibile *online*: https://www.true-news.it/wp-content/uploads/2022/07/ddl-2537__368436.pdf.

[213] Gli interventi sono infatti stati prevalentemente condotti da organizzazioni impegnate nella lotta contro la tratta di persone, lo sfruttamento, la violenza di genere e l'emarginazione sociale, da membri della Chiesa e dalle stesse vittime di tratta, oltre che dal capo dell'unità di contrasto al crimine organizzato e alle politiche antidroga della Direzione Generale Affari Interni della Commissione Europea e dall'ambasciatore per la lotta al traffico di esseri umani presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno di Svezia. Al riguardo, si rinvia a quanto riportato nel *Resoconto sommario n. 265 del 30/06/2021, Schema di documento conclusivo proposto dalla relatrice sull'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione*, par. 1. Il documento è reperibile *online*: https://www.associazioneiroko.org/wp-content/uploads/2021/07/Senato-Indagine-Conoscitiva-Prostituzione.pdf. Il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, l'unica associazione fondata da lavoratori e lavoratrici sessuali ad essere stata udita, si è peraltro espressa in modo alquanto critico rispetto allo scarso coinvolgimento delle persone che esercitano la prostituzione ai fini dell'indagine. Così, "(…) indagare il nostro lavoro e le nostre vite ascoltando solo le voci di chi ideologicamente teorizza su un fenomeno, esprimendosi con giudizi negativi e svilenti delle nostre persone, dei nostri corpi e delle nostre scelte lo trovo sprezzante e considero questo una violenza. Potete capire quanto è traumatizzante essere descritti così? Per questo oggi sono qui in forma anche di protesta contro il tentativo di silenziare le nostre voci e di sovradeterminarci". Per testo dell'intervento: https://webtv.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/063/401/COMITATO_PER_I_DIRITTI_CIVILI_DELLE_PROSTITUTE.pdf.

trovato conferma nel citato disegno di legge che esclude "la compatibilità del riconoscimento della prostituzione come un'attività economica *tout court* con i principi della Carta costituzionale"[214] e propone di rafforzare l'impegno verso l'abolizione della prostituzione. Si è dunque proposta l'introduzione di una sanzione di natura amministrativa da 1.500 a 5.000 euro nei confronti di chi acquista servizi sessuali, con la possibilità che tale sanzione si tramuti nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni in caso di recidiva dopo un primo ammonimento del questore. A tale fine, tale proposta ha espresso l'idea che un eventuale intervento legislativo non potrebbe che muoversi in direzione del modello di disciplina attuato in Svezia[215].

3.2. L'ordinamento svedese e i limiti all'esercizio della prostituzione: la rilevanza penale dell'acquisto dei servizi sessuali

A prescindere dalle aspettative delineate nella più recente proposta di modifica della legge Merlin, il modello svedese di regolamentazione della prostituzione, dal quale essa trae ispirazione, merita comunque un'analisi più approfondita. Invero, la Svezia è stato il primo Paese a introdurre un approccio basato sulla criminalizzazione unilaterale della condotta di acquisto di servizi sessuali, accanto alla rilevanza penale delle cd. condotte parallele alla prostituzione.

La prostituzione in sé non è mai stata considerata un reato nell'ordinamento svedese, sebbene nel corso del XIX e del XX secolo sia stata oggetto di regolamentazione

[214] *Resoconto sommario n. 265 del 30/06/2021, op. cit.*, par. 4. In tal senso, è stata espressamente richiamata la sentenza del 7 giugno 2019, n. 141, con la quale la Corte costituzionale italiana è stata chiamata ad affrontare il tema della punibilità delle condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, anche quando volontariamente e consapevolmente esercitata. Come si avrà modo di approfondire nel quinto capitolo, in tale pronuncia la Consulta sembra infatti avvallare un'interpretazione paternalistica della Costituzione ed escludere la possibilità di riconoscere il *sex work* come lavoro autonomo. Si veda *infra*, quinto capitolo.

[215] *Ibidem*.

per motivi di igiene e salute pubblica[216]. Il dibattito sull'opportunità di criminalizzare la figura del cliente risale alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quando una commissione d'inchiesta pubblica istituita dal Ministero delle Politiche Sociali fu incaricata di indagare le cause e le conseguenze della prostituzione[217]. Questa iniziativa va collocata nel quadro del cd. *folkhemmet* ("la casa del popolo"), termine con cui si designa nella teoria e nell'apparato concettuale della socialdemocrazia svedese la visione di società organizzata come una "grande famiglia"[218], in cui lo Stato agisce da custode del benessere di tutti i suoi cittadini, affinché questi possano godere di pari opportunità e protezione sociale. In tale contesto, la prostituzione era descritta come emblema di un "*welfare* incompiuto"[219] e venne inizialmente avanzata la proposta di criminalizzare l'acquisto di servizi sessuali forniti da una persona con problemi di tossicodipendenza[220]. Fu però a partire dagli anni Novanta che il dibattito si intensificò ulteriormente, soprattutto in seguito al collasso dei regimi filo-sovietici dell'Europa orientale, a causa delle preoccupazioni legate all'incremento dei flussi migratori diretti verso la Svezia e al traffico di esseri umani connesso alla prostituzione[221]. Anche la prospettiva del futuro ingresso della Svezia nell'Unione europea contribuì ad alimentare tali preoccupazioni,

---

[216] P. ÖSTERGREN, *Sweden*, in S.O. JAHNSEN, H. WAGENAAR (a cura di), *Assessing Prostitution Policies in Europe*, New York, 2019, p. 169.

[217] S. A. MAŇSSON, S. LARSSON, *Svarta Affärer. Utredning om vissa klubbars och näringsställens sociala betydelse och struktu*, Malmö, 1976.

[218] Su tale concetto, N. GÖTZ, *Folkhem*, in *Nordic.info*, 25 febbraio 2019: https://nordics.info/show/artikel/folkhem.

[219] G. INGHE, M. B INGHE., *Den ofärdiga välfärden* [trad. "Il welfare incompiuto], Stockholm, 1967.

[220] SUO 1981:71 *Prostitution i Sverige, bakgrund och åtgärder* [trad. "Prostituzione in Svezia, contesto e misure"].

[221] Per una ricostruzione del processo che portò all'approvazione della legge, si veda J. ERICKSON, *Criminalising the client: Institutional change, gendered ideas and feminist strategies*, London, 2017. Osservazioni particolarmente critiche sono state espresse anche da Arthur Gould e Don Kulick, i quali hanno evidenziato come i timori connessi alla progressiva integrazione dell'Unione europea, lo smantellamento dell'ex blocco sovietico e il mutare delle abitudini sessuali siano stati alquanto presenti in questo dibattito. A. GOULD, *The criminalisation of buying sex: The politics of prostitution in Sweden*, in *Journal of Social Policy*, 30 (3), 2001; D. KULICK, *Sex in the new Europe. The criminalization of the client and the Swedish fear of penetration*, in *Anthropological Theory*, 3 (2), 2003.

specialmente in relazione alle politiche "più liberali"[222] di altri Stati membri, come l'Olanda e la Germania, che stavano prendendo o avevano già preso in considerazione la legalizzazione della prostituzione. Nel 1993 fu istituita una nuova commissione d'inchiesta con il preciso compito di valutare se la criminalizzazione della prostituzione potesse rappresentare una misura appropriata per rafforzare l'impegno della società nella lotta contro la prostituzione[223]. Il rapporto conclusivo, pubblicato nel 1995, raccomandava la criminalizzazione tanto dell'acquisto quanto dell'offerta di servizi sessuali, dichiarando che ciò avrebbe rappresentato "una chiara presa di posizione politica contro la prostituzione, quale fenomeno non socialmente accettabile"[224]. Il fatto che una persona possa "comprare l'accesso alla sfera intima di un'altra per soddisfare i propri desideri sessuali" veniva, infatti, ritenuto contrario all'idea che "tutti gli esseri umani abbiano lo stesso valore"[225]. Più specificamente, si affermava che "l'idea delle donne come oggetti per il soddisfacimento sessuale maschile contrasta con la visione di una società equa e paritaria, dove uomini e donne sono trattati con pari dignità"[226]. In quest'ottica, si riteneva che prevenire la diffusione della prostituzione fosse un mezzo efficace per promuovere attivamente la parità di genere: la prospettiva di dover affrontare un procedimento giudiziario poteva fungere da deterrente per molti clienti, mentre l'idea stessa che la prostituzione costituisse un'attività criminale poteva scoraggiare le donne dal farvi più facilmente ingresso.

Tale proposta è successivamente confluita nella più ampia riforma denominata *Kvinnofrid*, letteralmente "pace delle donne", volta a contrastare la violenza nei confronti delle donne[227]. In questo contesto, la prostituzione è emersa come emblema della cultura patriarcale del dominio e della prevaricazione di genere, portando alla conclusione che criminalizzare la parte più vulnerabile, ossia quella che viene sfruttata da altri per

---

[222] J. SCOULAR, *op. cit.*, p. 54.

[223] D. DODILLET, *Är sex arbete?: svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970*, Stockholm, 2009.

[224] SUO 1995:15 *Könshandeln*, [trad. "Traffico sessuale"], p. 30: https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sou/1995/sou-1995-15.pdf.

[225] Per entrambi i virgolettati, *ibidem.*

[226] *Ibidem.*

[227] Prop. 1997/98:55 *Kvinnofrid*: https://www.regeringen.se/contentassets/1733625e719c43b28f073fa9cdec90f2/kvinnofrid-prop.-19979855.

soddisfare i propri bisogni sessuali non rappresentava una soluzione ragionevole[228]. Tra le alternative discusse, la decisione di criminalizzare solo il cliente sollevava diverse preoccupazioni, in particolare rispetto a come tale riforma potesse essere attuata senza provocare conseguenze negative per coloro si prostituiscono[229]. I sostenitori di questa misura hanno tuttavia incentrato la loro attenzione sugli aspetti simbolici della riforma, sostenendo che la criminalizzazione unilaterale del cliente avrebbe trasmesso il "forte messaggio legislativo che la società svedese non accetta lo sfruttamento delle donne da parte degli uomini"[230]. Nel dibattito prese attivamente parte la stessa Catharine MacKinnon, fondatrice dell'organizzazione svedese *Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige* (ROKS)[231], che si occupa di fornire sostegno e rifugio alle donne e alle ragazze vittime di violenza domestica, abusi sessuali e altre forme di violenza di genere. Attraverso incontri annuali con il Parlamento svedese, ROKS ha avvalorato la tesi che "la subordinazione delle donne da parte degli uomini non può essere efficacemente contrastata assumendo una simmetria nei rapporti di genere che, empiricamente, non esiste"[232]. Pertanto, se "in un mondo diseguale, si rende necessaria una legge che vieti agli uomini l'acquisto delle donne"[233], in questa prospettiva, "porre fine alla prostituzione, ponendo fine alla sua domanda" era considerato "un passo significativo verso la realizzazione dell'uguaglianza di genere sotto la legge"[234].

Così, il 29 maggio 1998 il Parlamento svedese ha votato a favore della criminalizzazione unilaterale del cliente, approvando il cd. *Sexköpslagen*, ossia la legge

---

[228] *Ivi*, p. 104.

[229] Y. SVANSTRÖM, *Criminalising the john – a Swedish gender model?*, in J. OUTSHOORN (a cura di), *The Politics of Prostitution Women's Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce*, Cambridge, 2004, p. 304.

[230] C. HOLMSTRÖNG, SKILLREI M., *The Swedish Prostitution Policy in Context*, in E. U. SAVONA ET AL. (a cura di), *Dual Markets. Comparative Approaches to Regulation*, Berlin, 2017, p. 357.

[231] In italiano "Organizzazione nazionale per i rifugi delle donne e i rifugi delle ragazze in Svezia".

[232] C. A. MACKINNON, *Pornografi och jdmstdlldhet*, in B. ANDERSSON ET AL. (a cura di) *Pornografi - verklighet eller fantasi?*, Stockholm, 1991, p. 69. Traduzione in inglese in M. WALTMAN, *Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law*, in *Michigan Journal of International Law*, 33 (1), 2011, p. 137.

[233] *Ibidem*.

[234] *Ibidem*.

"sull'acquisto dei servizi sessuali". La misura è successivamente confluita nel codice penale svedese, tramite l'emendamento 2005:90[235]. L'attuale capitolo 6, sezione 11 prevede una sanzione pecuniaria[236] o la pena della reclusione fino a dodici mesi per chiunque usufruisca di servizi sessuali occasionali in cambio di pagamento, indipendentemente dalle caratteristiche personali di chi offre i servizi sessuali e dallo stato di necessità e/o di soggiogamento in cui questi si trova. La sanzione si applica anche nel caso in cui il pagamento sia stato promesso o eseguito da un'altra persona. Questo reato si è aggiunto a quello già contemplato nella sezione 12 del medesimo capitolo, ai sensi del quale "una persona che induce o sfrutta finanziariamente il coinvolgimento di una persona nella prostituzione è condannata alla reclusione fino a un massimo di quattro anni". La sezione 12.2 stabilisce altresì che "se una persona che ha concesso il diritto d'uso di un appartamento viene a conoscenza del fatto che quest'ultimo è utilizzato interamente o in misura rilevante per prestazioni sessuali a pagamento, e non fa ciò che può essere ragionevolmente richiesto per porre fine al diritto concesso, se l'attività continua, si considera che abbia favorito l'attività e viene ritenuta responsabile"[237]. Chi si prostituisce può dunque essere sfrattato dall'appartamento in cui vive qualora la persona del locatore scopra che vengono offerti servizi sessuali a pagamento al suo interno[238].

Nonostante la considerevole portata simbolica, la criminalizzazione unilaterale del cliente non appare essere l'unica strategia volta a sradicare il fenomeno della

---

[235] SFS 2005:90, *Lag om ändring i brottsbalken* [trad. "Legge che modifica il codice penale"]: https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_39601-sfs-2005_90-lag-om-andring-i-brottsbalken.

[236] Nella pratica si tratta di multe diversificate a seconda del reddito della persona tenuta al pagamento, con importi che variano generalmente tra 500 e 80000 corone svedesi (equivalenti a somme comprese tra 50 e 8000 euro). Così in I. JOHANSSON, *La criminalizzazione dei clienti nel contesto svedese*, in G. G. GEYMONAT, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, pp. 149-167.

[237] Per una traduzione (non ufficiale) in inglese delle citate disposizioni: https://rm.coe.int/1680470943.

[238] *Brottsbalken*, 6 kap. § 12.2. S. DODILLET, P. ÖSTERGREN, *The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects. Conference paper presented at the International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges. The Hague, March 3 and 4, 2011*: https://maggiemcneill.com/wp-content/uploads/2011/05/dodillet-ostergren-the-swedish-sex-purchase-act.pdf.

prostituzione. Si è indubbiamente posta notevole enfasi su tale misura, in quanto le stesse autorità svedesi hanno definito la domanda di servizi sessuali come "ciò che alimenta principalmente la tratta di esseri umani e la prostituzione"[239]. Tuttavia, la proposta alla base della riforma *Kvinnofrid* sottolinea che l'obiettivo principale della legge *Sexköpslagen* è quello di andare a integrare interventi sociali che incoraggino le persone coinvolte nella prostituzione "a cercare aiuto ed emanciparsi dalla condizione di vulnerabilità in cui si trovano"[240]. Ribadita nel 2005[241] e confermata nel 2010, nel primo rapporto governativo di valutazione dell'impatto della legge[242], questa posizione sembra suggerire il ruolo cruciale che i settori dei servizi sociali e dell'assistenza sanitaria rivestono, o quantomeno dovrebbero rivestire, nella politica svedese in materia di prostituzione. In questa prospettiva, infatti, la criminalizzazione della condotta di acquisto di servizi sessuali non dovrebbe che rappresentare una componente del processo volto a ridurre il fenomeno della prostituzione, non potendo in alcun modo sostituire le prestazioni sociali.

L'idea alla base dell'approccio svedese suggerisce che di fronte a una diminuzione delle entrate, le persone che si prostituiscono smetteranno di considerare la prostituzione una strategia economica attuabile, venendo spinte a cercare supporto nei programmi di assistenza sociale previsti dalla legge, i quali dovrebbero offrire loro delle alternative valide. Si tratta di un aspetto che merita di essere preso opportunamente in considerazione, soprattutto alla luce del crescente successo che questo approccio, spesso

---

[239] Skr. 2007/08:167, *Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål* [trad. it. "Piano d'azione contro la prostituzione e la tratta di esseri umani per scopi sessuali"], p. 1: https://www.regeringen.se/contentassets/149560f55fcd4c0c9a77e86da272be4d/handlingsplan-mot-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal-skr.-200708167#:~:text=Det%20%C3%A4r%20statens%20och%20kommunernas,n%C3%B6dv%C3%A4ndigt%20i%20kampen%20mot%20m%C3%A4nniskohandel.

[240] Prop. 1997/98:55, p.106.

[241] SOU 2005:66, *Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål* [trad. it. "Il potere di plasmare la società e la propria vita: una politica di uguaglianza verso nuovi obiettivi"]: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/08/sou-200566/.

[242] SOU 2010:49, *Förbud mot köp av sexuell tjänst, En utvärdering 1999–2008* [trad. it. "Divieto di acquisto di servizi sessuali, una valutazione 1999-2008"]: https://www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049/.

più semplicemente definito "modello di criminalizzazione del cliente" o "Modello Nordico"[243], è andato riscuotendo nell'ultimo decennio[244]. Molly Smith e Juno Mac, entrambe *sex worker* e attiviste del collettivo londinese SWARM (*Sex Worker Advocacy and Resistance Movement*), riconoscono che "una persona senza alternative o con alternative limitate non ha la possibilità di *uscire* a proprio piacimento dall'industria quando le condizioni lavorative di fanno più dure"[245]. Laddove si scelga di adottare un approccio teso alla riduzione della domanda di servizi sessuali, diventa cruciale implementare i cd. "programmi di uscita" dalla prostituzione. In assenza di misure atte a fornire un'alternativa concreta, come alloggi, sostegno economico, corsi di formazione professionale e assistenza medica, la criminalizzazione dell'acquirente di servizi sessuali rischia infatti di aggravare ulteriormente la condizione delle persone che praticano l'attività prostitutiva[246]. Ciononostante, la legge *Kvinnofrid* si è limitata a conferire al *Socialstyrelsen* ("Comitato Nazionale per la Sanità e il Welfare") il compito di raccogliere i dati relativi alle iniziative sociali implementate a livello locale, senza destinare risorse finanziarie aggiuntive a tale scopo[247]. Secondo quanto emerge dal rapporto di valutazione

---

[243] N. VUOLAJÄRVI, *Criminalizzare l'Acquisto di Servizi Sessuali: Esperienze dai Paesi Nordici*, in *The London School of Economics and Political Science Policy Brief*, 6, 2022, p. 3.

[244] Questo successo risulta essere confermato dal sostegno dimostrato dal Parlamento europeo che, nella *Risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere*, ne ha caldeggiato l'adozione da parte degli Stati membri dell'UE. La soluzione svedese è stata dapprima esportata in altri paesi nordici, come la Norvegia (2008) e l'Islanda (2009), mentre negli ultimi anni questa strategia si è diffusa in Irlanda del Nord (2015), Francia (2016), Irlanda (2017), nonché in Canada (2014).

[245] M. SMITH, J. MAC, *Prostitute in rivolta. La lotta per i diritti delle sex worker*, Napoli, 2020 [titolo originale "Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers' Rights", London, 2018], p. 254.

[246] In questo senso si esprime anche Melissa Farley, psicologa clinica e attivista statunitense, nota sostenitrice del cd. Modello Nordico. Si veda M. FARLEY, *Book Review: Shadow's Law, The True Story of a Swedish Detective Inspector Fighting Prostitution by Simon Haggstrom*, in *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, 2 (2), 2017.

[247] Particolarmente criticato è il fatto che, tra il 1999 e il 2010, la Svezia ha stanziato 9,3 milioni di euro (corrispondenti a 77 milioni di corone svedesi) per i servizi di polizia al fine di garantire l'applicazione delle leggi, e solamente 2,4 milioni di euro (pari a 20 milioni di corone svedesi) al Comitato Nazionale per la Sanità e il Welfare per lo sviluppo di progetti sulla violenza contro le donne, tra cui la prostituzione, e per il monitoraggio del fenomeno prostitutivo. Si veda J. LEVY, *Criminalising the Purchase of Sex: Lessons from Sweden*, London, 2014, p. 132.

dell'impatto della legge pubblicato nel 2010, solo le tre maggiori città della Svezia, ossia Stoccolma, Göteborg e Malmö, dispongono di unità di servizio sociale rivolte specificamente alle persone coinvolte nella prostituzione[248]. Quest'ultime si trovano però ad operare in assenza di linee guida statali e con risorse alquanto limitate[249]. Inoltre, un rapporto pubblicato da RFSL, ossia la *Federazione svedese per i diritti delle persone lesbiche, gay*, *bisessuali, transessuali e queer*, dà conto di come la concezione della prostituzione quale forma di violenza contro le donne si rifletta anche nella limitata disponibilità di servizi sociali specificamente mirati alle esigenze degli uomini e delle persone transessuali che esercitano la prostituzione[250].

Tale situazione risulta ulteriormente complicata dal fatto che, secondo una sentenza della Corte Suprema Amministrativa svedese del 1982, la prostituzione è considerata un'attività commerciale ai fini fiscali[251]. Conseguentemente, i relativi guadagni sono soggetti a tassazione, sebbene l'Agenzia delle Entrate svedese non consenta di dichiarare l'esercizio della "prostituzione" o del "lavoro sessuale" come attività d'impresa. Ciò implica che chi pratica la prostituzione e desidera denunciare la propria attività deve indicarne una diversa, pur potendo incontrare difficoltà nel dedurre le spese relative all'esercizio della stessa. Chi, invece, decide di non dichiararla potrebbe essere sottoposto a verifiche fiscali e costretto a pagare considerevoli somme di denaro in modo retroattivo[252]. In contrasto con l'obiettivo ideale di promuovere l'uscita delle

---

[248] SOU 2010:49, *op. cit.*.

[249] "A Stoccolma ci sono dei centri di accoglienza per prostitute, che si prendono cura di persone attualmente coinvolte nella prostituzione o che lo sono state in passato (…) con risorse limitate". Così Camilla Sköld Jansson, una parlamentare del Partito della Sinistra, in una mozione presentata al Parlamento svedese relativa all'avvio di un'indagine sulla possibilità di creare un centro nazionale di risorse contro la prostituzione: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/nationellt-resurscentrum-for-prostituerade_gs02so368/.

[250] S. LARSDOTTER ET AL., *Osynliga synliga aktörer. Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster* [trad. it. "Attori visibili e invisibili. Persone LGBTQ+ con esperienza nella vendita e/o nell'acquisto di servizi sessuali"], Stockholm, 2011: https://www.rfsl.se/dlp_document/osynliga-synliga-aktorer-hbt-personer-med-erfarenhet-av-att-salja-och-eller-kopa-sexuella-tjanster/.

[251] Regeringsrättens Årsbok 1982 1:20, riportata in O. FLORIN, *A Particular Kind of Violence: Swedish Social Policy Puzzles of a Multipurpose Criminal Law*, in *Sexuality Research and Social Policy*, 9, 2012, p. 271.

[252] S. DODILLET, P. ÖSTERGREN, *op. cit.*.

persone dalla prostituzione, tale eventualità potrebbe invece ostacolare questo processo, poiché l'onere finanziario derivante da imposte retroattive potrebbe indurle a rimanere nell'attività per far fronte ai debiti. In un recente comunicato del 21 giugno 2023, la stessa Agenzia delle Entrate svedese, pur ribadendo che gli obblighi fiscali vincolano anche coloro che si prostituiscono, ha espresso "simpatia e comprensione" nei loro confronti e ha riconosciuto le difficoltà che questi possono incontrare nel far fronte al sistema fiscale a causa della natura criminale della condotta di acquisto di servizi sessuali che li pone in una situazione di particolare vulnerabilità[253].

Un argomento fondamentale a sostegno del modello svedese è che il contenimento della domanda di servizi sessuali a pagamento garantirebbe una limitazione delle forme più aggressive di sfruttamento della prostituzione e, in particolare, del traffico di persone a scopo sessuale. La scelta di penalizzare l'acquirente di servizi sessuali contribuirebbe altresì a scardinare modelli comportamentali e culturali sessisti che ostacolano il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, senza però criminalizzare coloro che si prostituiscono. In effetti, sembra che la riforma abbia contribuito a mutare l'opinione diffusa nella popolazione rispetto al fenomeno della prostituzione, aumentando il consenso popolare sull'opportunità di punire l'acquisto di servizi sessuali[254]. Tuttavia, se da un lato le scarse evidenze sull'efficacia deterrente del divieto in questione si riferiscono principalmente alla prostituzione più visibile, ovvero quella svolta in strada, dall'altro lato questa disapprovazione sembra aumentare il rischio di stigmatizzazione nei confronti delle persone coinvolte nella prostituzione. In assenza di programmi effettivi di reinserimento sociale che garantiscano un'alternativa concreta alle persone che si

[253] Skatteverket, *Svar gällande den som har inkomst från försäljning av sexuella tjänster* [trad. it. "Risposta per coloro che percepiscono un reddito dalla vendita di servizi sessuali"], 21.06.2021: https://www.skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/svargallandedensomharinkomstfranforsaljningavsexuellatjanster.5.7dd11e17188c71ebf172da.html.

[254] K. LEANDER, *Reflections on Sweden's Measures Against Men's Violence Against Women*, in *Social Policy and Society*, 5 (1), 2006. Invero, mentre nel 1996 il 32% degli svedesi si pronunciava a favore della criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali, nel 2012 questa percentuale è salita al 65%. Parallelamente si è però registrato un aumento del dissenso riguardo alla vendita di servizi sessuali: la percentuale di persone che riteneva che l'offerta doveva essere criminalizzata è passata dal 30% al 52%. Si veda quanto riportato da J. KUOSMANEN, *Attitudes and perceptions about legislation prohibiting the purchase of sexual services in Sweden*, in *European Journal of Social Work*, 14 (2), 2011.

prostituiscono, la politica svedese volta a contrastare il fenomeno della prostituzione viene criticata per accentuare l'isolamento dei soggetti coinvolti, anziché favorire l'abbandono dell'attività prostitutiva[255]. Si riscontrano peraltro significative difficoltà nel misurare il pericolo di marginalizzazione del fenomeno prostitutivo[256]. Ciò rischia di ripercuotersi sulle persone che esercitano siffatta attività. Queste ultime, infatti, a fronte di una minor possibilità di scelta dei clienti, sarebbero messe nella condizione di dover accettare clienti pericolosi che, in altre circostanze, avrebbero rifiutato, nonché a cedere a richieste rischiose, accettando per esempio di non utilizzare del preservativo. Come si avrà modo di approfondire nel proseguo, questi fattori costituiscono alcune delle ragioni alla base di un recente ricorso presentato da lavoratori e lavoratrici sessuali presso la Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Francia, che nel 2016 ha seguito un approccio simile a quello svedese nella regolamentazione del fenomeno prostitutivo.

Si potrebbe argomentare che la criminalizzazione della condotta di acquisto di servizi sessuali è stata introdotta con l'obiettivo esplicito di realizzare l'uguaglianza di genere e di abolire la prostituzione, ritenuta lesiva della dignità umana, ma non con quello di tutelare gli interessi delle persone che si prostituiscono. Tuttavia, l'emarginazione sociale ed economica a cui quest'ultime vanno incontro sembra scontrarsi con la premessa da cui muove l'approccio svedese, che, proprio in ragione della presunta condizione di vulnerabilità che la prostituzione contribuirebbe a perpetrare, adotta un regime diretto a scoraggiarne l'esercizio.

3.3. La mutuazione del modello svedese nell'ordinamento francese

La criminalizzazione della condotta di acquisto di servizi sessuali, per come introdotta in Svezia, ha registrato un crescente successo nell'ultimo decennio. Se in Italia la possibilità di attuare una soluzione simile è stata di recente discussa in relazione al disegno di legge n. 2537, presentato il 21 febbraio 2022 dalla senatrice Alessandra Maiorino, anche in Spagna è attualmente in esame al Congresso dei Deputati un disegno

[255] M. SMITH, J. MAC, *op. cit.,* p. 260.

[256] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio,* cit., p. 69.

di legge elaborato dal Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE), avente ad oggetto la proposta di introdurre nel codice penale spagnolo l'art. 187 ter, allo scopo di sanzionare con una multa dai 12 ai 24 mesi "il fatto di offrire denaro o altro tipo di beneficio in cambio di prestazioni di natura sessuale"[257]. Su questa linea si colloca già l'ordinamento francese, che rappresenta il più recente esempio di circolazione del modello svedese al di fuori del "contesto nordico"[258]. Ciò rende la Francia un caso di studio particolarmente interessante, poiché offre l'opportunità di esaminare l'attuazione del modello di regolamentazione della prostituzione sviluppato in Svezia in un contesto giuridico diverso, contribuendo così a una migliore comprensione delle relative sfide.

Sin dall'immediato Secondo dopoguerra, la Francia ha avviato un graduale processo di "smantellamento" del proprio sistema regolamentarista in materia di disciplina della prostituzione[259]. Dapprima con l'adozione della cd. *Loi Marthe Richard*[260], il 13 aprile 1946, che ha imposto la chiusura delle *maisons closes* su tutto il territorio nazionale e criminalizzato il prossenetismo, ossia l'attività di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui. Successivamente, con l'adozione dell'*ordonnance* n. 60-1245 del 25 novembre 1960 di ratifica della *Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 sulla soppressione del traffico di persone e*

[257] Per quanto riportato dal quotidiano *El Pais*: https://elpais.com/sociedad/2024-03-14/el-proyecto-de-ley-para-abolir-la-prostitucion-llegara-al-congreso-en-los-proximos-dias-segun-la-ministra-de-igualdad.html#.

[258] In questo senso, si è infatti dato conto di come la soluzione svedese si sia diffusa principalmente nei paesi nordici, quali Norvegia, Finlandia e Islanda, oltre all'Irlanda e all'Irlanda del Nord. Al di fuori del contesto europeo, anche il Canada ha seguito questa via nel 2014, con l'approvazione del *Protection of Communities and Exploited Persons Act* (Bill C-36).

[259] E. ST. DENNY, *The gradual transformation of a weak but enduring regime: contemporary French prostitution policy in transition (1946–2016),* in *Modern & Contemporary France*, 25 (3), 2017, p. 300. Al riguardo, si è rammentato che fu su iniziativa di Napoleone Bonaparte che, intorno agli inizi del 1800, vennero introdotte le cd. *maisons closes*, ovvero le case chiuse a gestione pubblica. Si rinvia *supra*, capitolo 2, par. 4.1.

[260] *Loi n. 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme* [trad. it. "Legge francese n. 46-685 sulla chiusura delle case di tolleranza e il rafforzamento della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione"]. Meglio conosciuta come *Loi Marthe Richard*, la legge prende il nome dall'esponente politica francese, ex prostituta, che esercitò una forte pressione politica affinché le c.d. case d tolleranza venissero chiuse.

dello sfruttamento della prostituzione altrui (Convenzione di New York), si è abrogato il registro nazionale sanitario e sociale della prostituzione, il cd. "fichier sanitaire et social", considerato discriminatorio nei confronti di chi si prostituiva.

Se queste riforme si sono poste in linea con i principi dell'abolizionismo classico[261], con la legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 per la sicurezza interna (c.d. *Loi pour la sécurité intérieure*, meglio nota come *Loi Sarkozy*), il legislatore francese sembra aver assunto una posizione più ambigua nei confronti del fenomeno prostitutivo. Tale legge ha introdotto il reato di *racolage public*, definito dall'art. 225-10-1 del codice penale come "l'atto di adescare pubblicamente un'altra persona, con qualsiasi mezzo, anche con un atteggiamento passivo, al fine di incitarla ad avere rapporti sessuali in cambio di un compenso o di una promessa di compenso"[262]. Sin dal principio la riforma del 2003 ha suscitato notevoli perplessità[263]: si temeva che essa finisse per criminalizzare indirettamente l'esercizio della prostituzione in sé, spingendola verso le zone più isolate e pericolose e aumentando così la precarietà delle persone che si prostituivano, oltre a contribuire alla loro stigmatizzazione[264]. Dinnanzi alle ambiguità di tale approccio e alle critiche sollevate in merito alla sua inefficacia nell'affrontare il fenomeno prostitutivo[265], il 13 aprile 2011 la Missione di informazione sulla prostituzione in Francia ha presentato un rapporto dal titolo *Prostitution, l'exigence de responsabilité: en finir avec le mythe du*

---

[261] Si veda *supra*, capitolo 2, par. 4.1.

[262] La pena prevista consisteva in due mesi di reclusione e una multa di 3.750 euro.

[263] In questo senso, G. ALLWOOD, *Sarkozy's Domestic Security Bill: war on prostitutes not on prostitution?*, in *Modern and Contemporary France* 11 (2), 2003; J. VERNIER, *La Loi pour la sécurité intérieure: punir les victimes du proxénétisme pour mieux les protéger?*, in M. E. HANDMAN, J. MOSSUZ-LAVAU (a cura di), *La Prostitution à Paris*, Paris, 2005, pp. 121-152.

[264] Al riguardo, si rinvia a J. LECAME, *Le statut des personnes prostituées en France*, in *Cahiers de recherche sur les droits fomdamentaux*, 9, 2011; C. CALDERARO, C. GIAMETTA, *"The Problem of Prostitution": Repressive policies in the name of migration control, public order, and women's rights in France*, in *Anti-trafficking review*, 12, 2019.

[265] Commission national consultative des droits de l'homme (CNCDH), *Avis sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France*, Paris, 2010: https://www.cncdh.fr/sites/default/files/etude_traite_et_exploitation_des_etres_humains_en_france.pdf; Conseil National du Sida (CNS), *VIH et commerce du sexe. Garantir l'accès universal à la prévention et aux soins*. Paris, 2010: https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2015/2010-09-16_avi_fr_prevention-3.pdf.

plus vieux métier du monde[266], adottato all'unanimità dall'Assemblea nazionale tramite risoluzione il 6 dicembre dello stesso anno[267]. Questo documento riassume i principi ispiratori del futuro progetto di legge n. 1437, di rafforzamento della lotta al sistema di prostituzione, depositato l'11 ottobre 2013. Tra questi, figura l'affermazione dell'obiettivo di perseguire una società libera dalla prostituzione e la negazione del carattere professionale dell'attività prostitutiva, alla luce dello "stato di costrizione che per lo più è all'origine dell'ingresso in essa, della violenza che la caratterizza e dei danni fisici e psicologici che provoca"[268]. Si afferma altresì che "la prostituzione potrà diminuire solo grazie a un progressivo cambiamento di mentalità e a un paziente lavoro di prevenzione, educazione e responsabilizzazione dei clienti e della società nel suo complesso"[269].

Il citato progetto di legge ha peraltro registrato un *iter* parlamentare complesso e travagliato. La questione più controversa ha riguardato proprio la proposta di criminalizzare "il cliente": pur essendo stata approvata per tre volte dall'Assemblea nazionale, tale misura è stata respinta in Senato. Neppure la costituzione di una commissione mista paritetica, prevista dal secondo comma dell'art. 45 della Costituzione francese, ha permesso di raggiungere un consenso su un testo condiviso. Il processo legislativo si è concluso il 13 aprile 2016, con l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale della legge n. 2016-444, volta a "rafforzare la lotta contro il sistema di prostituzione e sostenere le persone che si prostituiscono"[270].

Tale riforma ha provveduto, innanzitutto, ad abrogare il reato di *racolage public*, manifestando così la volontà di tutelare la persona che si prostituisce da indebite ingerenze e da fenomeni di stigmatizzazione penale. Parallelamente, però, il legislatore

---

[266] Tradotto, "Prostituzione, l'esigenza di responsabilità: finirne con il mito più del più vecchio mestiere del mondo". Il rapporto è consultabile online: https://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prostitution_en_france.asp.

[267] Assemblée Nationale, *Résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France, en matière de prostitution, 6 décembre 2011*. Qui il testo della risoluzione: https://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0782.asp.

[268] *Ivi*, n. 3.

[269] *Ivi*, n. 6.

[270] *Loi n. 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées*.

francese ha optato per una maggiore responsabilizzazione del cliente. L'art. 20 della legge n. 2016-444 ha infatti introdotto nel libro VI del codice penale l'art. 611-1 che, sulla scia del modello svedese, sanziona con un'ammenda di 1.500 euro il fatto di "sollecitare, accettare o ottenere una prestazione di natura sessuale da una persona che si dà alla prostituzione, anche in via occasionale, in cambio di una remunerazione, di una promessa di remunerazione, di un vantaggio in natura o della promessa di un tale vantaggio". In caso di recidiva, è prevista un'ammenda di 3.750 euro. A titolo di pena complementare, il cliente ha l'obbligo di partecipare, anche a proprie spese, a *stages* di sensibilizzazione dedicati alla lotta al mercimonio di atti sessuali.

A sostegno dell'introduzione di tale misura si è addotto che la criminalizzazione della condotta di acquisto di servizi sessuali rappresenta "un ulteriore passo verso l'uguaglianza di genere"[271]. Si è altresì affermato che tale misura costituisce "lo strumento attualmente più efficace per abolire la prostituzione e scoraggiare il traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale"[272]. Infine, tale soluzione offrirebbe "la migliore protezione per coloro che continuano a prostituirsi: invertendo la dinamica di potere tra il cliente e la persona che si prostituisce, si consente a quest'ultima di denunciare qualsiasi violenza o rischio per la salute che il cliente eserciti nei suoi confronti"[273]. Quest'ultimo è l'aspetto più criticato sia da parte associazioni di *sex worker*, come STRASS (*Syndicat du TRAvail Sexuel*), supportate da organizzazioni non governative nazionali e internazionali, quali *Act Up-Paris* e *Planning familial*, *Médecins du Monde* e *Amnesty International*[274], sia da parte del *Défenseur des Droits*, il difensore dei diritti francese, un'autorità amministrativa indipendente, istituita dalla legge organica n. 2011-33, il cui compito è quello di difendere i diritti e le libertà individuali, contrastare le discriminazioni

[271] Assemblée Nationale, *Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionne (Renvoyée à une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)*, 10 Octobre 2013, p. 14. Il testo è consultabile *online*: https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion1437.pdf.

[272] *Ibidem*.

[273] *Ibidem*.

[274] H. LE BAIL ET AL., *What do sex workers think about the French Prostitution Act?: A Study on the Impact of the Law from 13 April 2016 Against the 'Prostitution System' in France*, [Research Report] *Médecins du Monde*, Paris, 2019: https://sciencespo.hal.science/hal-02115877/document.

vietate dalla legge e promuovere l'uguaglianza[275]. Come si è già evidenziato nell'analisi del contesto svedese, al contrario di quanto prospettato dal legislatore francese, una minor possibilità di scelta dei clienti sembra infatti incidere negativamente sul potere contrattuale della persona che si prostituisce, contribuendo a renderla più vulnerabile.

Oltre alle disposizioni penali, la riforma del 2016 ha però previsto anche l'introduzione di un "programma di uscita dalla prostituzione e di integrazione sociale e professionale". L'art. L 121-9 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie garantisce la possibilità di accedere a tale percorso "a chiunque sia vittima della prostituzione, del prossenetismo e della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale". Tali misure includono la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio di sei mesi, rinnovabile fino a diciotto mesi, con autorizzazione a lavorare, nel caso in cui si tratti di soggetto straniero[276], l'erogazione di un sussidio economico pari a 330 euro al mese, nonché il supporto di un'organizzazione accreditata per l'accesso ad alloggi popolari, l'accompagnamento professionale e l'assistenza sanitaria. Si tratta di una delle misure chiave della legge n. 2016-444. Con essa il legislatore ha infatti voluto introdurre un elemento di politica sociale come parte integrante della riforma per non investire esclusivamente sull'aspetto repressivo della criminalizzazione del cliente. A coloro che beneficiano del percorso di uscita dalla prostituzione, l'art. 5 della legge riconosce anche la possibilità di remissione totale o parziale delle imposte dirette derivanti dall'esercizio della prostituzione. Con questa disposizione si sono volute affrontare, almeno in parte, le conseguenze paradossali di un approccio che, se da un lato considera le persone coinvolte nella prostituzione come vittime fragili e vulnerabili, la cui dignità deve essere tutelata con ogni mezzo, anche attraverso la criminalizzazione del cliente, dall'altro lato sottopone a tassazione la loro attività, con la conseguenza che l'esigenza di far fronte agli oneri fiscali potrebbe ostacolare o rendere alquanto difficoltoso l'abbandono di tale attività. La previsione di questo tipo di programma sembra costituire una potenziale ulteriore risorsa di sostegno per coloro che decidono di interrompere l'esercizio della

[275] Défenseur des droits, *Avis 15-28 du 16 décembre 2015 relatif à la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées*: https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16965.

[276] N. GAUDY, H. LE BAIL, *Comparative Summary of Evaluation Reports on France's 2016 Prostitution Act*, in *CNRS Working Paper*, December 2020, p. 17.

prostituzione, in particolare per le persone migranti e per coloro che versano in situazioni più precarie. Tuttavia, dal rapporto governativo di valutazione sull'attuazione della legge, pubblicato nel giugno 2020, emerge come solo un esiguo numero di persone ne abbia concretamente beneficiato[277]. Il profilo più problematico riguarda il fatto che, pur essendo l'importo del sussidio economico relativamente modesto, è necessario aver cessato l'attività prostitutiva per poter accedere al programma di uscita. Questo requisito non risulta però sempre compatibile con situazioni di precarietà, in attesa dell'esito della procedura che, nella maggior parte dei casi, può richiedere anche diversi mesi[278]. Lo stesso Difensore dei diritti francese ha sollevato riserve riguardo alla mancanza di considerazione della diversità delle condizioni di lavoro nell'ambito del programma di uscita dalla prostituzione[279]. Si è posto l'accento, in particolare, sull'esistenza di persone che non si riconoscono nel ruolo di "vittima" e che non sono disposte a cessare la propria attività di prostituzione, specialmente quando questa è considerata più redditizia. Tali individui, tuttavia, si trovano a operare in un contesto sempre più precario, esponendosi a rischi per la propria sicurezza e la propria salute.

4. Conclusioni

Il presente capitolo ha preso le mosse da una distinzione fondamentale tra i vari sistemi di regolamentazione della prostituzione, in base alla diversa enfasi posta su due principi contrapposti. Da un lato, la dignità umana, o meglio una concezione della dignità quale principio che si impone anche a prescindere da atti di volontà del singolo. Dall'altro lato, la libertà di autodeterminazione personale. Come evidenziato, è infatti dalla scelta che si compie all'interno di un ordinamento circa il punto di equilibrio nel bilanciamento

---

[277] Il rapporto è consultabile *online*: https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA/Rapports-recents/Evaluation-de-la-loi-du-13-avril-2016-visant-a-renforcer-la-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-a-accompagner-les-personnes-prostituees.

[278] H. LE BAIL, C. GIAMETTA, *op. cit.*, p. 59.

[279] https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/12/22/le-defenseur-des-droits-contre-la-penalisation-des-clients-de-prostituees_4836675_3224.html.

tra dignità e libertà di autodeterminazione che sembra potersi evincere la matrice ideologica della regolamentazione della prostituzione. Al fine di comprendere e valutare l'incidenza che questa ha sulla concreta disciplina approntata in materia di prostituzione, si è proposta un'analisi effettuata a partire dallo sviluppo di due modelli alternativi, definiti rispettivamente come *dignity-based* o "unitario" e *self-determination based* o "differenziato", elaborati alla luce delle esperienze giuridiche esistenti.

Il modello *dignity-based* o unitario privilegia una concezione di dignità umana che, in ragione della sua portata superindividuale, recide le eventuali connessioni con la libertà di autodeterminazione del soggetto che si prostituisce. Di conseguenza, pur tollerando l'esercizio della prostituzione, questo modello lo sottopone a un regime diretto a scoraggiarne la pratica. In questo contesto, è la stessa dignità umana ad assurgere a fonte di obblighi in capo al singolo e a limitare i confini della sua autonomia personale, imponendogli di astenersi dal tenere comportamenti che possono considerarsi lesivi della dignità dell'essere umano in quanto tale. Eppure, è inevitabile chiedersi se, nel contesto delle contemporanee società pluralistiche e multiculturali, sia possibile concordare su un nucleo imprescindibile, minimo, che concorra a delineare una "immagine di uomo" astratta e immutabile (*Menschenbild*), capace di resistere alle possibili diversità valoriali della collettività, e che, come tale, possa essere imposta a chiunque, anche nei confronti del (e contro lo) stesso titolare del diritto.

Si è dato conto di come il paradigma vittimistico e la mancanza di scelta in capo alla persona che si prostituisce ad esso connaturata siano centrali per comprendere pienamente la *ratio* sottesa a questa prospettiva. L'analisi delle esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia ha quindi inteso far luce sull'incidenza che la matrice ideologica del modello unitario ha sulla concreta disciplina adottata in materia di prostituzione. È emerso che è principalmente allo strumento del diritto penale che viene attribuito il compito di eradicare sia quei comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona che si prostituisce, sia il fenomeno della prostituzione in sé. Di converso, gli strumenti sociali non sono sempre adeguatamente sviluppati.

Nonostante la considerevole portata simbolica, la soluzione penale al problema della prostituzione si scontra però con taluni limiti, tra cui il rischio di "semplificazione"

di una realtà che si presenta complessa ed eterogenea[280]. Il legislatore, mediante l'astrazione normativa, è inevitabilmente "portatore di approssimazione"[281], ancorché idonea ad assicurare la certezza del diritto, ma ciò solleva il non facile interrogativo circa quali e quante siano le diverse sfaccettature del fenomeno prostitutivo che l'ordinamento dovrebbe riconoscere. Alla luce delle esperienze giuridiche esaminate, emergono attualmente i limiti derivanti dal trattare in modo uniforme le diverse situazioni che rientrano nella realtà fluida e magmatica del fenomeno prostitutivo. Se un regime volto a scoraggiare l'esercizio del lavoro sessuale risponde all'intento di salvaguardare principi ritenuti indefettibili dall'ordinamento, quali la dignità umana, la criminalizzazione delle cd. condotte parallele e dell'acquisto di servizi sessuali rischia però di favorire una maggiore emarginazione del fenomeno prostitutivo, a scapito di quegli stessi soggetti la cui dignità si afferma di voler proteggere.

[280] Si veda *supra*, capitolo 1.

[281] S. LEONE, *Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento,* in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale,* 1, 2018, p. 26.

CAPITOLO IV.
IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SESSUALE A GARANZIA DELL'AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE: IL MODELLO *SELF-DETERMINATION BASED* O DIFFERENZIATO

1. Introduzione

Nel capitolo precedente si è analizzato l'impatto del modello *dignity-based* o unitario sulla concreta disciplina approntata in materia di prostituzione, evidenziando le criticità derivanti dal trattamento uniforme di diverse situazioni che caratterizzano il fenomeno prostitutivo. Dall'analisi delle esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia è infatti emerso che, se da un lato il mancato riconoscimento del lavoro sessuale mira a salvaguardare, quantomeno idealmente, principi quali la dignità umana, dall'altro lato la criminalizzazione delle cd. condotte parallele e dell'acquisto di servizi sessuali, nonostante la considerevole portata simbolica, rischia di incentivare una maggiore emarginazione del fenomeno prostitutivo, a scapito degli stessi soggetti la cui dignità si vuole tutelare.

Ad essere preso in esame nel presente capitolo è invece il modello *self-determination based* o differenziato. Tale modello ammette che, a determinate condizioni e in alcune circostanze, la prostituzione possa essere esercitata in modo consapevole e volontario. Conseguentemente, tende a riconoscere e disciplinare il lavoro sessuale per conferire alle persone che si prostituiscono maggiori opportunità di autorealizzazione attraverso la negoziazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle imposte negli ordinamenti che aderiscono al modello unitario. Dopo aver analizzato le ragioni che inducono a distinguere tra prostituzione volontaria e sfruttamento sessuale (paragrafo 2), si esaminano le esperienze giuridiche di Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda (paragrafo 3). In tali ordinamenti si è attribuita validità giuridica sia al contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento, sia al contratto di lavoro avente come causa l'attività di prostituzione, adottando un quadro normativo in cui eventuali requisiti

imposti per l'esercizio della prostituzione sono volti a garantire il rispetto di condizioni lavorative e igienico-sanitarie adeguate, a presidiare la volontarietà dei *sex worker*, nonché a tutelare loro e la collettività dai pericoli che, secondo massime d'esperienza, sono connessi ad attività di questo tipo. L'analisi degli ordinamenti è condotta anche alla luce della portata dei requisiti previsti per l'esercizio della prostituzione, quale variabile fondamentale per comprendere se gli stessi possano effettivamente favorire l'esercizio dell'attività prostitutiva oppure se, al contrario, finiscano per interferire in modo significativo con la libertà professionale dei *sex worker*, contraddicendo le aspirazioni ideali del modello *self-determination based*.

2. Sulla valorizzazione dell'autodeterminazione individuale nella prostituzione: le ragioni sottese al modello self-determination based *o differenziato*

Come accennato, il modello *self-determination based* o differenziato è orientato al riconoscimento e alla regolamentazione del lavoro sessuale. Tale riconoscimento avviene all'interno di una strategia di regolamentazione che mira a promuovere e valorizzare le rivendicazioni di autodeterminazione individuali dei *sex worker*, in netto contrasto con quanto avviene nel modello unitario. A quest'ultimo si imputa da un lato un certo atteggiamento paternalistico, dall'altro una scarsa efficacia nel proteggere le persone coinvolte nella prostituzione, a cui si aggiunge il rischio di un ulteriore emarginazione.

Ammessa in linea di principio la possibilità di scegliere la prostituzione come professione, essa è concepita come un'attività economica "di diritto comune", tale da contemplare sia gli obblighi che i diritti propri di qualunque occupazione, come il pagamento delle imposte e l'accesso al sistema di sicurezza sociale. Nel considerare l'autonomia individuale come potenzialmente esplicabile anche nella scelta di esercitare il lavoro sessuale, l'ordinamento è peraltro chiamato ad assicurare che tale decisione sia effettivamente frutto di una libera scelta. In un ambito in cui i confini tra sfruttamento della prostituzione, prostituzione forzata e traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale possono presentarsi piuttosto labili, si rende necessaria l'adozione di strumenti

volti a stabilire una chiara demarcazione tra prostituzione volontaria e prostituzione forzata, a salvaguardia della volontarietà della scelta operata dal *sex worker*.

Lungi dal rappresentare una forma di abdicazione rispetto alla protezione dei diritti delle persone che si prostituiscono, il modello *self-determination based* o differenziato tende quindi ad operare su due piani distinti. Da un lato, purché sia posta in essere da una persona adulta in forma volontaria, la prostituzione è concepita e disciplinata, in buona sostanza, come un'ordinaria attività di prestazione di servizi su base contrattuale. La sua regolamentazione e i requisiti imposti per il suo esercizio sono principalmente volti, almeno in linea di principio, a presidiare il rispetto di condizioni lavorative e igienico-sanitarie adeguate e a tutelare i *sex worker* dai pericoli che, secondo massime d'esperienza, sono connessi ad attività di questo tipo. Dall'altro lato, la scelta di riconoscere espressamente la legittimità del lavoro sessuale fa sì che il fine perseguito dall'ordinamento non sia più quello dell'abolizione della prostituzione e delle condotte agevolatrici o dell'acquisto di servizi sessuali a pagamento, bensì l'eliminazione delle forme non volontarie di prostituzione. Ciò si riflette inevitabilmente anche sul piano del diritto penale. Le fattispecie di reato configurabili in tale ambito sono infatti essenzialmente tese a contrastare le forme più inaccettabili del fenomeno prostitutivo, come la prostituzione minorile e quella forzata, a tutela dell'autodeterminazione sessuale e della libertà personale di coloro che si prostituiscono.

Considerato che un tale approccio si fonda sull'esigenza di privilegiare strumenti normativi che consentano una chiara demarcazione tra prostituzione volontaria e sfruttamento sessuale, nel rispetto dell'autodeterminazione individuale, si ritiene opportuno valutare l'incidenza che una tale scelta politica ha sulla concreta regolamentazione del lavoro sessuale. A questo scopo, può essere d'aiuto l'approfondimento delle esperienze giuridiche di alcuni ordinamenti che hanno aderito al modello differenziato, vale a dire Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda.

3. La regolamentazione del lavoro sessuale negli ordinamenti riconducibili al modello self-determination based *o differenziato: Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda*

Fondate sulla comune premessa che la prostituzione possa essere il frutto di una scelta consapevole e volontaria, le esperienze giuridiche di Paesi Bassi, Germania e Belgio si contraddistinguono per aver attribuito validità giuridica sia al contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento, sia al contratto di lavoro avente come causa l'attività di prostituzione.

È anzitutto nei Paesi Bassi che il modello *self-determination based* o differenziato si è sviluppato, attraverso una legislazione nazionale descrivibile come "a maglie larghe"[282], in virtù della quale alle autorità locali è stato conferito il compito di sviluppare politiche di gestione del fenomeno del *sex work* all'interno del contesto urbano. Una parabola in gran parte coincidente con quella olandese ha caratterizzato l'ordinamento tedesco. La Germania rappresenta peraltro un caso di studio interessante, soprattutto in considerazione dell'accentuata attenzione alla tutela dei lavoratori sessuali. Al contempo, però, l'evoluzione del quadro giuridico tedesco è andata incontro a una serie di irrigidimenti che mettono in risalto come una regolamentazione particolarmente rigorosa, concepita per salvaguardare la volontarietà della scelta operata dai *sex worker*, possa tuttavia essere strumentalizzata per interferire significativamente con la loro libertà professionale. Il Belgio, infine, si caratterizza come un *unicum* tra le esperienze concretamente inveratesi sul continente europeo. Pur condividendo con il modello olandese e con quello tedesco il riconoscimento della prostituzione volontaria come lavoro sessuale e la previsione di una tutela assistenziale e sociale delle persone che si dedicano al *sex work*, il Belgio si discosta parzialmente dagli altri due sistemi giuridici, in quanto non impone particolari oneri per l'esercizio della prostituzione. Ispirandosi al modello attuato in Nuova Zelanda, il sistema belga sembra infatti tenere maggiormente in considerazione il fatto che la prostituzione può avere anche una dimensione flessibile e temporanea e che non tutti coloro che operano in questo ambito desiderano un

[282] P. PASSAGLIA, *Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, cit., p. 775.

irrigidimento della disciplina che regola il lavoro sessuale. Esso verrà dunque esaminato anche alla luce dell'esperienza neozelandese.

3.1. Il riconoscimento e la disciplina del lavoro sessuale nei Paesi Bassi: una realtà frammentata

In Europa, i Paesi Bassi sono stati il primo Paese a adottare un approccio volto al riconoscimento del lavoro sessuale. Già dal Secondo dopoguerra, l'ordinamento olandese aveva assunto una prospettiva in parte deviante rispetto al trend internazionale di ispirazione abolizionista, non ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 che impegnava gli Stati aderenti a punire tutte le attività connesse all'esercizio della prostituzione, anche quando esercitata in modo volontario e consensuale da persone adulte. Durante gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, i Paesi Bassi hanno sviluppato una politica di tolleranza nei confronti della prostituzione, di fatto disapplicando la disciplina penale dettata dalla legge sulla tutela della moralità del 1911, allora ancora in vigore, con cui si puniva la gestione delle case di prostituzione (cd. *bordeelverbod*). Ciò in ragione del principio della discrezionalità dell'azione penale[283]. Nella pratica, tale principio non implica che ogni procuratore possa decidere liberamente se perseguire o meno un reato, ma piuttosto che, partendo da un approccio pragmatico che tiene conto dei limiti della legge penale nel regolare alcune attività, o riconoscendo che un'attività, pur formalmente illegale, è comunque statisticamente diffusa o moralmente accettata, il Collegio dei Procuratori generali elabora linee guida per la politica criminale, stabilendo i criteri per decidere quando attivare l'azione penale. Più specificamente, l'art. 250-bis prevedeva la pena fino a un anno di reclusione per chi "intenzionalmente procura o promuove, per professione o per abitudine, la commissione di atti osceni da parte di altri con terzi", mentre l'art. 250-ter puniva con la reclusione fino a sei anni il lenocinio. Proposte per una riforma del settore furono avanzate a partire dal

[283] Al riguardo, alcuni autori parlano di *regulated tolerance*, nel contesto dell'ordinamento olandese, in ragione del principio della discrezionalità dell'azione penale. Si veda C. BRANTS, *The fine art of regulated tolerance: prostitution in Amsterdam*, in *Journal of Law and Society*, 25, 1998.

1985, in risposta alla crescente industria della prostituzione, soprattutto "straniera", e alle preoccupazioni concernenti il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale ad essa correlato[284]. Tuttavia, è solo nel 2000 che si è approvata la cd. *wet opheffing algemeen bordeelverbod* ("legge che elimina il divieto generale di case di prostituzione)[285]. Quest'ultima ha abrogato la legge del 1911, depenalizzando l'attività di gestione delle case di tolleranza, e ha sottoposto l'esercizio della prostituzione a un sistema di licenze e autorizzazioni comunali[286]. L'approccio olandese sembra dunque essere stato concepito come un connubio tra impulsi di depenalizzazione e di regolamentazione amministrativa, sulla base dell'assunto che includere l'attività prostitutiva nel quadro del diritto del lavoro e assistenziale avrebbe agevolato la repressione degli aspetti criminali del settore.

L'obiettivo della riforma del 2000 è stato quello di regolamentare il settore della prostituzione, distinguendo chiaramente le sue forme più inaccettabili, come la prostituzione minorile e quella forzata, che vanno contrastate, da quella volontaria esercitata dai *sex worker*. Per il legislatore, quest'ultima andava infatti disciplinata e orientata alla tutela lavorativa e previdenziale delle persone che si prostituiscono, anche ai fini della lotta contro la criminalità, organizzata e non. Contestualmente all'abolizione del divieto di gestione delle case di prostituzione, nel codice penale olandese è stato quindi introdotto l'art. 273f, che punisce la condotta di chiunque costringa una persona a prostituirsi mediante il ricorso a minacce, violenza o abuso di autorità[287]. La prostituzione

---

[284] J. A. E. VERVAELE, *La prostituzione nell'ordinamento (penale) olandese: una penalizzazione repressiva?*, in A. CADOPPI (a cura di), *Prostituzione e diritto penale,* Roma, 2014, pp. 159 ss.

[285] *Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten* (*Opheffing algemeen bordeelverbod*), *Staatsblad* 1999, n. 464: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/19991109/publicatie_wet_2/info.

[286] Per una ricostruzione dettagliata del dibattito politico che ha portato all'approvazione di tale legge si rinvia a J. OUTSHOORN, *Regulating Prostitution as Sex Work: The Pioneer Case of the Netherlands*, in *Acta Politica*, 36 (2), 2001.

[287] Si tratta di una disposizione che nel corso degli anni è stata più volte emendata e che ad oggi rappresenta una peculiare combinazione di incriminazione dello sfruttamento della prostituzione con altre forme di sfruttamento, nonché con la tratta di esseri umani e il traffico di organi, costituendo il recepimento nazionale delle normative internazionali vigenti in materia. Per una traduzione non ufficiale in inglese della disposizione:
http://hrlibrary.umn.edu/research/Netherlands/Art273DutchCriminalCode_humantrafficking.pdf

volontaria da parte di persone che abbiano compiuto diciotto anni è invece equiparata a qualsiasi altra attività economica, per quanto concerne gli oneri di natura fiscale e di sicurezza sociale[288]. Al contempo, si è introdotto un regime di regolamentazione basato sulla concessione di licenze e autorizzazioni, per mezzo delle quali le autorità locali si sono viste conferire il compito di elaborare *policies* di gestione del fenomeno del *sex work* e delle attività commerciali ad esso collegate all'interno del tessuto urbano[289]. Pertanto, nel quadro tracciato dalla legge del 2000, mentre a livello nazionale ci si limita a delineare i principi fondativi del sistema, i comuni rivestono un ruolo decisivo nel definire la politica olandese in materia di prostituzione. Ciò ha generato una sostanziale eterogeneità nella regolamentazione dell'esercizio della prostituzione su tutto il territorio dei Paesi Bassi. Invero, nonostante l'introduzione, nel 2002, della cd. *Wet Bibob*, ossia la legge sulla probità della pubblica amministrazione, che consente alle amministrazioni locali di rifiutare e revocare la licenza ai gestori delle case di prostituzione qualora individuino rischi di attività criminali, come il riciclaggio di denaro o il coinvolgimento con organizzazioni criminali[290], permangono significative differenze tra comuni nella procedura di concessione delle licenze per l'apertura di case di prostituzione. Mentre alcuni comuni, di dimensioni minori, hanno adottato una regolamentazione minima per il settore[291], in altri, normative particolarmente rigide hanno attribuito ai gestori delle case di prostituzione maggiori responsabilità nel tentativo di contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. Dal 2012, ad esempio, il comune dell'Aia richiede che i gestori delle strutture sottopongano a *screening* i potenziali lavoratori per valutare se la scelta di prostituirsi sia frutto di una decisione

---

[288] H. WAGENAAR, S. A. HELGA AMESBERGER, *Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands*, The Hague, 2013: http://www.petraostergren.com/upl/files/105430.pdf.

[289] *Opheffing algemeen bordeelverbod*, Artikel VI.

[290] MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, *Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur*, 20.06.2002: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013798/2024-01-01. Sebbene in alcune città, come Amsterdam, questa legge sia stata applicata principalmente alle case di prostituzione, essa non si limita a questo settore, estendendosi anche ad altre attività commerciali, quali, ad esempio, le sale da gioco.

[291] S. ALTINK ET AL., *The Netherlands*, in S.O. JAHNSEN, H. WAGENAAR (a cura di), *Assessing Prostitution Policies in Europe*, New York, 2019.

volontaria e consapevole. I *sex worker* devono quindi sostenere un colloquio con la polizia per ottenere un "certificato di idoneità lavorativa"[292]. Qualora il parere sia negativo, l'assunzione deve essere rifiutata. A Utrecht, invece, è prevista la registrazione obbligatoria dei *sex worker* che lavorano "in vetrina" e l'affitto delle vetrine da parte di questi deve avere una durata minima di un mese. Ciò nel tentativo di limitare la loro eccessiva mobilità nel settore e contribuire agli sforzi contro la tratta di persone e lo sfruttamento sessuale.

In risposta all'attuazione frammentata e disomogenea della legge del 2000, il governo olandese ha cercato di elaborare una nuova normativa al fine di uniformare la disciplina giuridica della prostituzione a livello nazionale. Nel 2009, è stata presentata una proposta di legge, cd. *Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche*, con l'obiettivo di innalzare l'età minima per l'esercizio della prostituzione a 21 anni e introdurre un sistema di registrazione obbligatoria per i *sex worker*. La proposta di introdurre un tale sistema di registrazione è stata duramente criticata da numerose associazioni, tra cui *De Rode Draad*, un'organizzazione di *sex worker* che fino al 2012 ha agito come interlocutore ufficiale del governo, principalmente a causa dei dubbi sull'efficacia della registrazione e delle preoccupazioni in merito alla tutela della *privacy* delle persone coinvolte nella prostituzione[293]. Nel 2013 il disegno di legge è stato bocciato al Senato. Una versione emendata della proposta legislativa è stata successivamente presentata alla Camera dei Rappresentanti. In essa, l'attenzione si è incentrata sull'esigenza di armonizzare il sistema basato sulla concessione di licenze. Si è deciso di accantonare la proposta di registrazione obbligatoria per i *sex worker*, mentre permane l'intento di elevare l'età minima per l'esercizio della prostituzione a 21 anni. Tale proposta, tuttavia, si è nuovamente arenata in Senato[294].

Come anticipato, il riconoscimento della prostituzione quale occupazione legittima e l'applicazione delle relative leggi di diritto del lavoro sono stati concepiti per rafforzare la posizione dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali e garantire loro una

---

[292] *Ivi*, p. 70.

[293] G. GILGES, *Activism for Sex Workers in the Netherlands: Interview with Jan Visser about Foundation and End of De Rode Draad*, 1985 to 2012, in *Moving the Social*, 59, 2018, pp. 13 ss.

[294] C. POST ET AL., *Regulation of Prostitution in the Netherlands: Liberal Dream or Growing Repression?*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 25, 2019.

protezione più efficace contro lo sfruttamento, la violenza e la coercizione[295]. Secondo le aspirazioni del legislatore olandese, si riteneva che gli abusi sarebbero stati più facilmente individuabili in un contesto in cui i *sex worker* possono operare legalmente, anziché in un sistema di illegalità, contribuendo altresì a contrastare la tratta di persone. Senonché, non tutte le aspettative del legislatore sono state soddisfatte. Invero, secondo quanto riportato da *La Strada International*, il fatto che alle persone provenienti da Paesi terzi prive di regolare permesso di soggiorno per il lavoro autonomo[296] sia preclusa la possibilità di esercitare la prostituzione, ha spinto molte di esse a rivolgersi a terzi per riuscire a immettersi nel settore, esponendole al rischio di essere sfruttate[297]. Inoltre, con la riforma del 2000, il legislatore olandese ha scelto di non intervenire con una disciplina privatistica specifica in materia di rapporti di lavoro nel contesto della prostituzione, decidendo di non garantire maggiori tutele al *sex worker*, quale parte "debole" del rapporto[298]. Si è piuttosto preferito affidare tali rapporti alla libera contrattazione tra le parti. Questa situazione ha tuttavia consentito ai gestori delle case di prostituzione di evitare la stipula di contratti di lavoro subordinato sulla base dell'argomento che i *sex worker* presenti nelle loro strutture opererebbero in modo del tutto autonomo e che l'imposizione di qualsiasi forma di autorità e di controllo nei loro confronti lederebbe il loro diritto all'autodeterminazione sessuale. Ciò risulta fondato solo in parte, poiché, sebbene i *sex worker* mantengano il diritto di rifiutare determinati clienti o pratiche sessuali, i gestori delle case di prostituzione esercitano comunque una certa autorità, potendo stabilire l'orario di lavoro e le tariffe per le prestazioni, oltre a imporre regole

---

[295] Netherlands Ministry of Foreign Affairs, *Dutch Policy on Prostitution Questions and Answers, 2005*: https://usiraq.procon.org/sourcefiles/NetherlandsPolicyOnProstitutionQ&A2005.pdf.

[296] Secondo quanto riportato sul sito del governo dei Paesi Bassi, questa categoria di soggetti può infatti esercitare la prostituzione solo in qualità di lavoratore autonomo. Nondimeno, il permesso di soggiorno per il lavoro autonomo non viene rilasciato ai fini dell'esercizio della prostituzione. Si veda: https://www.government.nl/topics/prostitution/question-and-answer/work-as-a-prostitute-in-the-netherlands#:~:text=Prostitutes%20from%20EEA%20countries%20(except,need%20a%20valid%20identification%20card..

[297] LA STRADA INTERNATIONAL, *Prostitution in the Netherlands since lifting the general ban on brothels*, 2007: https://documentation.lastradainternational.org/doc-center/1580/prostitution-in-the-netherlands-since-lifting-the-general-ban-on-brothels.

[298] S. ALTINK ET AL., *op. cit.*.

interne alla struttura che sembrano mettere in discussione o comunque limitare l'effettiva indipendenza dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali[299].

Riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato implicherebbe l'obbligo per i gestori delle case di prostituzione di versare i contributi previdenziali, garantire l'indennità di malattia e di maternità, nonché il salario minimo legale. Non tutti sono però disposti a sostenere simili costi di esercizio[300]. Per evitare uno slittamento del settore verso la prostituzione non regolamentata, il governo olandese ha così introdotto il cd. "sistema di *opting-in*" (*voorwaardenpakket*). In base a questo sistema, il gestore della casa di prostituzione trattiene l'imposta sul reddito dai guadagni del *sex worker*, similmente a quanto avviene in un rapporto di lavoro dipendente, senza che questo/a possa trarne i diritti discendenti da un rapporto di lavoro dipendente. Come emerge da uno studio effettuato dall'organizzazione *De Rode Draad*[301] e da una valutazione condotta da un gruppo di lavoro composto da *sex worker*, ricercatori accademici e operatori sociali[302], il sistema di *opting-in* ha però trovato scarsa applicazione. In un contesto in cui finora l'attenzione è stata prevalentemente focalizzata sulla regolamentazione e sul controllo delle attività di prostituzione, l'introduzione della nuova normativa sembra invece aver determinato l'effetto indesiderato di relegare in secondo piano la questione dei diritti lavorativi dei *sex worker*[303].

3.2. Dal riconoscimento dei diritti dei sex worker *a un maggiore controllo in nome della loro protezione: le ambivalenze del quadro giuridico tedesco*

In Germania la prostituzione è stata legalizzata a seguito dell'approvazione della *Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituirten*, altresì detta cd.

[299] DE RODE DRAAD, *Sekswerk in 2011: Trendrapport*, Amsterdam, 2012.

[300] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, cit., p. 50.

[301] DE RODE DRAAD, *op. cit.*.

[302] L. BIJLEVELD, M. WIJERS, *Evaluatie opting-in regeling in de besloten prostitutie*, Utrecht, 2013.

[303] S. ALTINK ET AL., *op. cit,* p. 72.

"Prostitutionsgesetz", del 20 dicembre 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2002[304]. A differenza dei Paesi Bassi, la Germania non ha adottato un atteggiamento del tutto neutrale e indifferente rispetto alla scelta di prostituirsi. Permane, infatti, una certa cautela nel trattare la prostituzione come un'attività lavorativa qualsiasi.

Già nel 1985, a Berlino, si era tenuto il primo convegno nazionale per i diritti delle prostitute (*Nationaler Prostituiertenkongress)*, durante il quale erano state avanzate una serie di richieste relative al riconoscimento della prostituzione come professione[305]. Tra queste, il superamento della qualificazione della prostituzione come attività contraria al buon costume. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia federale tedesca (*Bundesgerichtshof*)[306], prima della riforma del 2002, la prostituzione, quantunque non vietata, era da considerarsi *sittenwidrig*, ossia immorale, in quanto offendeva il buon costume ai sensi del § 138 I del codice civile[307]. Di conseguenza, il contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento era nullo e la persona che si prostitutiva non aveva la possibilità di agire in giudizio in caso di mancato pagamento. In molti comuni, al fine di scoraggiare la prostituzione di strada, erano stati istituiti dei complessi di camere, gestititi come bar, detti *Dirnenwohnheime* (letteralmente "dormitori per prostitute"), dove chi si prostituiva poteva affittare una stanza pagando la pigione su base giornaliera[308]. Tuttavia, qualsiasi condotta che non si limitasse a "fornire semplici spazi

[304] *Prostitutionsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3983), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) geändert worden ist*: https://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html.

[305] I. HUNECKEIN, *Germany*, in S.O. JAHNSEN, H. WAGENAAR (a cura di), *Assessing Prostitution Policies in Europe*, New York, 2019, p. 110.

[306] *Bundesgerichtshof*, Urt. v. 06.07.1976, Az.: VI ZR 122/75. Con una pronuncia del 13 luglio 2006 il Bundesgerichtshof ha invece affermato che, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa, le prestazioni di servizi sessuali a pagamento non sono più soggette "a giudizio di moralità". In questo senso, *Bundesgerichtshof*, Urt. v. 13.07.2006, I ZR 241/03. Nello specifico la sentenza riguardava il diritto alla concorrenza in materia di pubblicità di servizi sessuali. Come afferma Christian Armbrüster, la portata di tale pronuncia è tuttavia più ampia, in quanto il BGH nega espressamente il carattere immorale della prostituzione. Si rinvia a C. ARMBRÜSTER, *BGH, 13. 7. 2006 – I ZR 241/03. Grenzen des Werbeverbotes für Prostitution*, in *JuristenZeitung*, 62 (9), 2007.

[307] M. T. ROERIG, *Germania*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *Cenni sull'inquadramento giuridico della prostituzione*, in *Servizi Studi Corte Costituzionale*, febbraio 2019, pp. 21-27.

[308] *Ivi*, p. 22.

per l'esercizio della prostituzione"[309], ma che promuovesse o agevolasse attivamente quest'ultima (*Förderung der Prostitution*), era punibile con la pena della reclusione fino a tre anni o con una multa[310]. Tale situazione esponeva i gestori di case di appuntamenti al costante rischio di azioni penali, generando di riflesso condizioni di lavoro estremamente precarie anche per coloro che praticavano la prostituzione. Per tali ragioni, nel 1990 il Partito dei Verdi (*Bündnis 90/Die Grünen*) avanzò un disegno di legge "per l'abolizione della discriminazione nei confronti delle persone coinvolte nella prostituzione"[311]. Il principio ispiratore di tale proposta di riforma, di impronta prevalentemente civilistica, era quello di non considerare più la prostituzione come un'attività immorale. Da un lato, si proponeva di riconoscere come valido ai sensi del § 611 II del codice civile, il contratto di servizi avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento. Dall'altro lato, si aspirava a modificare il codice penale al fine di circoscrivere il reato di promozione della prostituzione alle sole ipotesi di prostituzione minorile e quello di sfruttamento della prostituzione ai casi in cui la persona è tenuta in una "situazione di dipendenza personale o economica"[312].

Approvato dopo un lungo *iter* legislativo, il *Prostitutionsgesetz* riflette una certa cautela nel considerare la prostituzione un'attività lavorativa come qualsiasi altra. Invero, il § 1 della legge qualifica il contratto di prestazioni sessuali come unilateralmente vincolante a favore dei *sex worker*. In questo senso, "se gli atti sessuali sono stati eseguiti dietro compenso precedentemente concordato, tale accordo costituisce una richiesta giuridicamente valida. Lo stesso vale nel caso in cui una persona, in particolare nel contesto di un rapporto di lavoro, accetti di compiere tali atti per un determinato periodo di tempo in cambio di una retribuzione precedentemente concordata". Il cliente e il datore di lavoro non hanno tuttavia alcun diritto all'esecuzione della prestazione sessuale; tuttavia, se l'atto è stato eseguito con un accordo preliminare sulla remunerazione, la

---

[309] J. L. HOFSTETTER, *Il riconoscimento dei diritti all'amento del controllo in nome della protezione: l'ambivalenza del quadro giuridico tedesco*, in G. G. GAROFALO, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, pp. 185-201.

[310] § 180a, *Strafgesetzbuch* (StGB).

[311] Deutscher Bundestag, Drucksache 11/7140 16.05.90, *Gesetzentwurf der Fraktion Die Grünen – Gesetzentwurf zur Aufhebung der rechtlichen Diskriminierung von Prostituierten*: https://dserver.bundestag.de/btd/11/071/1107140.pdf.

[312] *Ivi*, p. 3.

persona che si prostituisce ha diritto a ricevere il compenso pattuito. Il § 2 chiarisce che contro la richiesta di adempimento di cui al § 1 è possibile eccepire solo la prescrizione. Al di fuori di questa, sono escluse ulteriori eccezioni. Non è dunque possibile contestare la qualità del servizio offerto dal *sex worker* o sollevare eccezione di nullità in ragione dell'asserita immoralità della prestazione oggetto del contratto. Infine, il § 3 dichiara nulla qualsiasi disposizione che stabilisca i dettagli delle prestazioni sessuali da fornire. Questo, tuttavia, non preclude il diritto delle persone che si prostituiscono di intraprendere un rapporto di lavoro dipendente ai fini della previdenza sociale. Contestualmente, i *sex worker* sono tenuti al pagamento delle imposte sul reddito. Ciò consente loro di maturare contributi per la pensione e garantisce altresì l'assicurazione sanitaria e il sussidio di disoccupazione. La disciplina relativa alla tassazione della prostituzione rientra nella competenza dei diversi Stati federali tedeschi (*Länder*) e varia di conseguenza. Alcuni *Länder* hanno optato per la cd. "procedura di Düsseldorf"[313]: si tratta di una procedura semplificata, in base alla quale i *sex worker* sono tenuti al pagamento anticipato di una somma forfettaria giornaliera, generalmente fino a 25 euro, che deve essere riscossa direttamente dai gestori delle case di prostituzione presso cui operano. Per quanto concerne la prostituzione di strada, al fine di affrontare le difficoltà connesse alla tassazione in un settore in cui la maggior parte delle transazioni è effettuata in contanti, alcune città hanno istituito il pagamento della cd. *Vergnügungssteuer* ("tassa sul divertimento") sottoforma di ticket giornaliero, il cui costo può variare a seconda della zona di esercizio della prostituzione, ma che generalmente si aggira intorno ai sei euro. In alcune città, come Bonn e Dortmund, i *sex worker* che esercitano *outdoor* possono adempiere al pagamento di questa imposta, prima di iniziare l'attività, tramite distributori automatici presenti in strada. La ricevuta rilasciata dal distributore automatico funge da prova dell'avvenuto pagamento.

La scelta di riconoscere espressamente la legittimità della prostituzione e di individuarne le relative modalità di esercizio ha inevitabilmente influito anche sul piano del diritto penale. Le fattispecie di reato configurabili in tale ambito sono infatti principalmente volte a tutelare l'autodeterminazione sessuale e la libertà personale di coloro che si prostituiscono. In questa prospettiva, sono rimasti in vigore il reato di

[313] Segnatamente, Assia, Baden-Württemberg, Berlino, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatino, Saarland e Sassonia.

sfruttamento della prostituzione (*Ausbeutung*), di cui al §180a del codice penale, il reato di lenocinio sfruttante (*Zuhälterei*), di cui al §181a, e la tratta a scopo di sfruttamento sessuale ai sensi del § 232. Affinché si configuri lo sfruttamento della prostituzione, la legge richiede espressamente che il titolare di un'attività commerciale in cui le persone si dedicano alla prostituzione mantenga quest'ultime in una condizione di "dipendenza personale ed economica". Parallelamente, per il reato di lenocinio sfruttante è necessario che l'attività del lenone non si limiti all'intermediazione, ma comporti anche un peggioramento della situazione economica della persona che si prostituisce[314].

La riforma del 2002 è stata tuttavia criticata in quanto non avrebbe apportato significativi miglioramenti nelle condizioni di lavoro dei *sex worker*. Nelle intenzioni del legislatore tedesco, la nuova disciplina avrebbe dovuto promuovere la creazione di rapporti di impiego presso le case di prostituzione. Tuttavia, un rapporto sull'impatto della legge, pubblicato dal governo federale nel 2007, ha constatato che solo un numero limitato di persone coinvolte nella prostituzione ha effettivamente stipulato un regolare contratto di lavoro subordinato[315]. Ciò sarebbe in parte attribuibile al fatto che spesso sono gli stessi *sex worker* a non mostrare interesse per la stipula di contratti di lavoro dipendente, preferendo esercitare nella stessa struttura in modo continuativo per periodi relativamente brevi, di solito compresi tra le due e le otto settimane[316]. Al contempo, gli stessi gestori delle case di prostituzione non sarebbero a loro volta particolarmente incentivati. Invero, pur dovendo affrontare oneri fiscali, essi si troverebbero ad operare con una limitata autorità di direzione. Come osservato, il rifiuto di prestare servizi sessuali da parte dei *sex worker* non costituisce legittimo motivo di licenziamento, non avendo il

[314] Ad esempio, come nel caso in cui questi ultimi debbano versargli più del 50% dei guadagni ottenuti tramite la prostituzione. Così F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, cit., p. 60. Si veda anche J. EISELE, *§ 181a STGB*, in A. SCHÖNKE, H., SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, München, 2014, pp. 1794 ss.

[315] Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), *Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz-ProstG)*, 24.01.2007, Kapitel A.III.2: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/84046/f0c60f25ee8cd96f2560be3b070d7b05/bericht-bureg-auswirkungen-prostitutionsgesetz-data.pdf.

[316] I. HUNECKEIN, *op. cit.*, p. 111.

datore di lavoro il potere di esigere la prestazione[317]. Il rapporto ufficiale del 2007 ha inoltre confermato che la legge non avrebbe preso in considerazione le esperienze e i bisogni delle persone più vulnerabili che operano nella prostituzione[318]. In questo senso, il *Prostitutionsgesetz* si sarebbe limitato a concentrare l'azione penale contro i reati più gravi connessi allo sfruttamento della prostituzione, senza tuttavia affrontare in modo adeguato i problemi più profondi del settore. Al riguardo, nel rapporto si è sottolineato che un effettivo miglioramento delle condizioni delle persone coinvolte nella prostituzione potrebbe essere conseguito solo attraverso l'attuazione di specifiche misure sociali volte ad assistere l'uscita dalla prostituzione per coloro che intendano farlo e a garantire una maggiore sicurezza delle condizioni lavorative all'interno delle case di prostituzione, anche a tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali.

L'emersione di pratiche commerciali percepite come particolarmente degradanti, dalle cd. "flat rate"[319] ai *gang-partys*[320], ha suscitato un senso di impellente necessità per un nuovo intervento legislativo nel settore. Ciò è avvenuto in un contesto in cui, come emerso nel capitolo precedente, l'approccio basato sulla criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali ha ottenuto un crescente sostegno a livello europeo, facendo della Germania il simbolo del "presunto fallimento"[321] del modello differenziato. L'adesione all'Unione europea di Romania e Bulgaria nel 2007 ha peraltro contribuito ad alimentare un generale sentimento xenofobo, legato ai timori per una presunta "immigrazione per povertà"[322], e una percezione delle persone coinvolte nella prostituzione, in particolare se migranti, quali vittime di traffico e di sfruttamento, indipendentemente dalle loro reali motivazioni e dal grado di autonomia nel processo migratorio. Con l'approvazione del *Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen*, cd. "Prostitutionsschutzgesetz", del 21 ottobre 2016, il legislatore tedesco ha dunque tentato di rimediare alle criticità persistenti nel settore della

[317] *Ibidem*.

[318] BMFSFJ, *op. cit.,* Kapitel A.III.3.

[319] Pratica per cui il cliente pagano una quota d'ingresso fissa per un numero illimitato di prestazioni sessuali.

[320] Comunemente intese come attività sessuali in cui una *sex worker* si impegna in pratiche sessuali con un più clienti contemporaneamente.

[321] J. L. HOFSTETTER, *op. cit.*, p. 190.

[322] *Ibidem*.

prostituzione, introducendo nuove norme volte a rafforzare il diritto all'autodeterminazione delle persone coinvolte nella prostituzione e a garantire loro una migliore protezione contro lo sfruttamento, la violenza e la tratta.

Pur non sconfessando il modello differenziato, la novella del 2016 sembra averlo orientato verso una maggiore cautela, stabilendo criteri più rigorosi per l'esercizio dell'attività di prostituzione. La nuova disciplina, entrata in vigore il 1° luglio 2017, ha definito i requisiti da rispettare per l'esercizio della prostituzione, imponendo oneri di registrazione sia per i *sex worker*, sia per i gestori delle case di prostituzione. Al contempo, il cd. *Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch*, avente ad oggetto il miglioramento dell'azione di contrasto al traffico di esseri umani, ha apportato modifiche al codice penale al fine di intensificare la lotta contro le attività criminali connesse allo sfruttamento sessuale. La vecchia fattispecie concernente la tratta di esseri umani per sfruttamento sessuale, di cui al § 232 del codice penale, è stata ricondotta nella nuova fattispecie di "prostituzione forzata", ai sensi del §232a. Il sesto comma di questa disposizione punisce con la reclusione da tre mesi a cinque anni "chi abbia rapporti sessuali, in cambio di denaro, con una persona che si dedica alla prostituzione in quanto vittima del traffico di esseri umani o della prostituzione forzata". In questo modo, il legislatore tedesco ha inteso adeguarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime[323], cd. direttiva *anti-trafficking*, nella parte in cui prevede che gli Stati si impegnino per ridurre la domanda di prostituzione forzata, anche valutando la possibilità di "prevedere come reato l'utilizzo di servizi che sono oggetto di sfruttamento, qualora l'agente sia a conoscenza che la persona è vittima di traffico"[324]. Si tratta di una disposizione che sembra aver comunque trovato scarsa applicazione. A fini della condotta

[323] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, OJ L 101, 15.4.2011, p. 1–11.

[324] *Ivi*, art. 18 comma 4.

descritta, è infatti necessario verificare che il cliente abbia la conoscenza perlomeno dello stato di costrizione e ne approfitti, il che nella prassi risulta essere di difficile prova[325].

Alla luce della nuova disciplina dettata dal *Prostitutionsschutzgesetz*, i lavoratori sessuali sono attualmente obbligati a registrarsi presso le locali autorità amministrative della provincia o della città dove intendono svolgere la propria attività e a portare sempre con sé il certificato di registrazione quando lavorano. Ciò a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in modo indipendente o nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini della registrazione è necessario essersi precedentemente sottoposti a una visita sanitaria presso i locali dipartimenti di salute pubblica. La registrazione è valida per un periodo pari a due anni nel caso in cui la persona abbia più di ventun anni, mentre per i soggetti maggiorenni ma infraventunenni la validità è di un anno. Per rinnovare la registrazione, i *sex worker* devono presentare un certificato che attesti di aver effettuato la visita sanitaria obbligatoria almeno una volta all'anno. Per coloro che non abbiano compiuto ventun anni, invece, una volta ogni sei mesi[326]. La legge individua una serie di ipotesi in presenza delle quali la richiesta di registrazione o del suo rinnovo non è ammessa, segnatamente nel caso di persone minori di anni diciotto o per le donne che si trovino nelle ultime sei settimane di gravidanza. Ancora, la registrazione non è ammessa nel caso in cui vi siano chiari elementi che concretamente indichino che la persona è indotta a prostituirsi da terzi che sfruttano una situazione di bisogno oppure una condizione di dipendenza personale o economica, ovvero quando è evidente che la persona sarà soggetta a sfruttamento[327]. A tal fine, in occasione della registrazione è previsto un colloquio informativo con il o la *sex worker*[328]. La legge prevede altresì l'obbligo di separare il luogo di lavoro dallo spazio abitativo, il che, però, spesso obbliga coloro che esercitano la prostituzione in maniera autonoma a sostenere un doppio affitto. Contestualmente, chiunque desideri gestire una casa di prostituzione deve ottenere una specifica licenza commerciale[329]. Tale licenza viene rilasciata solo se l'esercizio rispetta

[325] In questo senso, N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, p. 154.

[326] Abscnitt 2, § 4, *Prostitutionsschutzgesetz*.

[327] *Ivi*, § 5.

[328] *Ivi*, § 7.

[329] Abscnitt 3, § 13.

una serie di *standard* di sicurezza ed igienico- sanitari, come la presenza di pulsanti di allarme e bagni separati per clienti e *sex worker*, nonché il divieto delle cd. *flat-rate*. L'obiettivo è quello di rendere più sicuro il lavoro di chi opera nel settore. Al riguardo, si prevede, fra l'altro, l'uso obbligatorio del profilattico per tutti i contatti sessuali. Tale obbligo non è derogabile contrattualmente e gli stessi gestori delle case di prostituzione sono tenuti a segnalarlo nei loro locali[330].

Il *Prostitutionsschutzgesetz* sarà valutato ufficialmente solo nel 2025. Senza volere né poter anticipare la valutazione della legge, i dati attualmente disponibili danno però conto del fatto che la sua attuazione in tutto il sistema federale tedesco è proceduta con ritardo e lentezza, e che il numero delle registrazioni dei *sex worker*, nonché il rilascio delle licenze finora concesse risulta relativamente basso[331]. Già nel corso del processo legislativo, l'obbligo di registrazione per i lavoratori e le lavoratrici sessuali e il relativo assoggettamento a rinnovo periodico aveva suscitato diverse critiche, in quanto si è messa in discussione la sua reale efficacia nel migliorare la situazione dei soggetti coinvolti nel settore della prostituzione e nel rafforzare i loro diritti. Per quanto da un lato si è enfatizzato il potenziale del requisito della registrazione obbligatoria per stabilire un primo contatto con le autorità per coloro che esercitano la prostituzione, in particolare se stranieri, permettendo loro di ricevere informazioni anche sui servizi di protezione e di supporto disponibili[332], dall'altro lato alcune associazioni di *sex worker*, tra cui *Hydra*, hanno rilevato che tale requisito può risultare ulteriormente stigmatizzante per le persone più vulnerabili e a maggior rischio di essere sfruttate. Quest'ultime sarebbero infatti indotte a praticare la prostituzione anche in assenza del certificato di registrazione,

---

[330] Abscnitt 6, § 32.

[331] BMFSFJ, *Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz*, 01.07.2020: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/zwischenbericht-zum-prostituiertenschutzgesetz-157000.

[332] KOK – BUNDESWEITER KOORDINIERUNGSKREIS GEGEN MENSCHENHANDEL E.V., *Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen vom 29.07.2015*: https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/uploads/media/Stellungnahme_des_KOK_zum_Referentenentwurf_des_ProstSchG_11_09.pdf, pp. 5-13.

allontanandosi così da un circuito di protezione e di sostegno[333]. La loro situazione sarebbe ulteriormente compromessa dal rischio di dover pagare una multa fino a 1.000 euro, in base al § 33, comma 1 n. 1 e comma 3 del *Prostitutionsschutzgesetz*, nel caso in cui l'attività non risulti registrata. La peculiarità del sistema tedesco, rispetto ad altri simili, come quello austriaco[334], risiede infatti nella previsione di fattispecie di reato contro la trasgressione della disciplina regolamentare e amministrativa, almeno in caso di reiterazione della condotta, riconducibili al §184e del codice penale, rubricato "esercizio della prostituzione vietata"[335]. Ciò, peraltro, si accompagna a ulteriori limitazioni, derivanti dal § 297 delle "disposizioni introduttive al codice penale tedesco" (*Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch*), in base al quale i singoli *Länder* possono istituire zone in cui l'esercizio della prostituzione non è consentito, del tutto o in determinati orari, a tutela della gioventù e del decoro pubblico (*Sperrgebietsverordnungen*). Si tratta di una disposizione che risale all'epoca in cui la prostituzione era unanimemente riconosciuta come immorale. Nell'attuale contesto giuridico, essa suscita tuttavia numerose perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che, negli ultimi decenni, si è rilevata una crescente tendenza da parte delle autorità distrettuali ad espandere l'applicazione delle restrizioni urbanistiche, a scapito dell'esercizio dell'attività prostitutiva. Nel Baden-Württemberg, ad esempio, il lavoro sessuale è stato interamente bandito nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 35.000[336]. Molte città con più di 50.000 abitanti hanno emesso ordinanze che restringono

---

[333] ICRSE, *Vorgeblicher Schutz, Vergebliche MaSSnahmen: Überblick über das Prostituiertenschutzgesetz – (ProstSchG)*, 2.06.2017: https://www.hydra-berlin.de/fileadmin/_hydra/Infos___Materalien/ICRSE_Overview_of_the_German_Prostitutes_Protection_Act_May2017_DE_02.pdf.

[334] Per uno sguardo d'insieme sulla normativa applicabile in Austria e in Germania, si rinvia a M. HELFER, *La prostituzione nell'ordinamento austriaco e in quello tedesco*, in A. CADOPPI (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014, pp. 87 ss..

[335] Per un'analisi particolarmente critica al riguardo, si rinvia a D. DEMIR, *Zwischen Schutz, Stigma und Stereotyp: Die Anmeldepflicht nach dem ProstSchG*, in *Verffassungsblog*, 26.10.2023: https://verfassungsblog.de/zwischen-schutz-stigma-und-stereotyp/.

[336] R. WESTERMEYER, *Praxis und Probleme der Sperrgebietsverordnungen*, in *Verfassungsblog*, 30.10.2023: https://verfassungsblog.de/praxis-und-probleme-der-sperrgebietsverordnungen/.

la pratica del lavoro sessuale a specifiche zone cd. "di tolleranza"[337]. Un esempio in questo senso è l'ordinanza del governo dell'Alta Baviera, concernente il divieto di prostituzione a tutela della pubblica decenza e dei giovani a Monaco di Baviera[338], che individua 27 aree in cui l'esercizio dell'attività prostitutiva è precluso[339] e vieta la prostituzione di strada, fatta eccezione per alcuni spazi limitati[340].

Sulla compatibilità del § 297 *EGStGB* con la Legge Fondamentale tedesca (*Grundgesetz*), in particolare con l'art. 12, che sancisce la libertà di professione, si è pronunciato il Tribunale costituzionale federale tedesco (*Bundesverfassungsgericht*)[341]. Il caso ha avuto origine dal mancato rilascio di una licenza per l'utilizzo di un appartamento sito a Mannheim per l'esercizio dell'attività di prostituzione al chiuso. Tale rifiuto veniva motivato in virtù dell'ordinanza del Consiglio regionale del Baden-Württemberg sul divieto di prostituzione nel distretto cittadino di Mannheim, emanata il 27 settembre 1976. Avverso tale decisione la ricorrente sosteneva che, in seguito all'entrata in vigore del *ProstitutionsGesetz*, il lavoro sessuale andava considerato una professione ai sensi dell'articolo 12 della Legge Fondamentale tedesca[342]. Pertanto, poiché le ordinanze che vietano l'esercizio della prostituzione in determinate aree urbane regolano lo spazio e le modalità entro cui i *sex worker* possono esercitare la loro professione, esse dovevano

---

[337] *Ibidem.*

[338] Ciò significa che il suo esercizio è consentito solo in 49 comuni su 1101. Sul punto si veda *Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern über das Verbot der Prostitution zum Schutze des öffentlichen Anstandes und der Jugend in München vom 04. Dezember 2003*: https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/A15.html.

[339] *Ivi*, § 1.

[340] Segnatamente, "l'area a ovest del confine della città lungo la strada statale 2053 (Ingolstädter Straße) tra il ristorante Neuherberg (esclusivamente) a sud e il limite del bosco a nord ad una profondità di 20 m a ovest"; "l'area lungo il lato ovest della Freisinger Landstrasse a nord del cavalcavia autostradale, le due aree di sosta a sud del cavalcavia autostradale e la strada senza uscita con anello di svolta (via di accesso alla discarica)". *Ivi*, § 2, (2)a. La Baviera è uno degli Stati federati che ha posto più resistenza all'applicazione del *Prostitutionsschutzgesetz*, chiedendo agli stessi *sex worker* di pagare di tasca propria la consulenza sanitaria obbligatoria, a differenza di altri *Länder*, come la Renania Settentrionale-Vestfalia, che non impongono alcun costo. Si veda E. EUCHNER, *Ruling under a shadow of moral hierarchy: Regulatory intermediaries in the governance of prostitution*, in *Regulation & Governance*, 22.11.2019.

[341] *BVerfG*, 1 BvR 224/07, ECLI:DE:BVerfG:2009:rk20090428.1bvr022407.

[342] *Ivi*, par. 2.

essere qualificate come interventi sulla libertà di occupazione. In quanto tali, esse dovevano dunque conformarsi al principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, poiché la prostituzione non è più qualificabile come immorale, l'interferenza con l'art. 12 del *Grundgesetz* non poteva più essere giustificata invocando la pubblica decenza ai sensi del § 297 *EGStGB*. Anche l'interesse alla "tutela della gioventù" risultava sproporzionato rispetto all'effettivo impatto che l'esercizio della prostituzione al chiuso poteva avere sulla protezione dei giovani, anche considerando i cambiamenti dei costumi sessuali. La questione di costituzionalità sollevata è stata tuttavia respinta dal *Bundesverfassungsgericht*, che ha confermato la legittimità costituzionale dell'istituzione di zone in cui l'esercizio della prostituzione è vietato. Secondo la Corte costituzionale federale tedesca, infatti, la protezione della pubblica decenza non va intesa come salvaguardia della moralità generale, ma piuttosto alla luce della necessità di "proteggere la comunità dai generali disordini associati alla prostituzione"[343]. La scelta del legislatore di non abrogare l'art. 297 *EGStGB* non si pone quindi in contraddizione con il *ProstitutionsGesetz*. Stando a quanto affermato dalla Corte, la legalizzazione dell'attività prostitutiva ai fini del diritto civile e della previdenza sociale non esclude la possibilità che talune manifestazioni della prostituzione possano violare la pubblica decenza, nell'accezione di "accettabilità sociale"[344], soprattutto in aree residenziali o nelle vicinanze di scuole, chiese e altre strutture di riferimento per la comunità. In questo senso, sebbene la prostituzione al chiuso sia indubbiamente meno visibile rispetto a quella praticata in strada e nelle case di prostituzione, persisterebbero comunque effetti collaterali visibili, quali possibili disordini al vicinato, l'adescamento degli astanti e il movimento continuo dei clienti. Nemmeno i mutamenti nelle abitudini sessuali dei giovani e il grado di educazione sessuale asseriti dalla ricorrente inciderebbero sulla legittimità dell'art. 297 *EGStGB*. A questo proposito, spetta al legislatore stabilire se e in che modo i giovani debbano entrare in contatto con il fenomeno sociale della prostituzione. Nondimeno, al di là di quanto osservato dalla Corte, la presenza di una disciplina particolarmente stringente e di reati connessi alla violazione dei relativi divieti rischiano di perpetuare pregiudizi stereotipati nei confronti dei lavoratori e delle

[343] *Ivi*, par. 16.

[344] *Ivi*, par. 20.

lavoratrici sessuali, nonché di interferire significativamente con la loro libertà professionale, vanificando l'originario intento legislativo di proteggere i loro diritti.

3.3. La recente transizione dal modello unitario al modello self-determination based *in Belgio*

Fra i paesi che aderiscono al modello differenziato o *self-determination based*, una posizione peculiare è quella recentemente assunta dal Belgio. Nel 2022, partendo dal presupposto che la prostituzione ha anche una dimensione flessibile e temporanea, il Belgio, a differenza dei Paesi Bassi e della Germania, ha infatti intrapreso un ampio programma di riforme volto a riconoscere il lavoro sessuale, senza tuttavia imporre particolari oneri di registrazione o limitazioni per il suo esercizio.

Storicamente, il Belgio è stato influenzato dagli Stati limitrofi per quanto concerne la sua politica in materia di prostituzione, manifestando un approccio che, nella pratica, si è sempre dimostrato tollerante[345]. A livello federale, la legge del 21 agosto 1948, che ha abolito la regolamentazione ufficiale della prostituzione[346], vietava, ai sensi dell'art. 380 del codice penale, l'adescamento, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione altrui, nonché l'apertura e la gestione di case di prostituzione e il lenocinio, in linea con i principi abolizionisti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1949, che il Belgio avrebbe ratificato nel 1965. Al contempo, la medesima legge prevedeva la possibilità per le autorità locali di emanare regolamenti a carattere integrativo ove questi si prefiggessero lo scopo di tutelare la morale o la quiete pubblica. La maggior parte dei consigli comunali ha esercitato tale competenza per adottare una politica più tollerante nei confronti delle case di prostituzione o di altri locali adibiti a tale attività, a condizione che ciò non arrecasse disturbo dell'ordine pubblico o indignazione diffusa, configurando

[345] M. DAVID, M. LOOPMANS, *Belgium*, in in S.O. JAHNSEN, H. WAGENAAR (a cura di), *Assessing Prostitution Policies in Europe*, New York, 2019, p. 77.

[346] *Loi du 21 août 1948 supprimant la règlementation officielle de la prostitution*, M.B., 13 septembre 1948, p. 7352.

così quello che è stato comunemente definito "un sistema di tolleranza non regolamentata"[347].

Per questo motivo, già a partire dai primi anni del 2000 si sono fatte più insistenti le proposte volte a legalizzare il settore della prostituzione, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema basato sul rilascio di licenze per le case di prostituzione, analogo a quello olandese[348]. Invero, uno degli aspetti più controversi del quadro normativo belga, per come delineato dalla legge del 1948, era che l'attività di prostituzione, in quanto di per sé non vietata, era soggetta a tassazione, ma i contratti aventi ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento o i contratti di lavoro aventi come causa l'attività di prostituzione non erano giuridicamente validi. Nella pratica, coloro che intendevano intraprendere l'esercizio della prostituzione spesso accettavano di stipulare contratti di lavoro per altre categorie occupazionali, in particolare nel settore alberghiero o nella ristorazione, allo scopo di occultare la vera natura della loro attività[349]. Tale scelta era determinata dall'erronea convinzione che, in questo modo, avrebbero potuto praticare la prostituzione beneficiando delle tutele derivanti da un contratto legittimo. Invece, in caso di controversia, i datori di lavoro, o i terzi, potevano agire in giudizio per far valere la nullità del contratto di lavoro simulato, evitando così di dover adempiere alle obbligazioni contrattuali e di legge a cui erano tenuti. La conseguente inefficacia del contratto privava i *sex worker* di qualsiasi forma di tutela.

Al fine di contrastare questa situazione di precarietà e incoraggiare le persone coinvolte nella prostituzione a denunciare eventuali abusi, il 21 febbraio 2022 il legislatore belga ha approvato la cd. *Loi concernant l'inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent*, ossia la "legge sull'inopponibilità della nullità del contratto di lavoro delle persone che si prostituiscono"[350], con cui si è stabilito che "quando il lavoratore o la lavoratrice si prostituisce, la nullità del contratto

---

[347] M. LOOPMANS, P. VAN DEN BROECK, *Global pressures, local measures: The re-regula-tion of sex work in the Antwerp Schipperskwartier*, in *Tijdschrift voor economische en social geografie*, 102 (5), 2011.

[348] OBSERVATORY FOR SOCIOPOLITICAL DEVELOPMENTS IN EUROPE, *Prostitution in Belgium: federal legislation and regulation at the local level*, June 2016, p. 2.

[349] M. DAVID, M. LOOPMANS, *op. cit.*, p. 79.

[350] Per una traduzione in italiano della legge si rinvia a E. D'ANNEO, *La tutela dei sex workers in Belgio*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 174, 2022.

di lavoro non può essere fatta valere in riferimento ai diritti del lavoratore che derivano dall'applicazione delle disposizioni sul diritto del lavoro e sulla previdenza sociale dei lavoratori subordinati"[351]. A distanza di un mese, il 21 marzo 2022, il legislatore ha avviato un'ampia riforma del codice penale concernente i reati sessuali, intervenendo anche in materia di prostituzione[352]. L'art. 380 è stato abrogato a favore del nuovo art. 433quater/1, che ha ridefinito il reato di sfruttamento della prostituzione in termini di promozione, incitamento e facilitazione della prostituzione per ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico abnorme o qualsiasi altro vantaggio anormale, nonché nell'atto di impedire o rendere più difficile l'abbandono della prostituzione altrui e nell'organizzazione della prostituzione altrui al fine di trarne un beneficio economico, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo inciso ha costituito la base di partenza per introdurre una disciplina che regolamenti l'esercizio della prostituzione all'interno di un rapporto di lavoro subordinato. Dopo un processo di consultazioni, durato più di due anni, tra i ministeri dell'Economia e del Lavoro, Salute e Giustizia e associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei *sex worker*, quali *UTSOPI*, *Violett* ed *Espace P*, è stato infatti redatto un disegno di legge volto a definire la condizioni in base alle quali un datore di lavoro può legittimamente coordinare l'esercizio della prostituzione da parte di altre persone nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato. Tale disegno di legge è stato definitivamente approvato il 3 maggio 2024.

Il cardine della recente riforma belga è la salvaguardia dell'autodeterminazione del lavoratore e della lavoratrice sessuale. In questo senso, la legge garantisce espressamente che i *sex worker* non possano essere in alcun modo costretti a compiere atti sessuali contro la propria volontà. Più specificamente, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di lavoro, i lavoratori sessuali hanno il diritto di rifiutare rapporti sessuali con il cliente o di interromperli, nonché di stabilire le proprie condizioni ai fini della prestazione sessuale. L'esercizio di questo diritto non deve essere giustificato da parte dei *sex worker*

[351] *Ivi*, art. 2.

[352] *Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel*, 21 Mars 2022. Una ricostruzione cronologica della riforma del codice penale in materia di prostituzione è offerta da *UTSOPI*, l'unione belga per i diritti dei *sex worker* che è stata attivamente coinvolta dal Governo in tale processo: https://d2h846bfxzrswn.cloudfront.net/images/TimelineDecriminalisation_2023UTSOPI.pdf.

e non può essere considerato come una violazione del contratto di lavoro[353]. Qualora i *sex worker* si avvalgano del diritto di rifiutare di avere rapporti sessuali con un cliente o di compiere determinati atti sessuali per più di dieci volte nell'arco di sei mesi, il datore di lavoro o il lavoratore stesso possono richiedere l'intervento di un servizio di mediazione governativo, rivolgendosi alla Divisione Regionale del *Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*[354]. Ai *sex worker* è inoltre riconosciuto il diritto di rescindere il contratto di lavoro senza preavviso, senza che ciò comprometta il suo diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione[355]. Per quanto concerne la figura del datore di lavoro, la legge stabilisce che solamente coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione preventiva possono assumere lavoratori sessuali[356]. L'autorizzazione può essere concessa solo se il datore di lavoro figura come persona giuridica avente forma legale di società a responsabilità limitata; sono escluse le persone fisiche[357], le società unipersonali, oppure le cooperative o le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale o commerciale in Belgio. Gli amministratori devono essere chiaramente identificati e non devono aver subito condanne, in Belgio o all'estero, per reati quali molestie e violenza sessuale, distribuzione non consensuale di immagini e registrazioni a sfondo sessuale (cd. *revenge porn*), prostituzione minorile, sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, omicidio, aggressione, tortura, rapina, furto, estorsione o frode[358]. Ciò vale anche per il personale di vigilanza alle loro dipendenze. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adempiere a una serie di obblighi, quale quello di garantire che durante l'orario di lavoro sia sempre reperibile una persona di riferimento a cui i lavoratori sessuali possano rivolgersi in caso di necessità. Ogni stanza deve inoltre essere dotata di un pulsante di allarme. Nel caso in cui i *sex worker* offrano servizi all'esterno dello stabilimento, il datore di lavoro è tenuto a fornire un pulsante di allarme mobile, in grado di connettersi direttamente con la persona di riferimento. Infine, la legge prevede altresì che i sindacati,

[353] *Avant-projet de loi portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail*, art. 7 § 1.

[354] *Ivi*, art. 7 § 3.

[355] *Ivi*, art. 8.

[356] *Ivi*, art. 11.

[357] *Ivi*, art. 14.

[358] *Ivi*, art. 14.

le organizzazioni professionali di *sex worker* e le associazioni a tutela dei loro diritti abbiano accesso ai luoghi di lavoro in qualsiasi momento. Chiunque impieghi lavoratori sessuali al di fuori di tale quadro normativo è perseguibile per il reato di sfruttamento della prostituzione.

La riforma attuata dal legislatore belga è stata accolta positivamente dalle organizzazioni di *sex worker*, quale significativo passo avanti nella tutela dei loro diritti, avendo consentito a questa categoria professionale di godere delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente[359]. Allo stato attuale non è ancora possibile valutarne il relativo impatto, distinguendosi come un *unicum* nel panorama legislativo europeo. Guardando alle esperienze dei Paesi Bassi e Germania, dove la stipula di contratti di lavoro subordinato ha trovato scarsa attuazione, emerge una parziale preferenza da parte dei *sex woker* per una maggiore flessibilità lavorativa. La riforma belga sembra aver tenuto conto di tale aspetto, evitando di imporre oneri di registrazione in capo ai lavoratori e alle lavoratrici sessuali e riconoscendo loro il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, garantendo al contempo il diritto all'indennità di disoccupazione. Da questo punto di vista, il legislatore belga ha tratto ispirazione dal modello neozelandese. A partire dal 2003, infatti, in Nuova Zelanda, con l'emanazione del *Prostitution Reform Act* (PRA), sono state abrogate le fattispecie di favoreggiamento della prostituzione e di gestione delle case di prostituzione, consentendo ai *sex worker* di stipulare regolari contratti di lavoro[360]. Un'analisi della riforma neozelandese può dunque fornire un utile spunto per comprendere le potenzialità e gli eventuali limiti del modello attuato in Belgio.

3.4. Spunti per un'analisi del modello belga: la riforma neozelandese a tutela dei sex worker

[359] GLOBAL NETWORK OF SEX WORK PROJECT, *Belgian Parliament approves labour law for sex work*, 8th May 2024: https://www.nswp.org/news/belgian-parliament-approves-labour-law-sex-work.

[360] *Prostitution Reform Act 2003 (PRA)*, art. 7.

L'obiettivo della riforma neozelandese del 2003, fortemente influenzata da anni di attivismo dell'organizzazione *New Zealand Prostitute Collective* (NZPC)[361], è stata la cd. riduzione del danno, basata sull'idea che per salvaguardare la salute e il benessere dei *sex worker*, quale gruppo marginalizzato, la depenalizzazione del loro lavoro fosse necessaria. Da allora, la prostituzione può essere liberamente praticata, sia in strada che *indoor*. Per quanto concerne l'esercizio della prostituzione, le imprese che gestiscono le case di prostituzione devono ottenere un'autorizzazione preventiva[362]. Questa regola non si applica ai singoli *sex worker* che operano in qualità di lavoratore autonomo, né alle case di prostituzione di piccola dimensione (fino a quattro persone)[363]. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni anno e, similmente a quanto previsto in Belgio, non è concessa, e può sempre essere revocata, in caso di condanne per specifici reati connessi alla criminalità organizzata, nonché per omicidio, rapina, furto, estorsione o reati sessuali[364]. La legge ha infine attribuito alle autorità comunali il potere di disciplinare la collocazione territoriale delle case di prostituzione[365]. In questo contesto, l'approvazione di un'ordinanza, immediatamente dopo l'entrata in vigore del *PRA*, da parte del Consiglio comunale di Christchurch, che circoscriveva l'operatività delle case di prostituzione a un'area limitata della città, ha suscitato considerevoli preoccupazioni circa il rischio che le autorità locali potessero appellarsi alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla tutela del comune senso del pudore per restringere le zone in cui l'esercizio della prostituzione è consentito, fino a renderlo di fatto impraticabile, interferendo così con la libertà professionale dei *sex worker*, similmente a quanto sembra essere avvenuto in Germania. Si tratta di un aspetto che certamente rileva ai fini dell'analisi della riforma belga, soprattutto considerando le perplessità espresse a *UTSOPI* rispetto al fatto che, nel vigore della nuova disciplina, le autorità comunali hanno mantenuto il potere di emanare

[361] E. ARONEY, *Changing Minds and Changing Laws: How New Zealand Sex Workers and Their Allies Shaped Decriminalisation in New Zealand*, in *Sexuality Research and Social Policy*, 18, 2021.

[362] *PRA*, art. 34.

[363] Ciò nella prospettiva di voler incentivare il lavoro indipendente e i collettivi autogestiti. P. G. MACIOTI, *I processi di decriminalizzazione del sex work in Australia e Nuova Zelanda*, in G. G. GAROFALO, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, 2022, pp. 203-220.

[364] *PRA*, art. 36.

[365] *PRA*, art. 14.

regolamenti in materia di prostituzione a tutela della morale e della quiete pubblica[366]. In merito a ciò, è tuttavia rilevante notare come le resistenze delle autorità locali neozelandesi abbiano avuto effetti tutto sommato marginali. L'ordinanza del Consiglio comunale di Christchurch è stata infatti annullata dall'Alta Corte neozelandese nel caso *Willowford Family Trust v. Christchurch*[367], in considerazione del fatto che la stessa interferiva irragionevolmente con il diritto al lavoro dei *sex worker*. La Corte ha invero ritenuto che l'effetto dell'ordinanza fosse quello di "impedire ai lavoratori e alle lavoratrici sessuali di praticare la loro professione in una parte consistente della città, senza che ciò fosse giustificato da alcun disturbo all'ordine pubblico"[368].

Anche alla luce di questi sviluppi, il sistema neozelandese è ampiamente riconosciuto come uno fra i più rispettosi del diritto al lavoro delle persone coinvolte nella prostituzione[369]. In effetti, i risultati di una valutazione ufficiale sull'impatto della riforma sembrano confermare come questa abbia favorito l'instaurarsi di nuovi e più consolidati rapporti fiducia tra lavoratori e lavoratrici sessuali, forze dell'ordine e autorità giudiziarie[370]. La forte carica innovativa della riforma neozelandese e il timore connesso a un incremento esponenziale della prostituzione avevano invero suggerito l'esigenza di istituire una commissione che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, procedesse a monitorare il fenomeno. Gli esiti a cui è giunto, nel 2008, il *Prostitution Law Review Committee* sono stati nel senso che, a seguito della stessa, non si è registrato un significativo aumento del fenomeno della prostituzione, in particolare di quella forzata[371]. Al contrario, si è riscontrata una maggiore propensione rispetto al passato a denunciare

---

[366] https://www.utsopi.be/agenda/parliament-approves-labour-law-for-sex-work.

[367] *Willowford Family Trust v Christchurch City Council*, HC CHCH CIV 2004-409-002299 [29 July 2005].

[368] *Ivi*, par. 94.

[369] G. M. ABEL, L. J. FITZGERALD, C. BRUNTON, *The impact of decriminalisation on the number of sex workers in New Zealand*, in *Journal of Social Policy*, 38 (3), 2009; G. M. ABEL, *In search of a fair and free society: the regulation of sex work in New Zealand*, in E. WARD, G. WYLIE (a cura di), *Feminism, Prostitution and the State. The Politics of Neo-Abolitionism*, New York, 2017.

[370] NEW ZEALAND GOVERNMENT, *Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003*, Wellington, 2008: https://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2016/10/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf.

[371] *Ivi*, pp. 29 ss.

casi di violenza o abusi subiti durante l'esercizio della prostituzione[372], nonché a usufruire i servizi di riduzione del danno, come ad esempio programmi di *screening* e visite sanitarie gratuite[373].

Guardando all'esperienza neozelandese, sembra che la riforma belga sia in grado di offrire ai *sex workers* un ambiente di lavoro più protetto. Permane, tuttavia, un aspetto critico, di cui è importante tenere conto. In Nuova Zelanda, l'art. 19 del *PRA* ha infatti espressamente escluso la possibilità di esercitare la prostituzione o di gestire case di prostituzione ai fini del rilascio del visto e del permesso di soggiorno. La possibilità di esercitare legalmente il lavoro sessuale è esclusa anche per coloro che dispongono di un permesso di soggiorno temporaneo. Si tratta di una misura che è stata introdotta allo scopo di contrastare il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale, ma che ha trascurato il numero di persone migranti che si sono improvvisamente trovate a operare nell'illegalità, venendo escluse dai benefici della decriminalizzazione e rimanendo a elevato rischio di violenza e abusi. In un contesto come quello del Belgio, paese d'immigrazione da oltre un secolo[374], è ancora incerto come la nuova legge sul *sex work* verrà applicata ai lavoratori e alle lavoratrici sessuali migranti. È un tema cruciale, rispetto al quale si impone particolare attenzione. *UTSOPI* ha infatti richiamato l'attenzione sul fatto che il timore di essere espulsi spesso induce le persone migranti coinvolte nella prostituzione a evitare qualsiasi contatto con le forze dell'ordine, esponendole al rischio di sfruttamento. Di conseguenza, il successo della riforma belga rispetto agli obiettivi prefissati del legislatore appare strettamente legato alla capacità di non escludere dalla regolamentazione del lavoro sessuale i gruppi particolarmente svantaggiati. Tale esclusione li renderebbe infatti più vulnerabili, minando il potenziale della riforma nell'assicurare una tutela efficace dei *sex worker*.

---

[372] L. ARMSTRONG, *From law enforcement to protection? Interactions between sex workers and police in a decriminalized street-based sex industry*, in *British Journal of Criminology*, 57, 2017.

[373] G. ABEL, C. HEALY, *Sex Worker-Led Provision of Services in New Zealand: Optimising Health and Safety in a Decriminalised Context*, in *Sex Work, Health, and Human Rights*, 175, 2021.

[374] Così secondo l'Ufficio Federale di Statistica del Belgio: https://statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population.

4. Conclusioni

In questo capitolo si è dato conto di come il modello *self-determination based* o differenziato si fondi su una chiara distinzione tra prostituzione forzata e prostituzione volontaria e, a partire da questa, concepisca la prostituzione volontaria come un'ordinaria attività di prestazione di servizi.

La scelta di riconoscere espressamente la legittimità del lavoro sessuale fa sì che il fine perseguito dall'ordinamento non sia più quello dell'abolizione della prostituzione e delle condotte ad essa *lato sensu* collegate, bensì l'eliminazione delle forme non volontarie di prostituzione. In questo contesto, se permangono talune tipologie di reati, queste devono essere essenzialmente finalizzate a contrastare le forme più inaccettabili del fenomeno prostitutivo, come la prostituzione minorile e quella forzata, a tutela dell'autodeterminazione sessuale e della libertà personale di coloro che si prostituiscono. Al contempo, la previsione di eventuali requisiti per l'esercizio della prostituzione mira a preservare la volontarietà del *sex work*, nonché a tutelare chi lo pratica dai pericoli che, secondo massime d'esperienza, si ritengono connessi ad attività di questo tipo.

Attraverso l'analisi delle esperienze giuridiche di Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda si è inteso esaminare più approfonditamente la concreta applicazione di tale modello. È emerso che, sebbene nei Paesi Bassi il riconoscimento della prostituzione quale occupazione legittima e l'applicazione delle relative leggi sul lavoro siano stati introdotti con l'intento di rafforzare la posizione dei *sex worker*, garantendo loro maggiore protezione da sfruttamento e abusi, l'approccio adottato si basa su una regolamentazione nazionale caratterizzata da ampie disparità territoriali, in cui la questione dei diritti lavorativi sembra essere messa in secondo piano. Un'evoluzione simile a quella olandese ha interessato la Germania. Al riguardo, si è dato conto di come il sistema tedesco, pur distinguendosi per l'accentuata attenzione rivolta alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali, abbia subito significativi irrigidimenti che rischiano di compromettere la libertà professionale dei *sex worker* e, quindi, di vanificare l'originario intento legislativo di proteggere i loro diritti. In questo quadro, il Belgio si presenta come un *unicum* nel panorama europeo, potenzialmente in grado di offrire ai lavoratori e alle lavoratrici sessuali un ambiente di lavoro più protetto e rispettoso dei loro diritti. Muovendo dal presupposto che la prostituzione ha anche una dimensione flessibile

e temporanea, il Belgio ha infatti adottato un modello parzialmente diverso rispetto ai Paesi Bassi e alla Germania, prendendo ispirazione dall'esperienza attuata in Nuova Zelanda a partire dal *Prostitution Reform Act (2003)*. In questo senso, il modello belga e quello neozelandese sembrano aver tenuto conto della generale preferenza da parte dei *sex woker* per una maggiore flessibilità lavorativa. Di qui, la predisposizione di un ampio programma di riforme volto a riconoscere il lavoro sessuale, senza che questo implichi particolari oneri di registrazione o limitazioni per il suo esercizio.

La decisione di conferire validità giuridica al contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento e al contratto di lavoro avente come causa l'attività di prostituzione può, dunque, effettivamente contribuire al rafforzamento della libertà di autodeterminazione. Nondimeno, anche alla luce di quanto osservato in questo capitolo, un ruolo cruciale nel perseguire l'obiettivo di proteggere i diritti dei *sex worker* è rivestito dai limiti e dai requisiti imposti in ciascun ordinamento per l'esercizio della prostituzione. Invero, benché formalmente volti a rendere più sicuro il lavoro di chi opera nel settore della prostituzione, tali requisiti possono al contempo determinare un irrigidimento eccessivo della disciplina, finendo per interferire significativamente con la libertà professionale dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali.

CAPITOLO V.
IL MODELLO UNITARIO O *DIGNITY-BASED* AL VAGLIO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE EUROPEA. MANCATE FUGHE IN AVANTI NELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI *SEX WORKER*

1. Introduzione

Dopo aver esaminato le caratteristiche specifiche degli ordinamenti che adottano il modello unitario, o *dignity-based*, e aver messo in evidenza le criticità derivanti dal trattamento uniforme delle diverse situazioni che caratterizzano il fenomeno prostitutivo[375], si procede ora all'analisi delle sentenze delle corti costituzionali di alcuni Paesi aderenti a tale modello, quali Italia, Portogallo e Francia. Queste corti, infatti, sono state chiamate a pronunciarsi sulle contraddizioni sistemiche che emergono dalla presunzione assoluta di vulnerabilità di chiunque si prostituisca e dall'assunto che l'elevato e inaccettabile rischio di sfruttamento sessuale, intrinseco alla prostituzione, non consente di attribuire alcun valore giuridico alla scelta di prostituirsi e al lavoro sessuale in sé; scenario che, peraltro, non si è verificato rispetto al modello *self-determination based*, il quale non è stato sottoposto al vaglio delle corti costituzionali per presunta inadeguata tutela della dignità umana.

Il punto focale dell'analisi è rappresentato dalla sentenza n. 141 del 6 marzo 2019[376], confermata dalla pronuncia n. 278 del 6 novembre 2019[377], con cui la Corte

[375] *Supra*, secondo capitolo.

[376] Corte cost., sent. n. 141/2019 (ECLI:IT:COST:2019:141). Un'articolata e critica analisi della sentenza è offerta da R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 26 novembre 2019. Per un più ampio commento alla pronuncia, si rinvia ai diversi contributi presenti in A. APOSTOLI (a cura di), *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Torino, 2021.

[377] Corte cost., sent. n. 278/2019 (ECLI:IT:COST:2019:278). A commento alla sentenza si veda L. DEL CORONA, *La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla legge Merlin, ma alcuni problemi interpretativi permangono*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2020; C. P. GUARINI, *La*

costituzionale italiana ha dichiarato la non incostituzionalità delle disposizioni della legge Merlin che puniscono il reclutamento, il favoreggiamento e la tolleranza abituale della prostituzione, anche quando volontariamente e consapevolmente esercitata. Nonostante non fosse la prima volta che la Consulta era chiamata a esprimersi in merito alla legittimità costituzionale della legge Merlin, la sentenza n. 141/2019 sembra aver impegnato la Corte in un'inedita valutazione circa la conformità di tale impianto normativo alla Costituzione. Ciò a fronte di un mutamento sociale che, a parere del giudice a quo, sarebbe stato determinato dall'affermarsi della figura dell'*escort*, richiedendo un diverso apprezzamento sul piano delle garanzie costituzionali rispetto ad altre forme di prostituzione, quali quella forzata o "di bisogno". Come noto, tale tesi non è stata condivisa dalla Consulta, che ha confermato la non incostituzionalità della legge Merlin. Quest'ultima, infatti, rientrerebbe "nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale"[378], non necessariamente contrastanti con il dettato costituzionale.

Dopo aver inquadrato giuridicamente il fenomeno *escort* nel panorama della giurisprudenza costituzionale italiana, si intende dar conto anche della prospettiva della giurisprudenza costituzionale europea sul tema (paragrafo 2). Ciò al fine di osservare come l'argomentazione della "discrezionalità legislativa non sindacabile" in materia di prostituzione si riscontri anche nelle pronunce straniere richiamate dalla stessa Consulta, costituendo, in assenza di incongruità o irragionevolezza manifesta, una ragione di per sé sufficiente a giustificare il rigetto delle varie questioni di costituzionalità. Sennonché, con la sentenza n. 141/2019, la Corte costituzionale si è spinta a talune riflessioni di principio che, se prese sul serio, possono determinare un irrigidimento del dibattito intorno alla valutazione normativa della scelta di prostituirsi. Invero, l'urgenza di salvare la legge Merlin sembra aver indotto la Consulta ad appellarsi a una concezione della dignità umana, intesa in senso oggettivo e, a partire da questa premessa, a selezionare solo quelle pronunce straniere funzionali a qualificare il fenomeno prostitutivo in una prospettiva esclusivamente vittimistica e paternalistica[379].

Corte costituzionale ancora in tema di prostituzione. Osservazioni a partire dalla sentenza n. 278 del 2019, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2020.

[378] Corte cost, 141/2019, § 7.3 *Cons. dir.*.

[379] Tale tecnica argomentativa è comunemente nota in dottrina con il termine *cherry-picking*. Sul punto si vedano A. ODDI, *Handle with care. L'uso giurisprudenziale del diritto straniero: profili teorici e pratici*,

Una volta esaminato come il principio di dignità umana abbia fatto ingresso nell'*iter* argomentativo della Corte costituzionale quale limite all'esercizio dell'attività prostitutiva, si tenta di mettere in luce i rischi che possono derivare da un suo utilizzo poco controllato nell'ambito di temi eticamente sensibili (paragrafo 3). Come si vedrà, il valore della dignità umana si presta a operare come un irresistibile *conversational stopper*[380] teso a screditare in modo aprioristico l'esistenza di un legittimo dibattito politico-normativo intorno al tema dell'emancipazione personale e della prostituzione volontaria. Nel momento in cui la legge Merlin assurge implicitamente ad unico approccio normativo costituzionalmente compatibile, ne risulta smentita l'apertura enunciata dalla Consulta rispetto a nuove possibili soluzioni legislative.

Una tale impostazione non solo finisce per tradire, in maniera surrettizia, la possibilità, tipica delle costituzioni aperte e pluraliste, di contemplare strategie alternative in risposta all'evoluzione sociale del fenomeno prostitutivo. Individuare nella dignità umana, intesa in senso oggettivo, il fondamento costituzionale attraverso cui è possibile limitare l'esercizio dell'attività prostitutiva rischia altresì di legittimare una presunzione di vulnerabilità dei *sex worker*, che difficilmente ammette prova contraria, parificando le diverse situazioni ed esperienze che concorrono a comporre l'eterogeneo fenomeno prostitutivo. Ciò anche con riferimento a quelle forme di prostituzione che mal si prestano a essere ricostruite esclusivamente in base al paradigma vittimistico e rispetto alle quali appare invece auspicabile un trattamento giuridico diversificato (paragrafo 4).

2. Sex work *e giurisprudenza costituzionale europea in una prospettiva comparata di costituzione aperta*

in *Ars interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 1, 2016; P. PASSAGLIA, *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana. Alcuni spunti di riflessione a partire dalla giurisprudenza del periodo 2000-2021*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2022.

[380] D. BIRNBACHER, *Ambiguities in the Concept of Menschenwürde*, in K. BAYERTZ (a cura di), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Dordrecht, 1996.

Con la nota sentenza n. 141/2019, seguita a distanza di pochi mesi dalla pronuncia n. 278/2019, la Corte costituzionale italiana ha affrontato il tema della punibilità delle condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, anche quando volontariamente e consapevolmente esercitata. Tali condotte sono infatti sanzionate. penalmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, numeri 4 prima parte e 8 della legge Merlin[381].

Come accennato, in tale occasione la Consulta ha ribadito la non incostituzionalità della legge Merlin, rientrando quest'ultima nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non necessariamente contrastanti con il dettato costituzionale. A tal proposito, nella motivazione della sentenza n. 141/2019 figura una dettagliata ricognizione storica e comparata dei modelli normativi con cui in diversi ordinamenti europei si è deciso di disciplinare il fenomeno. Si tratta di una illustrazione diretta a sottolineare come, in conformità con la giurisprudenza di altre corti costituzionali europee, anche la Costituzione italiana non imponga una soluzione univoca al problema della prostituzione. A essere espressamente citate sono, in particolare, la sentenza n. 641 del 2016 del Tribunale costituzionale portoghese, nonché la decisione 2018-761 del 1° febbraio 2019 del *Conseil constitutionnel* francese.

Il richiamo a tali decisioni potrebbe costituire un importante segnale proveniente dalla nostra Corte costituzionale. In effetti, anche le Corti costituzionali di Portogallo e Francia sono state chiamate a pronunciarsi sui limiti e le possibili contraddizioni derivanti dall'applicazione del modello unitario, o *dignity-based*. Tuttavia, lungi dal promuovere una maggiore apertura nei confronti di nuove possibili determinazioni legislative in materia di prostituzione, tali pronunce sembrano piuttosto qualificare il fenomeno prostitutivo in una prospettiva esclusivamente vittimistica e paternalistica, spingendosi a talune riflessioni di principio che, se prese sul serio, possono determinare un irrigidimento del dibattito intorno alla valutazione normativa della scelta di prostituirsi. Ciò non solo sembra tradire la "natura innegabilmente pluralistica e intimamente contraddittoria"[382] delle costituzioni democratiche, ma rischia anche di ostacolare l'affermazione dei diritti dei *sex worker*.

[381] Sul punto si rinvia *supra*, capitolo terzo, paragrafo 3.1.

[382] L. H. TRIBE, M. C. DORF, *Leggere la Costituzione - Una lezione americana*, Bologna, 2005, p. 36.

2.1. Il fenomeno escort *come elemento di "novità" nel panorama della giurisprudenza costituzionale italiana*

Nel suo periodo di vigenza la legge Merlin è stata sottoposta a numerosi giudizi di costituzionalità, dai quali, peraltro, è sempre uscita indenne[383]. Nonostante, dunque, non fosse la prima volta che la Consulta si esprimeva in merito alla sua legittimità costituzionale, la pronuncia n. 141/2019 ha indubbiamente impegnato la Corte in un'inedita valutazione circa la conformità alla Costituzione di tale impianto normativo. Ciò in ragione di un mutamento sociale che, almeno secondo il giudice *a quo*, sarebbe stato determinato dall'affermarsi della figura delle c.d. *escort*, accompagnatrici occasionali remunerate, disponibili anche a prestazioni sessuali[384]. Con l'ordinanza di rimessione del 6 febbraio 2018, la Corte di Appello di Bari ha infatti ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le censure mosse nei confronti delle disposizioni della legge Merlin che puniscono il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, anche se esercitata in modo consapevole e volontario, per contrasto con la libertà di autodeterminazione sessuale, garantita all'art. 2 Cost., con la libertà di iniziativa economica, di cui all'art. 41 Cost., nonché con i principi di uguaglianza, offensività, determinatezza e tassatività delle fattispecie criminose, di cui agli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27 Cost.[385].

Il caso riguardava l'imputazione per i reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione a carico di Giovanni Tarantini, per aver questi organizzato, in favore dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, incontri con giovani donne

[383] Corte cost., *ex multis*, sent. n. 252/1962; n. 44/1964; n. 119/1973; n. 266/1974; n. 250/1982; n. 82/1984; n. 281/1985.

[384] C. SALAZAR, *La Corte costituzionale, la "legge Merlin" e la "legge" di Filumena Marturano*, in A. APOSTOLI, *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Torino, 2021, pp. 17-33.

[385] Ordinanza di rimessione 6 febbraio 2018, Corte d'appello di Bari, III Sezione Penale, § 7. Pubblicata in *Giurisprudenza Penale*, 7 maggio 2018. A commento dell'ordinanza si vedano A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, 1, 2018; N. MADÌA, *Legge Merlin e fenomeno delle Escort: un binomio al vaglio di costituzionalità*, in *Diritti Comparati*, 22 febbraio 2018.

occasionalmente o professionalmente dedite a tale attività. Secondo quanto evidenziato nell'ordinanza, l'emergenza del fenomeno della prostituzione professionale delle *escort* sembra aver capovolto "il concetto di libertà all'esercizio prostitutivo"[386], da intendersi non più come libertà da forme di asservimento all'altrui potere organizzativo, bensì come modalità autoaffermativa della persona umana "che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (…) verso o contro la dazione di diversa utilità"[387]. In quanto tale, essa sarebbe meritevole di un diverso apprezzamento sul piano delle garanzie costituzionali rispetto ad altre forme di prostituzione, quali quella forzata o "di bisogno". A tal fine, il giudice rimettente ha posto l'accento sul carattere di novità che connoterebbe il fenomeno sociale della prostituzione professionale delle *escort*; fenomeno che all'epoca delle case chiuse, in cui la legge Merlin fu ideata, non era di certo "conosciuto e neppure concepibile"[388]. Una tale ricostruzione è stata peraltro criticata da quanti la ritengono eccessivamente semplicistica e funzionale al promovimento della questione di legittimità costituzionale[389]. In questo senso, essa sembrerebbe ridurre il generale fenomeno della prostituzione volontaria, esistente anche all'epoca delle case di tolleranza, al peculiare contesto delle note "cene eleganti"[390], alle quali prendevano parte giovani donne che, in cambio di posti di lavoro e raccomandazioni, in particolare nel mondo dello spettacolo e della rappresentanza politica, offrivano servizi sessuali e di accompagnamento a uomini politici e dirigenti[391]. Quantunque tale critica risulti parzialmente condivisibile, non può però sottacersi come la riforma proposta dall'allora senatrice Merlin sia scaturita specificamente da una severa condanna del modello regolamentarista basato sulle case chiuse. Come si è osservato nel capitolo dedicato all'analisi del modello unitario[392], il paradigma vittimistico e la conseguente mancanza di

[386] Ordinanza di rimessione 6 febbraio 2018, § 7.

[387] *Ibidem*.

[388] *Ibidem*.

[389] J. BINDEL, *Il mito Pretty woman. Come la lobby dell'industria del sesso ci spaccia la prostituzione*, Milano, 2019; B. PEZZINI, *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale: la legge Merlin nella prospettiva costituzionale antisubordinazione di genere*, in A. APOSTOLI, *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Torino, 2021, pp. 55-77.

[390] N. MADÌA, *op. cit.*.

[391] G. GAROFALO GEYMONAT, *op. cit.*, p. 9.

[392] *Supra*, capitolo terzo, paragrafo 3.

scelta in capo alla prostituta sono centrali per comprendere a pieno la *ratio* della legge Merlin e la percepita esigenza, avvertita anche dal giudice rimettente, di sottoporre tale norma a un nuovo vaglio di costituzionalità. Tale esigenza deriva dalla circostanza per cui, nell'attuale contesto storico, la figura professionale dell'*escort*, e più in generale dei *sex worker*, sarebbe espressione di una "scelta di autodeterminazione autentica, funzionale all'esercizio della libertà sessuale ed imprenditoriale"[393]. L'ordinanza di rimessione ha dunque ricondotto all'art. 2 Cost. il diritto dei *sex worker* di disporre liberamente della propria sessualità in termini contrattualistici e di "percepire il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (…) verso o contro la dazione di diversa utilità"[394]. La collocazione della libertà di autodeterminazione sessuale e, con essa, della scelta di offrire servizi sessuali a pagamento, nel quadro della tutela apprestata dall'art. 2 Cost. risulta funzionale al riconoscimento dell'inviolabilità della stessa e alla conseguente necessaria rimozione di qualsiasi interferenza normativa che possa ostacolare la sua piena realizzazione. Ascrivere il *sex work* al novero dei diritti inviolabili della persona comporterebbe, infatti, l'illegittimità della sottoposizione a pena delle condotte di reclutamento e di favoreggiamento, poste in essere da soggetti terzi che, senza incidere sulla libertà di autodeterminazione del singolo operatore o della singola operatrice sessuale, si limitano a metterli in contatto con potenziali clienti oppure ad agevolare l'esercizio della loro attività. La scelta di offrire prestazioni sessuali a pagamento è stata inoltre collocata nell'ambito della tutela garantita dall'art. 41 Cost., in quanto il libero esercizio prostitutivo non si distinguerebbe dalle altre forme di esercizio della libertà di iniziativa economica privata[395]. In questo senso, la tutela della libertà

[393] P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2020.

[394] Ordinanza di rimessione 6 febbraio 2018, § 7.

[395] L'esercizio volontario della prostituzione non è stato invece ricondotto all'art. 4 Cost., che riconosce e promuove il diritto al lavoro. Questo perché, come visto, nell'ordinamento italiano l'attività prostitutiva non può essere svolta alle dipendenze altrui, sotto forma di lavoro subordinato, essendo "tollerata" solo se esercitata in maniera autonoma. In questo senso, il giudice *a quo* sembra aver ritenuto inconferente il richiamo all'art. 4 Cost., poiché non sarebbe possibile parlare di un "diritto ad ottenere un lavoro per i lavoratori autonomi". Si veda G. U. RESCIGNO, *Il progetto consegnato nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana. Relazione al Seminario interdisciplinare sul tema "Attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro (artt. 1,3 e 4 Cost.)" organizzato dall'Associazione*

economica in questione "escluderebbe che forme di supporto all'iniziativa, quali quelle dell'intermediazione e del favoreggiamento, possano essere disincentivate tramite la loro configurazione come illeciti penali, impedendo così all'attività economica in parola di evolversi al pari di tutte le altre forme imprenditoriali"[396]. Secondo la ricostruzione offerta dalla Corte d'Appello di Bari, questi due profili sarebbero inoltre ricollegati ad un terzo motivo: la violazione del principio di offensività delle fattispecie penali. Anche non considerando il *sex work* come espressione del diritto all'autodeterminazione sessuale o esercizio della libertà di iniziativa economica privata, la condotta del terzo che si limita a coadiuvare l'incontro con potenziali clienti o ad agevolare l'altrui esercizio dell'attività prostitutiva, senza influenzarne la volontà, non offenderebbe il bene giuridico protetto dalla norma censurata.

Allontanandoci dal "contesto sfarzoso degli incontri avvenuti nella residenza privata dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri"[397], la legge Merlin è stata successivamente sottoposta a un ulteriore incidente di costituzionalità da parte del GUP del Tribunale di Reggio Emilia[398]. Gli argomenti del giudice emiliano sono in buona parte sovrapponibili a quelli contenuti nell'ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari, quantunque la vicenda qui vertesse su un contesto più ordinario, caratterizzato da circoli privati all'interno dei quali venivano abitualmente offerti rapporti sessuali a pagamento. Il dubbio di incostituzionalità, in questo caso, riguardava, oltre al delitto di favoreggiamento, quello di tolleranza abituale della prostituzione volontaria[399]. Secondo

---

italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e dall'Associazione italiana dei costituzionalisti, 11 luglio 2008. Secondo l'impostazione maggioritaria, infatti, questi ultimi sono per definizione in grado di intraprendere un'attività economica con i mezzi di cui dispongono. In questa prospettiva non avrebbe senso riconoscere loro la pretesa ad ottenere un lavoro, avendo essi invece il diritto di godere della libertà di iniziativa economica prevista dall'art. 41 Cost.. Sul rapporto tra art. 4 e art. 41 Cost., si rinvia a A. CARIOLA, *Articolo 4*, in R. BIFULCO ET AL. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006; L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo*, in *CSDLE Working Papers*, 407, 2020.

[396] Corte cost., 141/2019, § 1.3 *Cons. dir.*.

[397] C. P. GUARINI, *op. cit.*, p. 178.

[398] Ordinanza di rimessione 31 gennaio 2019, Tribunale ordinario di Reggio Emilia, Giudice dell'udienza preliminare. Pubblicata in *Giurisprudenza Penale*, 6 giugno 2019.

[399] Tale fattispecie incriminatrice è punita ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 3 della legge Merlin.

il giudice rimettente, infatti, tali figure delittuose sacrificherebbero il bene primario della libertà personale, senza offrire protezione ad un altro bene di pari rilevanza. Da qui la ritenuta non manifesta infondatezza circa la violazione del principio di offensività e del principio di tassatività, di cui agli artt. 13, 25 e 27 Cost.. A parere del giudice *a quo*, infatti, "per armonizzare sia l'abituale tolleranza che il favoreggiamento al principio di offensività basterebbe forse dichiararli illegittimi nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata", mentre il principio di tassatività "destina probabilmente il favoreggiamento ad essere cancellato con un tratto di penna del giudice delle leggi"[400]. Così come per la Corte barese, anche nella ricostruzione offerta dal giudice emiliano ha assunto rilievo considerevole la percepita diffusione e accettazione sociale di una pratica che sembra pienamente conforme all'esercizio della libertà sessuale e al rispetto della propria dignità, soggettivamente intesa[401].

2.2. Una questione non così isolata: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale europea

Come anticipato, la sentenza n. 141/2019 non rappresenta una decisione isolata nel panorama della giurisprudenza costituzionale europea. Nella motivazione della pronuncia figura una dettagliata ricognizione storica e comparata dei modelli normativi con cui in diversi ordinamenti europei si è deciso di disciplinare il fenomeno; si tratta di una illustrazione diretta a sottolineare come, in conformità con la giurisprudenza di altre corti costituzionali europee, anche la Costituzione italiana non imponga una soluzione univoca al problema della prostituzione. A essere espressamente citate sono, in particolare, la sentenza n. 641 del 2016 del Tribunale costituzionale portoghese, nonché la decisione 2018-761 del 1° febbraio 2019 del *Conseil constitutionnel* francese.

[400] Per entrambi i virgolettati, ordinanza di rimessione 31 gennaio 2019, § 9.

[401] Si veda, in tal senso, C. P. GUARINI, *op. cit.*. Per un'articolata critica a tale approccio, si rinvia invece a L. TAVERNINI, *Quanto ci tocca la prostituzione?*, in D. DANNA ET AL. (a cura di), *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, 2019.

Il richiamo a pronunce straniere sembrerebbe costituire un importante segnale proveniente dalla nostra Corte costituzionale, volto a legittimare per il futuro l'adozione di nuovi e diversi approcci normativi al fenomeno[402]. L'apparente apertura mostrata dalla Consulta nei confronti di nuove possibili determinazioni legislative in tema di prostituzione è peraltro analoga a quella manifestata dal Tribunale costituzionale portoghese e dal *Conseil constitutionnel* francese verso i rispettivi legislatori. In questo senso, il *fil rouge* che consente di legare i percorsi argomentativi delle tre sentenze è un certo ossequio che i giudici costituzionali riservano alle determinazioni del legislatore: in assenza di incongruità o irragionevolezza manifesta, il rispetto dei margini di discrezionalità legislativa potrebbe costituire una ragione di per sé sufficiente a giustificare il rigetto delle varie questioni di legittimità costituzionale. Tuttavia, il richiamo circostanziato alle sole sentenze delle corti costituzionali di Portogallo e Francia, entrambi ordinamenti ispirati al modello unitario o *dignity-based*, sembra piuttosto rispondere all'avvertita esigenza di "confortare" il legislatore italiano, quasi la Corte costituzionale avesse compreso che in materia di prostituzione non vi è più quella ampia convergenza sociale che sosteneva la scelta legislativa originaria[403]. Al riguardo, vi è il timore che l'urgenza di "salvare" il modello alla base della legge Merlin abbia indotto la Consulta a selezionare solo le sentenze straniere funzionali a sostenere l'immagine del *sex worker* quale mera vittima bisognosa di protezione, anche quando l'attività sia da questi volontariamente e consapevolmente esercitata, ignorando al contempo altre pronunce giurisprudenziali che avrebbero potuto contribuire a confutarla[404]. Ciò sulla base del presupposto opinabile che tale impostazione costituisca

---

[402] P. VERONESI, *La sentenza costituzionale n. 141 del 2019, in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: il "caso" è davvero "chiuso"?*, in *Studium Iuris*, 11, 2019.

[403] A. LAURO, *Opzioni etiche e scelte individuali*, in A. APOSTOLI (a cura di), *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Torino, 2021, pp. 115-128.

[404] Si fa riferimento, in particolare, all'evoluzione della giurisprudenza della Corte suprema austriaca e della Corte Suprema del Canada. La Corte Suprema austriaca, con la decisione n. 3Ob45/12g, del 18 aprile 2012, ha infatti sancito il passaggio da una proiezione oggettiva della dignità, da cui si deduceva l'immoralità della prostituzione, ad una concezione di tipo soggettivo, con ciò enfatizzando il diritto all'autodeterminazione personale e aprendo ad una diversa interpretazione del diritto vigente, non più orientato al modello unitario, o *dignity-based*, ma ad un sistema differenziato. La Corte Suprema canadese, con la nota sentenza relativa al caso *Bedford* del dicembre del 2013, ha messo ben in evidenza come

l'unica strategia di regolamentazione costituzionalmente compatibile, in ragione di una concezione oggettiva della dignità umana che, lungi dal riflettere il fisiologico conflitto tra principi costituzionali proprio di una Costituzione aperta[405], opera invece come *conversational stopper* o "argomento knock-down"[406]. Cioè, alla stregua di una ragione escludente, con cui si risolve ogni questione e che non tollera ulteriori discussioni, al prezzo di un opaco occultamento delle reali argomentazioni alla base del disaccordo[407].

Un'analisi più dettagliata della vicenda giurisprudenziale portoghese e di quella francese può consentire di comprendere l'ambiguità del richiamo operato dalla Consulta; un richiamo che sembra funzionale ad avvallare una lettura parziale del fenomeno prostitutivo, in una prospettiva esclusivamente vittimistica e paternalistica. Tale approccio non solo pregiudica la possibilità, tipica di una Costituzione aperta e pluralista quale la nostra, di ammettere una pluralità di strategie alternative rispetto al medesimo fenomeno sociale, soprattutto in relazione a quelle forme di prostituzione che mal si prestano a essere ricostruite esclusivamente in base al paradigma vittimistico, ma ostacola anche il pieno riconoscimento dei diritti dei *sex worker*.

2.2.1. Il Tribunale costituzionale portoghese sull'esercizio volontario e consapevole della prostituzione

Come menzionato dalla Consulta, con l'*acordão* n. 641 del 21 novembre 2016 la seconda sezione del Tribunale costituzionale portoghese ha negato l'incostituzionalità del reato di cd. lenocinio semplice. Tale fattispecie incriminatrice, paragonabile al nostro favoreggiamento della prostituzione, punisce con la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione colui che "professionalmente o comunque al fine di lucro fomenta, favorisce

l'asserita esigenza di tutelare la dignità umana possa indebolire ulteriormente proprio la posizione di coloro che, secondo tale prospettiva, sembrano necessitare di protezione, agevolandone lo sfruttamento. Sul punto si rinvia *infra* nel testo, paragrafo 3.

[405] G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008.

[406] A. TESAURO, *Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante*, in *Diritto&Questioni Pubbliche*, 11, 2011, p. 888.

[407] *Ibidem*.

o facilita l'esercizio della prostituzione". La norma in questione è l'art. 169, comma 1 del codice penale portoghese, frutto di una significativa riforma operata dalla legge n. 65/1998. Invero, prima di tale modifica, il lenocinio era perseguito soltanto a condizione che il soggetto agente approfittasse dello stato di abbandono o di necessità economica in cui versava il soggetto passivo.

Nel caso di specie, la ricorrente si doleva di una sentenza di condanna per il reato di lenocinio semplice e lamentava la violazione degli artt. 27, comma 1 e 58 della Costituzione portoghese che tutelano, rispettivamente, la libertà di autodeterminazione sessuale e il diritto al lavoro in relazione all'art. 18, comma 2, il quale ammette che la legge possa limitare l'esercizio di diritti e libertà fondamentali nei soli casi previsti dalla Costituzione ed esclusivamente qualora ciò sia necessario a salvaguardare altri diritti e libertà di pari grado. Secondo la ricorrente, l'art. 169, comma 1 del codice penale portoghese si sarebbe, invece, limitato a proteggere la mera "morale dominante", senza che l'erogazione di prestazioni sessuali a fronte di un corrispettivo costituisca un reale pericolo per beni costituzionalmente rilevanti[408]. La risposta del Tribunale costituzionale portoghese si è rifatta prevalentemente ad una sua precedente pronuncia, l'*acordão* n. 144/2004, vero e proprio *leading case* per tutte le decisioni successive in materia di prostituzione volontaria[409]. La non incostituzionalità del reato di lenocinio semplice si spiegherebbe in considerazione del fatto che, quantunque la scelta di prostituirsi sia libera e non possa essere vietata, è la condotta del terzo a porre in pericolo l'autonomia della scelta stessa e, conseguentemente, la dignità della persona. Secondo i giudici costituzionali, la norma oggetto di censura non deriva la propria *ratio* da preconcetti morali o religiosi da parte del legislatore. Pur non costituendo una scelta costituzionalmente vincolata[410], tale norma si propone infatti di tutelare coloro che si prostituiscono "dall'alto e intollerabile rischio"[411] di essere sfruttati da un soggetto terzo.

[408] *Acordão* del 21 novembre 2016, n. 641, § 3.

[409] Sono conformi a tale precedente anche le successive pronunce, segnatamente *acordão* n. 421/2017, n. 694/2017, n. 90/2018 e n. 178/2018.

[410] *Acordão* del 14 aprile 2004, n. 144, § 8; *acordão* n. 641/2016, § 7.

[411] *Acordão* n. 641/2016, § 8 (traduzione mia).

La sentenza è stata peraltro riconfermata dal Tribunale costituzionale in seduta plenaria con il più recente *acordão* n. 72 del 27 gennaio 2021[412]. Siffatto intervento si è reso necessario al fine di dirimere il contrasto successivamente insorto tra le diverse sezioni del medesimo Tribunale circa la legittimità costituzionale dell'art. 169, comma 1 del codice penale[413]. Al riguardo, è interessante notare che, mentre la Consulta si rifaceva espressamente all'*acordão* n. 641/2016 per avvallare la conformità costituzionale dei reati di adescamento e favoreggiamento della prostituzione volontaria, la terza sezione del Tribunale costituzionale portoghese se ne discostava, censurando la fattispecie incriminatrice di lenocinio semplice per violazione dell'art. 27, comma 1, in relazione all'art. 18, comma 2 della Costituzione[414]. Certamente, come dichiarato dal giudice costituzionale portoghese, "in uno Stato democratico di diritto il legislatore gode di grande discrezionalità nell'individuare le condotte passibili di sanzione penale e nel definire l'esatto limite di tali condotte"[415]. Nondimeno, lo stesso giudice ha affermato di nutrire "serie riserve" quanto al ricorso alla dignità umana quale criterio in grado di giustificare autonomamente la criminalizzazione di una specifica condotta. In questo senso, infatti, "qualsiasi disposizione incriminatrice potrebbe essere giustificata, senza ulteriori specificazioni normative, in nome della tutela della dignità umana, insita nell'art. 1 della Costituzione"[416]. La sentenza nega dunque che si possa individuare nella dignità della persona il bene giuridico tutelato da una fattispecie incriminatrice, come quella contenuta nell'attuale art. 169 del codice penale portoghese. Al contrario, tale principio può, "almeno in alcune circostanze, essere legittimamente invocato come motivo di

[412] *Acordão* del 27 gennaio 2021, n. 72.

[413] Nello specifico tra la seconda e la terza sezione. Ai sensi dell'art. 79 D della cd. *Lei orgânica n. 28/82 do Tribunal Constitucional,* la legge organica sull'Organizzazione, il funzionamento e il processo del Tribunale costituzionale portoghese, se una sezione del Tribunale costituzionale decide una questione di costituzionalità in un senso che diverge da quello precedentemente adottato da una qualsiasi delle sue sezioni in merito alla stessa disposizione, tale decisione è soggetta a ricorso in seduta plenaria del Tribunale. Tale ricorso è obbligatorio per il Pubblico Ministero. Per il testo della legge: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=423&tabela=leis.

[414] *Acordão* del 3 marzo 2020, n. 134.

[415] *Acordão* n. 134/2020, § 6 (traduzione mia).

[416] *Acordão* n. 134/2020, § 8 (traduzione mia).

incostituzionalità"[417]. Come accennato, sulla questione si è infine espresso il Tribunale costituzionale portoghese in seduta plenaria. Pur non volendo (almeno apparentemente) discutere se la rilevanza penale della condotta agevolatrice del terzo "rispecchi la migliore opzione a livello di politica criminale"[418] in materia di prostituzione, l'*acordão* n. 72/2021 ha concluso che la norma si propone comunque di contrastare un "fenomeno invisibile nella società". Un fenomeno che si traduce nello sfruttamento delle persone prostituite, "le quali si limitano a dare un consenso formale all'attività di prostituzione, ma che non vivono in strutture economiche e sociali che consentano loro di prendere decisioni in libertà". Ciò a causa "della povertà, della disoccupazione e di percorsi di vita segnati dalla violenza e dall'abbandono fin dalla più giovane età". E se è vero che, come ha aggiunto il Tribunale costituzionale, questo non vale necessariamente per tutti i casi di prostituzione, non è meno vero che prostituirsi costituisca, in ogni caso, "un rischio elevato e inaccettabile di sfruttamento di una situazione di deprivazione sociale e di assenza di protezione, mettendo così in pericolo l'autonomia e la libertà della persona che si prostituisce"[419].

Nel rifarsi all'*acordão* n. 641/2016, la Consulta sembra aver tuttavia trascurato l'esistenza di un ampio dibattito interno al Tribunale costituzionale portoghese; dibattito che si rifletteva già nella significativa *dissenting opinion* espressa dal suo Presidente, il giudice Manuel da Costa Andrade[420]. Nella sentenza con cui il Tribunale costituzionale portoghese ha, in prima battuta, dichiarato la non incostituzionalità del reato di lenocinio semplice, il giudice Manuel da Costa Andrade ha infatti evidenziato come nel ragionamento dei suoi colleghi vi sia la presunzione che la stessa persona che si prostituisce si trovi in una condizione di debolezza sociale. È tale presunzione che induce a ritenere che l'intervento di un terzo nei guadagni da questa ottenuti finisca per tradursi in una lesione della propria dignità. Secondo tale prospettiva, aspramente criticata da

[417] J. F. DIAS, *O "direito penal do bem jurídico" como princípio jurídico-constitucional implícito (à luz da jurisprudência constitucional portuguesa)*, in *Revista de Legislação e de Jurisprudência*, Maio-Junho, 145, 2016.

[418] *Acordão* n. 72/2021, § 2.3.1 (traduzione mia). Con ciò ribadendo un'affermazione già presente nella precedente pronuncia n. 144/2004, per cui "tale incriminazione costituisce un'opzione di coloro che sono democraticamente legittimati a compiere tali opzioni" (traduzione mia).

[419] Per tutti i virgolettati, *acordão* n. 72/2021, § 2.3.1 (traduzione mia).

[420] Ad essa si affianca anche l'opinione dissenziente del giudice Lino Rodrigues Ribeiro.

Andrade, la libertà dei *sex worker* di autodeterminarsi, in quanto irrimediabilmente influenzata da condizionamenti di tipo economico e sociale, trova così un limite invalicabile nella tutela della dignità umana[421]. Sembra dunque che la valutazione della condotta lesiva non possa essere rimessa al soggetto asseritamente offeso, ma attenga piuttosto a parametri oggettivi, etero-determinati, in quello che Andrade definisce "un esercizio di moralismo atavico"[422]. Quest'ultima affermazione potrebbe essere intesa come eccessivamente drastica e funzionale all'intento del giudice di "esaltare la propria personalità" nei confronti dell'opinione pubblica[423]. Tuttavia, è significativo che nei sistemi che aderiscono al modello unitario il patto avente ad oggetto lo scambio tra prestazioni sessuali e utilità economica, pur non configurando un illecito penale, sia tradizionalmente considerato come contratto nullo per illiceità della causa, proprio in quanto contraria alla "morale" e al "buon costume". Con la conseguenza che l'unico effetto giuridicamente rilevante è la *soluti retentio*, ossia il diritto della persona che si prostituisce a trattenere le somme eventualmente ricevute dal cliente, senza però poter agire giudizialmente in caso di mancato pagamento spontaneo[424]. Non è un caso che, come osservato, in Germania il principio fondante del *Prostitutionsgesetz* è che la prostituzione non debba più essere considerata un'attività immorale[425].

[421] Non sfugge come la *dissenting opinion* del presidente del Tribunale costituzionale portoghese corrisponda alla posizione che spesso la stessa Corte costituzionale ha assunto con riferimento alle presunzioni legislative assolute. La Corte ne ha infatti dichiarato l'incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza ogniqualvolta vi fosse un'ingiustificata equiparazione di situazioni tra loro diseguali, risultando "agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa". Si veda *ex multis* Corte cost., 139/2010; 231/2011; 164/2011.

[422] *Acordão* n. 641/2016, *Declaração de voto*.

[423] Ciò che viene definito come *self-marking,* ossia il mettersi in mostra dinnanzi agli altri poteri e all'opinione pubblica. S. CASSESE, *Una lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente,* in *Quaderni costituzionali*, 4, 2009.

[424] *Supra*, capitolo terzo, paragrafo 3.1.

[425] *Supra*, capitolo quarto, paragrafo 3.2.

2.2.2. Il Conseil constitutionnel *francese sull'esercizio volontario e consapevole della prostituzione*

Passando a esaminare la pronuncia del *Conseil Constitutionnel*, è stata ritenuta infondata la questione di costituzionalità concernente l'art. 611-1 del codice penale francese, introdotto dalla legge del 13 aprile 2016, n. 44, con la quale il legislatore francese ha aderito al modello svedese[426]. La questione prioritaria di costituzionalità è stata trasmessa dal Consiglio di Stato con decisione n. 423892 del 12 novembre 2018, a fronte del ricorso proposto da diversi collettivi francesi diretti da *sex worker,* fra cui *Syndicat du TRAvail Sexuel* (STRASS), e numerose organizzazioni sanitarie, quali *Médicins du Monde, Act Up Paris* e *Grisélidis*.

La contestazione muoveva dalla considerazione che la norma in esame, nella misura in cui vieta, in modo generale e assoluto, l'acquisto di prestazioni sessuali tra persone adulte consenzienti in un luogo privato, poteva configurare una violazione della libertà personale tanto dei soggetti che si prostituiscono quanto dei loro clienti. Il divieto sarebbe stato tale da non poter essere giustificato né dalla salvaguardia dell'ordine pubblico, né dalla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di esseri umani, né tantomeno dalla protezione dei *sex worker*. A giudizio delle associazioni ricorrenti, ne sarebbe conseguita una lesione del diritto al rispetto della vita privata, all'autonomia personale e all'autodeterminazione sessuale, nonché la violazione dell'esercizio della libertà di impresa e contrattuale e dei principi di necessità e proporzionalità della sanzione penale. Infine, si paventava, quale ulteriore eventuale conseguenza della disposizione contestata, quella di isolare ancora di più le persone che esercitano la prostituzione. Queste ultime, infatti, a fronte di una minor possibilità di scelta dei clienti, sarebbero state esposte a un più elevato rischio di violenze e di dover accettare condizioni di igiene tali da violare il diritto alla salute, in quanto, ad esempio, dotate di minore potere di contrattazione per l'utilizzo del preservativo[427].

---

[426] *Supra*, capitolo terzo, paragrafo 3.3.

[427] Di ciò si è dato conto nel capitolo terzo, paragrafo 3.2. Sul punto si veda anche RINALDI, U. NOTHDURFTER, *Utenti paradossali. Servizio sociale e sex work maschile*, in R. T. DI ROSA, L. GUI (a cura di), *Cura, relazione, professione: questioni di genere nel servizio sociale. Il contributo italiano al dibattito internazionale*, Milano, 2021.

Tutte le questioni di costituzionalità sollevate sono state però respinte dal *Conseil constitutionnel*. Il diritto di autodeterminazione in capo al singolo o alla singola *sex worker* cede infatti di fronte alla necessità per il legislatore di disciplinare unitariamente il fenomeno della prostituzione e di proteggere coloro che la esercitano, ritenuti nella maggioranza (se non nella totalità) dei casi vittime di sfruttamento. Facendo riferimento ai lavori preparatori della legge del 2016, il giudice costituzionale ha richiamato la *ratio legis* della norma, individuando le ragioni che hanno spinto il legislatore a criminalizzare l'acquisto di prestazioni sessuali *tout court*. Premesso che non spetta al *Conseil* "sostituire la propria valutazione a quella del legislatore"[428] circa le conseguenze che la normativa censurata ha sui lavoratori e sulle lavoratrici sessuali, il giudice delle leggi ha comunque ritenuto l'opzione neo-proibizionista frutto di una scelta legislativa che, allo stato delle conoscenze, risulta "non manifestamente squilibrata"[429] rispetto all'obiettivo di politica pubblica perseguito. Tale obiettivo consiste nel privare la prostituzione della propria fonte di profitto e nel contrastare la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, salvaguardando così, da un lato, l'ordine pubblico, dall'altro lato, la libertà personale, nonché una particolare concezione di dignità umana. Ossia proprio quella dignità che, come a breve si avrà modo di approfondire, si ritrova nella sua dimensione astratta, oggettiva, anche nella sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale italiana e che, come tale, spetta al legislatore proteggere, in quanto "interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico"[430].

[428] *Décision* n. 2018-761 QPC du 1er février 2019, § 16.

[429] La pronuncia francese è stata criticata da quanti ritengono che il *Conseil constitutionnel* si sia limitato a un controllo di costituzionalità di tipo astratto, come se si trattasse di un giudizio preventivo. In questo senso, P. WACHSMANN, *Misère du contrôle de constitutionnalité des lois en France: la décision relative à l'incrimination des clients des prostitués*, in *Le blog de Jus Politicum*, 21 février 2019; C. FERCOT, *Données empiriques et contrôle de constitutionnalité des lois: le Conseil constitutionnel sur la reserve*, in *Revue française d'administration publique*, 173 (1), 2020.

[430] Corte cost., 141/2019, § 6.1 *Cons. dir.*.

2.3. (segue) *...un effettivo salto di qualità? La spinta uniformatrice verso il paradigma paternalistico*

Tanto il Tribunale costituzionale portoghese, quanto il *Conseil constitutionnel* francese sono dunque giunti a confermare la non incostituzionalità delle diverse strategie di criminalizzazione adottate dai singoli legislatori nazionali, sia che esse attengano alle condotte parallele di lenocinio semplice oppure direttamente all'acquisto da parte del cliente di servizi sessuali. Al riguardo, è interessante notare come le motivazioni delle Corti tendano a sovrapporsi. Dal ragionamento di ciascuna di esse emerge, infatti, come l'adesione all'uno o all'altro approccio normativo, seppur non costituzionalmente imposta, si ponga in linea con il dettato costituzionale, trovando la propria *ratio* nella necessità di salvaguardare la dignità dei *sex worker*, che vengono tutelati dal pericolo di essere sfruttati da soggetti terzi o dal cliente stesso. In questo modo, però, si delinea una generale immagine dei *sex worker* quali vittime bisognose di protezione dalla specifica minaccia di sfruttamento altrui. È proprio questa l'immagine a cui ha attinto la Corte costituzionale italiana e che è stata riproposta ed enfatizzata prima nella sentenza n. 141/2019, poi nella pronuncia n. 278/2019.

Come già anticipato, la Consulta non ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della legge Merlin con riguardo all'art. 2 Cost.. Invero, secondo la Corte, la criminalizzazione delle condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione non si pone in contrasto con la tutela accordata da tale disposizione ai diritti inviolabili della persona. L'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta una modalità di espressione della libertà di autodeterminazione sessuale e di sviluppo della persona, bensì l'esercizio di una semplice attività economica[431]. Come tale, la prostituzione volontaria va correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 41 Cost., che, se al primo comma garantisce la libertà di iniziativa

[431] Secondo la Consulta, tale affermazione troverebbe conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale ha qualificato la prostituzione svolta in maniera libera, sotto la propria responsabilità e senza vincoli di subordinazione, una "comune" attività economica, inquadrabile nella fattispecie del lavoro autonomo che, in quanto tale, gode della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE. Si veda causa C-268/99, *Jany e altri*, ECLI:EU:C:2001:616, § 55. Per un'analisi della pronuncia, si rinvia *infra*, capitolo sesto, paragrafo 3.2.1,

economica, al secondo stabilisce che essa non possa svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Di conseguenza, anche la questione di costituzionalità concernente l'art. 41 Cost. è stata rigettata poiché, secondo la Corte, la compressione dell'esercizio dell'attività di meretricio operata dalla legge Merlin si giustificherebbe in ragione della necessità di tutelare i diritti fondamentali e la dignità umana delle persone vulnerabili.

Così come avvenuto nella pronuncia portoghese e in quella francese, la dignità umana ha fatto ingresso nell'*iter* argomentativo della sentenza n. 141/2019, assumendo un'importanza centrale ai fini della decisione. A differenza della riflessione seguita dalle altre due corti costituzionali, però, il concetto di dignità è stato impiegato dalla Consulta come fondamento giustificativo dei limiti imposti ad un'attività economica, segnatamente all'attività svolta dai *sex worker*. L'interpretazione che la Consulta ha offerto dell'art. 41, comma 2 Cost., si rifà a una lettura della dignità, quale valore superindividuale, esterno alla volontà del soggetto da proteggere, il cui contenuto non è determinato dai principi di autonomia e di autodeterminazione personale[432], ma al contrario attraverso il ricorso a parametri oggettivi, di tipo sociale e morale. In questo senso, il principio di dignità umana costituisce un limite imposto dall'ordinamento all'attività prostitutiva, come tale idoneo a tutelare i diritti fondamentali di coloro che la esercitano (anche da loro stessi), senza che esso sia suscettibile di ridursi per effetto di un bilanciamento[433].

Il ricorso alla dimensione oggettiva della dignità umana ha fatto scivolare l'argomentazione della Corte verso la protezione dei diritti fondamentali delle persone

---

[432] In questo senso, Giovanni Maria Flick si riferisce alla dignità nella sua "dimensione soggettiva e concreta". Si veda G. M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora quando?)*, in *Rivista AIC*, 4, 2014.

[433] U. NEUMANN, *Die Tyrannei der Würde: Argumentationstheoretische Erwägungen zum Menschenwürdeprinzip*, in *Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie*, 84 (2), 1998; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona. Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007*, in www.associadeicostituzionalisti.it. In questo senso anche Roberto Bin, il quale presta attenzione al diverso comportamento delle due dimensioni della dignità umana, oggettiva e soggettiva, di fronte alla prospettiva del bilanciamento con altri diritti e interessi. Mentre la dignità in senso soggettivo, ricostruita in termini di autodeterminazione, si presta a dover fare i conti con eventuali interessi costituzionali confliggenti, la dignità in senso oggettivo, quale valore a sé stante, sembra poter resistere ad ogni bilanciamento. Si veda R. BIN, *op. cit.*.

che si prostituiscono, consentendo di formulare una presunzione formalmente *iuris et de iure* di vulnerabilità dei *sex worker*, che, come si vedrà in seguito, risulta solo apparentemente mitigata dal principio di offensività in concreto. Al riguardo, infatti, la Consulta ha addotto che "anche nell'attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di vendere sesso trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali"[434]. Inoltre, sempre secondo la Consulta, "occorre considerare che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale"[435]. A tali difficoltà si affiancano, peraltro, "le preoccupazioni di tutela delle stesse persone che si prostituiscono"[436], quand'anche si sia in presenza di una scelta libera e consapevole. Secondo la Consulta, l'esercizio dell'attività prostitutiva comporta rischi alquanto elevati, quali ad esempio la difficoltà di uscire volontariamente da tale circuito oppure la facilità con cui i *sex woker* "possono divenire oggetto di indebite pressioni o ricatti"[437], nonché il pericolo di subire violenze fisiche o sessuali a cui gli stessi vanno incontro nel momento in cui si trovano isolati con i clienti. Tutte queste considerazioni non si limitano a sostenere una specifica linea di politica criminale, ma piuttosto, se prese sul serio, sono in grado di imporsi nei confronti di qualsiasi indirizzo politico-criminale precludendo soluzioni di impostazione più liberale. Le medesime riflessioni sono state peraltro riproposte anche nella sentenza n. 278/2019[438]. Per quanto nel *Considerato in diritto* della sentenza non sia dato leggere alcun esplicito riferimento al termine "dignità umana"[439], le argomentazioni della Consulta a sostegno della non fondatezza della questione di costituzionalità sulla legge

[434] Corte cost., 141/2019, § 6.1 *Cons. dir.*.

[435] *Ibidem*.

[436] *Ibidem*.

[437] *Ibidem*.

[438] Corte cost., 278/2019, § 3.1.

[439] Ciò anche perché tra i parametri costituzionali invocati non figurava l'art. 41, comma 2 Cost..

Merlin si concentrano ancora una volta sull'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei *sex worker*, quali "persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità"[440]; esigenza che rimanda (nemmeno troppo) implicitamente alla conclusione che a dover essere tutelata è la dignità, intesa in senso oggettivo[441].

A partire dalla sentenza n. 141/2019 si è dunque fatta strada la prospettiva costituzionale secondo cui è imprescindibile per il legislatore salvaguardare la dignità dei *sex worke*r, tanto nei confronti di soggetti terzi che possono approfittare della loro condizione di debolezza, quanto del cliente, quale "consumatore di sesso a pagamento"[442], nonché da sé stessi, in quanto evidentemente non in grado di autodeterminarsi. La dignità a cui la Corte si è appellata rinvia a quella concezione di dignità umana che, come emerso nel terzo capitolo[443], assurge a fonte di obblighi in capo al singolo, restringendo i confini della sua autonomia personale e imponendogli di astenersi da quei comportamenti considerati lesivi della dignità dell'essere umano in quanto tale. Una tale impostazione si riflette nel famoso caso del *Conseil d'Etat* francese sul cd. "lancio del nano", nonché nella pronuncia del Tribunale amministrativo federale tedesco sui *peep show*[444]. In tali vicende giudiziarie, ad essere in gioco non è tanto la dignità come autonoma determinazione dell'individuo di cosa gli convenga fare per vivere dignitosamente, bensì la dignità della specie, posta a presidio dell'essenza stessa dell'essere umano. In questo senso, il comportamento della persona affetta da nanismo che acconsente a farsi lanciare a mo' di "proiettile umano" verso muri o materassi ricoperti di velcro o quello della donna che si esibisce in spettacoli erotici "a gettoni" finirebbero per ripercuotersi negativamente sulla posizione di tutti coloro che sono affetti da nanismo o delle donne in generale.

Al di là dell'inesauribile dibattito che impegna dottrina e giurisprudenza in ordine alle possibili soluzioni ermeneutiche del principio di dignità umana[445], ciò che qui preme

---

[440] M. PICCHI, *Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione. (Brevi osservazioni sulla sentenza n. 278/2019)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 1, 2020.

[441] C. P. GUARINI, *op. cit.*, 190.

[442] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, cit..

[443] *Supra*, capitolo terzo, paragrafo 2.

[444] *BVerwG* 64, 274 (1981).

[445] Sul tema, senza pretesa di esaustività, si rinvia a M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in G. BRUNELLI ET AL. (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto*

osservare è come nella sentenza n. 141/2019 la Corte costituzionale abbia invocato tale concetto per negare l'autonomia di scelta di chi decide liberamente di prostituirsi, in tal modo impedendo di insistere nell'affermazione dei diritti dei *sex worker* anche nella pronuncia n. 278/2019. Il concetto di dignità è stato infatti impiegato per determinare una significativa restrizione della libertà altrui, intervenendo come argomento *knock-down* che, una volta invocato, è in grado di mettere automaticamente fuori gioco qualsiasi argomento alternativo. Già il Tribunale costituzionale portoghese e il *Conseil constitutionnel* francese hanno individuato nella tutela della dignità umana un limite che il legislatore può ragionevolmente imporre alle condotte di favoreggiamento della prostituzione o di acquisto di servizi sessuali, in quanto potenzialmente lesive della capacità di autodeterminazione della persona che si prostituisce. Allo stesso modo, la Corte costituzionale italiana ha invocato una concezione oggettiva della dignità umana, al fine ad avvalorare la limitazione che la stessa Costituzione, all'art. 41, comma 2, dispone nei confronti della libertà di iniziativa economica. Ciò finisce per escludere, o rendere comunque alquanto complicato, il riconoscimento del *sex work* come lavoro autonomo, a scapito di quelle eventuali posizioni che rivendicano l'opportunità di tale scelta, quale modalità di autoaffermazione individuale.

I giudici costituzionali sembrano aver surrettiziamente elevato il paradigma vittimistico a modello costituzionale, svalutando del tutto il rilievo del consenso della persona che si prostituisce. D'altro canto, se l'angolo di visuale è quello della dignità oggettiva, si comprende come la Corte costituzionale sia in grado di affermare che non esiste una "vera" scelta di prostituirsi, non potendo essere i *sex worker* altro che inconsapevoli vittime di un sistema sociale che li pone in una posizione di vulnerabilità. È proprio questa prospettiva che legittima una concezione della prostituzione quale problema da risolvere esclusivamente attraverso la tutela penale del soggetto che la

costituzionale come regola e limite al potere, vol. III, Napoli, 2009; C. MCCRUDDEN, *Understanding Human Dignity*, Oxford, 2014; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 42, 2011; G. ROLLA, *Profili costituzionali della dignità umana*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008; A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 1, 2011; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014; L. VIOLINI, *La dignità umana, inesauribile fonte di suggestioni per il costituzionalismo*, in *BioLaw Journal*, Special Issue 2, 2019.

esercita. In tal modo, però, si omette di considerare l'esistenza nel dibattito politico-normativo di proposte alternative che riflettano diverse visioni della prostituzione, della sua natura, delle sue radici e del suo rapporto con i concetti di volontarietà e coercizione.

3. Quale spazio per il "disaccordo ragionevole"?

La lettura che la Consulta ci offre del fenomeno prostitutivo sembra assumere come costituzionalmente vincolata quella che Walter Leisner ha chiamato "interpretazione della Costituzione conforme a legge"[446]. Con tale espressione Leisner si riferisce al processo di compenetrazione reciproca tra principi costituzionali e leggi previgenti: per potersi calare senza sconvolgenti ripercussioni sull'ordinamento giuridico, si tende ad ancorare il significato delle disposizioni costituzionali alla legislazione ordinaria in vigore, diluendo così la portata prescrittiva della Costituzione. Se è vero che, in ragione di una certa coerenza sistematica nell'interpretazione e nello sviluppo dei principi costituzionali, la Corte costituzionale può trarre dalla legislazione ordinaria di settore il significato da attribuire in maniera contingente alle espressioni impiegate dalla Costituzione, è altrettanto vero però che tale operazione non può giungere a "cristallizzare" a livello costituzionale tali significati. Particolarmente significativi, da questo punto di vista, sono i rischi che il richiamo al limite della dignità umana, intesa in senso oggettivo, può presentare nell'ambito di temi eticamente sensibili, quali la prostituzione volontaria. Come osservato da Benoît Jorion[447], proprio per la sua connaturata "vocazione egemonica", la dignità umana rappresenta uno strumento da maneggiare con estrema cautela, specialmente in quelle situazioni in cui la molteplicità degli interessi coinvolti richiederebbe l'adozione di "soluzioni morbide e flessibili"[448], al

---

[446] W. LEISNER, *Von der Verfassungsmässigkeit der Gesetze zur Gesetzmässigkeit der Verfassung*, Tübingen 1964.

[447] B. JORION, *La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d'une règle morale dans le droit positif*, in *Revue du droit public*, janvier-février, 1, 1999, p. 200.

[448] G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, cit..

fine di evitare l'aprioristica delegittimazione di una delle posizioni giuridiche in gioco. Invero, affermare che l'esercizio della prostituzione, quantunque volontario, si pone in contrasto con la dignità umana rischia di avvallare una concezione paternalistica della Costituzione, funzionale a screditare in maniera surrettizia l'esistenza di un legittimo dibattito politico-normativo intorno al tema del lavoro sessuale. Al riguardo, si è precedentemente osservato che le elaborazioni femministe spaziano dal considerare la prostituzione come emblema del modello di prevaricazione patriarcale al rivendicarla come legittima forma di emancipazione e mezzo di sovversione culturale. Tali correnti interpretative ruotano intorno alle problematiche connesse alla scelta di prostituirsi, nonché ai condizionamenti di diverso ordine che possono incidere su di essa, e si riflettono nella varietà di soluzioni normative che si registrano in materia di prostituzione[449].

Lungi dal dover necessariamente aderire all'una o all'altra posizione, escludendo in modo perentorio gli argomenti della tesi opposta, quello che ci si sarebbe potuti attendere dalla Corte costituzionale era la capacità di cogliere ed esprimere la complessità delle motivazioni che sottendono l'opportunità o meno di riconoscere valore giuridico alla scelta di prostituirsi, dando conto dell'esistenza di un legittimo dibattito intorno al tema della prostituzione volontaria e del *sex work*, in grado di rispecchiare quel "disaccordo ragionevole"[450] che in un ordinamento pluralista inevitabilmente si accompagna a tutte le questioni concernenti i diritti e principi costituzionali. L'alternativa a una concezione della Costituzione aperta è quella che Roberto Bin[451] definisce "interpretazione della Costituzione per valori". E se da un lato, tale interpretazione risponde a un'esigenza di coerenza interna al testo della Costituzione, dall'altro lato, essa riduce ad unità il complesso quadro di interessi costituzionali, presupponendo l'esistenza di un unico modello costituzionale oggettivo da calare sulla realtà. Al contrario, affermare che la Costituzione si offre come piattaforma di legittimazione e mediazione di strategie politiche rivali significa innanzitutto riconoscere che nessuna di esse può avanzare la pretesa di valere fino al punto precludere le altre. Secondo tale prospettiva, la

[449] *Supra*, capitolo secondo, paragrafo 3.

[450] M. GOLDONI, *Che cos'è il costituzionalismo politico?*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 10, 2010.

[451] R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2007. Al riguardo si veda anche G. PINO, *Interpretazione costituzionale e teorie della Costituzione*, Modena, 2019.

Costituzione rimane dunque aperta ai possibili sviluppi che interessano il corpo sociale e politico, preoccupandosi solamente di individuare quei meccanismi che, di volta in volta, consentono di raggiungere un punto di equilibrio nel difficile bilanciamento tra istanze individuali e ragioni della collettività.

Che il legislatore sia il soggetto più adeguato a intervenire in materie eticamente sensibili, facendosi appunto interprete di quel "comune sentimento sociale" che attraversa un determinato momento storico, è un argomento su cui la Consulta ha molto insistito. Invero, la rimessione al legislatore delle scelte d'intervento più idonee a disciplinare il fenomeno della prostituzione costituisce un "irrinunciabile dogma della democrazia rappresentativa"[452] non solo per quanti ritengono che la tutela dei diritti costituzionali sia primariamente garantita delle istituzioni politiche, piuttosto che dalle corti[453]. Nondimeno, se per taluni è vero che compito di un ordinamento democratico è quello di registrare e gestire i conflitti propri di una società pluralista, pervenendo a decisioni che garantiscano la convivenza tra diverse opinioni (maggioritaria e minoritarie), per altri è altrettanto vero che spesso l'arena politica mal si presta a riflettere la complessità di taluni fenomeni, soprattutto se connessi a questioni eticamente sensibili[454]. Secondo quest'altra prospettiva, ciò rende, o dovrebbe rendere, le corti il forum ideale per inoltrarsi in un'analisi più articolata e attenta alle ragioni individuali del singolo. Senza volerci addentrare nel dibattito tra *legal* e *political constitutionalism*, non si può comunque negare come già nella sentenza n. 141/2019 ad emergere sia una generale tendenza unificatrice, che finisce per semplificare la complessità del fenomeno prostitutivo attraverso una lettura meramente vittimistica e paternalistica dello stesso, con ciò

---

[452] A. LAURO, *op. cit.*.

[453] Questa prospettiva si rifà prevalentemente alle posizioni di J. WALDRON, *The Core Case against Judicial Review*, in *The Yale Law Journal* 6 (115), 2006. Si vedano, inoltre, R. BELLAMY, *Political Constitutionalism*, Cambridge, 2007; M. TROPER, *La théorie du droit, le droit, l'État*, Paris, 2001; M. TUSHNET, *Taking the Constitution Away from the Courts*, Princeton, 1999. Nella dottrina italiana, A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, Bari, 2004.

[454] Questa posizione si avvicina alla prospettiva di R. DWORKIN, *Law's Freedom: The Moral Reading of the Constitution*, Cambridge, 1996. Si vedano anche J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, 2017 [titolo originale "A Theory of Justice", Oxford, 1971]; N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, 4, 2017.

sottovalutando l'esistenza di altri modelli legislativi, nei quali la tutela penale non sia necessariamente implicata.

*4. Suggestioni giuridiche alternative: l'*Oberste Gerichtshof *austriaco e la Corte Suprema del Canada*

Se, come rammentato[455], nell'ordinamento tedesco è stata la legge sulla regolamentazione della prostituzione a riconoscere validità giuridica ai contratti aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro pagamento, è interessante notare che in Austria, in assenza di disposizioni analoghe, l'abbandono del sistema di tipo unitario, in favore di quello differenziato, anche detto *self-determination based*, si deve principalmente all'evoluzione della giurisprudenza dell'*Oberste Gerichtshof*[456]. Nel 2012 la Corte suprema austriaca si è infatti discostata dalla propria giurisprudenza precedente, sancendo il passaggio da una proiezione oggettiva della dignità, da cui si deduceva l'immoralità della prostituzione ai sensi dell'art. 879, comma 1 ABGB, ad una visione di tipo soggettivo che, enfatizzando il diritto all'autodeterminazione personale, ha dato al diritto vigente una diversa interpretazione, non più orientata all'abolizione ma piuttosto alla regolamentazione del fenomeno prostitutivo[457]. Fino a quel momento l'immoralità del contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento era desunta dal "pericolo di sfruttamento di persone meritevoli di protezione"[458], connesso all'esercizio della prostituzione. Una siffatta prospettiva vittimistica rendeva dunque tali contratti "moralmente discutibili"[459]. L'*Oberste Gerichtshof* ha invece ragionato sul fatto che a rendere tale tipo di contratto "discutibile" era la considerazione che potesse sussistere in capo alle persone che si prostituiscono un obbligo esecutivo di offrire le prestazioni

[455] *Supra*, paragrafo 2.2.1.

[456] L. REINSCHMID, *Prostitution in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Rechtslage und Auswirkungen im Vergleich*, in *Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa*,13, 2016: https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/c6b828484d.pdf, p. 3.

[457] *OGH*, 3Ob45/12g, 18.04.2012.

[458] *OGH*, 3Ob516/89, 28.06.1989, *Rechtliche Beurteilung*.

[459] *Ibidem*.

sessuali oggetto dell'accordo. In effetti, ciò costituirebbe una violazione del diritto al rispetto dell'autodeterminazione personale garantito all'art. 8 CEDU[460]. Valorizzando una concezione soggettiva della dignità umana, l'*Oberste Gerichtshof* è giunto a ritenere che la libertà e l'integrità dei *sex worker* risultano comunque preservate. Invero, resta fermo che la loro disponibilità a prestare servizi sessuali è sempre revocabile, e lo spunto in tal senso si è rinvenuto nell'art. 1 del *Prostitutionsgesetz* tedesco che qualifica il contratto di prestazioni sessuali come unilateralmente vincolante a favore del lavoratore o della lavoratrice sessuale. Mentre il cliente e il datore di lavoro non hanno alcun diritto all'esecuzione dell'atto sessuale, se l'atto è stato eseguito con un accordo preliminare sulla remunerazione, la persona che si prostituisce ha invece diritto a ricevere il compenso pattuito.

L'esperienza austriaca sembra offrire uno spunto alternativo, rispetto alla giurisprudenza portoghese e francese, per comprendere come il paradigma vittimistico sia strettamente connesso all'asserita immoralità della prostituzione. Al riguardo, è altrettanto interessante richiamare la più recente giurisprudenza della Corte Suprema del Canada. Invero, con l'ormai nota sentenza relativa al caso *Bedford*[461], del dicembre del 2013, la Corte Suprema canadese, pur senza esprimere una preferenza a favore di un particolare regime di regolamentazione della prostituzione, ha messo ben in evidenza i limiti del modello unitario. Nello specifico, la Corte ha enfatizzato come l'asserita esigenza di tutelare la dignità umana rischi di indebolire ulteriormente proprio la posizione di coloro che, secondo tale prospettiva, sembrano necessitare di protezione, agevolandone lo sfruttamento.

La pronuncia ha riguardato la legittimità costituzionale delle *sections* 201(1), 212(1)(j) e 213(1)(c) del codice penale canadese, che puniscono rispettivamente la gestione di case di prostituzione, nonché le attività parallele agevolatorie e di sfruttamento della prostituzione attraverso il vivere dei proventi derivanti da tale attività da parte di un soggetto terzo. Il caso ha avuto origine dal ricorso di tre *sex worker* che lamentavano la violazione, per effetto di tali divieti penali, dell'art. 7 del *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, rubricato *Life, liberty and security of the person*, il quale garantisce "il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e il diritto di non esserne privato, se

[460] Al riguardo si rammenta che in Austria la CEDU riveste rango costituzionale.

[461] Supreme Court of Canada, *Canada (Attorney General) v. Bedford*, 2013 SCC 72.

non in conformità ai principi fondamentali di giustizia". Il ricorso è stato peraltro presentato in un contesto di particolare allarme sociale. In quel periodo, infatti, si era verificato uno dei più efferati casi di cronaca nera avvenuto in Canada: una sequela di brutali omicidi commessi da un serial killer contro alcune donne che si prostituivano a Vancouver[462]. Secondo le ricorrenti, la normativa in questione impediva loro di esercitare in modo ragionevolmente sicuro una pratica di per sé non illegale, quale la prostituzione. Il danno alla sicurezza derivava principalmente dal fatto che i divieti normativi imposti dal legislatore precludevano ai *sex worker* la possibilità di predisporre misure di cautela nella scelta del cliente e nell'esecuzione della prestazione sessuale, compromettendo così la loro incolumità[463]. Si faceva riferimento, in particolare, all'impossibilità di esercitare la prostituzione all'interno di case chiuse anziché per strada, nonché all'impossibilità di avvalersi del supporto di soggetti terzi nell'esercizio dell'attività, i quali avrebbero potuto intervenire per garantire maggiore sicurezza, specialmente in situazioni di violenza da parte dei clienti.

A partire dalla constatazione che "offrire prestazioni sessuali a pagamento non costituisce reato ai sensi del diritto penale canadese"[464] e che, dunque, la prostituzione rappresenta un'attività di per sé del tutto lecita, la Corte Suprema ha ritenuto costituzionalmente illegittime le anzidette norme incriminatrici, nella misura in cui impongono ai *sex worker* di tenere comportamenti contrari a quelli che sarebbe prudente seguire nell'esercizio di tale attività. In questo senso, la Corte ha riconosciuto che la pratica della prostituzione presso una struttura *ad hoc*, nonché l'intermediazione di un soggetto terzo, non implicano necessariamente lo sfruttamento della persona. Se, alla luce dell'art. 7 del *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, il sacrificio del diritto alla sicurezza può essere giustificato dall'esigenza di garantire "principi fondamentali di giustizia", a condizione che tale limitazione non sia arbitraria (*arbitrary*), oltremodo generalizzata (*overbroad*) e manifestamente sproporzionata (*gross disproportionate*), la Corte Suprema ha comunque concluso che le incriminazioni in questione non tutelassero interessi che potevano considerarsi prevalenti rispetto al diritto alla sicurezza delle

[462] F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, cit., p. 84.

[463] R. HEIGHTON, *Poking the Bear? SCC Leaves Prostitution in Hands of Parliament, Striking Down Harmful Laws in Bedford*, January 10, 2014: http://www.thecourt.ca/bedford-charter-parliament/.

[464] *Canada (Attorney General) v. Bedford*, par. 61.

ricorrenti. Valorizzando un'interpretazione individuale e non meramente securitaria del diritto alla sicurezza, si è infatti ritenuto che i danni subiti dai *sex worker* risultino ingiustificatamente sproporzionati rispetto all'obiettivo di non arrecare disturbo alla comunità e a quello di prevenire lo sfruttamento di coloro che si prostituiscono[465]. Più precisamente, il generale interesse a prevenire disturbi alla comunità e offese al decoro pubblico, sotteso al divieto di gestire case di prostituzione, confligge con il diritto delle persone che si prostituiscono a svolgere la loro attività in modo sicuro, non potendo prevalere sulla salute e sulla sicurezza dei *sex worker*. Per quanto concerne invece l'incriminazione della condotta di coloro che si avvalgono dei proventi della prostituzione, se essa mira a prevenire lo sfruttamento da parte di terzi, a tutela della dignità di coloro che si prostituiscono, secondo la Corte, un'incriminazione così ampia e indiscriminata non distingue adeguatamente tra chi effettivamente si arricchisce in modo sproporzionato a scapito dei *sex worker* e chi semplicemente presta un servizio a loro favore[466].

Come anticipato, nel proprio ragionamento la Corte Suprema del Canada ha evitato di esprimersi a favore di una particolare forma di regolamentazione della prostituzione rispetto ad un'altra. La stessa ha infatti precisato che la scelta di come meglio disciplinare il fenomeno prostitutivo rientri nelle competenze del legislatore nazionale, alla luce di valutazioni politiche, anche di tipo *lato sensu* culturale[467]. Proprio al fine di evitare un "pericoloso" vuoto legislativo[468], la Corte ha sospeso gli effetti della declaratoria di incostituzionalità di un anno per dar modo al Parlamento di intervenire in prima battuta in una materia considerata particolarmente delicata e, in quanto tale, oggetto di legittimo dibattito[469]. In questa prospettiva, la Corte ha riconosciuto come al

[465] *Ivi*, par. 136.

[466] *Ivi*, para. 139-145.

[467] *Ivi*, par. 165.

[468] *Ivi*, par. 169.

[469] *Ivi*, par. 167. Per un approfondimento su questo tipo di tecnica decisoria, si rinvia a A. DI MARTINO, *La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara incostituzionale il reato di aiuto al suicido*, in *Rivista AIC*, 1, 2015. Specifico riferimento alla pronuncia relativa al caso *Bedford* alle pp. 13 e 14. Sul modello canadese come paradigma di *constitutional dialogue* nell'ambito del biodiritto, si veda C. CASONATO, M. TOMASI, *Constitutional Dialogues in Canada. Corte Suprema e Parlamento sulle questioni di fine vita*, in C. MURGIA (a cura di), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Torino, 2017, p. 191 ss..

Parlamento non fosse necessariamente preclusa la possibilità di imporre limitazioni alle modalità di esercizio della prostituzione[470]. La censura di incostituzionalità deriverebbe piuttosto dall'introduzione di una disciplina normativa che viola il diritto di coloro che si prostituiscono di operare in un contesto di ragionevole sicurezza.

La soluzione adottata dalla Corte Suprema del Canada non è sconosciuta al sistema costituzionale italiano. Al riguardo, non si può non richiamare l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018, relativa al cd. caso Cappato[471]. Come sottolineato dalla Consulta

[470] In effetti, tale pronuncia non ha impedito al Parlamento canadese di introdurre ulteriori limitazioni all'esercizio della prostituzione. Con l'approvazione del cd. *Protection of Communities and Exploited Persons Act* (Bill C-36), nel novembre 2013, il Parlamento canadese ha criminalizzato l'acquisto di servizi sessuali, a prescindere dalle condizioni soggettive di chi si prostituisce e dalla circostanza che si tratti di prostituzione esercitata per strada oppure al chiuso. Ciò al fine dichiarato di "proteggere la dignità umana e l'uguaglianza di tutti i canadesi scoraggiando la prostituzione, che ha un impatto sproporzionato su donne e bambini". La riforma, inoltre, non si limita all'incriminazione del cliente in funzione deterrente della domanda, ma punisce anche l'offerta di servizi sessuali, perlomeno in talune ipotesi. Si punisce infatti chi "offre o fornisce servizi sessuali in un luogo pubblico o aperto al pubblico" (*section* 213), nonché chi consapevolmente "pubblicizza un'offerta di servizi sessuali a pagamento" (*section* 286.4). Una soluzione di questo tipo, che di fatto sceglie di non interloquire con i *sex worker* e con le relative esigenze di sicurezza, ignorando le molteplicità di forme attraverso cui la prostituzione si manifesta, è stata oggetto di numerose critiche e non si esclude la possibilità che venga sottoposta a un nuovo vaglio di costituzionalità. In tal senso, si veda L. SAMPSON, *"The Obscenities of this Country": Canada v. Bedford and the Reform of Canadian Prostitution Laws*, in *Duke Journal of Gender Law and Policy*, 22, 2014.

[471] Il caso trae origine dalla nota vicenda di Fabiano Antoniani (in arte Dj Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014. Avendo maturato la decisione di mettere fine a una vita che, per sua stessa testimonianza, concepiva "come una prigione", Fabiano Antoniani si era messo in contatto con l'Associazione "Luca Coscioni", il cui rappresentante più noto è Marco Cappato, venendo da quest'ultimo accompagnato in una clinica svizzera al fine di attuare la procedura cosiddetta di suicidio assistito. Lo stesso Marco Cappato, autodenunciandosi il giorno seguente alla procedura, fu imputato del reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'art. 580 c.p.. Con quella che è stata definita una "ordinanza ad incostituzionalità prospettata", la Consulta, da un lato, ha ritenuto che il divieto incondizionato di aiuto al suicidio, ai sensi dell'art. 580 c.p., contrastasse con la libertà di autodeterminazione terapeutica del malato e con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza; dall'altro lato, anziché dichiararne immediatamente l'incostituzionalità, ha inteso "lasciare al legislatore lo spazio per intervenire in una materia altamente sensibile, oggetto di profondi dibattiti nell'opinione pubblica, che esige che le dinamiche politiche e culturali trovino modo di ricomporsi anzitutto nelle sedi politiche" (così M. CARTABIA, *L'attività della Corte costituzionale nel 2019*, 28 aprile 2020:

stessa, in questo caso, l'esigenza di pervenire all'innovativa tecnica di decisione "in due tempi"[472] è stata dettata anche dalla "altissima sensibilità etico-sociale" della materia sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, che richiedeva "un approccio prudente da parte delle corti"[473]. Tuttavia, deve osservarsi che l'emanazione di un'ordinanza con cui si posticipa il momento effettivo della decisione da parte della Corte costituzionale è stata riproposta più di recente, con l'ordinanza n. 132 del 9 giugno 2020[474], nell'ambito di un giudizio sulle misure sanzionatorie contemplate per il delitto di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato[475]. A parere della Corte, il rinvio del giudizio, con fissazione di una nuova

https://giurcost.org/cronache/Relazione_attivita_corte2019.pdf). Ha dunque sospeso l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità, rinviando la trattazione della questione e il relativo momento decisorio al 24 settembre 2019. Entro tale termine, il Parlamento avrebbe dovuto introdurre una disciplina *ad hoc*, verosimilmente attraverso un'integrazione della legge n. 219 del 22 dicembre 2017, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, che individuasse e disciplinasse tutti i casi in cui è possibile garantire e tutelare la libertà di autodeterminazione nelle situazioni di estrema vulnerabilità della persona, legate alla fase terminale della vita. Preso atto della perdurante inerzia del Parlamento, la Consulta è successivamente intervenuta con la sentenza n. 242 del 22 novembre 2019, accogliendo la questione di legittimità costituzionale nelle forme di una sentenza additiva di principio. La Corte ha dunque dichiarato incostituzionale l'art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219/2017, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

[472] R. ROMBOLI, *Il nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle «rime obbligate»: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera dei diritti fondamentali?*, in *Foro italiano*, 9, 2020.

[473] Per entrambi i virgolettati, Corte cost., ord. n. 207/ 2018, punto 11 *Cons. dir*..

[474] Corte cost., ord. n. 132/2020 (ECLI:IT:COST:2020:132). In commento all'ordinanza si vedano A. RUGGERI, *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020)*, in *Consulta Online*, 2, 2020; D. CASANOVA, *L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo di stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale*, in *Consulta Online*, 3, 2020.

[475] L'art. 595, comma 3, c.p. contempla la diffamazione realizzata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico, punendola con la pena alternativa della reclusione da sei mesi a tre

data di discussione delle questioni di legittimità costituzionale, è stato operato per "spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni"[476], anche in considerazione dei vari disegni di legge di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa in corso di esame dinanzi alle Camere.

Pur trattandosi di un tema, quello della diffamazione a mezzo stampa, che pone problematiche di ragionevole bilanciamento tra il fondamentale diritto della libertà di manifestazione del pensiero, alla corretta informazione dei cittadini e alla libertà giornalistica con la tutela penale della reputazione della persona offesa, non sfugge però che esso non è, comunque, equiparabile ad una questione tanto delicata come quella concernente la criminalizzazione dell'aiuto al suicidio. Mentre in dottrina si discute circa l'opportunità che la "nuova" modalità di decisione assuma sempre più un utilizzo "ordinario" nel tempo[477], ciò che in questa sede pare opportuno rilevare è che, se l'approccio prudente da parte della Corte costituzionale nel "ridisegnare i perimetri normativi che attengono alle libertà e ai valori fondamentali"[478] è considerato dal giudice delle leggi la più efficace garanzia di conformità allo spirito democratico e al riparto delle

anni ovvero della multa fino a 516 euro. Nel caso in cui l'offesa arrecata con il mezzo della stampa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, è applicata la circostanza aggravante prevista dall'art. 13, l. n. 47/1948 (*Disposizioni sulla stampa*), ossia la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 256 euro.

[476] F. PERCHINUNNO, *Riflessioni a prima lettura sull'ordinanza n.132/2020 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 27, 2020, p. 217.

[477] Al riguardo, si può richiamare B. PEZZINI, *Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla ordinanza n. 207/2018*, in A. APOSTOLI ET AL. (a cura di), *Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale*, Firenze, 2019, la quale sembra auspicare che questo tipo di decisione "possa offrire il primo esempio di una vera e propria nuova tipologia monitoria di una sola decisione resa in due tempi". Allo stesso modo, F. BIONDI, *L'ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti inter partes ed effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 giugno 2019. Preoccupazioni per un utilizzo "disinvolto" di questa nuova modalità di decisione sono invece espresse da A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta Online*, 3, 2018; R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3, 2020.

[478] F. PERCHINUNNO, *op. cit.*, p. 218.

competenze derivante dall'ordinamento costituzionale, risulta ancora più evidente e problematica la volontà della Corte di interpretare la legge Merlin come modello normativo costituzionalmente imposto, screditando l'esistenza di un legittimo dibattito politico-normativo e di proposte alternative che riflettono diverse concezioni della prostituzione.

5. Per un superamento della lettura riduttiva della prostituzione: gli automatismi quale categoria legislativa "sospetta"

Interpretare la legge Merlin come modello normativo costituzionalmente imposto rischia di fornire un trattamento giuridico uniforme a fenomeni sociali diversi, laddove proprio il carattere eterogeneo della prostituzione sembra rendere auspicabile, o comunque preferibile, una disciplina diversificata delle molteplici situazioni che concorrono a costituirlo, anche nel rispetto del principio di uguaglianza formale[479], di cui all'art. 3 Cost.. Tale criticità trae spunto dalla riflessione di Aaron Barak[480], con riferimento alle note decisioni del *Bundesverfassungsgericht* in materia di interruzione della gravidanza[481]. Invero, così come ricorrere al paradigma della dignità umana per la tutela del feto non consente di distinguere tra "aborto effettuato nelle prime dodici settimane di gravidanza e aborto effettuato dopo quel lasso di tempo", allo stesso modo, individuare nella dignità oggettiva un limite all'esercizio dell'attività prostitutiva sembra precludere la possibilità di discernere tra le diverse forme di prostituzione. Secondo una tale impostazione, indipendentemente dal fatto che l'esercizio dell'attività prostituiva sia frutto di una condizione di necessità o di una libera scelta, come nel caso dei *sex worker* e delle *escort*, ad essere pregiudicata sarebbe, in ogni caso, la dignità umana.

[479] Per un interessante spunto sul rapporto tra uguaglianza formale e dignità sociale, quale dimensione della dignità umana, A. APOSTOLI, *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 3, 2020; A. APOSTOLI, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2019.

[480] A. BARAK, *Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, 2015.

[481] *BVerfG*, 25 febbraio 1975, in in *NJW* 1975, 573.; BVerfG, 28 maggio 1993, in *NJW*, 1993, 1751.

Si è dato conto di come, per la Corte costituzionale, resti inconfutabile che, anche nell'attuale momento storico, la scelta di "vendere sesso" trovi la propria genesi, nella larghissima maggioranza dei casi, in fattori idonei a vincere la "naturale riluttanza" verso un tale modello di vita, lesivo della dignità umana. A ciò consegue che è penalmente perseguibile chiunque agevoli, attraverso le condotte di adescamento e di favoreggiamento, l'esercizio della prostituzione, appunto perché mai realmente libero e consapevole[482]. Sennonché, di fronte alla figura dell'*escort*, non è la tradizionale immagine della prostituzione come imposizione e sfruttamento di un altrui stato di necessità a venire in mente[483].

Volendoci distaccare, ai fini della presente trattazione, dalla lettura parziale proposta dalla Consulta, appare opportuno rammentare il carattere eterogeno del generale fenomeno sociale della prostituzione, come del resto testimoniato anche dai fatti alla base delle tre pronunce analizzate. Al riguardo, si è osservato che, accanto alle gravi forme di prostituzione forzata, connesse alla tratta di essere umani per sfruttamento sessuale, l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento può costituire una strategia quotidiana di mera sopravvivenza, messa in atto da persone che vivono in una condizione di estrema povertà, oppure una scelta consapevole, non necessariamente migliore o peggiore rispetto ad altre forme di lavoro di cura penalmente legittime, quali ad esempio l'assistenza, anche sessuale, ad anziani o disabili[484]. È dunque evidente come una concezione paternalistica della persona che si prostituisce, quale soggetto vulnerabile da proteggere, disveli una percezione limitata del fenomeno prostitutivo e rischi di corroborare il pregiudizio che colpisce i *sex worker*, generalizzando aspetti frammentari di un mercato che si presenta estremamente diversificato, mutevole nel tempo e incomprimibile in un unico schema o modello di relazione.

Di questa possibile falla la Corte costituzionale non pare del tutto inconsapevole, tant'è che la stessa si è affrettata a precisare che, in rapporto alla disciplina in vigore, "resta d'altra parte ferma, in ogni caso, l'operatività del principio di offensività nella sua

---

[482] P. F. BRESCIANI, *La protezione dei deboli e vulnerabili come giustificazione costituzionale del reato*, in *Quaderni costituzionali,* 1, 2020.

[483] R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, cit..

[484] Ciò peraltro non significa negare la varietà di condizioni materiali di vita e di situazioni soggettive che sottendono la scelta di prostituirsi dei *sex worker*. Si veda meglio *supra*, capitolo primo.

proiezione concreta"[485] e, dunque, il potere-dovere del giudice ordinario di escludere la configurabilità dei reati di adescamento o di sfruttamento della prostituzione in presenza di condotte che, per le specifiche circostanze in cui sono state realizzate, risultino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva. Spetta dunque ai giudici comuni verificare le ragioni che possono aver spinto i *sex worker* ad esercitare l'attività prostitutiva, le condizioni in cui tale attività viene praticata e perché questi abbiano deciso di avvalersi dell'opera di soggetti terzi[486]. La Corte costituzionale sembra così mitigare la presunzione formalmente *iuris et de iure* di vulnerabilità della persona che si prostituisce, contemplando la possibilità di dimostrare in sede processuale che le condotte incriminate non hanno leso il bene giuridico tutelato. Nondimeno, proprio con riferimento all'individuazione del bene giuridico protetto, la Consulta dà conto delle significative oscillazioni che si registrano nella giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima sembra essere da ultimo approdata ad identificare quale bene giuridico costituzionalmente rilevante la "dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni"[487]. In questo caso è allora evidente che, se il bene giuridico astrattamente tutelato dalle fattispecie incriminatrici di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione volontaria è del tutto indipendente dalla volontà del singolo di prostituirsi, la prova di tale volontà non potrà assumere alcun rilievo nella valutazione della reale attitudine lesiva delle singole fattispecie concrete[488]. Riflessione, quest'ultima, che sembra trovare conferma nella successiva pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico del Tarantini[489]. Secondo le considerazioni del giudice di legittimità non è infatti la percezione della persona offesa a poter rilevare nel giudizio di offensività. Ciò "finirebbe per introdurre valutazioni soggettive in contrasto con l'indicazione proveniente dalla Corte costituzionale in ordine alla, evidentemente necessaria, natura oggettiva della dignità umana"[490].

[485] Corte cost., 141/2019, § 7.3 *Cons. dir.*.

[486] R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, cit..

[487] Cass. pen., sez. III, sentenze del 17 novembre 2017, n. 14593 e del 19 luglio 2017, n. 5768.

[488] P. F. BRESCIANI, *op. cit.*.

[489] Cass. pen., III sez., sentenza del 23 dicembre 2021, n. 47059.

[490] *Ivi*, § 3.1.3 *Cons. dir.*.

A ben vedere, attualmente il problema non sembra essere tanto quello di evitare che l'esercizio volontario e consapevole della prostituzione, e le attività ad esso connesse, ricadano "sotto le scure del diritto penale"[491]. Piuttosto, il vero nodo da affrontare è quello di garantire che la prostituzione esercitata in modo volontario e consapevole possa trovare esplicito riconoscimento sul piano legislativo. Individuare nella dignità umana, intesa in senso oggettivo, il fondamento costituzionale attraverso cui limitare l'esercizio di un'attività economica, segnatamente quella prostitutiva, rischia invece di porre sullo stesso piano i diversi volti del fenomeno sociale della prostituzione. Con ciò, si giunge a screditare surrettiziamente non solo lo sviluppo di nuovi orientamenti giurisprudenziali, ma anche l'elaborazione di una disciplina normativa capace di prevedere un trattamento giuridico differenziato per quelle forme di prostituzione che mal si prestano a essere ricostruite esclusivamente in base al paradigma vittimistico, impedendo ai *sex worker* di insistere nell'affermazione dei propri diritti.

6. Conclusioni

Il presente capitolo ha preso le mosse dalle sentenze n. 141/2019 e n. 78/2019, con cui la Corte costituzionale italiana ha dichiarato la non incostituzionalità delle disposizioni della legge Merlin che puniscono il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, nonché la tolleranza abituale della stessa, anche quando volontariamente e consapevolmente esercitata. Nonostante non fosse la prima volta che la Consulta era chiamata a esprimersi in merito alla legittimità costituzionale della legge Merlin, si è osservato come tale pronuncia abbia impegnato la Corte in una inedita valutazione circa la conformità di tale impianto normativo alla Costituzione. Ciò a fronte di un mutamento sociale che, a parere del giudice a quo, sarebbe stato determinato dall'affermarsi della figura dell'*escort*, richiedendo un diverso apprezzamento sul piano delle garanzie costituzionali rispetto ad altre forme di prostituzione, quali quella forzata o "di bisogno".

Dopo aver inquadrato tale fenomeno nel panorama della giurisprudenza costituzionale italiana, si è proceduto a dar conto anche della prospettiva della

[491] *Ibidem*.

giurisprudenza europea sul tema del lavoro sessuale. Attraverso l'analisi della giurisprudenza costituzionale francese e portoghese, si sono volute mettere in luce l'ambiguità di tale richiamo. Invero, l'ampia illustrazione dei modelli legislativi con cui i diversi ordinamenti hanno deciso di disciplinare il fenomeno prostitutivo, più che rappresentare un'apertura nei confronti di nuove possibili valutazioni normative, sembra avallare una lettura riduttiva della prostituzione, come tale funzionale a "confortare" il legislatore, quasi la Consulta avesse intuito che sul tema non vi è più quella ampia convergenza sociale che sosteneva la scelta legislativa originaria. Al riguardo, si è osservato che l'argomentazione della "discrezionalità legislativa non sindacabile" in materia di prostituzione si registra anche nelle pronunce straniere menzionate dalla stessa Consulta, potendo costituire, in assenza di incongruità o irragionevolezza manifesta, una ragione di per sé sufficiente a giustificare il rigetto delle varie questioni di legittimità costituzionale. Sennonché, come rilevato, malgrado la deferenza che viene riservata alle determinazioni del legislatore, l'urgenza di "salvare" la legge Merlin sembra aver spinto la Corte costituzionale italiana a talune considerazioni di principio che, lungi dal riconoscere la complessità del mondo prostitutivo, rischiano di sottrarre al discorso sulla prostituzione la realtà del *sex work*. Invero, secondo la Consulta, l'offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo costituisce un'attività economica inquadrabile nel contesto dell'art. 41, comma 2 Cost. e, in quanto tale, deve essere limitata in ragione della necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili, nonché una particolare concezione di dignità umana, quella oggettiva.

Così come accaduto nella pronuncia portoghese e in quella francese, la dignità umana ha fatto ingresso nella motivazione della sentenza n. 141/2019, assumendo un'importanza centrale ai fini della decisione. In questo senso, il concetto di dignità è stato preso in considerazione per sostenere i motivi che possono ragionevolmente indurre il legislatore a incriminare le condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione volontaria, e dunque quale fondamento giuridico costituzionale dei limiti che possono essere imposti a un'attività economica. Al riguardo, si è tuttavia osservato come una tale lettura rischi di avallare un'interpretazione paternalistica della Costituzione, conseguentemente escludendo la possibilità di riconoscere il *sex work* come lavoro autonomo, a scapito di quelle posizioni che rivendicano tale scelta quale modalità di autoaffermazione individuale.

Pur dando conto di come non fosse necessariamente compito della Consulta adottare (e forse forzare) un'impostazione liberale sul tema, dichiarando l'incostituzionalità parziale della legge Merlin, si è rilevato come l'evolversi del fenomeno prostitutivo abbia messo in crisi il modello protezionistico proprio dell'abolizionismo. Ciò emerge in particolare dal dibattito interno al mondo femminista sul ruolo della sessualità nell'emancipazione personale, il quale si riflette anche nei diversi modelli di *policy* adottati in materia di prostituzione. Accanto alla posizione di chi considera prostituzione una forma di prevaricazione, attuata prevalentemente dagli uomini nei confronti delle donne, vi è chi, al contrario, la ritiene una possibile e legittima opportunità di emancipazione, se frutto di una scelta consapevole. La Consulta avrebbe dunque dovuto dar conto dell'esistenza di un legittimo dibattito sul tema del lavoro sessuale, riconoscendo quel disaccordo ragionevole che, come visto, rispecchia la complessità delle motivazioni che sottendono la scelta di prostituirsi. Il ricorso alla dignità oggettiva rischia invece di operare come *conversational stopper*, cristallizzando l'idea che l'impianto unitario incorporato nella legge Merlin rappresenti l'unico modello costituzionalmente possibile.

Come osservato, una siffatta interpretazione rischia di uniformare aspetti alquanto diversi del medesimo fenomeno sociale, precludendo la possibilità di ricorrere ad approcci legislativi di impronta più liberale al *sex work*. Invero, il richiamo alla dignità umana nella sua dimensione oggettiva consente di delegittimare la scelta di chi decide liberamente di prostituirsi, conferendo uno status costituzionalmente necessitato alla presunzione di vulnerabilità dei *sex worker* prevista dalla legge Merlin. Tale presunzione risulta, peraltro, solo apparentemente mitigata dal principio di offensività in concreto. Infatti, se il bene giuridico astrattamente tutelato dalle fattispecie incriminatrici di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione volontaria è da indentificarsi in quella dignità, la quale esclude che la sessualità possa essere oggetto di contrattazione, è evidente come la volontà presuntivamente alienata del singolo *sex worker* non possa assumere alcun rilievo nella valutazione della reale attitudine lesiva delle fattispecie concrete. Eppure, la differenza che intercorre tra le esperienze connesse alla prostituzione forzata e a quella per necessità, da un lato, e a quella volontaria, consapevolmente esercitata dai *sex worker*, e in maniera anche occasionale dalle c.d. *escort*, dall'altro, sembra smentire l'assunto generale di non volontarietà posto alla base della presunzione

stessa. Tali figure sembrano sollecitare una disciplina differenziata che non ricorra necessariamente al diritto penale quale unico strumento di tutela delle persone che si prostituiscono. In effetti, i fatti alla base delle pronunce costituzionali analizzate manifestano piuttosto l'esigenza di assicurare che la prostituzione volontaria e consapevole possa trovare un esplicito riconoscimento legislativo.

CAPITOLO VI.
TENSIONI TRA ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL *SEX WORK* E TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA NEL PANORAMA GIURIDICO INTERNAZIONALE

1. Introduzione

Nei capitoli precedenti, si è dato conto di come nell'ambito del dibattito sull'opportunità di qualificare la prostituzione volontaria quale legittima attività economica si delineino due principali nodi di resistenza. Il primo, che può essere definito come un ostacolo interno[492] all'autodeterminazione individuale, è efficacemente descritto dalla dicotomia consenso/coercizione, ripresa nel dibattito femminista intorno alla possibilità di considerare il lavoro sessuale come una scelta genuinamente libera. Il secondo può essere qualificato come un ostacolo esterno[493]: assumendo che la decisione di prostituirsi sia frutto di una scelta autonoma, sorge la questione se l'attività prostitutiva possa o debba essere limitata dall'esigenza di salvaguardare una particolare concezione della dignità umana come principio che si impone anche a prescindere da atti di volontà del singolo. Si tratta di un'argomentazione, quest'ultima, che, come visto, ha variabilmente ispirato la recente giurisprudenza di alcune corti costituzionali europee. A questo proposito, si è osservato come le pronunce dalle corti costituzionali di Portogallo, Francia e Italia abbiano riservato, seppur con qualche ambiguità, una certa deferenza rispetto alle determinazioni legislative in materia di prostituzione[494]. Il fatto che spetti principalmente al legislatore nazionale decidere su questioni moralmente rilevanti è un argomento su cui le corti hanno molto insistito, costituendo questo un "irrinunciabile dogma della democrazia rappresentativa"[495]. Così, in assenza di incongruità o

[492] M. R. MARELLA, *op. cit.*, p. 5.

[493] *Ibidem*.

[494] *Supra*, capitolo quinto.

[495] A. LAURO, *op. cit.*, p. 122.

irragionevolezza manifesta, i legislatori nazionali possono legittimamente limitare l'esercizio della prostituzione in ragione dell'esigenza di tutelare la dignità umana.

Come noto, in un quadro come quello europeo, gli ordinamenti costituzionali nazionali si trovano ad operare in un contesto segnato dalla concorrenza di altri ordinamenti giuridici, essendosi sviluppati, a partire dal secondo dopoguerra, all'interno di un complesso quadro di istituzioni multilaterali, il cui obiettivo è quello di rafforzare, integrandole, le rispettive determinazioni normative e caratteristiche istituzionali[496]. Ciò ha determinato la progressiva moltiplicazione e differenziazione delle sedi internazionali e sovranazionali per la tutela dei diritti individuali. Al contempo, tale influenza può però inibire le deliberazioni democratiche nazionali. Questo vale anche per questioni che implicano conflitti tra valori e principi morali, come nel caso della prostituzione.

Le critiche alle organizzazioni multilaterali non sono certamente nuove e si fondano su argomenti ben radicati, in particolare sul loro presunto deficit di legittimazione democratica. Per quanto caratterizzate da una forte *expertise* tecnica, le istituzioni internazionali e sovranazionali sarebbero infatti distanti dalla rispettiva base sociale e prive di responsabilità diretta per il loro operato[497], laddove le autorità nazionali sembrano trovarsi, in linea di principio, in una posizione migliore per valutare le esigenze e le criticità sottese a questioni di politica generale, su cui le opinioni all'interno di una

[496] A. SOMEK, *op. cit.*; J. RUBENFELD, *Unilateralism and Constitutionalism*, in *New York University Law Review*, 79 (6), 2004.

[497] Sul rischio di una "tecnocrazia globale" si veda M. SHAPIRO, *"Deliberative," "Indipendent" Technocracy v. Democratic Politics: Will the Globe Echo the UE?*, in *Law & Contemporary Problems*, 68, 2005. Tra le voci più critiche, anche R. BELLAMY, *The Democratic Legitimacy of International Human Rights Conventions: Political Constitutionalism and the Hirst Case*, in A. FØLLESDAL ET AL. (a cura di) *The Legitimacy of International Human Rights Regimes: Legal, Political and Philosophical Perspectives*, Cambridge, 2013, pp. 243-271; R. BELLAMY, *The Democratic Legitimacy of International Human Rights Conventions: Political Constitutionalism and the European Convention on Human Rights*, in *The European Journal of International Law*, 25 (4), 2014. Sulle ragioni più specifiche relative al deficit democratico dell'Unione europea e alle riserve circa il processo di "eccessiva costituzionalizzazione" dei relativi Trattati, si veda D. GRIMM, *The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case*, in *European Law Journal*, 21 (4), 2015. Infine, per un'analisi delle diverse dimensioni del deficit democratico dell'UE, si rinvia a P. CRAIG, G. DE BURCA, *The Evolution of EU Law*, Oxford, 1999.

società democratica possono ragionevolmente differire[498]. In questo senso, che il compito di mediare i conflitti inerenti a una società pluralista spetti principalmente agli ordinamenti democratici nazionali, tramite decisioni politiche che garantiscano la coesistenza, tra maggioranza e minoranze, di opinioni diverse, è una tesi su cui sembra potersi ragionevolmente convenire. Eppure, la spinta verso il multilateralismo e la cooperazione interazionale sembra suggerire che gli Stati traggano beneficio dalla partecipazione a organizzazioni internazionali e sovranazionali per affrontare le sfide associate alla loro crescente interdipendenza e alla mobilità transnazionale[499]. In effetti, in talune circostanze, il circuito democratico può essere arricchito e rafforzato dall'apporto qualificato delle istituzioni multilaterali. Queste ultime possono invero contribuire a colmare le eventuali lacune delle decisioni politiche nazionali, ad esempio limitando il potere dei gruppi di interesse dominante, a tutela dei diritti individuali e delle minoranze, e ampliando la gamma di informazioni e prospettive a disposizione dei legislatori nazionali[500]. In quest'ottica, dunque, la capacità delle organizzazioni multilaterali di promuovere decisioni più informate e inclusive, può in alcuni casi giustificare la prevalenza delle stesse rispetto a quelle nazionali.

Attraverso un'analisi impostata secondo una prospettiva storica, questo capitolo si propone di esaminare come la prostituzione sia affrontata nell'ambito delle principali organizzazioni internazionali, tanto a livello globale quanto a livello regionale. L'analisi mira innanzitutto a dare conto delle inevitabili tensioni che si registrano nell'approccio intrapreso dalle Nazioni Unite rispetto al fenomeno prostitutivo, nel più ampio contesto della lotta alla tratta di persone. In particolare, si intende esplorare come l'incapacità di raggiungere un consenso intorno alla definizione internazionale di "sfruttamento della prostituzione" nei relativi strumenti giuridici risulti funzionale a superare i limiti derivanti

[498] La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu) si è in più occasioni espressa in questo senso. Al riguardo si rinvia a *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, ricorso n. 5493/76, par. 48; *James and Others c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, ricorso n. 8793/79, par. 46; *S.A.S. c. Francia*, 1° luglio 2014 [GC], ricorso n. 43835/11, par. 129.

[499] C. A. BRADLEY, J. G. KELLEY, *The Concept of International Delegation*, in *Law and Contemporary Problems*, 71 (1), 2008, p. 1.

[500] R. O. KEOHANE ET AL., *Democracy-Enhancing Multilateralism*, in *International Organization*, 63, 2009; F. W. SCHARPF, *Demokratie in der transationalen Politik*, in U. K. BECK (a cura di), *Politik der Globalisierung*, Frankfurt, 1998, pp. 228-254.

dalle diverse sensibilità nazionali rispetto alla prostituzione, la cui regolamentazione rimane prerogativa del potere discrezionale degli Stati (paragrafo 2). Una volta messe in luce le tensioni che si registrano nel contesto globale tra istanze di riconoscimento della prostituzione volontaria e tutela del valore della dignità umana, il capitolo si concentra su come tali tensioni si manifestino e vengano affrontate a livello regionale, nel quadro giuridico del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea (paragrafo 3). L'analisi intende dar conto di come il Consiglio d'Europa e l'Unione europea affrontino le questioni connesse alla prostituzione da due angolazioni diverse, evidenziando così un possibile parziale disallineamento assiologico tra i due sistemi, nonché le diverse modalità di inquadramento e decisione della Corte Edu e della Corte di giustizia. Tali approcci, lungi dal consolidarsi a vicenda, potrebbero esacerbare le divergenti rivendicazioni normative sottese alla tutela della dignità umana, da un lato, e al riconoscimento della prostituzione volontaria, dall'altro, forzando una convergenza nella regolamentazione dell'attività prostitutiva che, alternativamente, privilegi l'esigenza di limitarne l'esercizio o di regolarlo come legittima attività economica. Eppure, anticipando alcune delle riflessioni conclusive, sia il Consiglio d'Europa sia l'Unione europea si dimostrano altrettanto deferenti verso la molteplicità di strategie politiche elaborate all'interno degli Stati in materia di prostituzione. Ciò risulta particolarmente evidente negli schemi argomentativi impiegati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu) e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) al fine di evitare conflitti con le politiche prostitutive degli Stati membri: la mancanza di un consenso europeo, da un lato, e la diversità delle politiche morali nazionali, dall'altro.

Pur riconoscendo come l'impiego di criteri di giudizio deferenti possa contribuire a mitigare eventuali tensioni con l'autonomia politica nazionale in materia di prostituzione, il capitolo si propone di riflettere sulle circostanze in cui un tale approccio denoti un adeguato rispetto dell'ambito di discrezionalità degli Stati e quando, invece, esso implichi il rischio di un'eccessiva deferenza, a scapito dei diritti e delle aspirazioni individuali sottese alla richiesta di riconoscimento del lavoro sessuale. Il capitolo si conclude, ragionando sull'opportunità o meno di un coinvolgimento più incisivo delle organizzazioni internazionali e sovranazionali in una questione politica così moralmente controversa (paragrafo 4).

2. Prime tensioni nell'inquadramento della prostituzione all'interno del sistema delle Nazioni Unite

Come evidenziato già nel primo capitolo[501], a partire dall'iniziativa napoleonica di introdurre forme di regolamentazione della prostituzione volte a contenere la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, molti Paesi, nel corso dell'Ottocento, hanno progressivamente adottato sistemi di regolazione del fenomeno prostitutivo. L'innovazione delle cd. *maisons closes* è quella che ha avuto maggior successo sul territorio europeo, divenendo il prototipo del regolamentarismo classico. Il circuito delle case di meretricio a gestione pubblica ha giocato un ruolo sostanziale nel mercato della "prima prostituzione globalizzata"[502]. Le prime azioni intraprese a livello internazionale sono infatti maturate in risposta all'allarme scatenato dalla cd. "tratta delle schiave bianche". A suscitare l'interesse internazionale intorno al problema della tratta delle bianche fu soprattutto un'inchiesta pubblicata da William Stead, nel 1885, sul *Pall Mall Gazette* dal titolo "The Maiden Tribute of Modern Babylon", avente ad oggetto quello che egli definì il "primo resoconto" sulla prostituzione e sul traffico di ragazze minorenni provenienti da diversi Paesi europei verso la città di Londra[503]. Nel contesto dell'acceso dibattito politico tra chi chiedeva l'abolizione del sistema regolamentarista[504], considerato la causa principale del traffico di donne, e chi si esprimeva a favore del suo mantenimento, sostenendo che esso consentisse di dettare delle regole rispetto a un fenomeno sociale, la prostituzione, che altrimenti sarebbe ugualmente esistito ma

[501] *Supra*, primo capitolo, paragrafo 4.1.

[502] L. SCHETTINI, *Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali 1890-1940,* Roma, 2023, p. 15.

[503] Si veda R. L. SCHULTZ, *Crusader in Babylon. W. T. Stead and the Pall Mall Gazette*, Lincoln, 1972. Al riguardo, deve darsi conto del fatto che, a livello storico, si discute sulla reale portata di questo fenomeno. Si vedano, in tal senso, M. VALVERDE, *The Age of Light, Soap, and Water: Moral Reform in English Canada 1885-1925*, Toronto, 1991; J. WALKOWITZ, *City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London*, Chicago, 1992.

[504] Tale posizione era sostenuta in particolare dall'*International Abolitionist Federation*, istituita nel 1875 da Josephine Butler, già fondatrice della *Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts* (al riguardo si rinvia al primo capitolo, paragrafo 4.1).

sottratto a qualunque forma di controllo[505], si è dunque fatta progressivamente strada l'idea che la lotta contro la tratta di persone potesse essere perseguita efficacemente solo intervenendo nel campo delle politiche nazionali sulla prostituzione.

2.1. L'emersione del "mercato globale" della prostituzione nell'ambito delle prime iniziative internazionali contro la tratta delle bianche

Si è accennato al fatto che le prime iniziative adottate in ambito internazionale sono maturate in risposta all'allarme sollevato dall'incalzante campagna mediatica e politica contro la tratta delle bianche; questa enfatizzava proprio l'identità bianca delle vittime nel tentativo di convincere l'opinione pubblica che si trattasse di una "schiavitù" diversa, più grave, rispetto a quella che era stata la "schiavitù dei neri"[506]. Tale idea era di per sé stereotipata e discriminatoria, in quanto basata sulla presunzione di una posizione subordinata e vulnerabile delle donne nelle società[507], ma è su pressione di tale campagna d'opinione che, nel 1899, si tenne a Londra quello che è comunemente considerato il primo atto di riconoscimento ufficiale e formale dell'emergenza, vale a dire l'*International Congress on the White Slave Trade*. A esso seguì una prima conferenza diplomatica, l'*International Congress for the Suppression of the White Slave Trade*[508],

[505] Dietro la preoccupazione sanitaria si celava, tuttavia, una visione fortemente discriminatoria della realtà prostitutiva. Esemplificative, in questo senso, sono le tesi sostenute da William Acton e Alexandre Jean-Baptiste Parent Duchatelet, per cui si rimanda a W. ACTON, *Prostitution, Considered in its Moral, Social and Sanitary Aspects, in London and other Large Cities: With Proposals for the Mitigation and Prevention of its Attendant Evils*, London, 1857; A. J. PARENT DUCHATELET, *De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la moral et de l'administration*, Paris, 1836.

[506] L. SCHETTINI, *op. cit.*, p. 24.

[507] S. DE VIDO, *Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di "sfruttamento sessuale" alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani*, in *Genius*, 2, 2020, p. 3.

[508] Con l'eccezione del Brasile, a prendere parte alla conferenza furono perlopiù i rappresentanti degli stati europei, segnatamente Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Ungheria, Italia, Germania, Norvegia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Così J. ALLAIN, *White Slave Traffic in International Law*, in *Journal of trafficking and human exploitation*, 1 (1), 2017, p. 6.

che ebbe luogo a Parigi tra il 15 e il 25 luglio 1902. Su impulso di quest'ultima iniziativa, nel 1904 fu adottato il primo accordo internazionale intitolato *Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche*[509]. L'Accordo del 1904 aveva quale obiettivo il mero coordinamento delle politiche nazionali per contrastare "l'incetta delle donne e fanciulle a scopi immorali all'estero"[510]. Gli Stati firmatari si impegnavano a designare un'autorità incaricata di coordinare tutte le informazioni relative al fenomeno della tratta, nonché a istituire un servizio di vigilanza volto a ricercare, specialmente nelle stazioni e nei porti di imbarco, le "persone responsabili di trafficare donne e fanciulle per scopi immorali"[511]. Tale Accordo dovette peraltro confrontarsi con la presenza in molti Paesi di sistemi di regolamentazione statale o con forme di autorizzazione della prostituzione. Al riguardo, si decise di non qualificare lo spostamento di maggiorenni attraverso gli Stati e all'interno del circuito delle case di tolleranza legali come un'attività criminale, a meno che ciò non fosse ottenuto con violenza o inganno[512]. Invero, lo stesso Preambolo esplicitava che tale cooperazione mirava più specificamente ad "assicurare alle donne adulte costrette a prostituirsi, nonché alle bambine e alle fanciulle minorenni, una protezione effettiva contro il traffico che le destinava a una vita immorale"[513].

Il testo fu successivamente rivisto con la *Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche*[514], siglata a Parigi il 4 maggio 1910. Eliminato l'esclusivo riferimento "all'estero", la Convenzione dava indicazioni agli Stati contraenti affinché uniformassero le rispettive norme di diritto penale in materia, considerando imputabile di tratta "chiunque, allo scopo di favorire la libidine altrui, recluta, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla minorenne per scopi immorali, sia pure con il loro

---

[509] In *League of Nations, Treaty Series, Volume 1 (1920),* No. 11, p. 83 (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%201/v1.pdf).

[510] *Ivi*, art. 1.

[511] *Ivi*, art. 2.

[512] L. SCHETTINI, *op. cit.*, p. 146.

[513] L'Accordo del 1904, peraltro, non specificava quale fosse il limite della minore età. È infatti solamente con l'adozione della *Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche* (1910) che questo venne fissato al compimento del ventunesimo anno d'età. Si veda *infra* nel testo.

[514] In *United Nations, Treaty Series, Volume 98 (1951),* No. 1358, p. 101 (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2098/v98.pdf).

consenso"[515] oppure chiunque, per le medesime finalità, "con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o altro mezzo di costrizione, recluta, sottrae o rapisce, una donna o una maggiorenne"[516]. Il Protocollo Finale della Convenzione specificava che con il termine "donna o fanciulla maggiorenne" si faceva riferimento al compimento del ventunesimo anno d'età, lasciando però gli Stati contraenti liberi di incrementare la soglia dell'età protetta e di punire chi reclutasse donne e fanciulle maggiorenni a scopo di prostituzione, anche in assenza di inganno o forme di costrizione[517]. Le condotte che la Convenzione prendeva in considerazione erano dunque limitate alla prima fase di adescamento e trasporto a scopo di prostituzione. Il Protocollo spiegava infatti che, nonostante la gravità del fenomeno, le forme di prostituzione forzata all'interno delle case di meretricio non potevano essere oggetto della Convenzione, trattandosi di "materia di esclusiva competenza nazionale"[518].

Attribuita alla neocostituita Società delle Nazioni (SdN) la prerogativa di sorvegliare l'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e minori[519], l'azione intrapresa a livello internazionale si concentrò sull'elaborazione di una nuova convenzione, in grado di contrastare il traffico che coinvolgeva tutte le donne a scopo di prostituzione, senza distinzioni razziali[520]. Invero, già la prima conferenza patrocinata dal nuovo organismo, organizzata a Ginevra nel giugno 1921, si concluse con l'adozione della *Convenzione internazionale per la soppressione della tratta di donne e minori*[521]. Quest'ultima istituiva il *Traffic in Women and Children Committee*, un comitato di esperti avente il compito di raccogliere dati e informazioni sulla reale natura della tratta. Ciò al

---

[515] *Ivi*, art. 1.

[516] *Ivi*, art. 2.

[517] *Ivi*, Protocollo Finale, par. A.

[518] *Ivi*, Protocollo Finale, par. D.

[519] *Patto costitutivo della Società delle Nazioni*, art. 23, lett. c). La necessità di attribuire alla SdN il compito di supervisionare l'esecuzione di tali accordi derivava principalmente dal fatto che pochi degli Stati firmatari si erano conformati agli impegni assunti con la Convenzione internazionale del 1910. Al riguardo si rinvia a K. OFFEN, *European Feminisms 1700-1950*, Stanford, 2000, p. 355.

[520] K. LEPPÄNEN, *Movement of Women: Trafficking in the Interwar Era*, in *Women's Studies International Forum*, 30, 2007.

[521] In *League of Nations, Treaty Series, Volume 9 (1922)*, No. 269, p. 415 (https://treaties.un.org/doc/Treaties/1921/09/19210930%2005-59%20AM/Ch_VII_3p.pdf).

fine di stabilire se effettivamente esistesse un nesso tra la presenza di un sistema di regolamentazione della prostituzione basato sulle case di tolleranza e la tratta. Dopo aver condotto indagini conoscitive tra Asia e Medio Oriente, Europa, Nord Africa, Nord e Sud America[522], il comitato pubblicò un rapporto, suddiviso in due parti, presentate rispettivamente nel 1927 e nel 1932, dal titolo *Report of the Special Body of Experts on Traffic in Women and Children*[523]. In esso si imputava all'esistenza delle case di tolleranza "l'indubbio ruolo di incentivare la tratta nazionale e internazionale"[524] e si affermava, in particolare, che "la causa primaria della prostituzione" era da ricondursi ai "terzi che vivono del suo sfruttamento, segnatamente protettori e proprietari di case di tolleranza"[525].

La *Convenzione internazionale sulla repressione del traffico delle donne*[526], adottata l'11 ottobre 1933, sembra riflettere tali conclusioni. Essa, infatti, impegnava gli Stati aderenti a sanzionare la condotta di "chiunque, allo scopo di favorire la libidine altrui, recluta, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla maggiorenne, sia pure con il loro consenso, per scopi immorali da compiersi in un altro Paese"[527]. Ai fini della tratta, l'eventuale consenso espresso dalla donna adulta, avviata all'esercizio della prostituzione in un altro Paese, diveniva dunque irrilevante. Nel frattempo, il comitato di esperti, in una risoluzione del 1934 intitolata *Sull'abolizione delle case di tolleranza*[528], aveva espressamente sostenuto che la chiusura delle case di meretricio rappresentava "il rimedio

---

[522] Numerose sono le ricostruzioni critiche dell'attività di tale comitato, nonché delle modalità di indagine dallo stesso condotte. Sul punto si può rimandare a M. RODRÍGUEZ GARCÍA, *La Société des Nations face à la traite des femmes et au travail sexuel à l'échelle mondiale*, in *Le Mouvement Social*, 4 (241), 2012; P. KNEPPER, *The Investigation into the Traffic in Women by the League of Nations: Sociological Jurisprudence as an International Social Project*, in *Law and History Review*, 34 (1), 2015.

[523] *Review of Report of the Special Body of Experts on Traffic in Women and Children (1927)*, in *Social Service Review*, 1 (2), 1927.

[524] *Ivi*, p. 356.

[525] *Ibidem*.

[526] In *League of Nations, Treaty Series, Volume 150 (1934)*, No. 3476, p. 431 (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20150/v150.pdf).

[527] *Ivi*, art. 1.

[528] Tradotto da ASDN, C.221.M.88.1934.IV, *Comité de la traite des femmes et des enfants*, "L'abolition des maisons de tolérance, Genève", le 15 juin 1934, p. 6, 94-9.

più efficace contro la tratta internazionale"[529]. Tale vigorosa denuncia contro il sistema delle case di tolleranza accelerò i lavori per l'elaborazione di una nuova convenzione consolidata per la repressione dello sfruttamento della prostituzione[530]: con questo strumento si intendeva condannare la tolleranza e la regolamentazione delle case di meretricio. Sebbene lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ne impedì l'approvazione, le bozze di tale convenzione furono nuovamente prese in considerazione quando il 2 dicembre 1949 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò il testo della *Convenzione internazionale per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui* (Convenzione di New York)[531].

2.2. I limiti dell'approccio abolizionista della Convenzione di New York

Entrata in vigore il 25 luglio 1951, la Convenzione di New York ha consolidato, sostituendoli, i precedenti strumenti internazionali in materia di tratta. Come accennato, essa è stata elaborata sulla base della bozza della convenzione consolidata del 1937 per la repressione della tratta e dello sfruttamento della prostituzione, con l'obiettivo di smantellare il modello regolamentarista fondato sulla gestione delle case chiuse, considerato come lesivo dei diritti civili e delle libertà delle persone che vi lavoravano.

La Convenzione di New York è stata principalmente animata dall'idea che la lotta contro il traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale potesse essere perseguita efficacemente solo intervenendo nel campo delle politiche nazionali in materia di prostituzione. Lo stesso Preambolo afferma espressamente che la prostituzione e "il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione" sono incompatibili con la dignità umana e il valore della persona. Partendo dunque dal presupposto che vi sia un ineluttabile legame tra prostituzione e criminalità organizzata a

[529] *Ivi*, par. 6.

[530] Tradotto da ASDN, CTFE/CS.4, *Rapport du Sous-comité concernant la répression des agissements des souteneurs, deuxième projet de convention pour réprimer l'exploitation de la prostitution d'autrui*, 1937.

[531] In *United Nations, Treaty Series*, Volume 96 (1951), No. 1342, p. 271 (https://treaties.un.org/doc/Treaties/1951/07/19510725%2010-37%20PM/Ch_VII_11_a_bp.pdf).

scopo di sfruttamento sessuale[532], la Convenzione di New York ha riassunto nel primo articolo le previsioni dei trattati precedenti, impegnando gli Stati aderenti a punire la condotta di chi "recluta, adesca o rapisce un'altra persona, anche se consenziente, al fine di avviarla alla prostituzione"[533], per poi estendere il proprio campo di applicazione e includere la condotta di chi, più genericamente, "sfrutta la prostituzione altrui, seppur con il suo consenso" [534]. Analogamente, nel secondo articolo, si è stabilito di sanzionare chi "mantiene, dirige, amministra o contribuisce a finanziare una casa chiusa", oppure "concede, prende in affitto, in tutto o in parte, un immobile o un altro luogo ai fini dell'esercizio della prostituzione altrui"[535]. Ai sensi dell'art. 6, si è inoltre convenuto di abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative che sottoponevano coloro che esercitano la prostituzione all'obbligo di registrazione.

L'obiettivo della Convenzione di New York è dunque consistito nell'impegnare gli Stati aderenti ad abolire il sistema fondato sulle case chiuse, punendo tutte quelle condotte che traggono vantaggio economico dalla prostituzione, compreso chi "sfrutta la prostituzione altrui, seppur con il suo consenso". In questo senso, si è sostituita l'espressione, giuridicamente vaga, di "scopi immorali" con la nozione dai contorni altrettanto incerti di "sfruttamento della prostituzione altrui". Una certa incongruenza tra il titolo, il Preambolo e il testo sembra suggerire però che la Convenzione abbia inteso equiparare qualsiasi forma di prostituzione, anche volontaria, al fenomeno dello sfruttamento sessuale. Invero, se il titolo si riferisce alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione altrui, il Preambolo, come visto, dichiara incompatibili con la dignità umana la prostituzione, quale fenomeno in sé, e la tratta di persone, ad essa intrinsecamente connessa, mentre il testo sembra collegare la prostituzione al suo sfruttamento, a prescindere dall'eventuale consenso della persona che si prostituisce. Inoltre, nel prescrivere agli Stati aderenti di adottare e promuovere misure sociali atte a prevenire il meretricio, la Convenzione definisce coloro che lo praticano come "vittime della prostituzione" e impegna gli Stati firmatari a garantire la loro riabilitazione e il loro

[532] S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano- Udine, 2016, p. 213.

[533] Art. 1, par. 1.

[534] Art. 1, par. 2.

[535] Art. 2.

reinserimento sociale[536]. In questo senso, la Convenzione di New York è tradizionalmente ritenuta "il fondamento giuridico internazionale della dottrina abolizionista"[537].

L'affermazione di un orientamento spiccatamente abolizionista ha inevitabilmente ostacolato l'adesione di numerosi paesi europei, tra cui Austria, Germania, Olanda e Grecia, ed extra-europei, come Australia e Nuova Zelanda, propensi ad adottare modelli alternativi di disciplina della prostituzione[538]. Al contempo, la mancanza di un organo preposto al monitoraggio sull'attuazione della Convenzione ha contribuito, anche tra i Paesi aderenti, all'evoluzione di approcci legislativi caratterizzati da criteri e obiettivi interni alquanto diversificati[539]. In questo senso, la Convenzione di New York è stata definita "inefficace e obsoleta", sia da parte del Parlamento europeo[540], sia da parte dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa[541], per la sua incapacità di uniformare le politiche statali in materia di prostituzione. Indicativo di ciò, è il fatto che la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005[542] non contenga alcun richiamo alla Convenzione di New York.

2.3. L'integrazione della prospettiva di discriminazione di genere nella CEDAW

[536] Art. 16.

[537] A. CASADO, *La prostitution en droit français: étude de droit privé*, Paris, 2015, p. 45.

[538] Se nel 1950 solo 66 degli allora 160 Pesi facenti parte della Comunità internazionale firmarono la Convenzione, ad oggi risultano essere 95 su 193. Al riguardo si rinvia al seguente URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VII-11-a&chapter=7&clang=_en#3.

[539] Vi è chi, in dottrina, sostiene che la stessa sia caduta in *desuetude*. A. T. GALLAGHER, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge, 2010, p. 62.

[540] European Parliament (EU), *Resolution on trafficking in human beings* [1996], OJ 32/88.

[541] Parliamentary Assembly, Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Report on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states* [1997], Doc. 7785.

[542] *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, Varsavia, STCE n°197, 16.V.2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008 (https://rm.coe.int/168047cd70).

Se la Convenzione di New York ha inequivocabilmente sancito l'incompatibilità della prostituzione con la dignità umana, l'azione intrapresa a livello internazionale trent'anni dopo, con la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne* (CEDAW)[543], sembra aver preso le distanze da tale approccio, optando per una posizione più aperta a una pluralità di strategie di regolamentazione in materia di prostituzione.

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, la CEDAW è stato il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ad occuparsi espressamente della promozione e della tutela dei diritti delle donne, guadagnandosi l'appellativo di "*Bill of Rights* delle donne"[544]. Invero, essa si caratterizza per l'ampiezza dei diritti rivendicati a favore delle donne, alla luce di una definizione trasversale di "discriminazione nei confronti della donna". Con tale espressione, la CEDAW si riferisce a "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o negare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei

---

[543] In *United Nations, Treaty Series, Volume 1249 (1981)*, No. 20378, p. 13 (https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201249/v1249.pdf).

[544] L'espressione usata per la prima volta il 14 dicembre 1999, in occasione di una conferenza stampa, dall'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, è entrata ormai nel linguaggio comune in riferimento a questa Convenzione. Così R. KERRI, *Soft Enforcement: Inadequacies of Optional Protocol as a Remedy for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in *Suffolk Transnational Law Review*, 25, 2001, p. 191. Parte della dottrina, tuttavia, critica il carattere non universale della CEDAW, osservando come la stessa affronti le questioni relative al sesso e al genere in maniera binaria. In questo senso, dunque, la Convenzione non offrirebbe tutela alle persone transessuali, o che comunque non si riconoscono nel modello binario eterosessuale, contro forme di discriminazione nei loro confronti. Di tale opinione è T. DREYFUS, *The 'half-invention' of gender identity in international human rights law: from Cedaw to the Yogyakarta principles*, in *The Australian Feminist Law Journal*, 37, 2012. Di diverso avviso è R. HOLTMAAT, *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, in A. HELLUM, H. S. AASEN (a cura di), *Women's Human Rights. Cedaw in International, Regional and National Law*, Cambridge, 2013, pp. 95-123, secondo cui la tutela offerta dalla CEDAW si estende anche a "differently sexed people" e "people with a different sexuality", con ciò riferendosi rispettivamente a persone transessuali, transgender e a persone omosessuali, bisessuali.

diritti e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, in una condizione di parità tra l'uomo e la donna"[545].

In siffatto contesto, l'art. 6 impegna gli Stati contraenti ad adottare "ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere la tratta di donne in ogni sua forma e lo sfruttamento della prostituzione femminile". L'indeterminatezza della disposizione rende difficile comprendere la natura precisa degli obblighi che derivano in capo agli Stati Parte. A ciò si aggiunge il fatto che la CEDAW non specifica che cosa debba intendersi per "sfruttamento della prostituzione femminile". Per come formulato, l'art. 6 sembra intenderlo come fenomeno più circoscritto rispetto alla prostituzione in sé. Ciò risulterebbe confermato anche dai lavori preparatori, nel corso dei quali furono avanzate alcune proposte proprio nel tentativo di ampliare l'ambito di applicazione della CEDAW rispetto a quello della Convezione di New York[546]. Più precisamente, i rappresentanti dei governi norvegese e danese[547] proposero di riformulare la bozza dell'articolo nei seguenti termini: "Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutte le misure adeguate, comprese le disposizioni legislative, per combattere la prostituzione e il traffico illecito di donne"[548]. I rappresentanti del governo del Marocco, a loro volta, proposero un emendamento nel senso di impegnare gli Stati ad "adottare tutte le misure adeguate, comprese le disposizioni legislative, per reprimere la prostituzione, il traffico di donne e lo sfruttamento della prostituzione delle donne in tutte le sue forme"[549]. Tali proposte hanno tuttavia trovato l'opposizione dei governi di Olanda, Italia, Irlanda, Etiopia e Zambia, per i quali siffatta formulazione, ritenuta imprecisa e ambigua, era inconferente con l'obiettivo della CEDAW[550]. Nel solco tracciato dall'art. 6 della CEDAW si inseriscono le Strategie Orientate per l'anno 2000 di Nairobi[551] e la Piattaforma di Azione

[545] Art. 1.

[546] J. CHUANG, *Article 6*, in M. FREEMAN, C. CHINKIN, B. ANDREES (a cura di), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary*, Oxford, 2012, pp. 169-196.

[547] Tale proposta fu poi ritirata da parte dei rappresentanti del governo danese.

[548] UN Doc E/CN.6/591 (1976) 19, 61; UN Doc E/CN.6/SR.638 (1976) 40-9.

[549] UN Doc A/C.3/34/SR.72 (1979) 17.

[550] *Ibidem*, par. 17-32.

[551] *Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women* (1985), par. 290, 291 (https://www.un.org/womenwatch/confer/nfls/Nairobi1985report.txt).

di Beijing[552], definite rispettivamente nel 1985 e nel 1995, in occasione della III e della IV Conferenza mondiale sulle donne. Nell'individuare le aree di intervento per garantire la parità di genere e l'emancipazione femminile, entrambi i documenti affrontano espressamente la "prostituzione forzata" quale forma di violenza contro le donne. Analogamente, nel silenzio della CEDAW, la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne* (DEDAW)[553], adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, ha incluso all'art. 2 la prostituzione forzata tra le forme di violenza contro le donne.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della CEDAW, l'art. 17 ha previsto l'istituzione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW)[554], preposto a formulare raccomandazioni generali sulla base dei rapporti forniti dagli Stati. Parallelamente, la società civile può presentare un proprio rapporto, il c.d. *Rapporto ombra*, con il quale esprimere un punto di vista differente circa l'attuazione della Convenzione in uno specifico Paese e segnalare eventuali criticità che lo Stato dovrebbe risolvere[555]. Con l'adozione del Protocollo Opzionale alla Convenzione, il 6 ottobre 1999, e la sua entrata in vigore, il 22 dicembre 2000[556], il Comitato CEDAW è stato investito anche della competenza a ricevere ed esaminare "comunicazioni"[557], provenienti da singoli o gruppi di individui, rispetto a presunte violazioni delle norme contenute nella CEDAW. A ciò si aggiunge la possibilità di avviare, di propria iniziativa e sulla base di informazioni attendibili, indagini su violazioni gravi o sistematiche dei diritti contemplati dalla Convenzione nei Paesi che hanno

---

[552] *Beijing Declaration and Platform for Action of the Fourth World Conference on Women* (1995), Strategic Objective D3, par. 130-b (https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf).

[553] *Declaration on the Elimination of Violence against Women: resolution/adopted by the General Assembly* (1993), Art. 2, Per il testo della Dichiarazione si rinvia al seguente URL: https://digitallibrary.un.org/record/179739.

[554] Artt. 17 e ss..

[555] Per approfondimenti su come la risposta della società civile attraverso gli *shadow reports* sia stata "pronta e puntuale", si veda A. MAZZOLA, *La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua approvazione*, in *DPCE online*, 1, 2021.

[556] In *United Nations, Treaty Series, Volume 2131 (2003)*, No. 20378, p. 83 (https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202131/v2131.pdf).

[557] *Ivi*, art. 2.

sottoscritto il Protocollo[558]. Ciò, con l'intento di allineare la CEDAW ai principali testi internazionali in materia di diritti umani, quale la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Affinché una comunicazione di violazione della CEDAW sia considerata ammissibile, è necessario che siano stati previamente esperiti tutti i rimedi interni, a meno che questi siano indisponibili, irragionevolmente lunghi o sia improbabile che offrano un rimedio efficace. Qualora il Comitato ritenga che vi sia stata una violazione della CEDAW, può formulare raccomandazioni, generali o specifiche, affinché lo Stato interessato ponga rimedio alla violazione.

Nonostante la natura non giurisdizionale delle sue funzioni e la non vincolatività delle sue decisioni, il Comitato è stato in grado di instaurare un dialogo costruttivo con gli Stati, offrendo loro l'opportunità di valutare le proprie carenze interne, a livello istituzionale e giurisdizionale[559]. Se questo risulta particolarmente significativo nei contesti in cui la tutela dei diritti delle donne è indebolita o praticamente assente, deve tuttavia osservarsi che, per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 6 CEDAW, il Comitato ha manifestato un orientamento ondivago che rischia di creare non poche ambiguità rispetto all'individuazione delle responsabilità degli Stati nella definizione delle proprie politiche sulla prostituzione in vista della protezione di coloro che la praticano da possibili forme di sfruttamento. Da un lato, si è infatti riconosciuto come a rendere le donne che si prostituiscono "particolarmente esposte a violenza"[560] non sia la prostituzione in sé, quanto la condizione di emarginazione in cui queste versano. Coerentemente con l'obiettivo di proteggere le donne da quelle forme di discriminazione che contribuiscono ad alimentare atti di violenza di genere, il Comitato CEDAW, nella *Raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza contro le donne*[561], ha esortato gli

[558] L'art. 10 prevede però la possibilità per uno stato di dichiarare il cosiddetto "opting out", dunque di sottoscrivere il Protocollo ma rifiutare le due norme (artt. 8 e 9) che istituiscono la procedura d'indagine su iniziativa del Comitato CEDAW. Tale dichiarazione può però essere ritirata in qualsiasi momento.

[559] A. NGUYE, *Through the Eyes of Women? The Jurisprudence of the CEDAW Committee*, in *Outskirts*, 30, 2014.

[560] CEDAW/C/GC/35, 14 July 2017, p. 15 (https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf).

[561] Tale Raccomandazione ha integrato e aggiornato la Raccomandazione generale n. 19 (1992) (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/324/45/PDF/N2032445.pdf?OpenElement)

Stati ad abrogare le leggi che criminalizzano le donne che esercitano la prostituzione. In questo senso, il Comitato ha espresso preoccupazioni circa il fatto che la criminalizzazione delle attività correlate alla prostituzione, compreso l'acquisto di servizi sessuali, possa spingere la prostituzione verso la clandestinità, contribuendo ad incrementare la vulnerabilità e il traffico di donne che la esercitano[562]. Esso ha altresì rilevato che, negli ordinamenti che qualificano la prostituzione come attività lavorativa, non dovrebbero perpetrarsi discriminazioni che escludano il riconoscimento come *sex worker* delle persone migranti che si prostituiscono[563]. Al contempo, lo stesso Comitato ha però equiparato la prostituzione al suo sfruttamento, sottolineando come le politiche di decriminalizzazione del fenomeno prostitutivo potrebbero avere effetti indesiderati sulla condizione delle donne vittime di tratta[564]. Nella più recente Raccomandazione generale n. 38 (2020) si sono esortati gli Stati Parte ad adottare misure legislative volte a disincentivare la domanda che, secondo una formulazione alquanto vaga, "favorisce lo sfruttamento della prostituzione e determina la tratta di persone"[565]. Quest'ultima prospettiva ha suscitato severe critiche da quanti ritengono che essa contribuisca a confondere il fenomeno della tratta con quello della prostituzione[566]. In effetti, equiparando le donne migranti e le donne coinvolte nella prostituzione alle vittime di tratta, il Comitato sembra trascurare il fatto che spesso sono proprio le misure volte a

[562] CO Sweden, A/56/38, 25th Session (2001) 354-5; CO Norway, CEDAW/C/NOR/CO/7 (2007) 22; CO Fiji, CEDAW/C/FIJI/CO/4 (2010) 25.

[563] CO The Netherlands, A/56/38, 25th Session (2001), 209-10; CO The Netherlands, CEDAW/C/NDL/CO/4 (2007), 21-2.

[564] CO Ecuador, A/58/38, 29th Session (2003), 313; CO Republic of Korea, CEDAW/C/KOR/CO/6 (2007) 20; CO Malawi, CEDAW/C/MWI/CO/5 (2006) 23; CO Thailand CEDAW/C/THA/CO/5 (2006) 28; CO Cuba, CEDAW/C/CUB/CO/6 (2006) 21.

[565] CEDAW/C/GC/38, 20 November 2020, par. VII, A. 3 (https://daccess-ods.un.org/tmp/9798452.85415649.html).

[566] Spunto per una riflessione critica della Raccomandazione generale 38 (2020) è stato l'incontro online organizzato da *International Women's Right Action Watch Asia Pacific* (IWRAW Asia Pacific), nel corso del quale sono intervenute associazioni di sex workers, piattaforme di contrasto alla tratta di esseri umani nonché la stessa Radhika Coomaraswamy, in qualità di ex Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne. Si veda al seguente URL: https://www.youtube.com/watch?v=nY1QNwojwZc. In senso critico si sono espresse anche molte organizzazioni non governative, come Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/3755/2021/en/.

contrastare la tratta e lo sfruttamento sessuale a relegare chi esercita la prostituzione, soprattutto se persone migranti, in una posizione relativamente marginale all'interno dell'industria dei servizi sessuali a pagamento[567]. Al riguardo, nel quarto capitolo si è dato conto del fatto che anche in alcuni ordinamenti, come la Nuova Zelanda, dove il *sex work* è pienamente riconosciuto, la legge vieta il rilascio del visto di lavoro a persone straniere che abbiano fornito o intendano fornire servizi sessuali a pagamento. Analoghe restrizioni si applicano in alcuni Stati membri dell'Unione europea, segnatamente in Austria e nei Paesi Bassi, nei confronti di chi intenda lavorare come *sex worker*, proveniente da un Paese terzo. In questo senso, la condizione di illegalità in cui versano i *sex worker* li rende particolarmente vulnerabili, contribuendo al loro isolamento e aumentando le probabilità di sfruttamento.

Di fronte alle sfide connesse alla mobilità globale legata alla prostituzione, si può intuire come le istituzioni statali non siano da sole in grado di intraprendere azioni efficaci, così come è possibile desumere che non esiste un'unica formula capace di sradicare la tratta e lo sfruttamento della prostituzione. In un tale contesto, le organizzazioni internazionali possono dunque svolgere un ruolo cruciale nella promozione di standard e di modelli di intervento capaci di rispondere efficacemente a tali fenomeni.

2.4. Questioni (volutamente) lasciate irrisolte: la mancata definizione del termine "sfruttamento della prostituzione altrui" e il Protocollo di Palermo

L'adozione del *Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini* (Protocollo di Palermo)[568] ha confermato che il ricorso alla formula "sfruttamento della prostituzione" è funzionale ad ovviare i limiti determinati dalle differenze nell'approccio

[567] Sul punto si veda *supra*, terzo capitolo.

[568] In *United Nations, Treaty Series, Volume 2237 (2005)*, No. 39574, p. 319 (https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf).

dei diversi Stati al fenomeno della prostituzione. Ai fini del Protocollo, infatti, la tratta di persone indica "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento"[569]. In merito allo scopo di sfruttamento, il Protocollo precisa che esso "comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale", senza che al riguardo rilevi il consenso della vittima[570].

Una nota interpretativa che ha accompagnato la stesura del Protocollo di Palermo ha chiarito che si è deliberatamente evitato di definire il concetto di "sfruttamento della prostituzione altrui", proprio per consentire agli Stati di ratificare il Protocollo, indipendentemente dalle loro politiche interne in materia di prostituzione[571]. Tale esigenza è affiorata nel corso della fase preparatoria: a una posizione che premeva affinché si facesse specifico riferimento alla prostituzione tra gli scopi della tratta, così da confermare l'opposizione a livello internazionale verso tutte le forme di meretricio[572], se ne è contrapposta un'altra, che sosteneva che l'inclusione della prostituzione ai fini della tratta, senza ulteriori qualificazioni, avrebbe compromesso l'adesione al Protocollo da parte di quegli Stati che hanno optato per politiche di regolazione dell'attività

[569] Art. 3, lett. a.

[570] Art. 3, lett. b.

[571] *Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, 3 November 2000 (A/55/383/Add.1), par. 64 (https://www.unodc.org/pdf/crime/final_instruments/383a1e.pdf).

[572] Nell'attività di lobbying tale posizione è stata espressa dalla *Coalizione Contro la Tratta di Donne* (CATW), un'organizzazione non governativa di diritto internazionale in relazione alla tratta e allo sfruttamento sessuale di donne e bambini, nonché una delle più importanti organizzazioni abolizionista a livello internazionale.

prostitutiva in termini di lavoro sessuale[573], oltre che confondere il fenomeno della tratta con quello prostitutivo, a scapito di chi esercita la prostituzione[574].

L'opportunità di chiarire che cosa si debba intendere per "sfruttamento" è emersa in considerazione del fatto che tra le misure di prevenzione della tratta, l'art. 9 del Protocollo di Palermo impegna gli Stati Parte a "scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che determina la tratta"[575]. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) ha dunque tentato di individuare una base interpretativa comune per la definizione di "sfruttamento della prostituzione", nel senso di "trarre profitto dalla prostituzione altrui"[576]. Vi è chi ritiene, non senza ragioni, che tale concezione contribuisca ad ampliare eccessivamente il significato di "sfruttamento della prostituzione altrui", piuttosto che circoscriverlo: si finirebbe così per condannare in maniera indiscriminata tutte le relazioni lucrative all'interno del settore prostitutivo[577], anche a scapito di chi esercita la prostituzione, alla luce dell'irrilevanza del consenso della persona coinvolta. Deve tuttavia considerarsi che, per quanto generica, tale definizione

---

[573] Per una ricostruzione di tale discussione nel corso dei lavori preparatori si veda A. T. GALLAGHER, *op. cit.*, pp. 25-29.

[574] Così le posizioni espresso da altre organizzazioni non governative internazionali, quali Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) e International Human Rights Law Group.

[575] Art. 9, par. 5. Secondo quanto riportato da UNODC, negli ordinamenti in cui la prostituzione o aspetti connessi alla stessa, come l'acquisto di servizi sessuali, sono criminalizzati, l'attività prostitutiva è più frequentemente equiparata allo sfruttamento sessuale, e conseguentemente considerata indicativa di tratta. Negli ordinamenti in cui la prostituzione è regolamentata, essa è invece considerata un "sito di potenziale sfruttamento legato alla tratta", quantunque non indicativo della stessa. Al riguardo, si è dato conto di come in Australia, dove la prostituzione è ampliamente legalizzata, il quadro giuridico non contiene alcun riferimento allo sfruttamento della prostituzione o allo sfruttamento sessuale, in quanto le pratiche che vi rientrano sono considerate assorbite da altre forme di sfruttamento normativamente previste, come il lavoro forzato. Si veda UNODC, *Issue Paper, The concept of "exploitation" in the trafficking in persons Protocol*, Vienna, 2015 (https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/UNODC_2015_Issue_Paper_Exploitation.pdf).

[576] *Ivi*, p. 7.

[577] IWRAW Asia Pacific, *Framework on Rights of Sex Workers & CEDAW*, Kuala Lumpur, 2017, par. 2.3 (https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2018/04/Framework-on-Rights-of-Sex-Workers-CEDAW-1.pdf).

va letta alla luce del concetto di tratta contenuto nel Protocollo di Palermo, e dunque, in considerazione dell'impiego o della minaccia di impiego della forza, di altre forme di coercizione o di abuso di una posizione di vulnerabilità[578]. Inoltre, è la stessa nota interpretativa che ha accompagnato la stesura del Protocollo di Palermo a specificare che l'abuso di posizione di vulnerabilità fa riferimento a "qualsiasi situazione in cui la persona coinvolta non ha un'alternativa reale e accettabile se non quella di sottomettersi all'abuso in questione" [579]. Se è dunque entro tale dinamica che una forma di consenso dovrebbe considerarsi di fatto irrilevante, non sfugge però l'ambiguità del termine "domanda" a cui l'art. 9 del Protocollo fa riferimento. L'ampia nozione può invero coinvolgere diversi attori capaci di generarla: la richiesta di datori di lavoro in cerca di manodopera a basso costo e sfruttabile, la domanda da parte dei consumatori di beni e servizi prodotti o forniti da manodopera sfruttata e anche la domanda generata da reclutatori, intermediari, trasportatori[580]. Come specificato dal Sigma Huda, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, tale quadro finisce per riconfermare che la responsabilità di garantire che le condizioni in cui viene esercitata la prostituzione all'interno dei confini nazionali "non perpetuino semplicemente una situazione di tratta diffusa e sistematica"[581] rimane principalmente a carico degli Stati, soprattutto di quelli che hanno legalizzato il settore dei servizi sessuali a pagamento.

2.5. La convergenza tra gli interventi in materia di HIV/AIDS e lo strategico ampliamento della nozione di lavoratore da parte dell'OIL

[578] A. T. GALLAGHER, *op. cit.*, p. 77.

[579] Par. 63.

[580] International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, *From vulnerability to resilience: sex workers organising to end exploitation,* May 2021, p. 9. Reperibile online: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eswa/pages/83/attachments/original/1622042222/Exploitation_paper.pdf?1622042222.

[581] UN Commission on Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the Human Rights Aspects of the Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Sigma Huda*, 20 February 2006, E/CN.4/2006/62, par. 43 (https://www.refworld.org/docid/48abd53dd.html).

In un contesto internazionale in cui la prostituzione risulta per lo più affrontata congiuntamente al fenomeno della tratta, e la mancata definizione di "sfruttamento" riflette la preoccupazione di non collidere con la competenza degli Stati nel definire il proprio modello di regolamentazione in materia, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), a partire dal 1999, ha incorporato l'ambizioso obiettivo di garantire "a decent work for people everywhere"[582]. Ciò ha contribuito a rendere la stessa OIL più recettiva nei confronti della cd. economia informale, ossia nei confronti di "tutte quelle attività economiche svolte da lavoratori e unità produttive che, nella legislazione o nella prassi, non sono sufficientemente coperte da sistemi regolari, o non lo sono affatto"[583]. Questa tendenza si riflette in modo emblematico nell'adozione della *Convenzione n. 189 (2011), sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici*[584], celebrata come una "pietra miliare" degli sforzi compiuti a livello internazionale per il miglioramento dello sviluppo di standard lavorativi nell'economia globale[585]. Come si evince dal suo Preambolo, tale convenzione si fonda sulla premessa che il lavoro domestico "continua

[582] Il Rapporto intitolato *Report of the Director-General: Decent Work*, presentato nel 1999 in occasione della 87^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, segna l'avvio di questa nuova fase (https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605%281999-87%29.pdf). Il concetto di "decent work" è tradotto nel lessico istituzionale in lingua italiana come "lavoro dignitoso", laddove il termine "deficit di lavoro dignitoso" è stato definito dall'OIL come "l'assenza di sufficienti opportunità di lavoro, una protezione sociale inadeguata, la negazione dei diritti sul lavoro e carenze nel dialogo sociale". Si rinvia al riguardo al Rapporto dal titolo *Report of the Director-General: Reducing the Decent Work Deficit. A global challenge*, presentato nel 2001, in occasione della 89^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro.

[583] A. SEN, *Work and rights*, in *International Labour Review*, 139 (2), 2000.

[584] Per il testo della Convenzione: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_157904.pdf.

[585] In questo senso, M. SAFRI, J. GRAHAM, *The global household: toward a feminist post-capitalist International Political Economy*, in *Journal of Women in Culture and Society*, 36 (1), 2010; K. CARLS, *Decent work for domestic workers: The state of labour rights, social protection and trade union initiatives in Europe. An ACTRAV/ITC-ILO report realized in cooperation with ETUC and EFFAT*, Geneva, 2013. Per una visione critica di come il concetto di "lavoro dignitoso" venga reinterpretato discorsivamente alla luce dei diversi interessi istituzionali globali, si rimanda a L. F. VOSKO, *'Decent Work': The shifting role of the ILO and the struggle for global social justice*, in *Global Social Policy*, 2 (1), 2002. Per una ricostruzione critica di come la Convenzione sia stata implementata a livello nazionale, si veda D. CHERUBINI ET AL., *Global Rights and Local Struggles. The Case of the ILO Convention N.189 on Domestic Work*, in *Partecipazione e Conflitto*, 11, 2018.

ad essere sottovalutato e invisibile", essendo svolto "principalmente da donne e ragazze", di cui "molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate", che risultano "particolarmente esposte alla discriminazione legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti umani". In questa prospettiva, la convenzione richiama altri strumenti internazionali, tra cui la CEDAW e il Protocollo di Palermo. Ancora, nel Preambolo si dà conto di come "nei paesi in via di sviluppo, dove le opportunità di lavoro formale storicamente sono rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione, rimanendo tra le categorie più marginalizzate".

Non sfugge come simili premesse potrebbero valere anche per l'esercizio della prostituzione e il lavoro sessuale. Eppure, una posizione analoga non è stata assunta al riguardo, nonostante due importanti studi pubblicati dalla stessa OIL, rispettivamente nel 1980 e nel 1998, abbiano espressamente qualificato la prostituzione come settore economico, promuovendo una revisione delle politiche e dei quadri giuridici esistenti, compreso il riconoscimento del lavoro sessuale come occupazione legale, a cui garantire le tutele offerte in base al diritto del lavoro e alle norme di sicurezza sociale e sanitaria. Il primo studio, di Pasuk Phongpaichit, dal titolo *From peasant girls to Bangkok masseuses*[586], ha indagato la dimensione strutturale, più che quella individuale, del settore prostitutivo a Bangkok. Lo studio ha riguardato l'evoluzione della prostituzione "sommersa" esercitata all'interno di centri massaggi[587], concentrandosi su come essa abbia rappresentato una fonte di guadagno e di emancipazione alternativa per le donne thailandesi provenienti da contesti rurali. Tale pubblicazione ha avuto il merito di prendere in esame contesti sociali in cui le strategie di sussistenza mettono in discussione concezioni particolarmente rigide di lavoro, consentendo di valorizzare la dimensione occupazionale della prostituzione. È tuttavia con il secondo studio pubblicato dall'OIL,

[586] P. PHONGPAICHIT, *Rural Women of Thailand: From Peasant Girls to Bangkok Masseuses*, Geneva, 1980 (https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1980/80B09_876_engl).

[587] La prostituzione in Thailandia, infatti, è illegale. Ai sensi del *Suppression of Prostitution Act* dal 1960 e del *Prevention and Suppression of Prostitution Act* del 1996 l'offerta di servizi sessuali costituisce un reato, mentre l'acquisto degli stessi è perseguito solo se la persona che si prostituisce è minorenne

The Sex Sector[588], a cura di Lin Lean Lim, che si è cercato di offrire risposte più coerenti e definitive rispetto al fenomeno della prostituzione. Lo studio ha fornito un'analisi dei fattori sociali ed economici che, nel corso degli anni Novanta, hanno influenzato la crescita della prostituzione in quattro paesi del Sud-Est asiatico, segnatamente Indonesia, Malesia, Filippine e Thailandia, ritenuti "rappresentativi della situazione di molti paesi con un notevole settore prostitutivo"[589]. Nella parte conclusiva di tale studio, si è affermato che uno degli aspetti più problematici connessi all'elaborazione di una posizione politica da parte dell'OIL in materia di prostituzione è legato al fatto che, nonostante questa abbia assunto la forma di "una vera e propria industria che impiega milioni di persone in tutto il mondo", è difficilmente riconosciuta come un settore economico a tutti gli effetti[590]. Ciò non solo riflette la svalutazione che permea quei lavori che restano tradizionalmente, e stereotipicamente, associati alla sfera femminile[591], ma mette altresì in evidenza i limiti delle stesse politiche internazionali, le quali affrontano la prostituzione principalmente da una prospettiva vittimistica, associandola al problema della tratta di persone. Al riguardo, lo studio dell'OIL ha enfatizzato la necessità di tenere distinta la prostituzione adulta da quella minorile: mentre quest'ultima è da giudicare come un fenomeno intollerabile, per quanto concerne la prostituzione adulta si è sostenuta l'opportunità di discernere tra forme volontarie e forme coercitive. Scandagliando le molteplici ragioni che possono indurre le persone a fare ingresso nel settore prostitutivo, si è osservato che, per taluni, l'attività prostitutiva può rappresentare una forma di occupazione legittima, esito di una valutazione razionale di costi, benefici e alternative

---

[588] L. L. LIM, *The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia*, Geneva, 1998.

[589] *Ivi*, p. 3.

[590] *Ivi*, p. 211.

[591] Per una riflessione più ampia sulla teoria femminista della riproduzione sociale, sulla divisione sessuale del lavoro e sulla svalutazione del lavoro riproduttivo in quanto associato alla sfera delle donne, si veda S. FERGUSON, *Women and Work: Feminism, Labour, and Social Reproduction*, London, 2019. Si vedano altresì i contributi di Silvia Federici e Nancy Fraser, in particolare S. FEDERICI, *Wages against housework*, Bristol, 1974; S. FEDERICI, C*alibano e la strega*, Milano-Udine, 2004; N. FRASER, *Contradictions of Capital and Care*, in *New Left Review*, 99, 2016. Sempre sul tema si rinvia anche a E. B. STAVREVSKA, *Feminised work, invisible labour: Against the formal-informal economy dichotomy*, in T. VÄYRYNEN ET AL. (a cura di), *Routledge Handbook of Feminist Peace Research*, New York, 2021.

possibili, laddove altri intraprendono questo percorso in risposta a pressioni economiche, talvolta anche gravi. Con riguardo a chi sceglie liberamente di esercitare la prostituzione, si è affermato che la priorità politica dovrebbe focalizzarsi sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sulla protezione sociale, garantendo gli stessi diritti e benefici riconosciuti ad altre categorie di lavoratori[592].

Se, da un lato, non sorprende che la pubblicazione di tale studio sia stata accompagnata da un comunicato stampa da parte dell'OIL, in cui si è esplicitato come non rientri tra le competenze dell'Agenzia "prendere una posizione circa l'opportunità di legalizzare o meno la prostituzione" e si è insistito sul fatto che spetta agli stessi legislatori nazionali "decidere come disciplinare il fenomeno"[593], dall'altro lato, le successive strategie di prevenzione e di cura dell'HIV/AIDS nel contesto lavorativo, elaborate a partire dall'adozione della Raccomandazione n. 200 (2010)[594], sembrano però rappresentare un passo in avanti per la definizione di standard di tutela dei diritti delle persone nella prostituzione. L'adozione della Raccomandazione n. 200 (2010) è stata invero accolta da alcune importanti organizzazioni internazionali di *sex workers*[595] come un significativo, sebbene circoscritto, passo in avanti nel tentativo di ricomprendere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone che esercitano la prostituzione all'interno della cd. *Decent Work Agenda*[596]. La Raccomandazione richiede di sviluppare,

---

[592] *Ivi*, p. 213.

[593] Comunicato stampa dell'OIL del 10 ottobre 1998 (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_007999/lang--en/index.htm#:~:text=FRANKFURT%20(ILO%20News)%20%2D%20A,sex%20industry%20in%20Southeast%20Asia).

[594] *Raccomandazione 200 (2010) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente l'HIV/AIDS e il mondo del lavoro* (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152128.pdf).

[595] Empower Foundation, *Moving toward decent sex work sex worker community research decent work and exploitation in Thailand*, 2016 (https://www.nswp.org/sites/default/files/Moving%20Toward%20Decent%20Work%2C%20EMPOWER%20-%20April%202016.pdf); Global Network of Sex Work Projects, *Policy brief: Sex work as work. Global network of sex work projects*, 2017 (https://www.nswp.org/resource/nswp-publications/policy-brief-sex-work-work).

[596] Tale iniziativa esprime il programma di lavoro dell'OIL nell'ambito del lavoro dignitoso, che si sostanzia in un approccio programmatico e integrato, volto a "fornire a ogni uomo e donna possibilità reali

adottare, attuare e monitorare politiche e programmi in relazione all'HIV/AIDS all'interno del mondo del lavoro, tenendo conto di una serie di principi, quali quello di non discriminazione e non stigmatizzazione dei lavoratori, di pari accesso alla prevenzione dell'HIV, ai trattamenti, alle cure e al supporto, nonché di confidenzialità e riservatezza sullo stato di sieropositività. Nel definire la propria sfera di applicazione, la Raccomandazione non menziona espressamente i lavoratori e le lavoratrici sessuali. Tuttavia, come emerso nel corso della 99^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro[597], il fatto che l'art. 2 si riferisca a "tutti i lavoratori che prestano la loro opera in qualunque forma, a seguito di qualunque genere di accordo e in qualunque luogo di lavoro", nonché a "tutti i settori dell'attività economica, pubblica e privata, formale e informale"[598], è da intendersi potenzialmente nel senso di ricomprendere anche la categoria dei *sex worker*. Ciò trova conferma anche nel fatto che, nel corso delle consultazioni, i rappresentanti del governo olandese avevano inizialmente proposto un emendamento al fine di includere esplicitamente i lavoratori e le lavoratici sessuali. Si sosteneva infatti che sarebbe stato difficile raggiungere e sviluppare programmi di cura e prevenzione efficaci se si fosse continuato a non riconoscere i *sex worker* quale categoria tra le più a rischio. Tale emendamento è stato tuttavia ritirato poiché si è ritenuto che i lavoratori e le lavoratici sessuali potevano ritenersi implicitamente compresi nella descrizione generale dell'art. 2[599].

Le azioni adottate in seguito dall'OIL hanno in effetti posto l'accento sull'importanza di includere i *sex worker*, nonché i loro clienti, nei programmi di prevenzione e di accesso alle cure dell'HIV a livello internazionale, nazionale e

---

di accedere a un lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana". Per il programma nel dettaglio: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_615731.pdf.

[597] *Fifth item on the agenda: HIV/AIDS and the world of work, Report of the Committee on HIV/AIDS*, presentato in occasione della 99^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, pp. 13-27 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_141 773.pdf).

[598] Par. 2), ILO Recommendation 2010 (no. 200), *op. cit.*.

[599] M. RODRÍGUEZ GARCÍA, *The ILO and the Oldest Non-profession*, in U. BOSMA, K. HOFMEESTER (a cura di) *The Lifework of a Labor Historian. Essays in honor of Marcel Van Linden*, Leiden/Boston, 2018, pp. 90-114.

settoriale[600]. A tal fine, si è constatato che la criminalizzazione della prostituzione costituisce uno dei principali ostacoli che ne compromettono l'efficacia[601]. Inoltre, nel contesto del Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS), di cui l'OIL è partner, si è cercato di promuovere una migliore comprensione del *sex work*, in rapporto al virus dell'HIV[602], focalizzandosi strategicamente sul passaggio dal generale obiettivo di ridurre la domanda di servizi sessuali a pagamento a quello più specifico di disincentivare pratiche sessuali a pagamento non protette. È in questa prospettiva che si è segnalato come le politiche di criminalizzazione del cliente possono costituire un fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratici sessuali: relegando la pratica della prostituzione in contesti meno sicuri, non solo si limita sensibilmente la capacità dei *sex worker* di rifiutare clienti che non intendano adottare misure protettive, ma si contribuisce altresì ad aumentare i livelli di violenza e sfruttamento nei loro confronti.

L'approccio seguito dall'OIL suggerisce l'adozione di una strategia intermedia che, senza propendere per uno specifico modello di disciplina della prostituzione, ha fatto della prevenzione e della cura dell'HIV/AIDS un "punto di ingresso" per la definizione di standard di tutela delle condizioni di coloro che praticano la prostituzione. Mentre si riafferma che spetta agli stessi legislatori nazionali "decidere come disciplinare il fenomeno prostitutivo"[603], si cerca al contempo di mettere a loro disposizione informazioni e competenze, al fine di arricchire la base di conoscenza nel processo decisionale politico sul tema.

---

[600] International Labour Organisation, *Reaching out to Sex Workers and their Clients* (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/genericdocument/wcms_185717.pdf).

[601] International Labour Organisation, *Leaving No One Behind: Reaching Key Populations through workplace action on HIV and AIDS*, Geneva, 2014 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_249782.pdf).

[602] UNAIDS, *Guidance Note on HIV and Sex Work*, Geneva, 2012 (https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en_0.pdf).

[603] Comunicato stampa dell'OIL del 10 ottobre 1998, *op. cit.*.

3. Il quadro giuridico europeo in materia di prostituzione

Le iniziative adottate a livello internazionale nei confronti del fenomeno prostitutivo riflettono le diverse sensibilità dei singoli Stati, generando inevitabili tensioni tra tutela della dignità umana e disciplina della prostituzione volontaria. Al riguardo, si è osservato come l'approccio adottato nel quadro delle Nazioni Unite confermi che la responsabilità di definire le condizioni in cui viene esercitata la prostituzione all'interno dei confini nazionali rimane principalmente a carico degli Stati. L'analisi intende ora concentrarsi su come tali tensioni emergono e vengono affrontate a livello europeo, nel contesto del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea.

A fronte del complesso rapporto tra la salvaguardia della dignità umana e il riconoscimento della prostituzione volontaria come attività economica legittima, si può intuire come il Consiglio d'Europa e l'Unione europea tendano ad affrontare la questione della prostituzione da due angolazioni diverse. A questo riguardo, è opportuno rammentare brevemente che il Consiglio d'Europa costituisce un quadro giuridico saldamente ancorato alla tradizione democratica e liberale, sorretto dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU), adottata nel 1950. Il suo scopo originario era quello di prevenire il ritorno del totalitarismo e difendere il "patrimonio comune"[604] di libertà fondamentali, pace e principi democratici. A tal fine, si è istituito un sistema di tutela internazionale volto a preservare il nucleo essenziale di una serie ristretta di diritti e libertà, riconosciuti nella stessa Convenzione. Al suo interno, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata investita dell'autorità di giudicare il rispetto da parte degli Stati aderenti di un livello minimo di protezione dei diritti e delle libertà delineati nella CEDU, basandosi sui singoli casi ad essa presentati come punto di riferimento. Al contrario, l'Unione europea e il più ampio processo di integrazione europea sono stati orientati alla realizzazione del mercato interno e in origine fortemente ispirati ai valori della c.d. libera economia di mercato[605]. Ciò non implica necessariamente che l'Unione europea e la Corte di Giustizia siano, per loro natura, refrattarie a un sistema imperniato sulla tutela dei diritti estranei alla logica di

[604] *Ivi*, p. 72. Sul punto si veda anche A. MORAVCSIK, *The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe*, in *International Organization*, 54 (2), 2000.

[605] P. CRAIG, G. DE BÚRCA, *The evolution of EU Law*, II ed., Oxford, 2011.

mercato[606]. L'adozione della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* (Carta di Nizza), il 28 dicembre 2000, ha certamente inaugurato una significativa stagione nella tutela dei diritti nell'Unione. Tuttavia, la stessa sembra prediligere un certo individualismo nella formulazione dei diritti al suo interno. Come osserva Marta Cartabia[607], ad esempio, i diritti della famiglia sono tradotti in "diritto di sposarsi e di costituire una famiglia"[608] e in "diritti del bambino"[609], dove l'accento è posto sull'individuo. Analogamente, i diritti delle associazioni culturali, religiose, sindacali e politiche sono declinati in termini di "diritto dell'individuo alla libertà di riunirsi e di associarsi"[610]. Rispetto ai testi delle Costituzioni nazionali, fortemente improntate al personalismo e al pluralismo sociale, l'attenzione accordata dalla Carta di Nizza all'individuo e alla sua libertà di autodeterminazione conferma, dunque, un'impronta neoliberale nella tutela dei diritti fondamentali.

Ciò sembrerebbe indicare un possibile parziale disallineamento assiologico tra questi due sistemi, il quale si rifletterebbe anche nelle diverse modalità di argomentazione e decisione delle rispettive corti[611]. Tale divergenza potrebbe lasciar trasparire la presenza di perduranti asimmetrie nei diritti e negli interessi che esse intendono promuovere. Tanto osservato, si procede ora a esaminarne i rispettivi approcci al tema della prostituzione.

---

[606] *Ert* (C-260/89), *Familiapress* (C-368/95), *Schmidberger* (C-112/00), *Omega* (C-36/02), *United Pan-Europe Communication* (C-250/06), ad esempio, possono essere annoverate tra le decisioni che hanno giustificato deroghe alle libertà economiche del mercato a salvaguardia dei diritti garantiti dalle costituzioni nazionali. In altri casi, ad esempio *Centro Europa 7* (C-380/05) e *Sky Österreich* (C-283/11), l'applicazione dei principi di armonizzazione negativa ha dimostrato la sua capacità di rafforzare, piuttosto che compromettere, i risultati ottenuti a livello nazionale in termini di tutela dei diritti costituzionali.

[607] M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, Bologna, 2007, pp. 13-66.

[608] Art. 19.

[609] Art. 21.

[610] Art. 12.

[611] In questo senso, Roberto Bin si riferisce a un diverso "*imprinting* genomico". Si veda R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018, p. 70.

3.1. Il Consiglio d'Europa: quale spazio per la definizione di un approccio comune alla prostituzione?

Le prime iniziative del Consiglio d'Europa in materia di prostituzione risalgono al 25 settembre 1991. L'occasione fu un seminario, dal titolo *Seminar on Action Against Trafficking in Women, considered as a violation of human rights and human dignity*[612], organizzato dal Comitato direttivo per l'uguaglianza tra donne e uomini (CDEG), mentre l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa orientò sin da subito i propri sforzi affinché il Comitato dei Ministri adottasse una convenzione regionale incentrata sulla tratta delle donne e sulla prostituzione forzata[613]. Al riguardo, un rapporto presentato dalla Commissione Affari legali e Diritti umani aveva precedentemente enfatizzato come i diversi approcci legislativi in materia di prostituzione, derivanti da posizioni morali divergenti, potessero generare, con una formulazione alquanto vaga, "non pochi problemi nell'ambito della cooperazione giudiziaria e nell'adozione di convenzioni sulla tratta degli esseri umani"[614]. Considerato che la prospettiva di armonizzare le politiche nazionali sulla prostituzione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa era da giudicarsi "irrealistica"[615], si ritenne pertanto più ragionevole sviluppare uno strumento giuridico che prescindesse da "qualsiasi valutazione morale della prostituzione"[616]. L'obiettivo era infatti quello di "scongiurare le contraddizioni e i limiti della Convenzione di New York"[617]. In questo senso, l'Assemblea Parlamentare raccomandò l'elaborazione di una convenzione, il cui campo di applicazione fosse limitato alla prostituzione forzata e alla tratta delle donne, con lo scopo di stabilire misure repressive per contrastare la tratta e garantire un certo grado di assistenza e protezione alle vittime. A tal fine, la tratta e la

[612] Così *Handbook for parliamentarians. The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, December 2009, p. 12, consultabile al seguente URL: https://rm.coe.int/16806eeec2.

[613] Parliamentary Assembly, Recommendation 1325 (1997), *Traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states* (https://pace.coe.int/en/files/15359/html).

[614] Report by the Committee on Legal Affairs and Human Rights on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states, 26 March 1997, Doc. 7785, par. 20 (https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7703&lang=EN).

[615] *Ibidem*.

[616] *Ivi*, par. 40.

[617] *Ibidem*.

prostituzione forzata venivano definite come "qualsiasi trasporto, legale o illegale, di donne e/o il loro commercio, con o senza il loro consenso iniziale, ai fini di un guadagno economico, allo scopo di prostituzione forzata, matrimonio forzato o altre forme di sfruttamento sessuale forzato"[618]. Si precisava che l'uso della forza poteva essere fisico, sessuale e/o psicologico, e comprendere il ricorso all'intimidazione, lo stupro, l'abuso di autorità o una situazione di dipendenza. Nonostante gli sforzi definitori dell'Assemblea Parlamentare, si decise di circoscrivere la sfera d'azione del Consiglio d'Europa alla tratta a scopo di sfruttamento[619], evitando di fornirne una definizione specifica, in considerazione dell'incompatibilità di una distinzione tra prostituzione e prostituzione forzata con il sistema legislativo di alcuni Stati membri.

La scelta di non interferire con le politiche nazionali in materia di prostituzione si riflette chiaramente nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, adottata a Varsavia nel 2005 ed entrata in vigore nel 2008. La Convenzione ha mutuato la nozione di tratta di esseri umani dal Protocollo di Palermo, pur specificando che il suo campo di applicazione è relativo alla tratta sia a livello nazionale che transnazionale, a prescindere da una sua connessione con un'organizzazione criminale. Ai sensi dell'art. 4 (a), infatti, "l'espressione tratta di esseri umani indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento". In questo senso, lo sfruttamento "comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi". Nemmeno la Convenzione di Varsavia specifica che cosa debba intendersi per "sfruttamento della prostituzione", ma un rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa ha precisato che la Convenzione vi si riferisce solo nel contesto della tratta di esseri umani e non ne fornisce una definizione, così da non incidere sul modo in cui la prostituzione viene disciplinata a

[618] Parliamentary Assembly, Recommendation 1325 (1997), cit., par. 2.

[619] Committee of Ministers, Recommendation No. R (2000) 11, *Action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation* (https://rm.coe.int/16804fda79#_ftnref1).

livello nazionale[620]. Rispetto al Protocollo delle Nazioni Unite, la Convenzione di Varsavia pone però maggiore enfasi sulla necessità di un approccio olistico, basato sulla protezione e promozione dei diritti delle vittime di tratta, "che devono essere assicurati senza nessuna discriminazione"[621], anche attraverso la creazione di uno specifico meccanismo di monitoraggio. L'art. 36 prevede infatti l'istituzione di un Gruppo di esperti, noto come GRETA, incaricato di vigilare sullo stato di attuazione degli obblighi convenzionali da parte di ciascuno Stato Parte. Il Gruppo di esperti, avvalendosi della collaborazione degli Stati e della società civile, ed eventualmente organizzando anche apposite visite sul campo, acquisisce le informazioni necessarie per redigere un rapporto di valutazione, nel quale dà conto degli sforzi compiuti dallo Stato per contrastare il fenomeno della tratta, evidenziando eventuali criticità e suggerendo l'adozione di misure più idonee per affrontarle. Questo meccanismo di monitoraggio è stato considerato uno dei maggiori punti di forza della Convenzione. Il fatto che il rapporto sia reso pubblico è infatti funzionale ad esercitare una pressione significativa sugli Stati affinché agiscano in conformità alla Convenzione, al fine di evitare segnalazioni relative al mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa[622].

Se la Convenzione di Varsavia riflette l'intenzione di impegnare gli Stati aderenti ad esercitare la dovuta diligenza nella prevenzione e nel contrasto della tratta, accordando loro un ampio margine di discrezionalità, per evitare di entrare in conflitto con le rispettive politiche prostitutive, non sorprende che *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottata l'11 maggio 2011 a Istanbul ed entrata in vigore l'1 agosto 2014 (Convenzione di Istanbul)[623], sia silente sul tema della prostituzione. Gli stessi rapporti del Comitato pluridisciplinare ad hoc per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (CAHVIO), incaricato dal Comitato dei Ministri di

[620] Rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, par. 88 (https://rm.coe.int/168047cd70).

[621] Art. 3.

[622] R. RAFFAELLI, *The European Approach to the Protection of Trafficking Victims: The Council of Europe Convention, the EU Directive, and the Italian Experience*, in *German Law Journal*, 10 (3), 2009, p. 212.

[623] Per il testo in italiano della Convenzione: https://rm.coe.int/16806b0686.

redigere il testo della Convenzione, non fanno alcun riferimento alla prostituzione[624], nemmeno in termini di "prostituzione forzata". Questo, nonostante l'Assemblea Parlamentare avesse precedentemente enfatizzato nella Risoluzione 1815 (2007), dal titolo *Prostitution – which stance to take?*[625], la necessità che il Consiglio d'Europa assumesse una posizione in linea con la sua funzione primaria di organizzazione multilaterale "basata sulla tutela diritti umani e sul rispetto della dignità umana"[626]. In effetti, la risposta del Comitato dei Ministri dell'11 giugno 2008 non aveva mancato di rilevare come la grande eterogeneità degli approcci giuridici rispetto alla prostituzione rendesse particolarmente complicato formulare una politica comune in materia[627].

La Convenzione di Istanbul si presenta come il primo strumento di diritto internazionale pattizio diretto a contrastare la piaga della violenza di genere nei confronti delle donne a livello europeo, nonché come lo strumento giuridicamente vincolante di più ampia portata sul piano internazionale in tale ambito[628]. Essa crea un quadro giuridico completo contro le più gravi forme di violenza nei confronti delle donne che costituiscono una seria violazione dei diritti umani, nonché uno dei principali ostacoli al raggiungimento dell'eguaglianza tra i sessi, come il matrimonio forzato[629], il cd. *stalking*, la violenza sessuale, compreso lo stupro[630], le mutilazioni genitali[631], l'aborto forzato[632] e le molestie sessuali[633]. Prevenzione, protezione e punizione sono intesi come i tre

[624] S. DE VIDO, 2016, *op. cit.*, p. 224.

[625] Parliamentary Assembly, Resolution 1579 (2007), *Prostitution – which stance to take?* (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17591&lang=en).

[626] *Ivi*, par. 6.

[627] Reply to Recommendation, adopted by the Committee of Ministers on 11 June 2008, at the 1029th meeting of the Ministers' Deputies (https://pace.coe.int/pdf/e1b979e6cd763be51691707f02e0a274894ed3ffe3b74235a3905a4ea45f13bd/doc.%2011641.pdf), par. 6.

[628] S. DE VIDO, 2016, *op. cit.*, p. 35.

[629] Artt. 32, 37.

[630] Art. 36.

[631] Art. 38.

[632] Art. 39.

[633] Art. 40.

pilastri su cui si fonda la Convenzione. In ciò risiede il suo carattere di innovatività[634]. Numerosi sono gli obblighi che derivano in capo agli Stati, sia di natura preventiva sia di natura repressiva, tutti riconducibili al più generale obbligo di "dovuta diligenza"[635] di cui all'art. 5 della Convenzione. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati sono chiamati ad astenersi "da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne", non solo garantendo che "le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo", ma anche adottando "le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali". Anche la Convenzione di Istanbul ha previsto l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO). Incaricato di verificare e valutare l'effettiva implementazione della Convenzione da parte degli Stati che l'hanno ratificata[636], il GREVIO esamina i rapporti inviati dagli Stati Parte, potendo ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte di organizzazioni non governative e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani[637], anche attraverso visite nei paesi interessati[638]. Sulla base delle informazioni raccolte, il Gruppo di esperti adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Successivamente, questo rapporto, accompagnato da eventuali commenti della Parte interessata, è reso pubblico seguendo il medesimo meccanismo precedentemente esaminato per la Convenzione di Varsavia.

---

[634] Commissione europea, *Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Bruxelles, 4.3.2016, COM(2016) 111 final 2016/0063(NLE), p. 4 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0111).

[635] Sulla "dovuta diligenza", quale concetto generale di diritto internazionale, si veda S. DE VIDO, *States' Due Diligence Obligations to Protect Women from Violence: A European Perspective in Light of the 2011 CoE Istanbul Convention*, in W. BENEDEK ET AL. (a cura di) *European Yearbook on Human Rights*, Antwerp-Vienna, 2014, pp. 365-382.

[636] Artt. 66 e ss..

[637] Art. 68, par. 5.

[638] Art. 68, par. 9.

In tale quadro, il fatto che la Convenzione di Istanbul non menzioni affatto la prostituzione, nemmeno nella sua forma forzata, riflette le tensioni sottese agli interrogativi che ruotano intorno alla questione se la prostituzione costituisca una forma di violenza contro le donne e se sia opportuno tracciare un confine tra prostituzione forzata e prostituzione volontaria. Tale silenzio non esclude che le misure di carattere preventivo e protettivo possano estendersi anche alla violenza compiuta nei confronti di chi si prostituisce. Anche considerato il richiamo nel Preambolo a una serie di convenzioni, tra cui la CEDAW e, sul piano del Consiglio d'Europa, oltre alla CEDU anche la Convenzione di Varsavia, vi è chi valorizza un'interpretazione della Convenzione di Istanbul che impegni gli Stati aderenti in tal senso[639], a prescindere dal modello normativo adottato in materia di prostituzione, superando lo stigma associato al suo esercizio. Al contempo, però, pur in presenza delle diverse sensibilità culturali che circondano la qualificazione della prostituzione come forma di violenza, l'inclusione di un riferimento specifico ad atti di violenza commessi a danno di chi esercita la prostituzione, e, spesso connessi agli squilibri esistenti nelle relazioni di genere[640], avrebbe consentito di rafforzare le opzioni disponibili agli Stati nella tutela di queste persone, superando le sfide legate alla formulazione di una politica comune in questo ambito.

3.1.2. La Corte Edu sull'assenza di un "consenso europeo" in tema di prostituzione volontaria

La mancanza di un approccio politico uniforme alla prostituzione si manifesta anche nell'atteggiamento prudente assunto dalla Corte Edu in materia. Nella decisione relativa al caso *Tremblay c. Francia*[641], la Corte ha infatti evitato di pronunciarsi sulla

[639] S. DE VIDO, 2016, cit, p. 224.

[640] In tal senso, P. DI NICOLA, V. BONFANTI, *I reati in materia di prostituzione: I nuovi scenari interpretativi. I reati connessi, le misure di prevenzione e di sicurezza, le forme di protezione*, Milano, 2015.

[641] *V. T. c. Francia*, 11 dicembre 2007, ricorso n. 37194/02.

questione se la prostituzione costituisca di per sé un'attività "inumana" e "degradante", come tale lesiva della dignità umana ai sensi dell'art. 3 CEDU. Per contro, i giudici si sono limitati ad affermare che la prostituzione lede la dignità umana quando è frutto di coercizione, ossia "quando una persona è costretta a praticare o a continuare a praticare la prostituzione"[642]; constatazione, questa, che, a ben vedere, sembrerebbe valere per qualsiasi tipo di attività lavorativa quando soggetta a coercizione. Ad essere stigmatizzato sarebbe, dunque, il lavoro coatto in sé, e non necessariamente la prostituzione in quanto tale. Se, da un lato, la Corte ha rilevato come vi sia chi ritiene che "la prostituzione non possa mai essere scelta liberamente, ma sia sempre quantomeno vincolata da condizioni socio-economiche"[643], dall'altro lato, la stessa ha escluso che tale questione fosse rilevante ai fini della decisione, evitando così di addentrarsi nella definizione degli obblighi derivanti in capo agli Stati in relazione alla prostituzione e alla tutela della dignità umana.

Il caso ha avuto origine dal ricorso presentato contro la Francia da una donna che aveva precedentemente esercitato la prostituzione, ma che aveva deciso di smettere, malgrado le numerose difficoltà legate a tale decisione, a causa dell'età, della mancanza di qualifiche professionali e del precario stato di salute. Di ciò dava conto l'organizzazione non governativa *Mouvement du Nid*, che stava seguendo la donna nel suo percorso di fuoriuscita dalla professione. La ricorrente sosteneva però che l'importo delle tasse retroattivamente richieste dallo Stato francese in relazione alla sua passata attività di prostituzione le impedisse di abbandonarne l'esercizio, costringendola così a continuare.

La Corte Edu ha specificato come, nel caso di specie, a rilevare non era tanto la questione se la prostituzione in sé costituisse un'attività contraria all'art. 3 CEDU, ma piuttosto se le circostanze legate alla riscossione forzata delle imposte relative alla pregressa attività prostitutiva potessero essere considerate tali da impedire alla ricorrente di abbandonarla, configurando così un trattamento degradante e lesivo della dignità umana. Al riguardo, la Corte ha preso atto delle innegabili difficoltà finanziarie della ricorrente, derivanti da debiti ricorrenti, e ha riconosciuto come gli ordini di pagamento sistematicamente emessi nei suoi confronti le avessero reso difficile interrompere

[642] *Ivi*, par. 25.

[643] *Ibidem*.

l'attività di prostituzione, incidendo sulla sua reintegrazione sociale[644]. Nondimeno, la Corte non si è detta pienamente convinta che la ricorrente non avesse alternative oltre a quella di continuare a prostituirsi. In questo senso, i giudici si sono limitati a osservare che le autorità nazionali competenti non avevano richiesto il pagamento dei contributi tramite l'esercizio dell'attività prostitutiva in sé, escludendo così che le richieste di pagamento avanzate nei confronti della ricorrente rispetto alla sua pregressa attività prostitutiva le avessero impedito di abbandonare la prostituzione.

Che nel suo ragionamento la Corte non abbia tenuto debitamente conto del fatto che le persone che praticano la prostituzione sono generalmente prive di altre fonti di reddito e di opportunità professionali, è un aspetto che è stato evidenziato nell'opinione parzialmente dissenziente espressa dalla giudice Fura-Sandström. Per quest'ultima, la Corte sembra aver rinunciato a esprimere un giudizio più incisivo rispetto "all'approccio ambiguo adottato dalla Francia, così come da altri Stati, nei confronti della prostituzione"[645]. Tale ambiguità si sostanzierebbe nel fatto che, pur non qualificando la prostituzione come lavoro sessuale e aderendo ad un approccio normativo che considera le persone che la praticano come vittime, anche quando non costrette a intraprendere tale attività, i proventi derivanti dalla stessa sono soggetti a tassazione quali redditi percepiti da lavoratori autonomi. In situazioni come quella del caso di specie, in cui la ricorrente non svolgeva alcuna attività retribuita oltre alla prostituzione, la riscossione forzata ritarderebbe, se non addirittura impedirebbe, qualsiasi tentativo di reinserimento sociale, di fatto costringendo le persone a continuare nella prostituzione, nonostante la loro intenzione ad abbandonare tale attività, tutto per far fronte ai pagamenti richiesti, integrando così una violazione dell'art. 3 CEDU.

Osservando che "l'attuale dibattito intorno alla prostituzione pone alcune delicate questioni riguardanti i possibili approcci al fenomeno in generale"[646], la Grande Camera della Corte Edu, nella sentenza *S. M. c. Croazia*, ha ribadito la volontà di non affrontare la questione se la prostituzione sia di per sé contraria all'art. 3 CEDU. La Corte ha invece fatto riferimento alla nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi dell'art. 4 CEDU, ampliandone l'ambito di applicazione ai "casi di grave sfruttamento, come la

[644] *Ivi*, par. 33.

[645] *Ivi*, opinione parzialmente dissenziente della Giudice Fura-Sandström, par. 2.

[646] *S. M. c. Croazia*, 25 giugno 2020 [GC], ricorso n. 60561/14, par. 271.

prostituzione forzata"[647]. A tal proposito, la Corte ha richiamato il concetto di "consenso", come elaborato nella sua giurisprudenza in materia di tratta e lavoro forzato[648], sottolineando che "non può dirsi prestata volontariamente l'attività che è ottenuta dal datore di lavoro approfittando del suo potere o della situazione di vulnerabilità dei lavoratori" e che "il consenso preventivo della vittima non è sufficiente per escludere la caratterizzazione del lavoro come lavoro forzato"[649].

Il caso è scaturito dalla denuncia di una donna croata nei confronti di un uomo, al tempo membro delle forze dell'ordine croate, la quale affermava di essere stata costretta da quest'ultimo a prostituirsi. Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, l'uomo l'aveva contattata con promesse di lavoro come cameriera o commessa, per poi in realtà obbligarla ad avere rapporti sessuali a pagamento con altre persone, trattenendo metà del compenso ricevuto. A seguito della definitiva assoluzione dell'uomo dall'accusa di costrizione alla prostituzione da parte delle autorità giurisdizionali croate, la donna ha presentato ricorso dinnanzi alla Corte Edu contro la Croazia per violazione degli artt. 3, 4 e 8 CEDU, lamentando la carenza dei pertinenti meccanismi legislativi e procedurali in merito alle sue accuse di traffico di esseri umani e prostituzione forzata.

È interessante notare come la Corte abbia deciso di esaminare il ricorso esclusivamente alla luce dell'art. 4 CEDU, specificando che tale valutazione consentisse di includere sia le possibili questioni di maltrattamento, ai sensi dell'art. 3, sia l'abuso dell'integrità fisica e psicologica della ricorrente, ai sensi dell'art. 8, nel "loro contesto generale, vale a dire quello della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione"[650]. Data l'assenza di un approccio uniforme tra gli Stati membri alla prostituzione, l'inquadramento del caso di specie nel contesto della tratta di esseri umani ha indubbiamente consentito alla Corte di attingere a un quadro giuridico regionale già sviluppato in materia. Al riguardo, si è infatti dato conto di come la Convenzione di Varsavia faccia riferimento anche alla tratta nazionale, e non meramente transnazionale, allo scopo di sfruttamento, sia essa connessa o meno alla criminalità organizzata[651]. Già

[647] *Ivi*, par. 300.

[648] *Chowdury e altri c. Grecia,* 30 marzo 2017, ricorso n. 21884/15.

[649] Per entrambi i virgolettati, *ivi*, par. 96.

[650] *Ivi*, par. 242.

[651] Si veda *supra*, paragrafo 3.1.

nella decisione relativa caso *Rantsev c. Cipro e Russia*, la Corte aveva avuto modo di affermare che, alla luce della definizione offerta dalla Convenzione di Varsavia, la tratta di esseri umani "per la sua stessa natura e per il suo scopo di sfruttamento, si basa sull'esercizio dei poteri connessi al diritto di proprietà"[652]. In questo senso, gli esseri umani "vengono gestiti alla stregua merci da comprare e vendere e da sottoporre a lavoro forzato, spesso per un compenso minimo o nullo, di solito nell'industria del sesso ma anche altrove"[653]. Considerato che ciò implica una stretta sorveglianza dell'attività delle vittime, così come l'uso della violenza e delle minacce nei loro confronti, la Corte ha invero ricondotto la tratta a scopo di sfruttamento all'art. 4 CEDU, che sancisce la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Il fatto che la Convenzione di Varsavia faccia riferimento "alla necessità di un approccio olistico per contrastare la tratta"[654], ha consentito alla Corte di precisare che il dovere di sanzionare e perseguire i trafficanti rappresenta solo un aspetto del più ampio impegno da parte degli Stati membri. Al riguardo, sono state identificate tre ampie categorie di obblighi positivi: l'obbligo di disporre di un adeguato quadro legislativo e amministrativo per perseguire e punire i trafficanti, prevenire la tratta e proteggere le vittime[655]; l'obbligo di adottare misure operative per proteggere le vittime quando le autorità statali sono o dovrebbero essere consapevoli del fatto che un individuo è sottoposto a un rischio reale ed immediato di essere o di diventare una vittima di tratta[656]; nonché, l'obbligo di indagare e di punire situazioni potenziali di tratta[657], configurandosi quest'ultimo non come obbligo di risultato, bensì di condotta. Tale obbligo deve dunque essere interpretato nel senso di non imporre un obbligo eccessivo, o sproporzionato, in capo alle autorità nazionali, tenendo conto delle difficoltà connesse alle attività di indagine e alle scelte operative che devono essere fatte in termini di priorità e risorse disponibili[658]. Nel ribadire come il suo ruolo non consiste nella valutazione di "errori o omissioni isolate", ma piuttosto delle carenze

[652] *Rantsev c. Cipro e Russia*, 7 gennaio 2010, ricorso n. 25965/04, par. 281.

[653] *Ibidem*.

[654] *Ivi*, par. 149, 163.

[655] *Ivi*, par. 284.

[656] *Ivi*, par. 286.

[657] *Ivi*, par. 288.

[658] *Ivi*, par. 287.

significative del procedimento "in grado di minare la capacità dell'indagine di stabilire le circostanze rilevanti del caso o la persona responsabile"[659], la Corte ha rilevato la violazione da parte della Croazia degli obblighi procedurali derivanti dell'art. 4 CEDU. Secondo la Corte, tale violazione è stata determinata dalle "considerevoli carenze" nella gestione del caso. In particolare, le autorità domestiche non avrebbero condotto indagini complete su tutte le circostanze del caso e non avrebbero fornito alla ricorrente l'assistenza e il sostegno adeguati per affrontare le paure e le pressioni derivanti dal testimoniare contro il presunto autore del reato, un ex ufficiale di polizia. Ciò avrebbe compromesso l'efficacia della risposta da parte dello Stato in relazione a una denuncia non necessariamente fondata, ma quantomeno attendibile, di traffico di esseri umani e prostituzione forzata.

Nonostante la "vaghezza concettuale"[660], la pronuncia è indubbiamente interessante nell'ambito di un'interpretazione evolutiva del concetto di sfruttamento in relazione alla prostituzione forzata, anche quando non legata alla tratta. Invero, la riconduzione della prostituzione forzata al lavoro forzato, ai sensi dell'art. 4 CEDU, ha il merito di valorizzare l'elemento della coercizione e dello sfruttamento della posizione di potere di una parte nei confronti dell'altra. Tuttavia, tra le opinioni concordanti dei giudici della Grande Camera, vi è chi ha osservato come la Corte abbia indiscriminatamente qualificato lo sfruttamento, sia esso connesso alla tratta di esseri umani o alla prostituzione forzata, come "trattamento contrario all'art. 4 CEDU", limitandosi a concludere che, ai fini degli obblighi procedurali positivi degli Stati membri, di prevenire, proteggere e punire, non vi è alcuna differenza pratica[661]. Il giudice Pastor Vilanova ha al riguardo rimarcato come sia giunto il tempo per la Corte di dare una risposta meno ambigua rispetto allo sfruttamento connesso alla prostituzione[662]. Secondo il giudice, lo sfruttamento della prostituzione, da definirsi come "il fatto di ottenere un beneficio

[659] *S. M. c. Croazia*, par. 320.

[660] S. DE VIDO, 2020, cit., p. 18. In questo senso, i giudici avrebbero inquadrato il caso come un trattamento contrario all'art. 4 CEDU, a prescindere dalla natura del comportamento illecito, sia esso relativo alla tratta di esseri umani o alla prostituzione forzata, concludendo che, in termini di obblighi procedurali, non vi è alcuna differenza.

[661] *S.M v. Croatia*, opinione concorrente congiunta dei Giudici O'Leary e Ravarani, par. 2.

[662] *S.M v. Croatia*, opinione concorrente del Giudice Pastor Vilanova, par. 4.

finanziario o materiale di altro tipo dalla prostituzione di un'altra persona", deve presumersi come contrario all'art. 4 CEDU, a meno che l'ingresso nella prostituzione avvenga con un "consenso libero, informato ed esplicito"[663]. Al riguardo, il giudice ha osservato che, nonostante la stragrande maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa criminalizzi il coinvolgimento di terzi nell'offerta di servizi sessuali a pagamento, anche in assenza di coercizione nei confronti della persona che esercita l'attività prostitutiva, la Corte sembra ignorare l'esistenza di tale consenso europeo. Se è vero che in alcuni ordinamenti la prostituzione e le attività ad essa connesse sono legalizzate, il giudice ha tuttavia rilevato come la semplice regolamentazione dettagliata di un'attività non sia sufficiente a renderla compatibile con la CEDU. Invero, il fatto che la prostituzione sia regolamentata non garantisce automaticamente che il consenso della persona coinvolta sia libero, informato ed esplicito. Secondo il giudice, alla luce degli obblighi positivi derivanti dall'art. 4 CEDU, gli Stati dovrebbero "come minimo, stabilire un quadro giuridico che rafforzi le garanzie e le salvaguardie che circondano la prostituzione"[664], verificando che il consenso prestato da chi la esercita sia autentico. Ciò implicherebbe l'identificazione delle persone che versano in condizioni precarie e vulnerabili, esposte al rischio di essere coinvolte in situazioni di prostituzione forzata, nonché la predisposizione di misure di assistenza e protezione efficaci a beneficio di coloro che desiderano uscirne.

Le osservazioni del giudice Pastor Vilanova risultano particolarmente pertinenti, anche in considerazione del fatto che, nella più recente decisione relativa al caso *Krachunova c. Bulgaria*, la Corte Edu ha sottolineato la necessità che "le preoccupazioni basate su valutazioni morali siano prese attentamente in considerazione rispetto a un tema così delicato come quello della prostituzione", invero soggetta ad approcci normativi divergenti nei vari ordinamenti giuridici "a seconda della percezione che ne ha la società"[665]. Il caso ha riguardato l'asserita violazione da parte della Bulgaria degli obblighi di protezione delle vittime di tratta derivanti dall'art. 4 CEDU. Ciò in conseguenza del rifiuto da parte dei giudici nazionali di accogliere la richiesta di risarcimento avanzata da una cittadina bulgara, vittima di tratta, nei confronti del suo

[663] Per entrambi i virgolettati, *ivi*, par. 7.

[664] *Ivi*, par. 10.

[665] *Krachunova c. Bulgaria*, 28 novembre 2023, ricorso n. 18269/18, par. 190.

trafficante, per i mancati guadagni derivanti dalla prostituzione che la donna era stata costretta a praticare, sottratti dal suo stesso trafficante. Tale rifiuto era stato giustificato in considerazione del fatto che i proventi derivavano dalla prostituzione e si riferivano ad un accordo avente ad oggetto servizi sessuali a pagamento, come tale considerato contrario alla morale pubblica dal diritto interno, e dunque nullo.

Nel pronunciarsi rispetto al caso in esame, la Corte ha osservato come la ricorrente non stava cercando di far valere un contratto di lavoro sessuale, né di trarre profitto dall'esercizio volontario della prostituzione. La sua richiesta verteva piuttosto sui guadagni trattenuti dal suo trafficante, provenienti dallo sfruttamento della donna nella prostituzione[666]. A rilevare, dunque, non era tanto la validità legale dei contratti di lavoro sessuale, essendo l'analisi limitata a stabilire se gli Stati possano derogare all'obbligo positivo di consentire il reintegro sociale delle vittime, anche attraverso il diritto a richiedere un risarcimento dai loro trafficanti, in ragione del fatto che tali guadagni sono stati ottenuti "in modo immorale"[667]. In considerazione dell'impegno assunto dagli Stati del Consiglio d'Europa nel garantire protezione e tutela dei diritti alle vittime di tratta, la Corte ha escluso che "un semplice riferimento alla moralità pubblica"[668] possa costituire una giustificazione sufficiente per eludere tale obbligo di protezione. Anche qualora esistessero ragioni di politica interna per respingere tale richiesta di risarcimento, come il timore che un suo accoglimento possa essere interpretato quale un riconoscimento giuridico della prostituzione o possa incoraggiarne la pratica, tali considerazioni si scontrano con la necessità che, nonostante l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati nella gestione di determinati fenomeni, il quadro giuridico nazionale debba essere "strutturato in modo coerente per consentire una ponderazione adeguata dei diversi interessi legittimi coinvolti, in conformità con gli obblighi derivanti dalla Convenzione"[669]. In questo senso, la Corte ha messo in rilievo il fatto che i diritti umani dovrebbero essere il principale criterio orientativo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche in materia di prostituzione. In assenza di alterative

[666] *Ivi*, par. 191.

[667] *Ivi*, par. 192.

[668] *Ibidem*.

[669] *Ivi*, par. 193. Qui la Corte ha fatto riferimento a una sua precedente pronuncia, relativa al caso *A, B e C c. Irlanda*, 16 dicembre 2016 [GC], ricorso n. 25579/05, par. 249, in materia di diritto all'aborto.

apparenti per la ricorrente di ottenere il risarcimento dei guadagni che le erano stati sottratti, i giudici della Corte hanno ritenuto che la decisione di respingere la sua richiesta non potesse essere considerata "un equo equilibrio tra i diritti della ricorrente ai sensi dell'art. 4 CEDU e le esigenze di tutela della moralità pubblica"[670].

Se tale decisione sembra confermare la scelta costante della Corte Edu di non intervenire nelle politiche nazionali in materia di prostituzione, può sorprendere che la stessa abbia più recentemente dichiarato ammissibile il ricorso presentato contro la Francia da 261 persone dedite alla prostituzione[671]. Il caso è arrivato dinnanzi alla Corte Edu dopo che, come visto, la legge francese che criminalizza l'acquisto di servizi sessuali[672] ha superato indenne il controllo di legittimità costituzionale da parte del *Conseil constitutionnel*, in considerazione del fatto che il diritto di autodeterminazione del singolo o della singola *sex worker* cede di fronte alla necessità per il legislatore di disciplinare in modo unitario il fenomeno della prostituzione e di proteggere coloro che la esercitano, ritenuti nella maggioranza, se non nella totalità dei casi, vittime di sfruttamento.

Secondo quanto sostenuto dagli stessi ricorrenti, scegliendo di punire in maniera indiscriminata l'acquisto di servizi sessuali, lo Stato francese sarebbe venuto meno ai propri obblighi positivi di protezione ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU e avrebbe violato il loro diritto al rispetto della vita privata, come delineato nell'art. 8. Pur potendo continuare a esercitare la prostituzione in conformità con la normativa francese, i *sex worker* hanno affermato che l'adesione all'approccio basato sulla criminalizzazione del cliente minaccerebbe la loro integrità fisica e psicologica, oltre che la loro salute. Al riguardo, hanno rilevato come la riforma comprometterebbe il loro diritto al rispetto della vita privata, segnatamente l'autonomia personale e la libertà sessuale. In aggiunta, il divieto avrebbe determinato un calo del numero di clienti, costringendoli così ad accettare persone che altrimenti avrebbero rifiutato, in quanto potenzialmente pericolose. Questo avrebbe reso difficile per loro insistere su pratiche sessuali più sicure, mettendo così in

[670] *Ivi*, par. 197.

[671] *M. A. e altri c. Francia*, 25 luglio 2024, ricorso n. 63664/19.

[672] *Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées*.

pericolo la loro salute. Ancora, il divieto avrebbe aumentato il loro isolamento e la loro esposizione alle aggressioni e alla stigmatizzazione, rendendoli così più vulnerabili.

In assenza di un consenso europeo, sorgono interrogativi sulla possibilità, e soprattutto sull'opportunità, che la Corte Edu, prediligendo un atteggiamento deferente, lasci agli Stati un ampio margine di apprezzamento e ritenga così di non intervenire per censurare le scelte operate dagli stessi, in ragione della complessità della scelta normativa tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché delle delicate questioni morali ad essa connesse. Eppure, come sarà discusso e approfondito in seguito[673], sussistono valide ragioni per ritenere che la Corte dovrebbe intervenire in modo più incisivo nella definizione di un "equo equilibrio" tra il dovere degli Stati di prevenire lo sfruttamento della prostituzione e l'effettiva protezione di coloro che la praticano liberamente e volontariamente.

3.2. L'approccio dell'UE alla prostituzione tra divergenze e tensioni con le determinazioni degli Stati membri su questioni moralmente controverse

Pur a fronte delle molteplici "politiche morali"[674] che si possono registrare all'interno dell'Unione europea, la prostituzione è gradualmente emersa come preoccupazione comune agli Stati membri. L'idea di una politica dell'Unione in materia ha invero alimentato il dibattito europeo sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, in

[673] *Infra*, par. 4.

[674] Con il termine "politiche morali" ci si riferisce alle posizioni e alle decisioni assunte dagli Stati su questioni etico-morali, che spesso risentono e riflettono i valori culturali e religiosi della società. In questo senso, l'aborto, la prostituzione, la pornografia, il suicidio assistito e le cd. droghe leggere sono tra le questioni più controverse che i legislatori nazionali si trovano affrontare. In quanto tali, queste politiche non si prestano facilmente ad essere modellate dall'integrazione europea. Si vedano C. Z. MOONEY, *The politics of morality policy*, in *Policy Studies Journal*, 27, 1999; P. KURZER, *Markets and Moral Regulation. Cultural Change in the European Union*, Cambridge, 2004.

risposta ai primi segnali di aumento del traffico di esseri umani provenienti dal Sud-Est asiatico e dall'America Latina verso l'Europa occidentale[675].

In questo contesto, la questione della prostituzione è inizialmente emersa per lo più indirettamente, in relazione alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale con l'adozione dell'azione comune 97/154/GAI per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini[676]. Quest'ultima individuava sia misure volte a migliorare la cooperazione tra Stati membri, sia misure da adottare a livello nazionale. Sul primo versante, gli Stati membri si impegnavano ad una cooperazione giudiziaria il più ampia possibile nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati connessi alla tratta di esseri umani[677]. Sul secondo versante, ciascuno Stato membro si adoperava, nel rispetto delle proprie norme costituzionali e tradizioni giuridiche, a rivedere la propria normativa nazionale, in modo da considerare come reati lo "sfruttamento sessuale a scopo di lucro di una persona diversa da un bambino" e la "tratta a scopo di lucro di persone diverse dai bambini, finalizzata allo sfruttamento sessuale", rendendo tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive[678]. A tal fine, lo sfruttamento sessuale di una persona a scopo di lucro veniva definito come "almeno lo sfruttamento ai fini di prostituzione"[679] tramite mezzi coercitivi, in particolare violenza o minacce, inganno, abuso di autorità e altre pressioni che non lascino alla persona altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere alle pressioni o agli abusi di cui è vittima.

---

[675] Già nel 1981, in un contesto in cui i Trattati delle Comunità europee non facevano alcun riferimento né al traffico di esseri umani, né tantomeno al fenomeno della prostituzione in sé, il Parlamento europeo aveva avanzato alla Commissione la proposta di condurre un'indagine conoscitiva sulla prostituzione e sui possibili modi per reprimerla all'interno e tra gli Stati membri, senza che a ciò, tuttavia, seguisse alcuna concreta iniziativa. Per approfondimenti si rimanda a J. OUTSHOORN, *Introduction: Prostitution, Women's Movements and Democratic Politics*, in J. OUTSHOORN (a cura di), *The Politics of Prostitution. Women's Movements, Democratic States and the Globalization of Sex Commerce*, Cambridge, 2004, pp. 1-21.

[676] *Azione comune del 24 febbraio 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini* (97/154/GAI), in G. U. L. 63/2 del 4.3.1997.

[677] *Ivi*, Titolo III.

[678] *Ivi*, Titolo II.

[679] *Ibidem.*

È in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che, accanto alla sostituzione dell'azione comune 97/154/GAI con la decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani[680], le iniziative per affrontare la prostituzione quale fenomeno in sé hanno acquisito progressivo slancio. Il Trattato di Amsterdam ha infatti esplicitamente stabilito la parità di genere come valore fondante, e al contempo obiettivo, dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE). A partire dal *Rapporto sulle conseguenze dell'industria del sesso nell'Unione europea* del 15 aprile 2004[681], approvato in seno alla Commissione permanente del Parlamento europeo per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (Commissione FEMM), la prostituzione è stata infatti identificata, nel più ampio contesto dell'industria del sesso, come un fattore che incide negativamente sulla parità di genere. Questo in quanto "contribuisce a costruire un'immagine di relazioni ineguali tra uomini e donne, in cui le donne sono presentate come oggetti da consumare, dominare e sfruttare"[682].

Successivamente, con il Trattato di Lisbona, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne sono stati inclusi tra i cd. "eurocrimini", ai sensi dell'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in relazione ai quali il Parlamento europeo e al Consiglio possono stabilire norme minime per la definizione dei loro elementi costitutivi e le relative sanzioni. Nell'ambito di questa cornice è stata adottata la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime[683], che all'art. 2

---

[680] *Decisione quadro del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani* (2002/629/GAI), in G. U. L. 203/1 del 1.8.2002.

[681] *Report on the consequences of the sex industry in the European Union*, 2003/2107(INI), 15.4.2004 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2004-0274_EN.html#_section2). A questa iniziativa è seguita l'adozione da parte del Parlamento di due risoluzioni, segnatamente: *Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne* (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2009-0098_IT.html) e *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne* (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0127_IT.html).

[682] *Ivi*, par. B.

[683] *Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, in G. U. L. 101/1 del 15.4.2011.

contiene l'ormai consolidata definizione di tratta a scopo di sfruttamento introdotta dal Protocollo di Palermo e successivamente trasfusa nella Convenzione di Varsavia. In tale quadro, se i legislatori nazionali sono stati invitati, sebbene non obbligati, a stabilire o a rafforzare le proprie politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, "prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento"[684], la Commissione ha di recente avanzato una proposta di modifica della direttiva[685]. Tale proposta intende proprio impegnare gli Stati membri affinché adottino misure necessarie per qualificare come reato "l'uso consapevole di servizi oggetto di sfruttamento prestati da una persona che è vittima di tratta"[686]. Parallelamente, il Trattato di Lisbona ha attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) lo stesso valore giuridico riconosciuto ai Trattati. La Carta di Nizza, a sua volta, sancisce all'art. 1 l'inviolabilità della dignità umana, all'art. 5 proibisce la schiavitù, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani, mentre all'art. 23 afferma che "la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione". Sulla base di questo quadro di principi e valori, il Parlamento europeo ha adottato una serie iniziative che, seppur non vincolanti, inquadrano la prostituzione come una forma di violenza contro le donne e pongono l'accento sull'importanza delle politiche in materia di prostituzione per il raggiungimento della parità di genere.

Più specificamente, il 26 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha approvato la prima risoluzione su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere[687]. La risoluzione definisce la prostituzione e la prostituzione forzata come "forme di schiavitù incompatibili con la dignità umana e i diritti fondamentali"[688]

---

[684] *Ivi*, par. 25.

[685] *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, 19.12.2022, 2022/0426(COD): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022PC0732.

[686] *Ivi*, art. 18-bis.

[687] *Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere*, 2013/2103(INI): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0162_IT.html.

[688] *Ivi*, lett. B.

e come "intrinsecamente legate alla disparità di genere"[689]. Pur affermando che la scelta in merito all'approccio da adottare in materia rimane di competenza degli Stati membri, il Parlamento ha osservato che "considerare la prostituzione un lavoro sessuale legale, depenalizzare l'industria del sesso in generale e legalizzare lo sfruttamento della prostituzione non rappresenta una soluzione per proteggere donne e ragazze minorenni vulnerabili dalla violenza e dallo sfruttamento"[690]. Al contrario, tale approccio rischia di "sortire l'effetto contrario, esponendole a un livello più elevato di violenza, promuovendo al contempo i mercati della prostituzione e, di conseguenza, accrescendo il numero di donne e ragazze minorenni soggette ad abusi"[691]. A tale risoluzione hanno fatto seguito altre iniziative, tra cui la risoluzione del 26 maggio 2016, incentrata sulla povertà in una prospettiva di genere[692], e la risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare enfasi sulla povertà lavorativa[693]. In entrambe, la prostituzione è stata qualificata come una forma di violenza di genere e di sfruttamento che colpisce soprattutto le donne. Più di recente, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di una nuova risoluzione dal titolo *Regolamentazione della prostituzione nell'UE: implicazioni transfrontaliere e impatto sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne*[694]. In essa il Parlamento europeo ha dato conto di come le differenze che permangono tra le normative degli Stati membri in materia di prostituzione creano terreno fertile per il perpetuarsi di stereotipi e di relazioni di potere, i quali inevitabilmente incidono "sulla comprensione della società rispetto all'uguaglianza di genere e ai diritti e alla dignità delle donne"[695]. Il Parlamento europeo ha altresì riconosciuto che "il

[689] *Ivi*, lett. E.

[690] *Ivi*, lett. V.

[691] *Ivi*, par. 34.

[692] *Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere*, 2015/2228(INI): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0235_IT.html.

[693] *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa*, 2019/2188(INI): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_IT.html.

[694] *Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2023 sulla regolamentazione della prostituzione nell'UE: implicazioni transfrontaliere e impatto sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne*, 2022/2139(INI): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0328_IT.html.

[695] *Ivi*, lett. AD.

fenomeno si sta spostando sempre di più nello spazio virtuale, a dispetto della legislazione in vigore, non solo per quanto riguarda il reclutamento, ma anche per le modalità con cui hanno luogo le prestazioni di servizi sessuali in sé"[696], invitando gli Stati membri "a introdurre misure efficaci per ridurre la domanda di prostituzione e quindi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e l'attività di gruppi criminali organizzati"[697]. Quest'ultima iniziativa si è sviluppata in parallelo con la proposta della Commissione di una direttiva concernente la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere[698]. La proposta di direttiva individua nell'art. 83 TFUE la propria base giuridica per l'adozione di norme minime sulla definizione dei reati e delle pene relative allo sfruttamento sessuale delle donne che, secondo quanto specificato nella proposta stessa, può essere inteso come "qualsiasi abuso, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di uno squilibrio di poteri o di fiducia, ivi incluso, ma non solo, il fatto di trarre un vantaggio monetario, sociale o politico da un atto sessuale con un'altra persona. La connotazione di sfruttamento può riferirsi all'acquisizione di potere o di dominio su un'altra persona a fini di gratificazione sessuale, guadagno economico e/o avanzamento di carriera"[699]. Si comprendono dunque gli sforzi definitori che consentirebbero di inquadrare la semplice prostituzione nell'ampia nozione offerta dalla Commissione di "sfruttamento sessuale delle donne" ai sensi dell'art. 83 TFUE. Ciò potrebbe infatti tradursi in un rafforzamento dell'impegno dell'Unione europea verso un esplicito approccio neo-abolizionista, generando al contempo perplessità sulla fattibilità, nonché sull'opportunità, di trascendere e sopprimere alcune delle sensibilità nazionali degli Stati membri sul tema[700].

---

[696] *Ivi*, lett. L.

[697] *Ivi*, par. 2.

[698] *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, 8.3.2022, 2022/0066(COD): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105.

[699] *Ibidem*, par. 2.

[700] Mentre alcuni Stati Membri, tra cui Germania e Francia, promuovono un'interpretazione restrittiva di "sfruttamento sessuale delle donne" ai sensi dell'art. 83 TFUE, quale concetto necessariamente correlato al traffico di esseri umani, vi è chi argomenta sulla necessità e sulla possibilità di definire tale concetto in modo indipendente e più ampio rispetto alla tratta. Al riguardo, si veda quanto sostenuto da D. ÇELEBI, L.

3.2.1. L'esercizio di prostituzione nel contesto della libertà di stabilimento e di servizi: l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE

In un quadro giuridico in cui le diverse sensibilità degli Stati membri in ordine alle politiche morali sono strutturalmente messe a confronto, è nel contesto della libertà di stabilimento e dei servizi che si può comprendere appieno il delicato equilibrio tra autodeterminazione politica degli Stati membri su questioni moralmente controverse, da un lato, e principi di mercato dell'Unione europea, dall'altro.

Già nella pronuncia relativa alle cause riunite *Adoui e Cornuaille*[701], la Corte di Giustizia della Comunità europea è stata chiamata a valutare se, e in quale misura, l'asserita natura immorale della prostituzione potesse giustificare deroghe alle libertà di prestazione di servizi ai sensi degli artt. 48 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (TCEE). Entrambi i casi riguardavano l'espulsione da parte del Belgio di donne di nazionalità francese, a seguito del rigetto delle loro richieste di permesso di soggiorno. Questo in ragione del fatto che le stesse lavoravano in un bar "sospetto dal punto di vista della morale"[702], in particolare per la prestazione di servizi sessuali, nonostante la prostituzione in sé non fosse vietata nello Stato ospitante. Senza addentrarsi nella questione concernente la presunta immoralità della prostituzione, la Corte ha osservato come il diritto comunitario "non impone agli Stati membri una scala di valori uniforme per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti che possono essere considerati contrari all'ordine pubblico"[703], confermando così che il diritto dell'UE resta neutrale rispetto alla qualificazione dell'esercizio volontario della prostituzione. Tuttavia, la Corte ha affermato che un comportamento non può considerarsi abbastanza

M., KOOP, L. MELCHIOR, *Germany Blocks Europe-Wide Protection of Women Against Violence*, in *Verfassungsblog*, 17 (1), 2024.

[701] Cause riunite 115 e 116/8, *Rezguia Adoui contro Stato belga e Città di Liegi; Dominique Cornuaille contro Stato belga* [1982] ECLI:EU:C:1982:183.

[702] *Ivi*, par. 2.

[703] *Ivi*, par. 8.

grave da legittimare restrizioni all'accesso o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro, nel caso in cui lo stesso Stato non adotti misure repressive o altre azioni concrete ed efficaci per reprimerlo, quando il medesimo comportamento è messo in atto dai suoi cittadini[704].

La Corte di Giustizia ha confermato tale impostazione nella successiva decisione relativa al caso *Jany*[705]. Con tale sentenza la Corte si è pronunciata sulla possibilità per uno Stato membro di respingere la richiesta di permesso di soggiorno nei confronti di persone, provenienti da altri Stati membri, che svolgono l'attività di prostituzione, in ragione della natura illegale della loro professione o per motivi legati alla moralità pubblica. In tale occasione, la Corte ha espressamente affermato che la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita. Pertanto, se svolta in qualità di lavoratore autonomo, essa rientra nel concetto di "attività economica" ai fini della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro[706], nonché della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[707]. Riguardo alla presunta immoralità della prostituzione, nella sentenza si è ribadito come non spetti alla Corte "sostituire la propria valutazione a quella dei legislatori degli Stati membri in cui un'attività asseritamente immorale è lecitamente praticata"[708]. In questo senso, lo Stato membro ospitante può derogare all'applicazione delle disposizioni sulla libertà di stabilimento per motivi di ordine pubblico quando esiste una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce uno degli interessi fondamentali della società. Nondimeno, la Corte ha nuovamente sottolineato che un comportamento non può essere considerato sufficientemente grave da giustificare restrizioni all'ingresso o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro, se

[704] *Ibidem*.

[705] Causa 268/99, *Aldona Malgorzata Jany and Others contro Staatssecretaris van Justitie* [2001] ECLI:EU:C:2001:616.

[706] *Ivi*, par. 48.

[707] *Direttiva 2004/38/ce del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE*, in G. U. L. 229/35 del 29.6.2004.

[708] Causa 268/99, *Jany* [2001], cit., par. 56.

quest'ultimo non adotta misure repressive o altre misure reali ed efficaci volte a reprimerlo, ove lo stesso comportamento sia posto in essere dai suoi cittadini[709]. La Corte ha altresì precisato che, anche qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovessero riscontrare difficoltà nel controllare che dietro la richiesta di soggiorno di persone straniere che desiderano esercitare la prostituzione come lavoratori autonomi all'interno del proprio territorio non si celi un rapporto di lavoro e di sfruttamento occulto, ciò non varrebbe a giustificare l'automatico rigetto delle relative richieste[710]. Per la Corte, infatti, "l'equiparazione di principio del rapporto di assoggettamento tra talune persone che esercitano un'attività di prostituzione ed i loro prosseneti al lavoro subordinato, quand'anche fondata in diritto nazionale, si risolverebbe nel sottrarre completamente un'attività economica al regime della libertà di stabilimento", mentre "è pacifico che l'attività di prostituzione possa svolgersi al di fuori di qualsiasi rapporto di sfruttamento"[711]. Questa linea di ragionamento sembra suggerire che la presenza di un rapporto di lavoro non implica necessariamente lo sfruttamento della prostituzione, e dunque non costituisce di per sé una minaccia all'ordine pubblico in relazione alla libertà di stabilimento.

Vi è chi ritiene che il "freddo linguaggio" impiegato dalla Corte di Giustizia confermi la priorità accordata alla tutela delle quattro libertà economiche, a scapito delle sensibilità nazionali, avendo la Corte ignorato troppo facilmente la natura controversa della prostituzione[712]. In effetti, la Corte di Giustizia sembra non permettere che il dibattito morale influenzi le definizioni giuridiche ai fini dell'applicabilità del diritto dell'Unione europea. Un approccio simile si può rinvenire in altre decisioni, segnatamente *Henn & Darby*[713] e *Conegate*[714], concernenti la giustificabilità del divieto di importazione imposto dal Regno Unito su "oggetti di natura indecente o oscena", quali materiale pornografico e bambole gonfiabili. È in particolare nella pronuncia relativa al

[709] *Ivi*, par. 60.

[710] *Ivi*, par. 67.

[711] *Ivi*, par. 69.

[712] M. LUCIANI, *Il lavoro autonomo della prostituta*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2002, p. 399.

[713] Causa 34/79, *Regina contro Maurice Donald Henn e John Frederick Ernest Darby* [1979] ECLI:EU:C:1979:295.

[714] Causa 121/85, *Conegate Limited contro HM Customs & Excise* [1986] ECLI:EU:C:1986:114.

caso *Conegate* che la Corte ha stabilito che uno Stato membro non può vietare l'importazione di merci considerate indecenti o oscene invocando ragioni di moralità pubblica, qualora le sue leggi non vietino affatto la produzione o la commercializzazione delle stesse merci nel suo territorio. Al contempo, però, l'approccio adottato dalla Corte di Giustizia rivela una particolare attenzione nei confronti della sensibilità degli Stati membri: riconoscendo a ciascuno Stato la capacità di definire i propri standard morali, la Corte cerca più che altro di evitare che le restrizioni alle libertà fondamentali dell'UE, giustificate da motivi di moralità pubblica, finiscano per risultare sproporzionate e discriminatorie. In questo senso, la valutazione della Corte si concentra sulla "coerenza interna"[715] delle politiche degli Stati membri, piuttosto che riorientarle attraverso lo sviluppo di standard etici comuni. Questo non è però sempre stato il caso. A questo proposito, si può fare riferimento alla posizione assunta della Corte nel caso *Josemans*[716], concernente la compatibilità con il diritto dell'Unione europea della regolamentazione olandese in materia di sostanze stupefacenti che limitava l'accesso nei *coffeshops* locali ai soli residenti in Olanda. La questione verteva sul fatto se tale normativa fosse contrastante con la libera circolazione delle merci o con la libera prestazione di servizi, nonché con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Sebbene l'Olanda adotti una politica di tolleranza riguardo alla commercializzazione della cannabis, la Corte ha, da un lato, respinto la possibilità che il proprietario di un *coffeeshop* possa invocare qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione europea per giustificare la vendita di questa sostanza. Questo in quanto l'importazione e la commercializzazione degli stupefacenti è vietata in tutti gli Stati membri, salvo che si tratti di stupefacenti destinati all'uso per scopi medici o scientifici circolanti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'attività di commercializzazione di bevande alcoliche e alimenti nei *coffeeshops*, la Corte ha affermato che il divieto di ammissione dei non residenti in questi locali costituisce una restrizione della libertà di fornire servizi. Questa restrizione è stata tuttavia ritenuta

[715] F. DE WITTE, *Sex, drugs & EU law: the recognition of moral and ethical diversity in EU law*, in *Common Market Law Review*, 50, 2013, p. 1575.

[716] Causa 137/09, *Marc Michel Josemans contro Burgemeester van Maastricht* [2010], ECLI:EU:C:2010:774.

giustificata in considerazione del fatto che l'obiettivo perseguito dalle autorità nazionali consiste nella "lotta al turismo della droga e ai disturbi da questo provocati"[717].

Un tale inquadramento della questione induce a riflettere intorno al fenomeno del "turismo sessuale" e alla possibilità per uno Stato di limitare l'accesso alle prestazioni di servizi sessuali offerte nel proprio territorio a persone provenienti da altri Stati membri. Analoghe considerazioni si estendono anche ai servizi di *camming*, ossia ai servizi sessuali offerti in tempo reale su piattaforme online. Questi servizi possono essere erogati al di là dei confini nazionali, senza che né fornitore né il destinatario debbano necessariamente attraversarli fisicamente. Al riguardo, è opportuno rammentare come, nella pronuncia relativa al caso *Alpine Investment*[718], la Corte di Giustizia abbia riconosciuto che la libertà di prestazione di servizi si estende anche ai servizi che un prestatore fornisce, senza spostarsi dallo Stato membro nel quale è stabilito, a destinatari stabiliti in altri Stati membri. Nel caso di specie, la questione verteva sulla possibilità per uno Stato membro di vietare ai prestatori di servizi operanti nel settore finanziario, stabiliti nel suo territorio, di rivolgere chiamate non richieste a potenziali clienti in altri Stati membri[719], allo scopo di tutelare il consumatore e la reputazione della prestazione di servizi finanziari nel Paese. Pur ammettendo che la protezione dei consumatori negli altri Stati membri non competa, in quanto tale, alle autorità dello Stato in cui gli operatori sono stabiliti, la Corte ha comunque evidenziato che la natura e la portata di tale tutela incidono direttamente sulla buona reputazione dei servizi finanziari nazionali. Al riguardo, la Corte ha riconosciuto che la salvaguardia della buona reputazione del settore finanziario nazionale può costituire un motivo imperativo di interesse pubblico idoneo a giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi finanziari[720]. Il caso si presenta interessante anche con riferimento all'offerta di servizi sessuali, in quanto mostra due possibili scenari. Nel primo, lo Stato di origine dei prestatori di tali servizi potrebbe imporre restrizioni all'offerta di servizi per ragioni imperative di interesse pubblico, con ripercussioni negative anche per i consumatori situati in altri Stati membri in cui la fornitura di questi servizi è lecita. Nel secondo scenario, limiti analoghi potrebbero essere

[717] *Ivi* par. 42.

[718] Causa 384/93, *Alpine Investments conto Minister van Financiën* [1995] ECLI:EU:C:1995:126.

[719] Si tratta della cd. tecnica di *cold calling*.

[720] *Ivi* par. 43, 44.

stabiliti dallo Stato in cui sono stabiliti i destinatari dei servizi offerti nei confronti di attività lecitamente esercitate nel paese d'origine.

4. Riflessioni sull'opportunità (o meno) di un apporto più incisivo delle organizzazioni multilaterali

Alla luce dei principi e dei valori parzialmente divergenti su cui si basano il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, nonché delle differenti modalità con cui i due sistemi giuridici affrontano il tema della prostituzione, può sorprendere che entrambi si dimostrino ugualmente deferenti nei confronti delle diverse politiche nazionali, evitando di promuovere una convergenza nella regolamentazione del fenomeno prostitutivo. In particolare, né la Corte Edu né la Corte di Giustizia sembrano utilizzare il loro spazio discrezionale in modo attivista, preferendo il ricorso a tecniche argomentative che evitano di scontrarsi con le determinazioni degli Stati membri, facendo riferimento alla mancanza di un consenso europeo e alla diversità delle politiche morali nazionali.

Quanto riscontrato induce a riflettere su quali possano essere le circostanze in cui tale approccio denoti un adeguato rispetto dell'ambito di discrezionalità degli Stati oppure e quali quelle in cui un'eccessiva deferenza possa andare a detrimento dei diritti e delle aspirazioni individuali dei lavoratori sessuali. In questo senso, risulta inevitabile chiedersi se le organizzazioni multilaterali siano in effetti i contesti più adeguati ad affrontare tematiche che sollevano questioni moralmente controverse, quali appunto la prostituzione. Quale potrebbe essere, se esiste, il valore aggiunto di interferire nel dibattito politico nazionale in merito all'opportunità di limitare l'esercizio della prostituzione a salvaguardia della dignità umana o, al contrario, di riconoscerla come una professione?

Secondo una prima prospettiva, le organizzazioni multilaterali dovrebbero più opportunamente limitarsi a contenere le più gravi e sistematiche violazioni dei diritti o forme di protezionismo[721]. Qualsiasi tentativo di incrementare la tutela dei diritti

[721] Si rimanda a R. BIN, *Critica della teoria dei diritti,* cit., il quale ha sviluppato questa prospettiva in modo particolarmente chiaro e critico. Per un'analisi più moderata dell'interazione tra sistemi giuridici

fondamentali o di armonizzare le loro garanzie, in particolare da parte della Corte Edu, rischierebbe infatti di tradursi in una protezione che si impone a prescindere dalla dialettica e dalla sinergia proprie dei compromessi politici nazionali in ordine al riconoscimento di taluni diritti e al livello di tutela ad essi accordato. A questo proposito, vi è chi non manca di osservare come la CEDU non costituisca "uno strumento di unificazione dei diritti"[722], stabilendo piuttosto standard minimi di tutela, così come alla stessa Corte Edu non sarebbe stata affidata alcuna funzione unificatrice nella disciplina dei diritti fondamentali[723]. Lo stesso può dirsi per la creazione di una "monolitica morale europea"[724], che sembrerebbe privare i cittadini della capacità di identificarsi con i valori propri dalle comunità in cui vivono. L'assetto istituzionale dell'Unione europea non risulta effettivamente in grado di offrire i presupposti per l'espressione individuale o collettiva su questioni di rilevanza morale che trascendono la logica di mercato[725]. In ragione di ciò, l'ipotesi di un rafforzamento dell'impegno dell'UE verso un esplicito approccio neo-abolizionista nei confronti della prostituzione solleva non poche perplessità riguardo alla possibilità, e soprattutto all'opportunità, di trascendere le sensibilità nazionali degli Stati membri sul tema. Si tratta non solo di preservare l'espressione di specifici valori morali a livello nazionale, ma anche di garantire l'autonomia dei processi politici interni attraverso i quali tali valori vengono formulati e rinegoziati[726]. In quest'ottica, spetta principalmente ai sistemi democratici nazionali il compito di captare e mediare i conflitti insiti in una società pluralista. Invero, i legislatori

---

sovranazionali e nazionali, si veda N. KIRSCH, *The Open Architecture of European Human Rights Law*, in *LSE Legal Studies Working Paper*, 11, 2007.

[722] R. SPANO, *Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity*, in *Human Rights Law Review*, 14, 2014, p. 493.

[723] Sempre R. BIN, *Critica della teoria dei diritti,* cit., p. 99. Al riguardo, si rinvia anche alla riflessione, in parte riportata nel testo, di LORD HOFFMANN, *The Universality of Human Rights, Judicial Studies Board Annual Lecture*, 19 March 2009.

[724] F. DE WITTE, *op. cit.*, p. 1561.

[725] *Ibidem*.

[726] In merito a ciò, Antoinette Scherz utilizza il termine di *political autonomy* per riferisi al "ruolo degli individui come co-creatori delle norme all'interno della loro comunità politica e delle relative istituzioni". Si veda A. SCHERZ, *How Should Personal and Political Autonomy Feature in the ECtHR's Margin of Appreciation?*, in *Jus Cogens*, 5, 2023.

nazionali risultano generalmente "meglio attrezzati"[727] a pervenire a decisioni politiche che garantiscano la pacifica convivenza tra opinioni divergenti, in quanto verosimilmente più capaci di farsi interpreti delle problematiche nazionali, le tradizioni costituzionali e le sensibilità in gioco. Come anticipato, la stessa Corte Edu ha ripetutamente affermato che le autorità nazionali sono meglio posizionate per valutare le esigenze e le criticità sottese a questioni di politica generale, rispetto alle quali le opinioni all'interno di una società democratica possono ragionevolmente differire[728]. Eppure, anche alla luce di quanto osservato nei capitoli precedenti, non si può ignorare che, in taluni casi, le arene politiche nazionali possono incontrare difficoltà nell'affrontare e disciplinare fenomeni complessi e in continua evoluzione, che si presentano particolarmente eterogenei. Vi è dunque chi sostiene che le sedi multilaterali possono costituire il contesto ideale in cui impegnarsi in una valutazione più articolata, specialmente quando tali fenomeni presentano una dimensione transazionale e pongono gli Stati di fronte alle medesime problematiche, come nel caso della prostituzione. Secondo questa prospettiva[729], le democrazie nazionali potrebbero beneficiare delle informazioni e delle competenze fornite dalle organizzazioni internazionali ai legislatori e all'opinione pubblica, ampliando la base epistemica dei propri processi deliberativi interni e garantendo decisioni più informate e inclusive, anche a tutela di gruppi vulnerabili e sottorappresentati. Questo risulta particolarmente rilevante nel caso in cui, come rilevato[730], le corti costituzionali nazionali tendano a screditare in modo aprioristico l'esistenza di un legittimo dibattito politico-normativo intorno al tema dell'emancipazione personale e della prostituzione volontaria.

I contesti multilaterali possono dunque rappresentare la sede per un esame più attento e rispettoso delle istanze di riconoscimento e di tutela dei diritti e delle aspirazioni individuali, soprattutto nel caso di gruppi che tendono a essere emarginati all'interno della

[727] J. GERARDS, *Pluralism, deference and the margin of appreciation doctrine*, in *European Law Journal*, 17 (1), 2011, p. 85.

[728] Al riguardo si rinvia a *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, ricorso n. 5493/76, par. 48; *James and Others c. Regno Unito*, 21 febbraio 1986, ricorso n. 8793/79, par. 46; *Maurice c. Francia*, 6 ottobre 2005 [GC], ricorso no. 11810/03, par. 117; *S.A.S. c. Francia*, 1° luglio 2014 [GC], ricorso n. 43835/11, par. 129.

[729] R. O. KEOHANE ET AL., *op. cit.*.

[730] *Supra*, quinto capitolo.

società e che risultano, pertanto, sottorappresentati nel processo politico interno[731]. Tali gruppi includono membri appartenenti a comunità nazionali o etniche, religiose e linguistiche che sono stati, e tuttora figurano, numericamente inferiori al resto della popolazione. Oltre a quelle che possono essere definite "minoranze tradizionali"[732], rientrano tra gli "emarginati politici"[733] anche gruppi di individui la cui situazione o le cui esigenze peculiari li differenziano dal resto della comunità. In un quadro di scarsa, se non inesistente, influenza politica, a fronte di un approccio deferente da parte delle stesse corti costituzionali interne, gli organi giudiziari internazionali possono rappresentare l'ultima risorsa dei gruppi di minoranze vulnerabili e l'unica via di ricorso affidabile contro una legislazione che considerano poco attenta alle loro istanze e ai loro diritti. Al riguardo, non sfugge infatti che una delle principali ragioni che giustificano l'esistenza di un sistema di tutela multilivello risiede principalmente nell'opportunità di protezione che offre agli interessi e ai diritti delle minoranze[734], nonché di emancipazione individuale anche oltre i confini nazionali[735].

Le corti internazionali e sovranazionali si trovano, pertanto, in una situazione particolarmente difficile, essendo chiamate a garantire il rispetto dei diritti fondamentali contro gli stessi Stati tenuti a dare attuazione alle loro pronunce e a proteggere gli individui da pratiche discriminatorie anche quando queste risultano giustificate dalle diverse sensibilità morali nazionali. Si comprende, quindi, come l'impiego di criteri di giudizio deferenti, quali appunto il richiamo al consenso europeo o alle diverse sensibilità morali degli Stati membri, possa risultare utile alle corti stesse. Se tale approccio consente di evitare tensioni con l'espressione dell'autonomia politica nazionale[736], vi è tuttavia il

---

[731] M. MADURO, *We, The Court. The European Court of Justice & The European Economic Constitution. A Critical Reading of Article 30 of the EC Treaty*, Oxford, 1998.

[732] L. LORELLO, *Vecchie e nuove minoranze: definizioni e strumenti di tutela. Considerazioni introduttive*, in L. DE GRAZIA, L. LORELLO, G. VERDE (a cura di), *Vecchie e nuove minoranze: strumenti di tutela. Atti del Convegno*, Palermo, 3 dicembre 2015, p. 11.

[733] E. BENVENISTI, *Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 31 (4), 1999, p. 848.

[734] R. O. KEOHANE ET AL., *op. cit.*; A. SCHERZ, 2023, *op. cit.*.

[735] F. DE WITTE, *Emanicipation through EU Law?*, in L. AZOULAI ET AL. (a cura di), *Constructing the Person in EU Law*, 2016, London, pp. 15-33.

[736] A. SCHERZ, 2023, *op. cit.*, p. 155.

rischio di un'eccessiva indulgenza nei confronti dei legislatori, a scapito dei diritti e delle aspirazioni individuali[737]. Ciò sembra essere ben esemplificato dal recente e già menzionato ricorso presentato alla Corte Edu contro la Francia ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 CEDU, da individui, principalmente persone migranti e/o appartenenti a minoranze di genere, che esercitano la prostituzione. Vi è chi, al riguardo, ritiene che le corti internazionali siano istituzioni di per sé prive della necessaria legittimazione; ragione, questa, che porta ad esprimere preoccupazioni in merito alla loro possibile interferenza nel processo democratico nazionale[738]. Al contempo, va tuttavia considerato che, nel caso di specie, piuttosto che "usurpare" la prerogativa dei legislatori nazionali nel determinare il modo migliore per regolare il fenomeno prostitutivo, sembra trattarsi di valutare se, nella determinazione di un "equo equilibrio" tra il dovere degli Stati di prevenire lo sfruttamento legato alla prostituzione e l'effettiva protezione di coloro che vi si dedicano liberamente e volontariamente, siano stati presi in debita considerazione anche i diritti e gli interessi di un gruppo potenzialmente sottorappresentato, quale quello dei *sex worker* (o non rappresentato affatto, se stranieri)[739]. Proprio in ragione del fatto che non vi è uniformità nelle discipline normative e nelle prassi dei diversi Stati membri, sia per quanto riguarda l'astratta possibilità di riconoscere o meno il lavoro sessuale, sia per quanto riguarda le diverse modalità di disciplinarne l'esercizio, un controllo più incisivo da parte della Corte Edu potrebbe essere valorizzato in termini di controllo della qualità dei processi di deliberazione politica interna, piuttosto che essere percepito quale mera interferenza o addirittura limitazione degli stessi, a tutela dei diritti rivendicati dai *sex worker*. Ciò confermerebbe la prospettiva secondo cui gli assetti istituzionali multilaterali possono effettivamente contribuire a colmare alcune delle carenze interne ai sistemi

[737] A. FOLLESDAL, *International Human Rights Courts and the (International) Rule of Law: Part of the Solution, Part of the Problem, or Both?,* in *Global Constitutionalism*, 10 (1), 2021.

[738] Y. MOUNK, *The undemocratic dilemma*, in *Journal of Democracy*, 29 (2), 2018; R. BELLAMY, *The Democratic Legitimacy of International Human Rights Conventions: Political Constitutionalism and the Hirst Case,* cit..; R. H. BORK, *Coercing Virtue. The Worldwide Rule of Judges*, Washington D.C., 2003.

[739] Al riguardo si rinvia a A. SOMEK, *The Argument from Transnational Effects I: Representing Outsiders through Freedom of Movement*, in *European Law Journal,* 16 (3), 2016. Secondo l'Autore, i processi democratici nazionali non tengono adeguatamente conto degli interessi o delle identità straniere. In questo senso, le democrazie nazionali tendono sistematicamente a trascurare gli interessi di coloro che, pur essendo influenzati dal loro operato, rimangono esclusi dai processi decisionali.

democratici nazionali, rinvenendo la propria legittimità nella protezione dei diritti di gruppi potenzialmente sottorappresentati, soprattutto in un contesto in cui il ricorso al paradigma della dignità oggettiva da parte delle corti costituzionali nazionali rischia di surrettiziamente consolidare l'idea che esista un solo modello costituzionalmente accettabile per la regolamentazione della prostituzione.

6. Conclusioni

Il presente capitolo ha dato conto di come, nel quadro delle Nazioni Unite, a partire dalle prime iniziative intraprese nel più ampio contesto della lotta alla tratta di persone, si sia fatta progressivamente strada l'idea che questa potesse essere perseguita efficacemente solo intervenendo nel campo delle politiche nazionali in materia di prostituzione. Tuttavia, si è anche osservato come le iniziative adottate a livello internazionale nei confronti del fenomeno prostitutivo riflettano le diverse sensibilità dei singoli Stati, generando inevitabili tensioni tra tutela della dignità umana e disciplina della prostituzione volontaria. In tale contesto, il ricorso all'ampia nozione di "sfruttamento della prostituzione" ha consentito di superare i limiti derivanti dalla varietà di approcci nazionali, ma ha anche confermato lo scarso valore aggiunto di tali iniziative nella definizione delle condizioni in cui la prostituzione viene esercitata all'interno dei confini nazionali.

Analoghe tensioni emergono anche a livello europeo, nel quadro giuridico del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Al riguardo, l'approccio adottato dai due ordinamenti giuridici, così come dalle rispettive corti, rispetto al tema della prostituzione, sembra confermare un parziale disallineamento assiologico nei principi e nei valori su cui gli stessi si fondano. Ci si è dapprima concentrati su come la mancanza di un consenso europeo incida sulla sfera di influenza del Consiglio d'Europa e sulle pronunce della Corte Edu, la quale ha più volte ribadito la volontà di non affrontare la questione della compatibilità della prostituzione con la dignità umana, evitando così di interferire con le politiche nazionali in materia. L'attenzione è stata successivamente rivolta al rapporto tra l'Unione europea e i differenti approcci legislativi alla prostituzione tra i suoi Stati

membri. Si è osservato che in un contesto di eterogeneità delle politiche morali nazionali, che si prestano difficilmente ad essere modellate dall'integrazione europea, è soprattutto nell'ambito della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi che si può comprendere appieno il delicato equilibrio tra l'autodeterminazione politica degli Stati membri su questioni moralmente controverse, da un lato, e i principi di mercato dell'Unione europea, dall'altro.

L'analisi ha rivelato che, nonostante i principi e i valori parzialmente divergenti su cui si fondano il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, e le differenti modalità con cui i due sistemi giuridici affrontano il tema della prostituzione, entrambi si dimostrano similmente deferenti rispetto alle diverse politiche nazionali, evitando di forzare una convergenza nella regolamentazione del fenomeno prostitutivo. In particolare, né la Corte Edu né la Corte di Giustizia sembrano utilizzare la loro discrezionalità interpretativa in modo attivista, ricorrendo a tecniche argomentative che evitano di scontrarsi con le determinazioni degli Stati membri e che fanno riferimento alla mancanza di un consenso europeo, da un lato, e alla diversità delle sensibilità morali nazionali, dall'altro. In questa prospettiva, si è dato conto del difficile compito che le corti internazionali e sovranazionali sono chiamate a svolgere, dovendo garantire il rispetto dei diritti fondamentali contro gli stessi Stati tenuti a dare attuazione alle loro pronunce e a tutelare gli individui da pratiche discriminatorie anche quando queste risultano giustificate dalle diverse sensibilità morali nazionali. Si è dunque osservato come l'impiego di criteri di giudizio deferenti può risultare utile alle corti stesse, nella misura in cui consente di evitare tensioni con l'espressione dell'autonomia politica nazionale. Ciò, però, al rischio di un approccio eccessivamente indulgente, a scapito dei diritti e delle aspirazioni individuali.

Da un lato, si è riconosciuto che spetta principalmente al legislatore nazionale il ruolo di mediare i conflitti insiti a una società pluralista, trovandosi in linea di principio in una posizione migliore per valutare le esigenze e le criticità sottese a questioni di politica generale. Dall'altro lato, si è anche dato conto delle difficoltà che le arene politiche nazionali possono incontrare nell'affrontare fenomeni particolarmente complessi ed eterogenei, come la prostituzione, mostrandosi poco sensibili ai diritti e agli interessi di quei gruppi che, all'interno della società, tendono a essere emarginati, come i *sex worker*. Questi ultimi, frequentemente sottorappresentati nel processo politico

interno, rischiano di vedere le proprie istanze inascoltate, con conseguente marginalizzazione nelle scelte politiche che li riguardano.

Da questo punto di vista, il recente ricorso presentato alla Corte Edu contro la Francia da parte di numerose persone dedite alla prostituzione può fungere da esempio per riflettere sul ruolo degli organi giudiziari internazionali quando le corti costituzionali nazionali, anziché promuovere un dibattito pluralista sul tema della prostituzione, tendono a cristallizzare una visione paternalistica della stessa. In tale contesto, le corti internazionali e sovranazionali possono infatti rappresentare l'unica via di ricorso affidabile contro una legislazione percepita come poco attenta alle loro istanze di riconoscimento e di tutela dei diritti e delle aspirazioni individuali. Nonostante la mancanza di uniformità nelle normative e nelle prassi adottate dai diversi Stati membri in relazione al fenomeno prostitutivo, si è concluso che un intervento della Corte Edu potrebbe essere valorizzato quale strumento di controllo della qualità dei processi di deliberazione politica interna, anziché di mera limitazione degli stessi. In questo senso, un controllo più rigoroso e incisivo da parte della Corte, volto a salvaguardare i diritti e gli interessi di un gruppo potenzialmente sottorappresentato, quali i *sex worker*, confermerebbe la prospettiva secondo cui gli assetti istituzionali multilaterali possono effettivamente contribuire a colmare alcune delle carenze interne ai sistemi democratici nazionali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa ricerca ha cercato di mettere in luce i principali nodi di resistenza che emergono nell'ambito del dibattito sull'opportunità di qualificare la prostituzione volontaria come legittima attività economica, valutandone le conseguenti implicazioni giuridico-costituzionali. Al riguardo, si è osservato come il riconoscimento giuridico del lavoro sessuale sollevi numerosi interrogativi rispetto alla definizione di un punto di equilibrio nel bilanciamento tra salvaguardia della dignità umana e diritto all'autodeterminazione individuale, i quali richiedono una riflessione critica sulle capacità degli ordinamenti giuridici di fornire risposte adeguate a un fenomeno che risulta ancora fortemente controverso.

A conclusione di questa indagine, si ritiene opportuno sintetizzare i risultati dell'analisi condotta, ripercorrendone le tappe principali ed evidenziando i punti-chiave emersi.

Nel capitolo I si è innanzitutto proposta una ricostruzione empirica delle tipologie di *sex work* esistenti. Senza negare la varietà di condizioni materiali di vita e di situazioni soggettive che sottendono la scelta di prostituirsi, si sono esplorate le molteplici forme attraverso le quali la prostituzione professionale si può manifestare. Ne è emerso un settore fortemente segmentato, in costante evoluzione, in cui coesistono esperienze molto diverse tra loro, che contribuiscono a ridiscutere i contorni del fenomeno prostitutivo.

Questo ha reso la prostituzione oggetto di diverse rappresentazioni e interpretazioni, in particolare nell'ambito delle scienze sociali e del pensiero femminista. Nel capitolo II si sono dunque ripercorsi i significati che, a partire dal XIX secolo, sono stati attribuiti al fenomeno della prostituzione. In questo contesto, la visione della prostituzione proposta dal pensiero sociologico classico è risultata fortemente influenzata da una concezione tradizionale e stereotipata dei ruoli di genere. In tale ottica, la "naturale" diversità tra uomini e donne, nei rispettivi bisogni, comportamenti sessuali e ruoli sociali, è servita quale giustificazione politico-culturale per l'esistenza della prostituzione stessa. A partire dagli anni Settanta del XX secolo, la riflessione femminista ha tuttavia sottratto la prostituzione dall'universo della devianza, ponendo al centro dell'analisi la dimensione delle disuguaglianze economiche e di genere.

È proprio nel dibattito interno al femminismo che si è registrato un primo nodo di resistenza, relativo alla possibilità di considerare la prostituzione come il frutto di una scelta genuinamente libera. Al riguardo, si è dato conto di due paradigmi interpretativi opposti. Da un lato, i contributi afferenti alle teorie del femminismo radicale statunitense, che condividono l'idea che la prostituzione costituisca un'inaccettabile operazione di mercificazione della persona e, di conseguenza, che non possa esistere alcuna forma di consenso da parte di coloro che la esercitano. Dall'altro lato, la posizione del femminismo liberale contemporaneo, il quale ripudia interventi paternalistici in nome della felicità o dell'integrità fisica e morale della persona, riconoscendo la possibilità che non tutta l'attività prostitutiva sia coercitiva e contraria al volere di coloro che la praticano.

Nell'analizzare queste due visioni, si è dato conto di come entrambe le dimensioni siano indubbiamente presenti all'interno del settore prostitutivo. L'eterogeneità e la complessità che contraddistinguono il mercato dei servizi sessuali a pagamento rendono pertanto inopportuno ridurre la prostituzione esclusivamente all'uno o all'altro paradigma. In questo senso, si è evidenziato come il grado di degradazione associato alla prostituzione dipenda anche, e soprattutto, dalle condizioni in cui la stessa è esercitata, le quali risultano inevitabilmente influenzate dal modo in cui il fenomeno prostitutivo viene disciplinato. Ciò ha indirizzato l'attenzione verso l'analisi dei diversi modelli di regolamentazione della prostituzione.

Per orientarsi tra i vari approcci legislativi in materia, si è inizialmente fatto riferimento alla suddivisione tradizionale nei principali modelli ideal-tipici, distinguendo tra approcci classici e approcci di più recente elaborazione. Al contempo, si è evidenziato come questa impostazione presenti alcuni limiti. In particolare, si è rilevata una certa discrepanza tra i tradizionali modelli di disciplina della prostituzione e le normative concretamente adottate nei singoli ordinamenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi "ideali" dei singoli modelli ha infatti determinato lo sviluppo di ulteriori varianti o soluzioni ibride, rendendo impreciso qualunque tentativo di categorizzazione in tal senso.

Per questo motivo, l'analisi delle scelte compiute dal legislatore in questo ambito è stata condotta distinguendo i vari sistemi di regolamentazione della prostituzione sulla base della diversa enfasi attribuita a due principi contrapposti. Da una parte, la dignità umana in senso oggettivo, ovvero una concezione della dignità quale principio che si impone anche a prescindere da atti di volontà del singolo. Dall'altra, la libertà di

autodeterminazione personale. È infatti dalla scelta che si compie all'interno di un ordinamento circa il punto di equilibrio nel bilanciamento tra questi due valori che si è ricostruita la matrice ideologica della regolamentazione della prostituzione. Al fine di comprendere e valutare l'incidenza che questa scelta ha sulla concreta disciplina approntata in materia di prostituzione, si sono dunque messi a confronto due modelli alternativi, elaborati a partire dalle esperienze giuridiche esistenti e definiti rispettivamente come "unitario", o *dignity-based*, e "differenziato", o *self-determination based*.

Nel capitolo III l'analisi si è concentrata sul modello *dignity-based*, mettendo in luce come tale approccio cerchi di garantire una tutela uniforme e oggettiva nei confronti di chi si prostituisce. Questo modello valorizza una concezione di dignità umana che, in ragione della sua portata superindividuale, assurge a fonte di obblighi in capo al singolo e limita i confini della sua libertà di autodeterminazione.

Al riguardo, si è osservato che, su un piano puramente teorico, questa prospettiva sconta il limite di non tenere debitamente in considerazione come, nelle società contemporanee, pluralistiche e multiculturali, risulti alquanto difficile concordare su un'idea di dignità astratta e immutabile, capace di trascendere le diversità valoriali della collettività e di essere imposta a chiunque. In seguito, attraverso l'analisi delle esperienze giuridiche di Italia, Svezia e Francia, si è cercato di valutare l'incidenza della matrice ideologica del modello unitario sulla concreta disciplina adottata in materia di prostituzione. È emerso che il compito di sradicare il fenomeno della prostituzione nel suo complesso è principalmente attribuito allo strumento del diritto penale. Nonostante la forte valenza simbolica, la soluzione penale al "problema" della prostituzione si scontra con taluni limiti. In questo senso si è osservato come, se da un lato, il mancato riconoscimento del lavoro sessuale mira a salvaguardare, quantomeno idealmente, principi ritenuti indefettibili dall'ordinamento, quali la dignità umana, dall'altro lato, la criminalizzazione delle cd. condotte parallele e dell'acquisto di servizi sessuali rischia di incentivare una maggiore marginalizzazione del fenomeno prostitutivo, a scapito degli stessi soggetti la cui dignità si intende tutelare.

Pur riconoscendo che il legislatore, mediante l'astrazione normativa, è inevitabilmente portatore di una certa approssimazione, ancorché funzionale a garantire la certezza del diritto, ci si è interrogati su quali e quante siano le diverse sfaccettature del

fenomeno prostitutivo che l'ordinamento dovrebbe riconoscere. Nel capitolo IV si è dunque proceduto ad analizzare il modello differenziato, detto anche *self-determination based*. Questo approccio riconosce e disciplina il lavoro sessuale per conferire alle persone che si prostituiscono maggiori opportunità di autorealizzazione attraverso la negoziazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle imposte negli ordinamenti che aderiscono al modello unitario.

La scelta di riconoscere espressamente la legittimità del lavoro sessuale fa sì che il fine perseguito da questo modello non sia più quello dell'abolizione della prostituzione, bensì l'eliminazione delle sue forme non volontarie. In questo contesto, la previsione di eventuali limiti e requisiti per l'esercizio della prostituzione mira a preservare la volontarietà del *sex work*, nonché a tutelare chi lo pratica dai pericoli che, secondo massime d'esperienza, si ritengono connessi ad attività di questo tipo. La concreta applicazione di tale modello è stata approfondita attraverso lo studio delle esperienze giuridiche di Paesi Bassi, Germania, Belgio e Nuova Zelanda. L'analisi ha evidenziato che la decisione di conferire validità giuridica al contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali a pagamento e al contratto di lavoro avente come causa l'attività di prostituzione può effettivamente contribuire al rafforzamento della libertà di autodeterminazione. Un ruolo cruciale nella tutela dei diritti dei *sex worker* sembra però essere rivestito dai limiti e dai requisiti imposti in ciascun ordinamento per l'esercizio della prostituzione. Tali requisiti, infatti, benché formalmente tesi a garantire una maggiore sicurezza a chi opera nel settore della prostituzione, possono comportare un irrigidimento eccessivo della disciplina, interferendo in modo significativo con la libertà professionale dei lavoratori e delle lavoratrici sessuali.

Dal confronto tra gli ordinamenti che adottano il modello unitario e quelli che seguono il modello differenziato si è così evinto un secondo nodo di resistenza nel dibattito intorno alla possibilità di riconoscere il lavoro sessuale, il quale verte sulla questione se, anche assumendo che la decisione di prostituirsi sia frutto di una scelta autonoma, l'attività prostitutiva possa o debba essere limitata al fine di salvaguardare la dignità umana. Non si tratta soltanto di una questione di carattere politico-legislativo. Come osservato, infatti, essa concerne anche il tema della legittimità costituzionale delle scelte legislative che si impongono sull'autodeterminazione individuale, in relazione a decisioni personali che sembrano includere una sorta di "dimensione collettiva", destinata

a prevalere. Questa valutazione impegna soprattutto la giurisprudenza costituzionale europea ed è stata affrontata nel capitolo V. Ad essere esaminate sono state, in particolare, le sentenze delle corti costituzionali di Italia, Portogallo e Francia. Queste corti, infatti, sono state chiamate a pronunciarsi sulle contraddizioni che emergono dalla presunzione assoluta di vulnerabilità di chiunque si prostituisce e dall'assunto che l'elevato e inaccettabile rischio di sfruttamento sessuale, intrinseco alla prostituzione, non consente di attribuire alcun valore giuridico alla scelta di prostituirsi e al lavoro sessuale in sé.

Il punto focale dell'analisi è stato rappresentato dalle sentenze n. 141/2019 e n. 78/2019, con cui la Corte costituzionale italiana ha dichiarato la non incostituzionalità delle disposizioni della legge Merlin che puniscono il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, nonché la tolleranza abituale della stessa, anche quando volontariamente e consapevolmente esercitata. Si è successivamente proceduto a dar conto anche della prospettiva della giurisprudenza costituzionale francese e portoghese sul tema del lavoro sessuale. L'analisi ha consentito di rilevare come l'argomento della "discrezionalità legislativa non sindacabile" in materia di prostituzione risulti centrale nel ragionamento delle tre corti, potendo costituire, in assenza di incongruità o irragionevolezza manifesta, una ragione di per sé sufficiente a giustificare il rigetto delle varie questioni di legittimità costituzionale.

Sennonché, malgrado la deferenza che viene riservata alle determinazioni del legislatore, si è dato conto di come l'urgenza di "salvare" la legge Merlin sembra aver spinto la Corte costituzionale italiana a talune considerazioni di principio che, lungi dal riconoscere la complessità del mondo prostitutivo, rischiano di sottrarre al discorso sulla prostituzione la realtà del *sex work*. Al riguardo, si è illustrato come la dignità umana abbia fatto ingresso nella motivazione della sentenza n. 141/2019 e abbia assunto un'importanza centrale ai fini della decisione. Il concetto di dignità, infatti, è stato preso in considerazione quale fondamento giuridico costituzionale dei limiti che possono essere imposti all'esercizio della prostituzione volontaria. Una tale lettura rischia però di avallare un'interpretazione paternalistica della Costituzione, escludendo la possibilità di riconoscere il *sex work* come lavoro autonomo, a scapito di quelle posizioni che rivendicano tale scelta quale modalità di autoaffermazione individuale.

Sebbene non fosse necessariamente compito della Consulta promuovere un'impostazione liberale sul tema, dichiarando l'incostituzionalità parziale della legge

Merlin, si è ragionato su come la stessa avrebbe comunque potuto dar conto dell'esistenza di un legittimo dibattito sul tema del lavoro sessuale, riconoscendo quel disaccordo ragionevole che, come visto, rispecchia la complessità delle motivazioni che sottendono la scelta di prostituirsi. Il richiamo circostanziato alle sentenze del Tribunale costituzionale portoghese e del *Conseil constitutionnel* francese, nonché il ricorso alla dignità oggettiva come *conversational stopper*, sembrano delegittimare in modo surrettizio la scelta di chi decide liberamente di prostituirsi, cristallizzando l'idea che l'impianto unitario rappresenti l'unico modello costituzionalmente possibile.

Nel capitolo VI si è ampliata la prospettiva di indagine, esaminando come la dimensione transnazionale della prostituzione sia emersa e sia stata progressivamente affrontata nell'ambito delle principali organizzazioni multilaterali, tanto a livello globale quanto a livello regionale. In quest'ottica, si è dunque cercato di comprendere se le organizzazioni multilaterali siano contesti adeguati per affrontare tematiche che implicano conflitti tra valori e principi morali, come nel caso della prostituzione, e di valutare se, e a quali condizioni, sia giustificabile la prevalenza degli indirizzi promossi da tali istituzioni rispetto a quelli concepiti all'interno delle democratiche nazionali.

Nella prima parte del capitolo si è analizzato come, a partire dalle prime iniziative adottate nel contesto delle Nazioni Unite nell'ambito della lotta alla tratta di persone, si sia progressivamente affermata l'idea che tale obiettivo potesse essere perseguito efficacemente solo intervenendo nel campo delle politiche nazionali in materia di prostituzione. Questa ricostruzione è servita soprattutto a mettere in evidenza come le azioni intraprese a livello internazionale nei confronti del fenomeno prostitutivo riflettano le diverse sensibilità dei singoli Stati in materia, generando inevitabili conflitti tra tutela della dignità umana e disciplina della prostituzione volontaria. Nella seconda parte del capitolo, l'analisi si è concentrata sul modo in cui tali tensioni emergono e vengono affrontate a livello europeo, nel contesto del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Alla luce dei principi e dei valori parzialmente divergenti su cui i due sistemi si fondano, è apparso comprensibile che questi tendano ad affrontare la questione della prostituzione da due angolazioni diverse, potenzialmente esacerbando le divergenti rivendicazioni normative sottese alla tutela della dignità umana, da un lato, e al riconoscimento della prostituzione volontaria come una legittima attività economica, dall'altro. Eppure, entrambi i sistemi si dimostrano similmente deferenti rispetto alle diverse politiche

nazionali, evitando di forzare una convergenza nella regolamentazione del fenomeno prostitutivo. Ciò risulta particolarmente evidente nel fatto che né la Corte Edu né la Corte di Giustizia sembrano esercitare la loro discrezionalità interpretativa in modo attivista, prediligendo tecniche argomentative che evitano di scontrarsi con le determinazioni degli Stati membri. In questo senso, esse fanno riferimento alla mancanza di un consenso europeo, da un lato, e alla diversità delle politiche morali nazionali, dall'altro.

Come osservato, le corti internazionali e sovranazionali si trovano in una posizione particolarmente delicata, essendo chiamate a garantire il rispetto dei diritti fondamentali contro gli stessi Stati tenuti a dare attuazione alle loro pronunce e a tutelare gli individui da pratiche discriminatorie anche quando queste risultano giustificate dalle diverse sensibilità morali nazionali. Il ricorso a criteri di giudizio deferenti può dunque risultare utile alle corti stesse, nella misura in cui consente di evitare tensioni con l'espressione dell'autonomia politica nazionale. Al riguardo, però, l'analisi ha anche evidenziato le difficoltà che le arene politiche nazionali possono incontrare nell'affrontare fenomeni particolarmente complessi ed eterogenei, come la prostituzione, mostrandosi poco sensibili nei confronti dei diritti e delle istanze di quei gruppi che, all'interno della società, tendono a essere emarginati e risultano sottorappresentati nel processo politico interno. Il rischio, pertanto, è che un approccio eccessivamente indulgente possa andare a detrimento dei diritti e delle aspirazioni individuali. Da questo punto di vista, il recente ricorso presentato alla Corte Edu contro la Francia da parte di numerose persone dedite alla prostituzione è servito da esempio per riflettere su come, in un contesto di scarsa influenza politica e di significativa deferenza da parte delle corti costituzionali nazionali, i contesti multilaterali, in particolare gli organi giudiziari internazionali, possono rappresentare l'unica via di ricorso affidabile contro una legislazione percepita come poco attenta alle loro istanze di riconoscimento e di tutela dei diritti e delle aspirazioni individuali.

Nonostante la mancanza di uniformità nelle normative e nelle prassi adottate dai diversi Stati membri in relazione al fenomeno prostitutivo, si è evidenziato che un controllo più rigoroso e incisivo da parte della Corte Edu, volto a verificare se anche i diritti e gli interessi di un gruppo potenzialmente sottorappresentato, quali i *sex worker*, siano stati adeguatamente considerati all'interno del circuito democratico, potrebbe incentivare gli Stati a migliorare le loro procedure legislative. Ciò vale soprattutto quando

le stesse corti costituzionali rischiano di rafforzare l'idea che esista un solo modello costituzionalmente accettabile per la regolamentazione della prostituzione. In tal modo, si confermerebbe la prospettiva secondo cui gli assetti istituzionali multilaterali possono contribuire a colmare alcune delle carenze interne ai sistemi democratici nazionali.

In fase di ultimazione del presente lavoro di ricerca, è peraltro sopraggiunta la decisione con cui la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso in questione[740]. Sebbene non vi sia stato modo di approfondire tale pronuncia nel corso del VI capitolo, non ci si può comunque esimere dal formulare alcune brevi considerazioni in merito. Con tale decisione, la Corte sembra infatti timidamente orientarsi verso la direzione auspicata. A questo proposito, va innanzitutto rilevato che, alla luce delle testimonianze presentate da alcuni dei *sex worker* ricorrenti, la Corte ha riconosciuto che la scelta del legislatore francese di criminalizzare l'acquisto di servizi sessuali costituisce, in effetti, un'ingerenza nel diritto di chi si prostituisce al rispetto della propria vita privata. Nondimeno, i giudici hanno ritenuto che tale ingerenza non violi l'art. 8 CEDU, risultando necessaria e proporzionata rispetto al suo scopo. Tale approccio sembra dunque riaffermare la propensione per un atteggiamento deferente nei confronti delle scelte legislative operate dai singoli Stati in materia di prostituzione. Al riguardo, è tuttavia importante notare che a questa conclusione la Corte è giunta dopo aver preso in considerazione non solo le argomentazioni presentate dello Stato convenuto e dai ricorrenti, ma anche gli interventi terzi da parte di numerose organizzazioni esprimenti posizioni contrapposte: da un lato, i governi di Svezia e Norvegia e le associazioni anti-tratta di orientamento abolizionista, favorevoli all'approccio di tipo unitario adottato dalla Francia; dall'altro lato, diverse organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti dei *sex worker*, tra cui *Amnesty International* e *Médecins du monde*. La tecnica adottata dai giudici di Strasburgo ha quindi consistito in una ricostruzione significativamente più approfondita, rispetto alle precedenti pronunce, del dibattito concernente l'opportunità o meno di ricorrere alla criminalizzazione generale e assoluta dell'acquisto di servizi sessuali quale strumento per contrastare la tratta di esseri umani e per sradicare progressivamente la prostituzione, senza che ne sia emersa una tendenza chiara. Ciò è risultato funzionale a giustificare un'applicazione cauta e prudente del principio di proporzionalità. In un contesto in cui

[740] *M. A. e altri c. Francia*.

nessuna delle politiche pubbliche messe in atto negli altri ordinamenti risulta esente da criticità, la Corte Edu ha infatti affermato di non poter sostituire la propria valutazione sulle determinazioni dello Stato convenuto. Nella sua analisi, però, la Corte ha anche dato ampiamente conto delle innegabili difficoltà e dei rischi ai quali le persone che praticano la prostituzione sono esposte nell'esercizio della loro attività, sottolineando il carattere plurale e complesso del fenomeno prostitutivo. Per i giudici di Strasburgo, questo scenario impone alle autorità nazionali di tenere costantemente monitorato l'approccio prescelto, in particolare se lo stesso si fonda sul divieto generale e assoluto di acquisto di servizi sessuali, affinché possa essere modulato e, se necessario, modificato in risposta all'evoluzione delle società europee e delle norme internazionali in questo settore, nonché alle conseguenze prodotte dall'applicazione di tali misure.

Nel ribadire che non esiste un modello di disciplina della prostituzione costituzionalmente imposto, ma che, al contrario, le sfide poste dalla regolamentazione di un fenomeno così eterogeneo richiedono una costante riflessione critica in merito all'efficacia delle politiche pubbliche e alla loro capacità di offrire risposte adeguate alle mutevoli dinamiche sociali, la Corte sembra dunque confermare che la questione se la prostituzione possa o debba essere qualificata come attività economica legittima non rappresenta solo un tema di opportunità politico-legislativa. Essa si configura piuttosto come un banco di prova per le odierne democrazie costituzionali: il terreno su cui misurare la capacità dei sistemi giuridici di bilanciare istanze della collettività e diritti individuali in contesti caratterizzati da una crescente complessità sociale.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Whores and other feminists*, a cura di Nagle J., London, 1997.

AA. VV, *Analysing Law: New Essays in Legal Theory*, a cura di Bix B., Oxford, 1998.

AA. VV., *Prostituzioni visibili e invisibili*, a cura di Cipolla C., Ruspini E., Milano, 2012.

AA. VV., *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary*, a cura di Freeman M. et al., Oxford, 2012.

AA. VV., *Vecchie e nuove minoranze: strumenti di tutela. Atti del Convegno*, a cura di De Grazia L. et al., Palermo, 3 dicembre 2015.

AA. VV., *Le teorie critiche del diritto*, a cura di Benardini G., Giolo O., Pisa, 2017.

AA. VV., *Assessing Prostitution Policies in Europe*, a cura di Jahnsen S.O., Wagenaar H., New York, 2019.

AA. VV., *Il Forum. Sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, in *Gruppo di Pisa*, 1, 2019.

AA. VV., *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, a cura di Apostoli A., Torino, 2021.

AA. VV., *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, a cura di Geymonat G. G., Selmi G., Torino, 2022.

AA. VV., *Sex For Sale: prostitution, pornography, and erotic dancing*, a cura di Weitzer R., New York, 2023.

ABEL G. M. ET AL., *The impact of decriminalisation on the number of sex workers in New Zealand*, in *Journal of Social Policy*, 38 (3), 2009.

ABEL G. M., *In search of a fair and free society: the regulation of sex work in New Zealand*, in AA. VV., *Feminism, Prostitution and the State. The Politics of Neo-Abolitionism*, a cura di Ward E., Wylie G., New York, 2017.

ABEL G. M., HEALY C., *Sex Worker-Led Provision of Services in New Zealand: Optimising Health and Safety in a Decriminalised Context*, in *Sex Work, Health, and Human Rights*, 175, 2021.

ABRAMS K., *Sex Wars Redux: Agency and Coercion in Feminist Legal Theory*, in *Columbia Law Review*, 95 (2), 1995.

ACTON W., *Prostitution, Considered in its Moral, Social and Sanitary Aspects, in London and other Large Cities: With Proposals for the Mitigation and Prevention of its Attendant Evils*, London, 1857.

ADAMO U., *In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare*, in *Diritti Comparati*, 23 novembre 2018.

ALLAIN J., *White Slave Traffic in International Law*, in *Journal of trafficking and human exploitation*, 1 (1), 2017.

ALLWOOD G., *Sarkozy's Domestic Security Bill: war on prostitutes not on prostitution?*, in *Modern and Contemporary France*, 11 (2), 2003.

ALTEMIMEI D., *Prostitution and the right to privacy: A comparative analysis of current law in the United States and Canada*, in *University of Illinois Law Review*, 2, 2013.

APOSTOLI A., *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 3, 2020.

APOSTOLI A., *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo*.it, 3, 2019.

ARMBRÜSTER C., *BGH, 13. 7. 2006 – I ZR 241/03. Grenzen des Werbeverbotes für Prostitution*, in *JuristenZeitung*, 62 (9), 2007.

ARMSTRONG L., *From law enforcement to protection? Interactions between sex workers and police in a decriminalized street-based sex industry*, in *British Journal of Criminology*, 57, 2017.

ARONEY E., *Changing Minds and Changing Laws: How New Zealand Sex Workers and Their Allies Shaped Decriminalisation in New Zealand*, in *Sexuality Research and Social Policy*, 18, 2021.

AZARA L., *L'uso "politico" del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Roma, 2017.

BACIO M., *Masculinities at work. Male-to-male internet escorting in Italy and Sweden*, Lund, 2023.

BACIO M., RINALDI C., *Sex work is (also) a male thing: The long journey towards legitimisation*, in AA. VV., *The Routledge Companion to Gender, Sexuality and Culture*, a cura di Rees E., London, 2022.

BACIO M., RINALDI C., *Becoming Male Sex Worker, Doing Masculinities. Socio-Sexual Interactions and Gender Production in Men Selling Sex to Men in Italy and Sweden*, in *Italian Journal of Sociology of Education*, 14 (2), 2022.

BARAK A., *Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, 2015.

BARRY K., *The Prostitution of Sexuality*, New York, 1995.

BEAUVOIR S., *Il secondo sesso*, Milano, 1961.

BECUCCI S., GAROSI E., *Corpi globali. La prostituzione in Italia*, Firenze, 2008.

BELLAMY R., *Political Constitutionalism*, Cambridge, 2007.

BELLAMY R., *The Democratic Legitimacy of International Human Rights Conventions: Political Constitutionalism and the Hirst Case*, in AA. VV., *The Legitimacy of International Human Rights Regimes: Legal, Political and Philosophical Perspectives*, a cura di Føllesdal A. et al., Cambridge, 2013.

BELLAMY R., *The Democratic Legitimacy of International Human Rights Conventions: Political Constitutionalism and the European Convention on Human Rights*, in *The European Journal of International Law*, 25 (4), 2014.

BENVENISTI E., *Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 31 (4), 1999.

BERG R. C. ET AL., *Women Who Trade Sexual Services from Men: A Systematic Mapping Review*, in *The Journal of Sex Research*, 57 (1), 2020.

BERNSTEIN E., *Temporaneamente tua. Intimità, autenticità e commercio del sesso*, Bologna, 2009.

BIFULCO R. ET AL., *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006.

BIN R., *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2007.

BIN R., *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018.

BIN R., *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 26 novembre 2019.

BINDEL J., *Il mito Pretty woman. Come la lobby dell'industria del sesso ci spaccia la prostituzione*, Milano, 2019.

BIONDI F., *L'ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti inter partes ed effetti ordinamentali della pronuncia di incostituzionalità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 24 giugno 2019.

BIRNBACHER D., *Ambiguities in the Concept of Menschenwürde*, in AA. VV., *Sanctity of Life and Human Dignity*, a cura di Bayertz K., Dordrecht, 1996.

BONOMI A., *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, 1, 2018.

BORGESE S., *Il codice penale italiano commentato articolo per articolo coi richiami alla più recente giurisprudenza*, Milano, 1953.

BORK R. H., *Coercing Virtue. The Worldwide Rule of Judges*, Washington D.C., 2003.

BRADLEY C. A., KELLEY J. G., *The Concept of International Delegation*, in *Law and Contemporary Problems*, 71 (1), 2008.

BRANTS C., *The fine art of regulated tolerance: prostitution in Amsterdam*, in *Journal of Law and Society*, 25, 1998.

BRESCIANI P. F., *La protezione dei deboli e vulnerabili come giustificazione costituzionale del reato*, in *Quaderni costituzionali*, 1 (2020).

BRIEST P., VANDENBERG A., *Politics*, *Feminism, and the Constitution: The Anti-Pornographic Movement in Minneapolis*, in *Stanford Law Review*, 39 (3), 1987.

BROWNMILLER S., *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, 1976.

BRUCKERT C., C. PARENT, *The in-call sex industry: classed and gendered labour on the margins*, in AA. VV., *Criminalizing women: gender and (in)justice in neo-liberal times*, a cura di Balfour G., Comack E., Halifax, 2006.

BUTLER J., *Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso*, Milano, 1996.

CALDERARO C., GIAMETTA C., *"The Problem of Prostitution": Repressive policies in the name of migration control, public order, and women's rights in France*, in *Anti-trafficking review*, 12, 2019.

CADOPPI A., *Prostituzione e diritto penale*, Roma, 2014.

CALHOUN T. C., WEAVER G., *Rational decision-making among male street prostitutes*, in *Deviant Behaviour,* 17, 1996.

CARLS K., *Decent work for domestic workers: The state of labour rights, social protection and trade union initiatives in Europe*. *An ACTRAV/ITC-ILO report realized in cooperation with ETUC and EFFAT*, Geneva, 2013.

CARTABIA M., *I diritti in azione*, Bologna, 2007.

CASADO A., *La prostitution en droit français: étude de droit privé*, Paris, 2015.

CASALINI B., *Spunti per una lettura critica di* Le donne sono umane? *di Catharine Mackinnon*, in *Jura Gentium*, 10 (1), 2013.

CASANOVA D., *L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo di stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale*, in *Consulta Online*, 3, 2020.

CASONATO C., TOMASI M., *Constitutional Dialogues in Canada. Corte Suprema e Parlamento sulle questioni di fine vita*, in *Scritti in onore di Sara Volterra*, a cura di Murgia C., Torino, 2017.

CASSESE S., *Una lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2009.

CASTLE T., LEE J., *Ordering sex in cyberspace: a content analysis of escort websites*, in *International Journal of Cultural Studies*, 11, 2008.

CAVAVERO A., RESTAINO F., *Le filosofie femministe*, Milano, 2022.

ÇELEBI D. ET AL., *Germany Blocks Europe-Wide Protection of Women Against Violence,* in *Verfassungsblog,* 17 (1), 2024.

CENTENO A., *Asistencia sexual para personas con diversidad funcional*, in *Derechos Humanos*, 2014.

CHAPKIS W., *Live Sex Acts: Women Performing Erotic Labor*, New York, 1997.

CHERUBINI D. ET AL., *Global Rights and Local Struggles. The Case of the ILO Convention N.189 on Domestic Work,* in *Partecipazione e Conflitto,* 11, 2018.

COHEN A. K., *Ragazzi delinquenti - una penetrante analisi sociologica della cultura della gang*, Milano, 1963.

CORSO C., LANDI S., *Ritratto a tinte forti*, Firenze, 1991.

CORSO C., LANDI S., *Quanto vuoi? Clienti e prostitute si raccontano,* Firenze, 1998.

CRAIG P., DE BURCA G., *The Evolution of EU Law*, II ed., Oxford, 2011.

CURCIO A., *Introduzione ai femminismi. Genere, classe, razza e riproduzione: dal marxismo al queer*, Roma, 2020.

DA PRA POCCHIESA M., *Cara Senatrice Merlin. Lettere dalle case chiuse*, Torino, 2008.

DANNA D., *Cattivi costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, in *Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale*, 25, 2002.

DANNA D., *Che cos'è la prostituzione. Le quattro visioni del commercio del sesso*, Trieste, 2004.

DANNA D. ET AL., *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Milano, 2019.

D'ANNEO E., *La tutela dei sex workers in Belgio*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 174, 2022.

DAVIS K., *Prostitution*, in AA. VV., *Contemporary social problems*, a cura di R. Merton K., Nisbet, R. A., Harcourt, 1961.

DE LUNGO D., *Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull'uso dell'argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato,* in *Federalismi.it*, 17, 2019.

DE VIDO S., *States' Due Diligence Obligations to Protect Women from Violence: A European Perspective in Light of the 2011 CoE Istanbul Convention*, in AA. VV.,

European Yearbook on Human Rights, a cura di Benedek W. et al., Antwerp-Vienna, 2014.

DE VIDO S., *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Milano- Udine, 2016.

DE VIDO S., *Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di "sfruttamento sessuale" alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani*, in *Genius*, 2, 2020.

DE WITTE F., *Sex, drugs & EU law: the recognition of moral and ethical diversity in EU law*, in *Common Market Law Review*, 50, 2013.

DE WITTE F., *Emanicipation through EU Law?*, in AA. VV., *Constructing the Person in EU Law*, a cura di Azoulai L. et al., 2016, London.

DEL CORONA L., *La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla legge Merlin, ma alcuni problemi interpretativi permangono*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2020.

DELPHY C., *L'ennemi principal (Tome 1): économie politique du patriarcat*, Paris, 1998.

DEMIR D., *Zwischen Schutz, Stigma und Stereotyp: Die Anmeldepflicht nach dem ProstSchG*, in *Verffassungsblog*, 26.10.2023.

DEWEY S., P. KELLY, *Policing Pleasure: Sex Work, Policy and the State in Global Perspective*, New York, 2011.

DI MARTINO A., *La Corte Suprema canadese fa un overruling e dichiara incostituzionale il reato di aiuto al suicido*, in *Rivista AIC*, 1, 2015.

DI NICOLA P., BONFANTI V., *I reati in materia di prostituzione: I nuovi scenari interpretativi. I reati connessi, le misure di prevenzione e di sicurezza, le forme di protezione*, Milano, 2015.

DODILLET D., *Är sex arbete?: svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970*, Stockholm, 2009.

DODILLET D., ÖSTERGREN P., *The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects. Conference paper presented at the International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges,* The Hague, March 3 and 4, 2011.

DREYFUS T., *The 'half-invention' of gender identity in international human rights law: from Cedaw to the Yogyakarta principles*, in *The Australian Feminist Law Journal*, 37, 2012.

DURKHEIM È., *Il processo di nuclearizzazione della famiglia occidentale*, in AA. VV., *Letture di sociologia della famiglia*, a cura di F. M. Lo Verde, M. Pirrone, Roma, 2003.

DWORKIN A., *Woman Hating: A Radical Look at Sexuality*, New York, 1974.

DWORKIN A., *Pornography: Men Possessing Women*, New York, 1981.

DWORKIN A., MACKINNON C. A., *Pornography and Civil Rights: A New Day for Women's Equality*, Minneapolis 1988.

DWORKIN R., *Law's Freedom: The Moral Reading of the Constitution*, Cambridge, 1996.

ELLIOT D. S., *Delinquency, School Attendance and Drop-Out*, in *Social Problems*, 1966, 13.

ENGELS F., *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato*, in AA. VV., *Letture di sociologia della famiglia*, a cura di F. M. Lo Verde, M. Pirrone, Roma, 2003.

ERWIN K. S., voce *Controllo sociale*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1992.

EUCHNER E., *Ruling under a shadow of moral hierarchy: Regulatory intermediaries in the governance of prostitution*, in *Regulation & Governance*, 22.11.2019.

FARLEY M., *Book Review: Shadow's Law, The True Story of a Swedish Detective Inspector Fighting Prostitution by Simon Haggstrom*, in *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, 2 (2), 2017.

FERCOT C., *Données empiriques et contrôle de constitutionnalité des lois: le Conseil constitutionnel sur la reserve*, in *Revue française d'administration publique*, 173 (1), 2020.

FERGUSON S., *Women and Work: Feminism, Labour, and Social Reproduction*, London, 2019.

FIRESTONE S., *La dialettica dei sessi*, Firenze, 1971.

FLICK G. M., *Elogio della dignità (se non ora quando?)*, in *Rivista AIC*, 4, 2014.

FLORIN O., *A Particular Kind of Violence: Swedish Social Policy Puzzles of a Multipurpose Criminal Law*, in *Sexuality Research and Social Policy*, 9, 2012.

FOLLESDAL A., *International Human Rights Courts and the (International) Rule of Law: Part of the Solution, Part of the Problem, or Both?*, in *Global Constitutionalism*, 10 (1), 2021.

FRASER N., *Contradictions of Capital and Care*, in *New Left Review*, 99, 2016.

GALLAGHER A. T., *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge, 2010.

GAROFALO GEYMONAT G., *Vendere e comprare sesso*, Bologna, 2014.

GAUDY N., LE BAIL H., *Comparative Summary of Evaluation Reports on France's 2016 Prostitution Act*, in *CNRS Working Paper*, December 2020.

GERARDS J., *Pluralism, deference and the margin of appreciation doctrine*, in *European Law Journal*, 17 (1), 2011.

GILGES G., *Activism for Sex Workers in the Netherlands: Interview with Jan Visser about Foundation and End of De Rode Draad*, 1985 to 2012, in *Moving the Social*, 59, 2018.

GIRARD C., HENNETTE-VAUCHEZ S., *La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation*, Paris, 2005.

GIUSTAPANE G., *Casa di prostituzione e lenocinio (Disposizioni penali della legge Merlin). Esposizione critica, rassegna di dottrina e giurisprudenza*, Lecce, 1959.

GOLDONI M., *Che cos'è il costituzionalismo politico?*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 10 (2010).

GOULD A., *The criminalisation of buying sex: The politics of prostitution in Sweden*, in *Journal of Social Policy*, 30 (3), 2001.

GRIMM D., *The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case*, in *European Law Journal*, 21 (4), 2015.

GROSSO E., *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale, o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2019.

GUARINI C. P., *La Corte costituzionale ancora in tema di prostituzione. Osservazioni a partire dalla sentenza n. 278 del 2019*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2020.

HALLEY J. E. ET AL., *From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism*, in *Harvard Journal of Law & Gender*, 29 (2), 2006.

HEAP V. C., *The city as a sexual laboratory: the queer heritage of the Chicago School*, in *Qualitative Sociology*, 26 (4), 2003.

HEIGHTON R., *Poking the Bear? SCC Leaves Prostitution in Hands of Parliament, Striking Down Harmful Laws in Bedford*, January 10, 2014.

HENNETTE-VAUCHEZ S., *A human dignitas? Remnants of the ancient legal concept in contemporary dignity jurisprudence*, in *International Journal of Constitutional Law*, 9 (1), January 2011.

HILKENS M., *McSex. Die Pornofizierung der Gesellschaft*, Berlin, 2010.

HØIGÅRD C., FINSTAD L., *Backstreets: Prostitution, Money, and Love*, State College, 1991.

HOCHSCHILD A. R., *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling,* Berkley-London, 1983.

HOLMSTRÖNG C., SKILLREI M.*, The Swedish Prostitution Policy in Context*, in AA. VV., *Dual Markets. Comparative Approaches to Regulation*, a cura di Savona E. U. et al., Berlin, 2017.

HOLTMAAT R., *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, in AA. VV., *Women's Human Rights. Cedaw in International, Regional and National Law*, a cura di Hellum A., Aasen H. S., Cambridge, 2013.

HOPKINS J., *Sexual Behavior in Adolescence*, in *Journal of Social Issues*, 1977, 33.

INGHE G., INGHE M. B., *Den ofärdiga välfärden*, Stockholm, 1967.

JACKSON A. L., *The History of Prostitution Reform in the United States*, Knoxville, 2004.

JAMES J., MEYERDING J., *Early Sexual Experience and Prostitution*, in *American Journal of Psychiatry*, 1978, 134.

JEFFREYS S., *The idea of prostitution*, Melbourne, 1998.

JEFFREYS, S.,*"Brothels without Walls": the Escort Sector as a Problem for the Legalization of Prostitution*, in *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 17 (2), 2010.

JONES A., *Camming: Money, Power, and Pleasure in the Sex Work Industry*, New York, 2020.

JORION B., *La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d'une règle morale dans le droit positif*, in *Revue du droit public*, janvier-février, 1, 1999.

KAPUR R., *'Faith' and the 'good' liberal. The construction of female sexual subjectivity in anti-trafficking legal discourse*, in AA. VV., *Sexuality and the Law*, a cura di Munro V., Stychin C., London, 2007.

KEMPADOO K., DOEZEMA J., *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*, New York, 1998.

KEOHANE R. O. ET AL., *Democracy-Enhancing Multilateralism*, in *International Law and Justice Working Papers*, 4, 2007.

KERRI R., *Soft Enforcement: Inadequacies of Optional Protocol as a Remedy for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in *Suffolk Transnational Law Review*, 25, 200.

KIPLING R., *In Black and White*, New York, 1889.

KIRSCH N., *The Open Architecture of European Human Rights Law*, in *LSE Legal Studies Working Paper*, 11, 2007.

KNEPPER P., *The Investigation into the Traffic in Women by the League of Nations: Sociological Jurisprudence as an International Social Project*, in *Law and History Review*, 34 (1), 2015.

KUOSMANEN J., *Attitudes and perceptions about legislation prohibiting the purchase of sexual services in Sweden*, in *European Journal of Social Work*, 14 (2), 2011.

KULICK D., *Travesti: Sex, Gender, and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes*, Chicago, 1998.

KULICK D., *Sex in the new Europe. The criminalization of the client and the Swedish fear of penetration*, in *Anthropological Theory*, 3 (2), 2003.

KURZER P., *Markets and Moral Regulation. Cultural Change in the European Union*, Cambridge, 2004.

LARSDOTTER S. ET AL., *Osynliga synliga aktörer. Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster*, Stockholm, 2011.

LE BAIL H. ET AL., *What do sex workers think about the French Prostitution Act?: A Study on the Impact of the Law from 13 April 2016 Against the 'Prostitution System' in France*, [Research Report] *Médecins du Monde*, Paris, 2019.

LEANDER K., *Reflections on Sweden's Measures Against Men's Violence Against Women*, in *Social Policy and Society*, 5 (1), 2006.

LECAME J., *Le statut des personnes prostituées en France*, in *Cahiers de recherche sur les droits fomdamentaux*, 9, 2011.

LEISNER W., *Von der Verfassungsmässigkeit der Gesetze zur Gesetzmässigkeit der Verfassung*, Tübingen 1964.

LEONE S., *Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale*, 1, 2018.

LEPPÄNEN K., *Movement of Women: Trafficking in the Interwar Era*, in *Women's Studies International Forum*, 30, 2007.

LEVY J., *Criminalising the Purchase of Sex: Lessons from Sweden*, London, 2014.

LIM L. L., *The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia*, Geneva, 1998.

LOGAN T. D., *Personal characteristics, sexual behaviors and male sex work: a quantitative approach*, in *American Sociological Review*, 75 (5), 2010.

LOOPMANS M., VAN DEN BROECK P., *Global pressures, local measures: The regulation of sex work in the Antwerp Schipperskwartier*, in *Tijdschrift voor economische en social geografie*, 102 (5), 2011.

LOMBROSO C., FERRERO G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, 1893.

LUCIANI M., *Il lavoro autonomo della prostituta*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2002.

LUCIANI M., *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in AA. VV., *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III, a cura di Brunelli G. et al., Napoli, 2009.

MACKINNON C. A., *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge MA, 1987.

MACKINNON C. A., *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge MA, 1989.

MACKINNON C. A., *Only Words*, Harvard, 1996.

MACKINNON C. A., *Are Women Human? And Other International Dialogue*, Cambridge MA, 2006.

MACKINNON C. A., *Le donne sono umane?*, Bari, 2012.

MADÌA N., *Legge Merlin e fenomeno delle Escort: un binomio al vaglio di costituzionalità*, in *Diritti Comparati*, 22 febbraio 2018.

MADURO M., *We, The Court. The European Court of Justice & The European Economic Constitution. A Critical Reading of Article 30 of the EC Treaty,* Oxford, 1998.

MANCINI S., *Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil controversy, false projection and cultural racism*, in *I•CON*, 10 (2), 2012.

MAŇSSON S. A., LARSSON S., *Svarta Affärer. Utredning om vissa klubbars och näringsställens sociala betydelse och struktu*, Malmö, 1976.

MARELLA M. R., *Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. Considerazioni in tema di sesso, mercato e autonomia privata*, in *Pólemos*, 2, 2008.

MARIUCCI L., *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo,* in *CSDLE Working Papers*, 407, 2020.

MARX K., *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, 2004.

MAZZOLA A., *La Convenzione CEDAW a quarant'anni dalla sua approvazione*, in *DPCE online*, 1, 2021.

MCELROY W., *Individualist feminism of the nineteenth century: collected writings and biographical profiles*, Jefferson, 2001.

MCCRUDDEN C., *Understanding Human Dignity*, Oxford, 2014.

MERLIN L., BARBERIS C. (a cura di), *Lettere dalle case chiuse*, Milano-Roma, 1955.

MEZEI J., *Sex and taxes. Prostitution as a legal business*, in *Illinois Business Law Journal*, 21, 2013.

MILLET K., *Prostituzione. Quartetto per voci femminili*, Torino, 1975.

MINICHIELLO V. ET AL, *New Pleasures and Old Dangers: Reinventing Male Sex Work*, in *The Journal of Sex Research*, 50 (3-4), 2013.

MORAVCSIK A., *The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe*, in *International Organization*, 54 (2), 2000.

MORGAN R., *Going too far. The personal chronicle of a feminist,* New York, 1997.

MILLER C. R., HALTIWANGER N., *Prostitution and the legalization decriminalization debate,* in *Georgetown Journal of Gender and Law*, 5, 2004.

MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 42, 2011.

MOONEY C. Z., *The politics of morality policy*, in *Policy Studies Journal*, 27, 1999.

MOUNK Y., *The undemocratic dilemma*, in *Journal of Democracy*, 29 (2), 2018.

NEUMANN U., *Die Tyrannei der Würde: Argumentationstheoretische Erwägungen zum Menschenwürdeprinzip*, in *Archiv Für Rechts Und Sozialphilosophie*, 84 (2), 1998.

NICHOLSON L., *Feminism in "Waves": Useful Metaphor or Not?,* in AA. VV., *Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives*, a cura di C. R. McCann, S. K. Kim, New York, 2013.

NIKITA M., SCHAFFAUSER T., *Fiere di essere puttane*, Roma, 2009.

NGUYE A., *Through the Eyes of Women? The Jurisprudence of the CEDAW Committee*, in *Outskirts*, 30, 2014.

O'CONNELL DAVIDSON J., *La prostituzione. Sesso, soldi e potere*, Bari, 2001.

ODDI A., *Handle with care. L'uso giurisprudenziale del diritto straniero: profili teorici e pratici*, in *Ars interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 1, 2016.

OFFEN K., *European Feminisms 1700-1950*, Stanford, 2000.

ÖSTERGREN P., *From Zero-Tolerance to Full Integration: Rethinking Prostitution Policies*, in AA. VV., *The SAGE Handbook of Global Sexualities*, a cura di Dawy Z. et al., London, 2020.

OUTSHOORN J., *Regulating Prostitution as Sex Work: The Pioneer Case of the Netherlands*, in *Acta Politica*, 36 (2), 2001.

OUTSHOORN J., *The Politics of Prostitution. Women's Movements, Democratic States and the Globalization of Sex Commerce*, Cambridge, 2004.

OUVRARD L., *La prostitution. Analyse juridique et choix de politique criminelle*, Paris, 2000.

PACILLO V., *«Rovescio della dignità» e dignità del diritto,* in *Ragion pratica*, 1, 2012.

PADOVANI T., *Disciplina penale della prostituzione*, Pisa, 2015.

PARENT DUCHATELET A. J., *De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la moral et de l'administration*, Paris, 1836.

PARISI F., *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino, 2018.

PARISI F., *Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione*, in *Legislazione Penale*, dicembre, 2019.

PARSONS T., *Il sistema sociale*, Milano, 1965.

PASSAGLIA P., *Cenni sull'inquadramento giuridico della prostituzione*, in *Servizi Studi Corte Costituzionale*, febbraio 2019.

PASSAGLIA P., *Un (sommario) inquadramento comparatistico della disciplina della prostituzione*, in *Consulta Online*, III, 2019.

PASSAGLIA P., *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana. Alcuni spunti di riflessione a partire dalla giurisprudenza del periodo 2000-2021*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2022.

PATEMAN C., *Defending Prostitution: Charges Against Ericsson*, in *Ethics*, 93 (3), 1983.

PATEMAN C., *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Bergamo, 2015.

PAZÈ V., *Libertà in vendita. Il corpo fra scelta e mercato*, Torino, 2023.

PERCHINUNNO F., *Riflessioni a prima lettura sull'ordinanza n.132/2020 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 27, 2020.

PEZZINI B., *Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla ordinanza n. 207/2018*, in AA. VV., *Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale*, a cura di Apostoli A., Firenze, 2019.

PHETERSON G., *A Vindication of the Rights of Whores*, Seattle, 1987.

PHONGPAICHIT P., *Rural Women of Thailand: From Peasant Girls to Bangkok Masseuses*, Geneva, 1980.

PICCHI M., *«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, *in Osservatorio sulle fonti*, 3, 2018.

PICCHI M., *Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione. (Brevi osservazioni sulla sentenza n. 278/2019)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 1, 2020.

PICCONE S., SARACENO C., *Genere. La costruzione del femminile e del maschile,* Bologna, 1996.

PICIOCCHI C., *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013.

PINARDI R., *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3, 2020.

PINO G., *Interpretazione costituzionale e teorie della Costituzione*, Modena, 2019.

PITCH T., *La sessualità, le norme, lo Stato. Il dibattito sulla legge Merlin*, in *Rivista della storia delle donne*, 17 (2), 1986.

PITCHER J., *Sex work and modes of self-employment in the informal economy: diverse business practices and constraints to effective working*, in *Social Policy and Society*, 14 (1), 2015.

PODDIGHE E., *Comunicazione e dignità della donna. Uno studio di genere*, Roma, 2018.

POST C. ET AL., *Regulation of Prostitution in the Netherlands: Liberal Dream or Growing Repression?*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 25, 2019.

QUATTROCCHI M. L., *Il divieto di indossare il burqa ed il niqab in Italia e in Europa*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 27 febbraio 2011.

RAFFAELLI R., *The European Approach to the Protection of Trafficking Victims: The Council of Europe Convention, the EU Directive, and the Italian Experience*, in *German Law Journal*, 10 (3), 2009.

RAUTY R., *Società e metropoli. La Scuola sociologica di Chicago*, Roma, 1995.

RAWLS J., *Una teoria della giustizia*, Milano, 2017.

REALE C. M., *(In)visibile bodies: disability, sexuality and fundamental rights*, Trento, 2022.

RECCHIA N., *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020.

REINSCHMID L., *Prostitution in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Rechtslage und Auswirkungen im Vergleich*, in *Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa*, 13, 2016.

RESCIGNO G. U., *Il progetto consegnato nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana. Relazione al Seminario interdisciplinare sul tema "Attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro (artt. 1,3 e 4 Cost.)" organizzato dall'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e dall'Associazione italiana dei costituzionalisti*, 11 luglio 2008.

RESTA G., *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 48 (6), 2002.

RESTA G., *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014.

RIDOLFI A., *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla Unvereinbarerklärung? (osservazioni su Corte costituzionale, ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019),* in *NOMOS*, 3, 2019.

RINALDI C., *Uomini che si fanno pagare. Genere, identità e sessualità nel sex work maschile tra devianza e nuove forme di normalizzazione,* Roma, 2020.

RINALDI C., NOTHDURFTER U., *Utenti paradossali. Servizio sociale e sex work maschile*, in AA. VV., *Cura, relazione, professione: questioni di genere nel servizio sociale. Il contributo italiano al dibattito internazionale*, a cura di Di Rosa R. T., Gui L., Milano, 2021.

ROCHEFORT F., F*emminismi. Uno sguardo globale*, Roma-Bari, 2020.

RODRÍGUEZ GARCÍA M., *La Société des Nations face à la traite des femmes et au travail sexuel à l'échelle mondiale*, in *Le Mouvement Social*, 4 (241), 2012.

M RODRÍGUEZ GARCÍA M., *The ILO and the Oldest Non-profession*, in AA. VV., *The Lifework of a Labor Historian. Essays in honor of Marcel Van Linden*, a cura di Bosma U., Hofmeester K., Leiden/Boston, 2018

ROLLA G., *Profili costituzionali della dignità umana*, in AA. VV., *La tutela della dignità dell'uomo*, a cura di Ceccherini E., Napoli, 2008.

ROMBOLI R., *Il nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle «rime obbligate»: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera dei diritti fondamentali?*, in *Foro italiano*, 9, 2020.

RUBENFELD J., *Unilateralism and Constitutionalism*, in *New York University Law Review*, 79 (6), 2004.

RUBIN G., *The traffic in Women: Notes on the «Political Economy» of Sex,* in AA. VV., *Feminist Anthropology. A reader*, a cura di Lewing E., Malden, 2006.

RUGGERI A., *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 1, 2011.

RUGGERI A., *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta Online*, 3, 2018.

RUGGERI A., *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020)*, in *Consulta Online*, 2, 2020.

SAFRI M., GRAHAM J., *The global household: toward a feminist post-capitalist International Political Economy*, in *Journal of Women in Culture and Society*, 36 (1), 2010.

SAMPSON L., *"The Obscenities of this Country": Canada v. Bedford and the Reform of Canadian Prostitution Laws*, in *Duke Journal of Gender Law and Policy*, 22, 2014.

SANDERS T., *Male sexual scripts: intimacy, sexuality and pleasure in the purchase of commercial sex*, in *Sociology*, 42 (1), 2008.

SANDERS T., *Selling sex in the shadow economy*, in *International Journal of Social Economics*, 35 (1), 2008.

SANDERS T. ET AL., *Prostitution: Sex Work, Policy and Politics*, London, 2009.

SATZ D., *Markets in Women's Sexual Labor*, in *Ethics*, 106 (1), 1995.

SATZ D., *Why Some Things Should Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets*, New York, 2010.

SCARLATTI P., *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2020.

SCHARPF F. W., *Demokratie in der transationalen Politik*, in AA. VV., *Politik der Globalisierung*, a cura di Beck U. K., Frankfurt, 1998.

SCHERZ A., *How Should Personal and Political Autonomy Feature in the ECtHR's Margin of Appreciation?*, in *Jus Cogens*, 5, 2023.

SCHETTINI L., *Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali 1890-1940*, Roma, 2023.

SCHÖNKE A., SCHRÖDER H., *Strafgesetzbuch Kommentar*, München, 2014.

SCHULTZ R. L., *Crusader in Babylon. W. T. Stead and the Pall Mall Gazette*, Lincoln, 1972.

SCOULAR J., *The Subject of Prostitution. Sex Work, Law and Social Theory*, Abingdon, 2015.

SELMI G., *L'assente presenza. I servizi di telefonia erotica tra rappresentazioni e pratiche del corpo*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 3, 2013.

SELMI G., *Sex work. Il farsi lavoro della sessualità*, Bologna, 2016.

SELMI G., *Prostituzioni: sostantivo femminile plurale*, in *MicroMega*, 6, 2020.

SEN A., *Work and rights, in International Labour Review*, 139 (2), 2000.

SERUGHETTI G., *Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo*, Roma, 2019.

SHAPIRO M., *"Deliberative," "Indipendent" Technocracy v. Democratic Politics: Will the Globe Echo the UE?*, in *Law & Contemporary Problems*, 68, 2005.

SHARP K., EARLE S., *Sex in Cyberspace. Men Who Pay For Sex,* London, 2007.

SHRAGE L., *Should Feminists Oppose Prostitution?*, in *Ethics*, 99 (2), 1989.

G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona. Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007.*

SIMMEL G., *Filosofia del denaro*, Torino, 1984.

SIMMEL G., *Filosofia e sociologia dei sessi*, Napoli, 2004.

SMART C., *Donne, crimine e criminologia*, Roma, 1981.

SMITH M., MAC J., *Prostitute in rivolta. La lotta per i diritti delle sex worker*, Napoli, 2020.

SOMEK A., *The Cosmopolitan Constitution*, Oxford, 2014.

SPANO R., *Universality or Diversity of Human Rights? Strasbourg in the Age of Subsidiarity*, in *Human Rights Law Review*, 14, 2014.

STAVREVSKA E. B., *Feminised work, invisible labour: Against the formal-informal economy dichotomy*, in AA. VV., *Routledge Handbook of Feminist Peace Research*, a cura di Väyrynen T. et al., New York, 2021.

ST. DENNY E., *The gradual transformation of a weak but enduring regime: contemporary French prostitution policy in transition (1946–2016)*, in *Modern & Contemporary France*, 25 (3), 2017.

SVANSTRÖM Y., *Criminalising the john – a Swedish gender model?*, in AA. VV., *The Politics of Prostitution Women's Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce*, a cura di Outshoorn J., Cambridge, 2004.

TAORMINO T. ET AL., *The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure*, New York, 2013.

TESAURO A., *Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante*, in *Diritto&Questioni Pubbliche*, 11, 2011.

THOMAS W. I., *Sesso e società. Studi sulla psicologia sociale del sesso*, Milano, 1946.

THOMAS W. I., *La ragazza disadattata. Un'analisi del comportamento deviante*, Lecce, 2012.

TOBY J., *The Differential Impact of Family Disorganization*, in *American Sociological Review*, 22, 1957.

TOLMACH LAKOFF R., *Language and Women's Place*, New York, 1975.

TOLMACH LAKOFF R., *Language and Women's Place*. *Text and commentaries. Revised and expanded version,* in New York, 2004.

TRIBE L. H., DORF M. C., *Leggere la Costituzione-Una lezione americana*, Bologna, 2005.

TROPER M., *La théorie du droit, le droit, l'État*, Paris, 2001.

TUSHNET M., *Taking the Constitution Away from the Courts*, Princeton, 1999.

ULIVIERI M., *LoveAbility. L'assistenza sessuale per le persone con disabilità*, Trento, 2015.

VALVERDE M., *The Age of Light, Soap, and Water: Moral Reform in English Canada 1885-1925*, Toronto, 1991.

VANWESENBEECK I., *Another Decade of Social Scientific Work on Sex Work: A Review of Research 1990-2000*, in *Annual Review of Sex Research*, 12, 2001.

VERNIER J., *La Loi pour la sécurité intérieure: punir les victimes du proxénétisme pour mieux les protéger?*, in AA. VV., *La Prostitution à Paris*, a cura di Handman M. E., Mossuz-Lavau J., Paris, 2005.

VERONESI P., *La sentenza costituzionale n. 141 del 2019, in materia di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: il "caso" è davvero "chiuso"?*, in *Studium Iuris*, 11, 2019.

VIOLINI L., *La dignità umana, inesauribile fonte di suggestioni per il costituzionalismo*, in *BioLaw Journal*, Special Issue 2, 2019.

VOSKO L. F., *'Decent Work': The shifting role of the ILO and the struggle for global social justice*, in *Global Social Policy*, 2 (1), 2002.

VUOLAJÄRVI N., *Criminalizzare l'Acquisto di Servizi Sessuali: Esperienze dai Paesi Nordici*, in *The London School of Economics and Political Science Policy Brief*, 6, 2022.

WACHSMANN P., *Misère du contrôle de constitutionnalité des lois en France: la décision relative à l'incrimination des clients des prostitués*, in *Le blog de Jus Politicum*, 21 février 2019.

WAGENAAR H., HELGA AMESBERGER S. A., *Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands*, The Hague, 2013.

WALBY K., *Touching Encounters. Sex, Work, and Male-for-Male Internet Escorting*, Chicago, 2012.

WALDRON J., *The Core Case against Judicial Review*, in *The Yale Law Journal* 6 (115), 2006.

WALKOWITZ J. R., *Prostitution and Victorian Society. Women, Class, and the State*, Cambridge, 1982.

WALKOWITZ J. R., *City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London*, Chicago, 1992.

WALTMAN M., *Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law*, in *Michigan Journal of International Law*, 33 (1), 2011.

WEINBERG M. ET AL., *Gendered Prostitution in the San Francisco Tenderloin*, in *Archives of Sexual Behavior*, 28, 1999.

WEITZER R., *New directions in research on prostitution*, in *Crime, Law & Social Change*, 43, 2005.

WEST N., HORN T., *We too: essays on sex work and survival*, New York, 2021.

WESTERMEYER R., *Praxis und Probleme der Sperrgebietsverordnungen*, in *Verfassungsblog*, 30.10.2023.

ZAGREBELSKY G., *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008.

ZANON N., *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, 4, 2017.